COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza

PIANO DEGLI INTERVENTI
P.I.
N. 5 - VARIANTE

Elaborato 6 allegato

Norme Tecniche Operative:
accordi convenzionali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per la trasformazione urbanistica concertata

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 23 del 27/07/2026



Sindaco
Maria Teresa Sperotto

Progettista
ing. Luca Zanella

Realizzazione GIS con HEXAGON GeoMedia
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

luglio 2026

ELENCO ACCORDI VIGENTI

Numero	Controparte
1	FARAPLAN SPA legale rappresentante Mezzalira Alessandro
8	Brazzale Fabrizio - Frigo Claudine
11	Gasparotto Luca - Gasparotto Cristina - Bigarella Stellina - Gasparotto Michela
12	Canaglia Arfeo
13	Ferraro Pierino
15	Costa Otello
18	Dal Sasso Marcello - Dalla Costa Alisa - Dal Sasso Stefano
19-20	Borin Eva - Meliti Andrea -Borin Lionello - Carollo Alma
22	Lavarda Maria
23	Conte Annalena - Simonato Antonella - Simonato Rosalucia - Baù Alessandro
27	Carollo Attilio
29	Carollo Aurora - Carollo Giovanni Battista
30	Faresin Leonzio - Martini Elisa
33	Dalla Valle Francesco
35	Sartori Fabrizio - Faresin Maria
36	Sartori Giancarlo - Faresin Maria
40	Guglielmi Marcella
41	Sperotto Augusto
43	Marcon Onorino - Marcon Maria
51	Rizzo Andrea - Rizzo Alberto
52	Franco Lavarda Tedi
53	Saugo Loreta - Gasparotto Lara - Gasparotto Lisa
58	Poletto Andrea - Muttin Antonia
59	Gasparin Luciano - Gnata Genesia
62	Dal Ponte Cristiano
64	Borin Roberto - Borin Stefano
65	Taini Attilio
70	Michelon Marco - Costa Adele
72	Faccin Andrea - Barausse Martina
77	Simonato Luciano - Bonollo Anna Rosa
79	Dal Sasso Bettina - Pasin Massimo
80	Marangoni Sante - Peruzzi Adriana
81	Nichele Pio - Rizzato Romina
83	Canale Maurilio - Tolin Susanna
84	Rizzato Romina
85	Bonato Giovanni Battista
87	Dall'Igna Moreno - Tessaro Paola
88	TECFOND SRL amministratore Silvestri Tiziano - Silvestri Francesco
89	Bonato Quirino - Bonato Lucia - Bonato Piergiorgio
91	Sartori Massimo - Faresin Maria
95	Carollo Ermes - Poletto Margherita
97	Dal Dosso Giuseppe
96	DOMO SRL legale rappresentante Abriani Giovanni
98	Gobbo Lucia - Gobbo Egidio - Sperotto Loretta
99	Binotto Flavio - Binotto Francesco
101	PRIX QUALITY SPA (Fosser Gian Battista)
102	Chiminello Igino - Abriani Maria
103	Pampalone Stefano
104	Carollo Sebastian - Romagna Arianna
105	Dalla Valle Walter
106	Sperotto Gianantonio
107	Brazzale Maurizio - Meda Stefania - Brazzale Giovanni - Dal Bianco Luigia Renata
108	Zanin Anna - Carretta Alessandro
109	Sperotto Massimo
110	Berton Girolamo - Scalabrin Loretta
111	Bertollo Alex
113	Beltrame Lisa - Munaretto Luigina
114	Simonato Andrea – Donà Anna Fiorella
115	Simonato Walter
116	Borin Lionello - Carollo Alma
117	PIZZERIA LA FIAMMA (Panozzo Ennio - Panozzo Simone)
118	Canaglia Arfeo
120	Fancon Barbara

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **1**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. 43/08 Prot. n. 5972

CONVENZIONE PER RICOMPOSIZIONE URBANISTICA

In nome della Legge Italiana

~~L'anno duemilaotto, addi otto del mese di luglio~~

~~08/07/2008~~

nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino, e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

Ing. Alberto Rancan, nato ad Arzignano (VI) il 02 aprile 1974, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n.1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco in data 01.04.2008 n. 4/08, prot.n. 2.925, C.F. 93004390246;

da una parte

E

- La Società FARAPLAN SPA, con sede in Fara Vicentino, via Astico n. 40, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Vicenza 02772600249, nella persona del sig. Alessandro Mezzalira, nato ad Arzignano (VI), il 13/10/1974, residente a Sandrigo (VI), in via Guarniere n. 24, Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società nel cui interesse dichiara di agire, munito di tutti i poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 Marzo 2008 (Allegato A);

- Leasint Spa, società sorta a seguito fusione fra Intesa Leasing Spa e Sanpaolo Leasint Spa come da atto dello Studio Notarile Zardi – Agostini del 19/12/2007, registrato a Milano il 17/01/2008 al n. 1.700 serie 1 T, qui rappresentata dal Sig. Dalla Negra Ugo, giusta procura speciale allegata al presente atto (Allegato B), che interviene a seguito di esplicita richiesta della parte utilizzatrice FARAPLAN SPA, la quale, a seguito del contratto di locazione finanziaria stipulato con la società Leasint spa, si assume ogni obbligo, spesa ed onere diretto ed indiretto derivante alla società di leasing dalla sottoscrizione della presente convenzione, accettato senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni qui contenuti sollevando da ogni tipo di responsabilità Leasint spa;
- Locafit Paribas Lease Group Spa, società sorta a seguito fusione fra LOCAFIT – Locazione Macchinari Industriali S.P.A., BPN Paribas Lease Group Holding S.P.A. e BNP Paribas Lease Group S.P.A., qui rappresentata dal Sig Lucio Medoni, giusta procura speciale allegata al presente atto (Allegato C).

dall'altra parte.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, per il

quale si premette;

a) FARAPLAN SPA è in parte conduttrice finanziaria (contratto di leasing) con diritto di riscatto ed in parte possessore o proprietaria, dei terreni identificati con i seguenti numeri di mappale e contrassegnati nell'allegata planimetria con le seguenti lettere:

Let.	*Map.*	*Mq*		*Scadenza leasing*
A	335 a	1.570	Faraplan	
B	993-997	1.800+168 = 1.968	Intesa Leasing contratto n. 600174 ex 10466	Luglio 2009
C	335 b	3.160	Faraplan	Gen 2008
D	992 - 995	7.371+5.505=12.876	Intesa Leasing contratto n. 600174 ex 10466	Luglio 2009
E	1060-1061 + altri	1.607+982+96=2.685	Faraplan	
F	1058	15.975	Locafit contratto n. 261000	Dicembre 2010
G–I-J	1059 e parte del 330	9.818+1.650=11.468	Faraplan	
H	433 sub 2/3/5 - 1000	16.663+585+1.282 +5.155=23.685	Intesa Leasing mapp. 433 sub 2 contratto n. 600174 ex 10466 e sub 3* contratto n. 600403 ex 10708 Locafit mapp.433 sub. 5 e 1000 contratto n	600174 Luglio 2009 600403 Gennaio 2008

K – L	336-669-920-	5.242+4.539+4.130+	Intesa Leasing mapp. 336-669-920,	
-M	337-338	1.210+3.673=18.794	contratto n. 600174 ex 10466 –	Luglio 2009
		di cui M = 2.218	Faraplan mapp. 337-338	

I mappali indicati nella tabella sono visualizzati graficamente nell'elaborato riportato quale allegato D del presente atto (Allegato D).

b) Attualmente:

- sul terreno contrassegnato con le lettere H e D insiste il fabbricato adibito da–FARAPLAN SPA parte ad opificio industriale, parte ad uffici della stessa azienda, mentre l'area scoperta è adibita a verde, parcheggio delle autovetture dei dipendenti e dei visitatori, nonché dei veicoli industriali, ed a piazzali con deposito a cielo aperto dei prodotti finiti (tubi corrugati in PE, tubazioni in PVC, ecc.);
- parte dei terreni contrassegnati con le lettere A, C, K ed F sono adibiti a piazzali con deposito a cielo aperto dei prodotti finiti (tubi corrugati in PE, tubazioni in PVC, ecc.);
- il terreno contrassegnato con la lettera B ospita gli *standard* ricavati in attuazione del Piano di lottizzazione convenzionato "Astico 1", le cui opere sono state collaudate con certificato redatto dall'ing. Marco De Felice , in data 07/07/2003, approvato dalla Giunta Comunale e trasmesso a Banca Intesa BCI (locatrice come espresso in tabella sopra esposta) in data 09/09/2003 numero di protocollo n. 4866;
- il terreno contrassegnato con la lettera E ospita gli *standard* ricavati in attuazione del Piano di lottizzazione convenzionato "Astico 3", le cui opere, ultimate in data 18/05/2004, sono state collaudate tecnicamente dall'Ing Marco De Felice in data 06/10/2006 e sono attualmente in

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 07 085919 564 4

fase di collaudo tecnico – amministrativo a cura dell'ing. Stefano Zuccolo.

c) Il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) classifica:

- il terreno contrassegnato con la lettera H come "industriale – artigianale di completamento" (D1), attribuendogli l'indice di copertura pari al 50% della superficie del lotto;
- i terreni contraddistinti con le lettere B, C, D, E, F, K, L e M come " industriale – artigianale di espansione" (D2), attribuendo loro l'indice di copertura pari al 50% della superficie fondiaria (identificata al netto delle opere di urbanizzazione e delle aree a *standard*, tra le quali, come detto, vanno computate le superfici dei terreni contraddistinti con le lettere B ed E;
- il terreno contrassegnato con la lettera A come "parcheggio pubblico" (F);
- i terreni contraddistinti con le lettere G, I e J come "agricolo" (E 2).

d) Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T. I.) – adottato, per quanto di competenza, dal Consiglio Comunale di Fara Vicentino con deliberazione n. 3 dell' 8 gennaio 2008 – inserisce i terreni contrassegnati con le lettere A, B, C, D, E, F,G, H, nonché parte di K e I, nell'ATO 4 "Produttivo".

CONSIDERATO CHE

1. FARAPLAN SPA occupa attualmente 164 dipendenti, ha realizzato nel 2007 un fatturato di circa € 88.000.000,00 con una crescita pari al 10% rispetto all'anno precedente, confermando il *trend* di crescita registrato negli ultimi 3 anni e produce il 75 % per il mercato interno e il 25% per il

mercato estero;

2. FARAPLAN SPA è dotata delle seguenti certificazioni:
   - Sistema Qualità ISO 9001 VISION 2000 conseguita nel febbraio 2003 e rinnovata il il 25/11/2005;
   - Certif. prodotto su UNI EN 1401; rilasciata da Istituto Italiano dei Plastici a marchio IIP-UNI
   - Certif. prodotto su UNI EN 1401, rilasciata da BVQI a marchio BVQI;
   - Certif. prodotto su UNI EN 1401, rilasciata da SKZ a marchio SKZ;
   - Certif. prodotto su UNI EN 1329, rilasciata da Istituto Italiano dei Plastici a marchio IIP-UNI;
   - Certif. prodotto su UNI EN 1452; rilasciata da Istituto Italiano dei Plastici a marchio IIP-UNI;
   - Certif. prodotto su EN 1452; rilasciata da Istituto Italiano dei Plastici a marchio P-IIP/a;
   - Certif. prodotto su NF EN 1452; rilasciata da CSTB a marchio NF;
   - Certif. prodotto su UNI 10972; rilasciata da Istituto Italiano dei Plastici a marchio IIP-UNI;
   - Certif. prodotto su prEN 15012; rilasciata da Istituto Italiano dei Plastici a marchio P-IIP/a;
   - Certif. prodotto su CEI EN 50086-2-4/A1 – tubo PVC ; rilasciata da IMQ a marchio IMQ;
   - Certif. prodotto su CEI EN 50086-2-4/A1 – tubo PE ; rilasciata da IMQ a marchio IMQ;
   - Certif. prodotto su UNI EN 12200 – tubi; rilasciata da KIWA-Italia a marchio KIWA;
   - Certif. prodotto su UNI EN 12200 – raccordi; rilasciata da KIWA-Italia a marchio KIWA;
   - Certif. prodotto su EN 607 – gronda; rilasciata da KIWA-Italia a marchio KIWA;
   - Certif. prodotto su EN 607 – accessori; rilasciata da KIWA-Italia a marchio KIWA;
   - Certif. prodotto su EN 607 – sistema; rilasciata da KIWA-Italia a marchio KIWA;
   - Certif. prodotto su NF EN 1329; rilasciata da CSTB a marchio NF

   Ha inoltre attivato l'iter per la certificazione ambientale 14001.

   FARAPLAN SPA svolge ricerca sui materiali, sui prodotti e sui processi, avvalendosi di importanti collaborazioni con Istituti Universitari (Università degli Studi di Padova, Università di Pisa, Università di Napoli Federico II);
3. FARAPLAN SPA sta effettuando notevoli investimenti per l'introduzione di dotazioni impiantistiche (frigoriferi, torre evaporativa, sistemi di pompaggio, ecc.) in grado di contenere drasticamente il consumo energetico e quello idrico;
4. FARAPLAN SPA, seppur già in linea con gli *standard* normativi obbligatori, sta effettuando ulteriori investimenti per rendere ancor più efficace la tutela sia dell'ambiente interno di lavoro, sia di quello esterno;
5. il *trend* di sviluppo della produzione, correlato alle richieste del mercato ed alle necessità di diversificazione dei prodotti, nonché le esigenze logistiche connesse alle tempistiche di approvvigionamento e di

distribuzione richiedono la disponibilità di ulteriori superfici coperte, ma soprattutto una maggior dotazione di aree scoperte da adibire alla movimentazione ed al deposito a cielo aperto dei prodotti finiti, e la possibilità di installare ulteriori impianti tecnologici (volumi tecnici – silos), con caratteristiche dimensionali analoghe a quelle dei manufatti tecnologici già presenti nell'area, allo scopo di stoccare in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente la materia prima impiegata nel ciclo produttivo.

CONSIDERATA ALTRESI'

la non prorogabilità del conseguimento degli obiettivi indicati al precedente punto 5, FARAPLAN:

A) richiede la riperimetrazione dell'area produttiva oggetto dell'insediamento FARAPLAN, riclassificandola "industriale – artigianale di completamento" D1, essendo la zona già completamente urbanizzata e dotata di infrastrutture e servizi adeguati ed idonei all'uso industriale, ricomprendendovi, oltre ai terreni già così classificati dal vigente PRG (lettera H dell'allegato D)

- i terreni contraddistinti con le lettere E, G, I e J, così da consentire una più efficiente e razionale collocazione di un nuovo capannone che insisterà, oltre che sul terreno contrassegnato con la lettera F come già previsto dal P.d.l. "ASTICO 3", eventualmente anche su detti terreni, garantendo in sua prossimità adeguati spazi di manovra dei veicoli industriali e di deposito a cielo aperto dei prodotti finiti;
- i terreni contraddistinti con le lettere K ed L, riconoscendone la vocazione, in buona parte già in essere, ad estensione dell'attività produttiva esistente, a dislocazione di impianti tecnologici (volumi

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
00016802 00003EA1 W01YTD01
00004202 15/07/2008 11:00:15
0001-00009 78BA7D23495A9C51
IDENTIFICATIVO 01070859195655
0 1 07 085919 565 5

tecnici-silos), nonché a piazzali di deposito a cielo aperto dei prodotti finiti, per lo stoccaggio in sicurezza e nel rispetto ambientale della materia prima impiegata nel ciclo produttivo;

- i terreni contraddistinti con le lettere C, D ed F, classificati dal vigente PRG come D2, ma di fatto già costituenti parte dell'unitario ambito insediativo FARAPLAN;

riconoscendo all'insieme di tutti i terreni richiamati nei punti precedenti (lettere C, D E, F, G, H, I, J, K ed L) l'indice unitario (superficie massima copribile) pari al 40% della relativa superficie totale, con significativa riduzione rispetto all'indice attualmente assegnato alle ZTO D.1 (50%);

B) conferma l'impegno a cedere al Comune – in attuazione della convenzione attuativa del Piano di lottizzazione "Astico 1" – le aree a standard identificate con la lettera B, come definite catastalmente dai frazionamenti già forniti all'Amministrazione Comunale.

RITENUTO CHE

l'interesse di FARAPLAN SPA ad una soluzione patrimoniale ed urbanistica dei terreni sopra indicati, coerente con le esigenze operative e di sviluppo aziendale, possa coniugarsi con l'interesse pubblico ad un corretto ed ordinato utilizzo del territorio, in quanto

1. FARAPLAN SPA è presente nell'attuale sito produttivo fin dagli anni '70 , dapprima come FITT S.p.A, dal 1999 con l'attuale ragione sociale;
2. le dimensioni e le capacità operative raggiunte dalla FARAPLAN SPA - unite alla sua disponibilità dei terreni indicati in premessa al presente atto – rendono inevitabile il "radicamento" dell'azienda nell'attuale sua localizzazione;

3. l'esclusione dei terreni contrassegnati con le lettere J,L ed M, nonché di parte di I e K, dall'ATO 4 "Produttivo" definito dal P.A.T.I. adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Fara Vicentino in data 8 gennaio scorso, non costituisce – per le ragioni esplicitate nelle osservazioni presentate in data 28/03/2008 , prot 2813 - del Comune di Fara Vicentino (VI) - impedimento alla loro ricomprensione nell'ambito dell'ATO 4 in sede di controdeduzione ed approvazione del P.A.T.I., atteso che il perimetro sud-ovest del predetto ATO 4 coincide con la fascia di rispetto di cui all'art. 94, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (mt. 200 di raggio dal punto di captazione), all'interno della quale sono vietati gli insediamenti e le attività indicate dal comma 4 della medesima disposizione (insediamenti ed attività in alcun modo riconducibili alla FARAPLAN SPA), mentre la zona di tutela assoluta del pozzo è definita dal comma 3 in mt. 10 dal punto di captazione, assicurando perciò che nessun nocumento alla qualità della falda connessa al pozzo possa derivare dall'asfaltatura (con gli opportuni sistemi di raccolta e canalizzazione dell'acqua piovana) dei terreni menzionati in apertura del presente punto 3 e dalla loro destinazione a parziale, eventuale edificazione, nonché a spazio di manovra e di sosta dei veicoli industriali, nonché di deposito a cielo aperto dei prodotti;

4. la possibilità del pacifico utilizzo, da parte di FARAPLAN SPA, dei terreni meglio descritti nelle premesse e nelle considerazioni del presente documento consentirebbe alla FARAPLAN SPA di gestire le operazioni di campionatura della materia prima in entrata non più in area esterna, di proprietà aziendale ma contigua al sedime stradale, bensì all'interno

dell'ambito aziendale, con evidente miglioramento delle condizioni logistiche, operative ed ambientali;

5. la proposta avanzata dalla FARAPLAN SPA concerne un intervento di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art.6, co.1, della Legge Regionale 23.04.2004 n.11, inteso a realizzare il riassetto omogeneo di un comparto edilizio industriale di grandi dimensioni, sia mediante l'omogeneizzazione degli indici di copertura attualmente esistenti al suo interno, in applicazione di criteri perequativi negoziati in conformità alle previsioni normative e regolamentari, sia mediante l'adozione di adeguate misure di contemperamento delle installazioni tecniche realizzate al suo interno con le esigenze di tutela paesaggistica;

6. la opportunità di un più adeguato ed efficiente utilizzo dei terreni oggetto della presente proposta, meglio descritti nelle premesse e nelle considerazioni del presente documento, può realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati compresenti nella situazione fin qui descritta, a condizione che la trasformazione urbanistica proposta dalla FARAPLAN SPA comporti, accanto al beneficio atteso da quest'ultima, il reperimento di adeguate risorse economiche di cui il Comune di Fara Vicentino possa disporre per interventi, opere e/o servizi d'interesse generale.

7. vista la bozza della presente Convenzione così come approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 33/2008;

8. Vista la fideiussione Bancaria n. 08478/8200/01054050 del 12/06/2008, emessa dall'Istituto Bancario Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Intesa Sanpaolo Spa Centro Corporate di Vicenza con sede in Torri di

Quartesolo (VI), per il valore di Euro 1.135.400,00 (unmilionecentotrentacinquemilaquattrocento/00) - (Allegato E).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 FARAPLAN SPA, che fornisce la più ampia garanzia della piena proprietà e/o del possesso e d'uso delle aree e dei fabbricati indicati in premessa e meglio individuati nella planimetria allegato sub-D, nonché della libertà degli stessi da oneri e servitù, si obbliga:

a) a corrispondere al Comune di Fara Vicentino un contributo "*una tantum*" di € 1.135.400,00 (unmilionecentotrentacinquemilaquattrocento/00 cents), che il Comune destinerà ad interventi, opere e/o servizi di interesse generale, e che sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, da notificarsi a mezzo del messo comunale, dell'intervenuta approvazione di quanto previsto al successivo punto 2 e cioè dalla definitività della deliberazione del Consiglio Comunale che conclude la procedura disciplinata dal citato art. 5 del DPR 447/1998 o, in alternativa, che approva il P.I. in conformità alla presente convenzione ed in ogni caso prima del ritiro del conseguente permesso di costruire;

b) a non opporsi alla vendita al Comune di Fara Vicentino della proprietà del terreno contrassegnato al Catasto del Comune di Fara Vicentino, Foglio 5, mappale ex 335 a., della superficie di mq 1570, con attuale destinazione a parcheggio pubblico, zona F, per il prezzo di Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00 cents), che dovrà adibirlo a parcheggio come

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 07 085919 566 6

previsto dal P.R.G.. Il citato terreno rimarrà in godimento della proprietaria, a titolo gratuito, e dovrà essere consegnato al Comune libero da persone e cose entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'approvazione da parte del Comune stesso del progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio. L'atto di compravendita verrà stipulato a semplice richiesta del Comune di Fara Vicentino da pubblico ufficiale dal medesimo indicato.

1.2 L'importo indicato alla lettera a) del precedente punto 1.1 risulta dall'applicazione dei seguenti criteri, tenuto conto delle superfici catastali, ed è stato così determinato:

- per le aree attualmente di espansione (D 2), moltiplicando il 20% della relativa superficie per €/mq. 135, cifra unitaria ricavata partendo dal valore indicato per la monetizzazione delle aree a *standard* in zona industriale/artigianale commerciale dalla deliberazione della Giunta comunale n. 153, del 10 luglio 2007, ridotto del 10% in considerazione della riduzione del 20% dell'indice di copertura richiesto per l'area FARAPLAN rispetto alle normali zone produttive D 1;
- per le aree oggetto di localizzazione di *standard* in base a Piani di lottizzazione convenzionati (terreno contrassegnato con la lettera E), moltiplicando la relativa, intera, superficie per €/mq. 135, cifra unitaria ricavata con il criterio già esposto nell'alinea precedente;
- per le aree attualmente classificate dal PRG come agricole (G, I e J), quantificando un "contributo perequativo" determinato in misura pari al 35% dell'incremento del valore unitario connesso alla riclassificazione da terreno agricolo a terreno produttivo . Importo calcolato quale differenza

tra i corrispondenti valori ICI per l'anno 2007 €/mq. 109 (115 – 6), da moltiplicare per la superficie totale da riclassificare;

- per l'area attualmente classificata dal PRG come produttiva di espansione (terreno contrassegnato con la lettera M) e da riclassificare come agricola, riconoscendo un valore unitario pari alla differenza tra il valore ICI del terreno produttivo da urbanizzare e il terreno agricolo (€/mq 89 = 95 – 6).

ARTICOLO 2

2.1 L'obbligo di FARAPLAN SPA di corresponsione al Comune di Fara Vicentino del contributo di cui all'art. 1 viene sospensivamente condizionato:

a) alla definitiva approvazione del P.A.T.I. con ampliamento dell'ATO 4, così da ricomprendervi anche i terreni contrassegnati con le lettere G, I, J, K ed L;

b) alla rizonizzazione urbanistica delle aree di proprietà FARAPLAN SPA, più volte richiamate in precedenza - mediante procedura di sportello unico "in variante", ai sensi dell'art. 5 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, oppure mediante approvazione del Piano degli interventi (P.I.) coerente con i contenuti del P.A.T.I. di cui alla precedente lett. a) – che conferisca all'intero insediamento utilizzato da FARAPLAN SPA una disciplina unitaria che tenga conto e risolva le specifiche esigenze tecniche, produttive e logistiche, di FARAPLAN SPA;

c) all'approvazione, mediante procedura di sportello unico "in variante", ai sensi dell'art. 5 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, di un progetto per l'installazione di un numero massimo di ulteriori 8 silos di altezza non superiore a mt. 22, comprendente, altresì, la contestuale realizzazione di un rilevato in terra, completamente inerbito, per un'altezza non inferiore

ad 1/3 di quella del nuovo volume. Al di sopra di detto rilevato dovranno essere collocate e mantenute alberature d'alto fusto in quantità sufficiente per creare una barriera schermante, di modo che sia le nuove installazioni, sia le preesistenti, risultino adeguatamente schermate. Il rilevato in terra e la conseguente piantumazione saranno realizzati nei terreni di proprietà FARAPLAN SPA indicati con le lettere M ed N nella planimetria di cui all'Allegato D. Resta intesto tra le parti che ove l'attivazione della procedura di cui alla presente lettera c) non fosse richiesta dalla FARAPLAN SPA mediante presentazione di un progetto rispettoso delle prescrizioni sopra indicate, nel termine di mesi sei dalla sottoscrizione del presente atto, la condizione qui descritta dovrà intendersi comunque avverata, con conseguente obbligo della FARAPLAN SPA di adempiere la propria prestazione, qualora gli ulteriori due eventi dedotti in condizione e previsti dalle lettere a) e b) del presente articolo si fossero a loro volta verificati.

ARTICOLO 3

3.1 All'atto della sottoscrizione della presente convenzione FARAPLAN SPA consegna al Comune di Fara Vicentino la fidejussione bancaria (o polizza fidejussoria assicurativa) dell'importo di Euro 1.135.400,00 (unmilionecentotrentacinquemila quattrocento/00 cents) e della durata di anni due a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di FARAPLAN SPA di pagare al Comune la somma di cui al punto 1.1..

3.2 La fidejussione di cui al comma precedente è una garanzia autonoma, consentente l'escussione del garante senza l'obbligo di escutere preventivamente la FARAPLAN SPA e comporta l'obbligo del garante di

effettuare il pagamento a "prima richiesta" del creditore, senza possibilità di sollevare eccezioni dipendenti dalla presente convenzione. La fidejussione rilasciata, della quale con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Fara Vicentino rilascia ricevuta, viene unita alla presente convenzione, di cui diviene Allegato E – (Allegato E).

ARTICOLO 4

4.1 In occasione del ritiro dei permessi di costruire o della presentazione delle denuncie di inizio di attività (DIA) aventi ad oggetto interventi compresi nell'ambito urbanisticamente disciplinato in conformità alle previsioni del precedente art. 2, FARAPLAN SPA non dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria, essendo gli stessi interamente compensati dalla monetizzazione delle opere e degli *standards* di cui al precedente art. 1, punto 1.2.

ARTICOLO 5

5.1 Qualora gli atti amministrativi dedotti in condizione sospensiva non fossero approvati, ovvero recassero modifiche rispetto a quanto convenuto con il presente accordo, questo dovrà intendersi definitivamente risolto ed il Comune si impegna a liberare il fidejussore da ogni obbligo mediante esplicita dichiarazione.

5.2 In caso di risoluzione del presente accordo per mancata approvazione degli atti amministrativi indicati all'articolo 2, nulla le parti potranno reciprocamente pretendere l'una dall'altra a titolo di indennizzo, né per qualsivoglia ulteriore titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto al punto 5.1 che precede.

ARTICOLO 6

6.1 Le spese, inerenti e conseguenti, al presente atto sono a totale carico della Ditta FARAPLAN.

ARTICOLO 7

7.1 Alla presente convenzione vengono allegati e parte integrante i seguenti documenti:

Allegato A) Verbale Cons. Amm. FARAPLAN SPA 5.03.2008;

Allegato B) Procura Speciale Leasint;

Allegato C) Procura Speciale BNP Paribas Lease Group Spa;

Allegato D) Planimetria terreni;

Allegato E) Fidejussione Bancaria.

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sedici facciate intere e di quanti si legge in questa diciasettesima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e che insieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER FARAPLAN SPA

PER LEASINT SPA

PER BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
QUATTORDICI/62
00026802 00003EA1 W01YT001
00004200 15/07/2008 11:00:05
0001-00009 83C9D21755F68823
IDENTIFICATIVO 0107085919567

0 1 07 085919 567 7

UFFICIO DELLE ENTRATE
THIENE - REGISTRATO
il 17/07/2008 Serie 1
n. 187 Esatti €
di cui € 172,00 per trascrizione.
f.to CAPO AREA SERVIZI
UFFICIO DI THIENE
dott.ssa FLORO FRANCO

ALLEGATO A)

Oggi, 5 marzo 2008 alle ore 10.15 presso la sede di Fitt S.p.A. in Sandrigo, Via Piave, 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Faraplan S.p.A.", come da convocazione per mail del 29 febbraio 2008.

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Presidente sig. Alessandro Mezzalira. I presenti nominano il sig. Maurizio Campana a fungere da segretario.

Il Presidente, sig. Alessandro Mezzalira, constata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Anna Lilla Mezzalira e Stefano Cavallaro, oltre che di sé stesso.

Constata altresì l'assenza giustificata di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così regolarmente costituito ed atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di Convenzione con il Comune di Fara Vicentino ed atti conseguenti, compresi acquisto e vendita di terreni. Delega poteri.
2) Assunzione di finanziamento a valere sul fondo di ricerca applicata.
3) Varie ed eventuali.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al punto all'ordine del giorno - *Proposta di Convenzione con il Comune di Fara Vicentino ed atti conseguenti, compresi acquisto e vendita di terreni. Delega poteri.* -, il Presidente sig. Alessandro Mezzalira evidenzia come, a seguito di vari contatti tra tecnici della Società e tecnici del Comune di Fara Vicentino, è stata verificata l'opportunità di:

- richiedere la riperimetrazione dell'area produttiva oggetto dell'insediamento Faraplan, riclassificando come "industriali – artigianali di completamento" D1 alcuni terreni attualmente classificati come ospitanti gli standards ricavati in attuazione del Piano di lottizzazione convenzionato Astico 3 (terreni di proprietà di Faraplan S.p.a. di circa 2.685 mq.) ed altri attualmente classificati come agricoli (di proprietà di Faraplan S.p.A. per circa 9.818 mq. ed attualmente di alcuni eredi di Rinaldo Mezzalira per circa 1.650 mq.), terreni inseriti nell'ATO 4 Produttivo nel cosiddetto P.A.T.I. adottato, per quanto di competenza, dal Consiglio Comunale di Fara Vicentino con deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 2008;
- richiedere, altresì, la riperimetrazione dell'area produttiva oggetto dell'insediamento Faraplan, riclassificando come "industriali – artigianali di completamento" D1 alcuni terreni attualmente adibiti a piazzale con deposito a cielo aperto dei prodotti finiti e classificati come "industriali – artigianali di espansione " D2 (terreni di proprietà di Intesa Leasing S.p.A. e condotti da Faraplan S.p.A. in forza di contratto di locazione finanziaria per mq. 17.071 circa e di proprietà di Faraplan S.p.A. per mq. 4.883 circa dai quali dedurre mq 2.218 circa per i quali si deve procedere alla variazione della destinazione urbanistica da "industriali – artigianali di espansione " D2 ad agricola in ottemperanza al già citato P.A.T.I adottato dal Consiglio Comunale di Fara Vicentino con deliberazione n. 3 del 08 gennaio 2008);
- cedere al Comune di Fara Vicentino, in attuazione della convenzione attuativa del Piano di lottizzazione "Astico 1" di aree a standard di proprietà di Intesa Leasing

S.p.A. e condotti da Faraplan S.p.A. in forza di contratto di locazione finanziaria per mq. 1.968
- cedere al Comune di Fara Vicentino la proprietà di un terreno di proprietà di mq. 1.820 attualmente a destinazione agricola in permuta con un terreno di mq. 1.570 attualmente con destinazione a parcheggio pubblico, perché il Comune di Fara Vicentino vi trasferisca la destinazione a parcheggio pubblico o lo destini ad altro servizio pubblico o all'edificazione da parte dell'avente titolo;
- corrispondere al Comune di Fara Vicentino un contributo "una tantum" di Euro 1.000.000,00 (un milione), determinato sulla base di valori di mercato.

Il tutto risulta meglio descritto nella bozza di schema di convenzione, distribuita in copia ai presenti e conservata agli atti sociali.
Il Presidente propone di deliberare l'accettazione dello schema proposto, autorizzandolo alla sottoscrizione, con particolare riguardo a tutti gli atti di cessione, permuta, acquisto di terreni necessari per attuare lo schema di convenzione, e ad apportarvi le modifiche che, senza modificarne la sostanza, si rendano eventualmente necessarie.
Segue approfondita discussione, al cui termine,
il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di adottare lo schema di convenzione con il Comune di Fara Vicentino proposto, così come riassunto nel presente verbale e meglio dettagliato nella bozza distribuita in copia ai presenti e conservata agli atti sociali;

- di autorizzare il Presidente a sottoscriverlo, conferendogli ogni potere necessario, con particolare riguardo a tutti gli atti di cessione, permuta, acquisto di terreni necessari per attuare lo schema di convenzione stesso e autorizzandolo fin da ora ad apportarvi le modifiche che, senza modificarne la sostanza, si rendano eventualmente necessarie, dando fin da ora per rato e valido il suo operato.

OMISSIS

Il tutto con pienezza di poteri e con dichiarazione di aver dato fin da ora per ratificato e valido l'operato dei nominati rappresentanti.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, la

riunione è chiusa alle ore 12,05.

Il Segretario
Maurizio Campana

Il Presidente
Alessandro Mezzalira

Presenze al Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2008				
Consiglio di Amministrazione				
Nome				Firma
Alessandro Mezzalira				
Anna Lilla Mezzalira				
Stefano Cavallaro				
Collegio sindacale				
Nome				Firma
Giacomo Cavalieri				ASSENTE GIUSTIFICATO
Silvio Genito				ASSENTE GIUSTIFICATO
Stefano Romito				ASSENTE GIUSTIFICATO

Il Segretario
Maurizio Campana

Il Presidente
Alessandro Mezzalira

Il tutto con pienezza di poteri e con dichiarazione di aver dato fin da ora per ratificato e valido l'operato dei nominati rappresentanti.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, la

riunione è chiusa alle ore 12,05.

Il Segretario
Maurizio Campana

Il Presidente
Alessandro Mezzalira

N. 107.332 di repertorio.

AUTENTICA DI ESTRATTO

Certifico io sottoscritto dr. GIOVANNI RIZZI NOTAIO in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia fotostatica da me collazionata è del tutto conforme a quanto sta scritto dalla pagina numero 1 alla pagina n. 5 del libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di amministrazione regolarmente bollato e vidimato in data 20 settembre 2007 al n. 1635/2 R.V. dal Registro Imprese della Provincia di Vicenza e regolarmente tenuto a norma di legge dalla società **"FARAPLAN S.P.A."** con sede a Fara Vicentino (VI) in via Astico n. 40.

Rilascio la presente copia fotostatica in forma autentica alla Richiedente Parte Interessata perchè se ne serva ad ogni effetto di legge, con dichiarazione che quanto omesso non altera e ne modifica quanto letteralmente trascritto.

Vicenza, lì 9 (nove) giugno 2008 (duemilaotto).





ALLEGATO B)

Studio Notarile
dr. ALFONSO AJELLO - notaio
dr. PIETRO SORMANI - notaio
20123 MILANO - Via Cordusio, 2
Telef. 02.72.30.71

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Dr. **Edoardo BACIS**, nato a Levate (Bg) il 11 aprile 1955, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Direttore Generale di **LEASINT SPA**, con sede in Milano, Via D. Manin n. 23, Registro delle Imprese di Milano, C.F.e P.IVA (VAT IT) n. 01682080153, capitale sociale Euro 172.043.500 = i. v., iscritta al n. 16801 nell'Elenco generale e al n. 19270 nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. n. 385/93. Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTESA SANPAOLO S.p.A., appartenente al "Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO" iscritto all'Albo dei gruppi bancari, munito dei necessari poteri in virtù di delibera del C.d.a. del 30.06.2005,

CONFERISCE

ai seguenti procuratori:

GIOVANNI ARIENTA nato a Imperia il 24 settembre 1963 – CLAUDIO AROSIO nato a Milano, il 27 maggio 1956 – FRANCESCO BENZONI, nato a Milano il 10 giugno 1973 – ALBERTO BERALDO, nato a Padova il 10 febbraio 1967 – CORRADO BERETTA, nato a Monza il 18 gennaio 1962 – FABRIZIO BEVILACQUA, nato ad Ancona il 10 settembre 1966 – STEFANO BILLI, nato a Bologna l' 11 luglio 1959 – FAUSTO BUGADA, nato a Capizzone (BG) il 09 marzo 1960 – MAURO CANDIANI, nato a Milano il 31 ottobre 1969 – RENATO CARCANO, nato a Cernobbio (CO) il 12 ottobre 1956 – ALBERTO CASSANO, nato a Bari il 07 Novembre 1963 – GIOVANNI CERVINI, nato a Grosseto il 20 settembre 1960 – ROBERTO CONTI, nato a Milano il 26 ottobre 1963 – UGO DALLA NEGRA, nato a Vicenza il 05 agosto 1962 – GIANLUCA DE PASCALI, nato a Torino il 02 aprile 1964 – LIVIO DE TOMA, nato a Torino il 23 febbraio 1961 – PAOLO DELLA FRANCA, nato a Bollate (MI) il 14 maggio 1974 – ERBERTO DELLA VECCHIA, nato a Milano l'11 ottobre 1960 – LUIGI DI MARCO, nato a Udine (UD) il 22 gennaio 1973 – GIORGIO FERRONI, nato a Bari il 26 agosto 1954 – MAURO FINOTTI, nato a Milano il 15 dicembre 1955 – GUIDALBERTO FORNASIERO, nato a Padova 13 gennaio 1969 – ANTONIO FORTE, nato a Trinitapoli (FG) il 23 Marzo 1964 – GIOVANNI FOTI, nato a Verona il 12 agosto 1956 – MARIA PIA FRAZZI, nata a Parma il 17 settembre 1959 – GIULIO FRIGERIO, nato a Barlassina (MI) il 05 aprile 1961 – MARIO FRUSCA, nato a Brescia il 12 dicembre 1953 – DANILO FUMAGALLI, nato a Lomagna (LC) il 13 aprile 1954 – FRANCO CESARE GIUSSANI, nato a Milano il 25 maggio 1959 – UMBERTO IANNOTTA, nato a Venezia il 9 ottobre 1956 – ANTONIO LANZILLI, nato a Napoli il 25 settembre 1960 – MARCO LAURENZI, nato a Napoli il 19 aprile 1967 – ALBERTO LINCETTI, nato a Padova il 08 giugno 1964 - MARIO MARCHETTI, nato a Roma il 22 agosto 1952 – MARCO MARENGO, nato a Torino il 25 aprile 1966 – RENATO MARI, nato a Mantova il 09 settembre 1953 – LUIGI MARIANO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 1 maggio 1954 – SANDRO MASIERO, nato a Mortara il 06 gennaio 1964 - CARLO PIZZIGONI, nato a Milano il 18/07/1955 – ALESSANDRO PROMETTI, nato a Milano il 07 febbraio 1973 – CARMINE REGA, nato a Palma Campania (NA) il 20 gennaio 1967 – LORENZO REVIGLIO, nato a Sanfrè (CN) il 25 gennaio 1959 – SERGIO RIGHERO, nato a Pinerolo (TO) il 07 ottobre 1965 – ROCA MICHELE, nato a Bari il 13 aprile 1950 – LUCIANO RONDANINI, nato a Busto Garolfo (MI) il 14 maggio 1960 – ERMES SEBASTIANUTTI, nato a Udine il 03 aprile 1961 – DAVIDE SGARZI, nato a Bologna il 10 agosto 1969 - MASSIMO SILVESTRINI, nato a Sassoferrato (AN) il 26 novembre 1954 – FABRIZIO SPINICCI, nato a Pistoia l'11 novembre 1957 – ANTONIO TOCANNE, nato a Treviso il 10 Settembre 1962 – STEFANO TRAINI, nato a San Benedetto del Tronto (AP) l'1 agosto 1958 – SERGIO TURBINI, nato a Milano il 18 agosto 1961 – MARIANO UGGA, nato a Como il 03 luglio 1965 – GIORGIO VISIGALLI, nato a Lodi il 24 maggio 1957 –

MICHELE ZANETTI, nato a Udine il 17 Dicembre 1966 – FABIO ZAPPA, nato a Milano il 23 maggio 1963 – ENRICO ZENESINI nato a Vimercate (MI) il 16 dicembre 1967, tutti domiciliati per l'incarico presso la sede della medesima,

PROCURA SPECIALE

affinché stipulino, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto di "Leasint s.p.a atto di convenzione tra il Comune di Fara Vicentino e Faraplan S.p.A.

(Dr. Edoardo BACIS)



REPERTORIO N. 516981

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Dottor Alfonso AJELLO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che il Signor:

- BACIS Edoardo, nato a Levate l'11 aprile 1955, domiciliato per la carica in Milano, Via Manin n. 23, nella sua qualità di Direttore Generale della "**LEASINT S.P.A.**" con sede in Milano, Via Manin n. 23, capitale sociale Euro 72.043.495,68 interamente versato, iscritta al n. 16801 nell'elenco generale e al n. 19270 nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D.Lgs. n. 385/1993, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., appartenente al "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei gruppi Bancari, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero d'iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01682080153;

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma sono certo, ha apposto, in mia presenza, la firma in fine alla scrittura privata che precede.

Milano, Via Col Moschin n. 16,

quattro giugno duemilaotto.







ALLEGATO C)

STUDIO NOTARILE
ZARDI – AGOSTINI
20121 MILANO – VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 – FAX 02.8057.277



Repertorio n. 60.161
Raccolta n. 8.346

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Denis Jean Jacques Delespaul, nato a Fontenay Sous Bois (Francia) il 25 novembre 1952, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società

"BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A."

(società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP PARIBAS S.A. - Parigi, iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari al n. 143 e all'Elenco Speciale al n. 19269.0) con sede sociale in Milano, Viale della Liberazione 16/18, capitale sociale Euro 149.000.000.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00862460151, munito dei necessari poteri, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 28 novembre 2007, depositata nel Registro delle Imprese di Milano;

nomina e costituisce

procuratori speciali della società i Signori:

Antiglio Xavier, nato a Toulon (Francia) il 9 ottobre 1969
Artigiani Gabriele, nato a Fano (PU) il 23 novembre 1955
Balicco Osvaldo, nato a Mezzoldo (BG) il 25 giugno 1958
Baravaglio Antonella, nata a Varallo (VC) il 30 giugno 1957
Bellavigna Sandro, nato a Briançon (Francia) il 14 luglio 1963
Bonora Andrea, nato a Inzago (MI) il 18 agosto 1951
Bruschi Gilberto, nato a Sirolo (AN) il 26 luglio 1958
Cairoli Gianmaria, nato a Cadorago (CO) il 3 giugno 1951
Cannata Adolfo, nato a Napoli il 19 gennaio 1959
Capella Massimo, nato a Milano il 20 luglio 1958
Cardelli Massimo, nato a Roma il 7 marzo 1954
Cavicchi Emanuele, nato a Firenzuola (FI) il 12 dicembre 1951
Cicolini Luciano, nato a Nanno (TN) il 28 agosto 1949
Coppa Claudio, nato a Ostra Vetere (AN) il 12 febbraio 1954
Cortopassi Franco, nato a Lucca il 22 dicembre 1948
Corvo Marco, nato a Salerno il 19 aprile 1965
Cravero Adriano, nato a Caselle Torinese (TO) il 7 maggio 1964
Cuoci Oreste, nato a Colli a Volturno (IS) il 16 gennaio 1954
Cuoghi Michele, nato a Ferrara il 28 luglio 1957
Daneri Corrado, nato a Genova il 1° ottobre 1948
De Robertis Giampiero, nato a Bari il 1° marzo 1956
Ferrara Massimo, nato a Torre del Greco (NA) il 3 febbraio 1976
Finotti Daniele, nato a Milano il 1° dicembre 1952
Fiora Francesco, nato a Torino il 24 agosto 1952
Fouqué Roberto, nato a Cremona il 20 agosto 1961
Franceschin Luca, nato a Venezia il 22 giugno 1968
Franceschini Diego, nato a Bassano del Grappa (VI) il 23 settembre 1974
Ghiorzo Andrea, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 20 febbraio 1970
Ghislandi Dario, nato a Milano il 6 maggio 1955
Giacometti Milena, nata a Gubbio (PG) il 13 gennaio 1954
Iacono Rosaria, nata a Ravenna il 14 agosto 1955



Lauria Edoardo, nato a Salerno il 2 gennaio 1961
Lenzini Andrea, nato a Pistoia il 20 maggio 1963
Lipari Daniela, nata a Roma il 4 ottobre 1960
Mantovani Paolo, nato a Milano il 18 marzo 1963
Martongelli Roberto, nato a Fiesole (FI) il 20 novembre 1951
Maschiella Sergio, nato a Foligno (PG) il 9 maggio 1962
Materassi Paolo, nato a Fiesole (FI) il 1° dicembre 1956
Medoni Lucio, nato a Mirano (VE) il 7 novembre 1952
Minolfi Sergio, nato a Napoli il 15 maggio 1950
Miozzi Stefano, nato a Roma il 12 maggio 1951
Molinari Riccardo, nato a Genova il 18 maggio 1951
Muciaccia Giulio, nato a Bari il 23 settembre 1960
Muscoli Marco, nato a Montefiascone (VT) il 9 dicembre 1959
Nuvolin Luca, nato a Milano l'11 dicembre 1970
Oss Patrizia, nata a Trento l'8 giugno 1958
Paulmichl Luca, nato ad Arco di Trento (TN) il 26 gennaio 1962
Piani Paolo, nato a Faenza (RA) il 29 luglio 1964
Pinelli Gian Marco, nato a Novara il 15 marzo 1961
Pittari Laura, nata a Novara il 2 dicembre 1976
Pizzi Roberto, nato a Milano il 18 novembre 1956
Pizzolante Paola, nata a Taviano (LE) il 17 settembre 1979
Putignano Eugenio, nato a Bari il 18 settembre 1952
Rossetti Maurizio, nato a Pavia il 18 ottobre 1957
Rossi Paolo, nato a Bologna il 13 marzo 1957
Rovetti Enrico, nato a Carrara (MS) l'8 luglio 1955
Saieva Francesco, nato a Bari il 1° luglio 1956
Salice Ennio, nato a Milano il 5 ottobre 1961
Santarlasci Sandro, nato ad Avellino il 9 maggio 1973
Satta Giannichedda Claudio, nato a Genova il 16 dicembre 1961
Scardi Katia, nata a Milano il 1° aprile 1971
Spina Alfio, nato a Catania il 12 settembre 1954
Tarani Daniele, nato a Terni il 7 marzo 1970
Tiberio Marco, nato a Milano il 20 maggio 1967
Torkan Davide, nato a Bari il 27 giugno 1952
Usseglio Giorgio, nato a Torino il 19 gennaio 1969
Vinci Salvatore, nato a Avola (SR) il 20 luglio 1959
Vitale Massimo, nato a Torino il 15 gennaio 1972
Zacchino Corrado, nato a Nardò (LE) il 4 giugno 1957
Zanatta Giuseppe, nato a Treviso il 4 dicembre 1957
domiciliati per l'incarico presso la sede della società,

affinché

con firma singola, concedano in leasing ed in uso, acquistino, facciano costruire e vendano qualsiasi bene immobile e mobile, anche iscritto in Pubblico Registro (ivi compresi aereomobili e navi), in relazione ad operazioni deliberate, convenendo tutte le relative condizioni ed esercitando tutti i relativi poteri (anche con atti separati e non contestuali) quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- condurre le trattative per l'acquisto o la vendita;
- rendere la società aggiudicataria in gare di fronte alla Pubblica Amministrazione o all'Autorità Giudiziaria;
- sottoscrivere i contratti preliminari e definitivi di vendita e quelli di cessione di contratti di leasing ed estinzione anticipata degli stessi;
- convenire il prezzo e le modalità di pagamento, pagarlo ed incassarlo, facendosi rilasciare e rilasciando quietanze e surroghe.

Per quanto riguarda in particolare gli immobili, i poteri si intendono estesi all'espletamento di tutte le formalità necessarie e alla sottoscrizione di tutta la documentazione per la completa esecuzione del mandato conferito, con facoltà del nominato procuratore di:

- descrivere i beni con ogni miglior dato di ubicazione e consistenza, confini e censimento catastale;
- farsi immettere in possesso, ovvero determinare la data di immissione in possesso dei beni;
- acquisire e cedere diritti di superficie o di altra natura, fissandone la durata, le condizioni ed i termini;
- consentire la costituzione, modifica e rinuncia a servitù;
- rinunciare all'ipoteca legale;
- consentire trascrizioni e annotamenti presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, dispensando i Conservatori da ogni responsabilità;
- sottoscrivere regolamenti e atti connessi;
- cedere, anche a titolo gratuito, a Comuni ed altri Enti aree e porzioni di immobili o diritti di edificazione e similari;
- sottoscrivere convenzioni e atti d'obbligo nei confronti dei Comuni ed altri Enti;
- eleggere domicilio.

Per quanto riguarda i beni mobili registrati i poteri si intendono altresì comprensivi della facoltà di sottoscrivere tutti gli atti e la documentazione accessoria quali:

- Note di Trascrizione per il trasferimento di proprietà presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) nonché istanze e certificazioni presso gli Uffici STA (Sportello Telematico dell'Automobilista);
- Note di Trascrizione presso l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per il trasferimento della proprietà od immatricolazione al Registro Aereonautico Italiano, nonché istanze per la riserva marche, per il rilascio del Certificato di Navigabilità, Dichiarazioni di Esercenza presso le Direzioni e Circoscrizioni Aereoportuali;
- Note di Trascrizione presso le Capitanerie di Porto per l'iscrizione nei Registri delle Matricole Navi Maggiori, Navi Minori e Imbarcazioni da diporto nonché istanze per il rilascio di Atti di Nazionalità, Passavanti Provvisori, Certificati di Stazzatura, Nomina di Armatore, ecc.

Per ogni tipologia di bene i poteri si estendono a tutti gli atti, qui non espressamente menzionati, che risultassero necessari od opportuni, con ampia e formale promessa di rato e valido, senza che mai da alcuno possa essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri.

I sopra riportati poteri sono tutti fra loro connessi in quanto riferibili ad operazioni di locazione finanziaria.

La presente procura si intende conferita a titolo gratuito ed i nominati procuratori saranno tenuti, ai sensi dell'art. 1397 codice civile, a restituire tutte le copie del presente documento quando i poteri qui descritti venissero a cessare.

Il presente atto rimarrà in deposito presso il notaio autenticante.

Firmato: Denis Jean Jacques Delespaul

Repertorio n. 60.161 Raccolta n. 8.346

Certifico io sottoscritta MANUELA AGOSTINI notaio in Milano, iscritto presso il collegio notarile di Milano, che il dottor DENIS JEAN JACQUES DELESPAUL, nato a Fontenay Sous Bois (Francia) il 25 novembre 1952, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di amministratore delegato della "BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A.", con sede in Milano, viale della Liberazione n. 16/18, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, ha firmato in mia presenza in calce alla scrittura che precede ed a margine del foglio intermedio alle ore 9,20.

Milano, viale della Liberazione n. 16/18, ventisei febbraio duemilaotto.

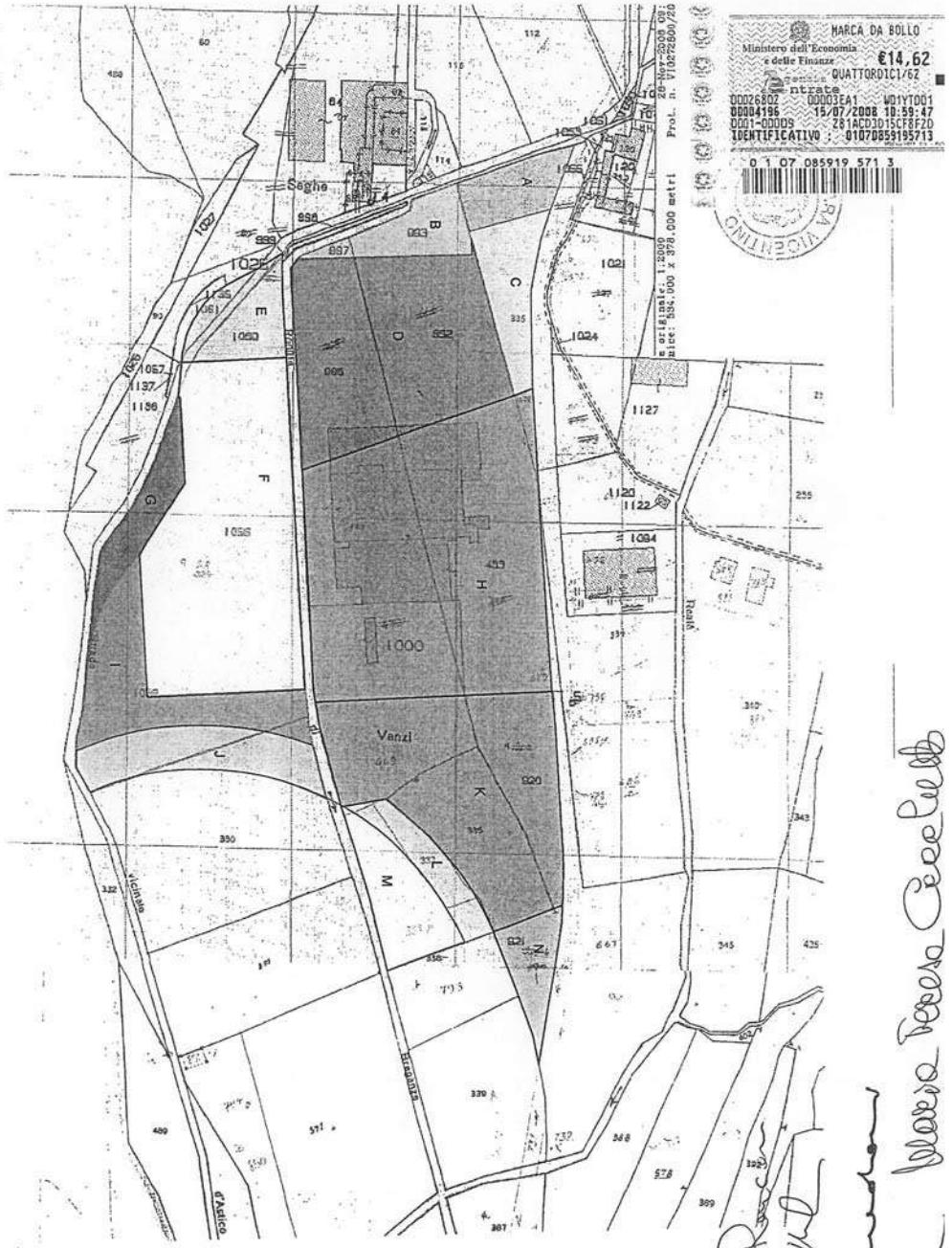
Firmato: Manuela Agostini notaio

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 27 febbraio 2008 al n. 5699 serie 1T esatti Euro 198,00.

Milano, 3 marzo 2008

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00026802 00003EA1 WD1YTD01
00004197 15/07/2008 10:59:51
0001-00009 68478715FCB47E2F
IDENTIFICATIVO : 0107085919570 2

ALLEGATO D)



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00026802 00003EA1 WD1YTD01
00004196 15/07/2008 10:59:47
0001-00009 281ACD3D15CF8F2D
IDENTIFICATIVO : 0107085919571 3

ALLEGATO E)

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62

0 1 07 085919 572 4

Fm /segreteria
Centro Corporate Vicenza 769626

Torri di Quartesolo, 12 giugno 2008

Spettabile
COMUNE DI FARA VICENTINO
Ufficio Tecnico
Piazza Arnaldi, 1
36030 Fara Vicentino (VI)

Garanzia n.: 08478/8200/01054050

Premesso che:

- è sottoscritta tra Faraplan Spa (di seguito: "Concessionario"), con sede in Via Astico 40-36030 Fara Vicentino (VI) e il Comune di Fara Vicentino (VI) la Convenzione del 12/06/2008 relativa alla riperimetrazione dell'area produttiva oggetto dell'insediamento Faraplan, riclassificandola "industriale-artigianale di completamento";
- il Concessionario è tenuto a prestare a codesto Comune di Fara Vicentino, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagare allo stesso Comune la somma di cui al punto 1.1 a) della Convenzione, una fideiussione bancaria dell'importo di Euro 1.135.400,00=(eurounmilionecentotrentacinquemilaquattrocento/00);
- Faraplan Spa deve corrispondere al Comune di Fara Vicentino un contributo "una tantum" di € 1.135.400,00 (eurounmilionecentotrentacinquemilaquattrocento/00), che il Comune destinerà ad interventi, opere e/o servizi di interesse generale, e che sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, da notificarsi a mezzo del messo comunale, dell'intervenuta approvazione di quanto previsto al punto 2. della convenzione e cioè dalla definitività della deliberazione del Consiglio comunale che conclude la procedura disciplinata dal citato art. 5 del DPR 447/1998 o, in alternativa, che approva il P.I. in conformità alla convenzione ed in ogni caso prima del ritiro del conseguente permesso di costruire;

tutto ciò premesso, ci costituiamo garanti nei confronti di codesto Comune di Fara Vicentino, fino alla concorrenza di Euro 1.135.400,00 = (euro unmilionecentotrentacinquemilaquattrocento/00).

La sottoscritta Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sede legale in Padova (PD) e per essa Intesa Sanpaolo Spa - Centro Corporate di Vicenza - Via Industria 1 36040 Torri di Quartesolo (VI) si impegna pertanto con la presente a pagare al Comune di Fara Vicentino (Vi) a prima richiesta scritta, a mezzo di lettera raccomandata, e con la immediata scadenza (decorsi i 30 giorni per il pagamento di Faraplan S.p.a.) il debito di Faraplan S.p.A. derivante dall'art. 1.1 a) della citata Convenzione fino alla concorrenza massima di Euro 1.135.400,00= (euro unmilionecentotrentacinquemilaquattrocento/00), il tutto senza il beneficio della preventiva escussione, "ad nutum" del beneficiario Comune di Fara Vicentino ed impregiudicata restando la facoltà del fideiussore di opporre l"exceptio doli".

La presente fidejussione perderà validità ed efficacia qualora il Comune di Fara Vicentino non la escuta entro il termine del 11.06.2010, da considerarsi termine essenziale, senza necessità di atti o comportamenti del Comune di Fara Vicentino.

Lo svincolo anticipato è ammesso solo a mezzo nota scritta e raccomandata del Comune di Fara Vicentino da inoltrare ad Intesa Sanpaolo Spa - Centro Corporate di Vicenza - in Via Industria 1 36040 Torri di Quartesolo (VI).

Forma e modalità sopra indicate per il pervenimento della domanda di pagamento si intendono inderogabili e non sostituibili con equipollenti. Eventuali richieste pervenute secondo forme e modalità diverse risulteranno del tutto inidonee, e ciò anche nel caso in cui la richiesta venga anticipata a mezzo fax (entro il termine stabilito e l'originale in forma scritta pervenga successivamente alla scadenza)

Con osservanza.

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
p.p. Intesa Sanpaolo Spa
Centro Corporate di Vicenza

L. LUBIAN

M. Baretta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
AD USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **8**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 8 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004

PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- BRAZZALE Fabrizio, nato a Fara Vicentino (VI) il 30 gennaio 1955 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Astico n. 6, C.F. BRZ FRZ 55A30 D496H, coniugato in regime di comunione dei beni con

- FRIGO Claudine, nata a Mont Saint Martin (Francia) il 23 luglio 1958 e residente a Fara Vicentino in via Astico n. 6, C.F. FRG CDN 58L63 Z110C,

quali comproprietari degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino, in via Astico, catastalmente individuati al Foglio 5°, Mappali n. 713 – 500, in

seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 30/04/2008, acquisita al protocollo del Comune in data 08/05/2008 al n. 3960, i sigg.ri Brazzale Fabrizio e Frigo Claudine hanno presentato richiesta di modifica al P.R.G. allora vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- recuperare il fabbricato, catastalmente censito al Foglio 5 Mappali n. 713 – 500, attualmente destinato a deposito, trasponendo il volume esistente, al fine di ottimizzare e riqualificare il tessuto urbanistico dell'ambito. Il nuovo edificio, con destinazione residenziale, avrà le seguenti dimensioni: ml. 9,00 X ml. 9,00 X h. 6,00, come individuato nell'allegato A) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- destinare ad uso pubblico una porzione di area del mappale n. 713 Fg. 5, in proprietà alla stessa, al fine di favorire ed agevolare il passaggio di mezzi nel centro della contrada, come da allegato B) al presente atto;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di

interesse pubblico locale, nel caso in questione di destinare una porzione di area ad uso pubblico, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- destinare ad uso pubblico una porzione di area del mappale n. 713 Fg. 5, in proprietà alla stessa, al fine di favorire ed agevolare il passaggio di mezzi nel centro della contrada.

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito della zona in oggetto, di spazio necessario atto a rendere più agevole il passaggio di mezzi nel centro della contrada, il tutto a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica del P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere il recupero del fabbricato, catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Astico, al Foglio 5 Mappali n. 713 – 500, attualmente destinato a deposito, mediante la trasposizione di volume esistente, al fine di ottimizzare e riqualificare il tessuto urbanistico dell'ambito. Il nuovo edificio, con destinazione residenziale, avrà le dimensioni di ml. 9,00 X ml. 9,00 X h. 6,00, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- destinare ad uso pubblico, mediante apposito atto, una porzione di area del mappale n. 713 Fg. 5, in proprietà alla stessa, al fine di favorire ed agevolare il passaggio di mezzi nel centro della contrada, come individuato nell'allegato B) al presente atto; tale atto dovrà essere esibito al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente accordo convenzionale;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

recuperare il fabbricato, catastalmente censito al Foglio 5 Mappali n. 713 – 500, attualmente destinato a deposito, trasponendo il volume esistente, al fine di ottimizzare e riqualificare il tessuto urbanistico dell'ambito. Il nuovo edificio, con destinazione residenziale, avrà le seguenti dimensioni: ml. 9,00 X ml. 9,00 X h. 6,00, il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- destinare ad uso pubblico, mediante apposito atto, una porzione di area del mappale n. 713 Fg. 5, in proprietà alla stessa, al fine di favorire ed agevolare il passaggio di mezzi nel centro della contrada, come individuato nell'allegato B) al presente atto; tale atto dovrà essere esibito al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente accordo convenzionale;
- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, credi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere l'intervento di recupero del fabbricato, catastalmente censito al Foglio 5 Mappali n. 713 – 500, attualmente destinato a deposito, mediante la trasposizione di volume esistente, al fine di ottimizzare e riqualificare il tessuto urbanistico dell'ambito. Il nuovo edificio, con

destinazione residenziale, avrà le seguenti dimensioni: ml. 9,00 X ml. 9,00 X h. 6,00, il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora il P.I. n. 2 - variante non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica

precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto catastale – planimetria di proposta - scala 1: 500

Allegato B elaborato illustrativo relativo allo spazio ad uso pubblico

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di ____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

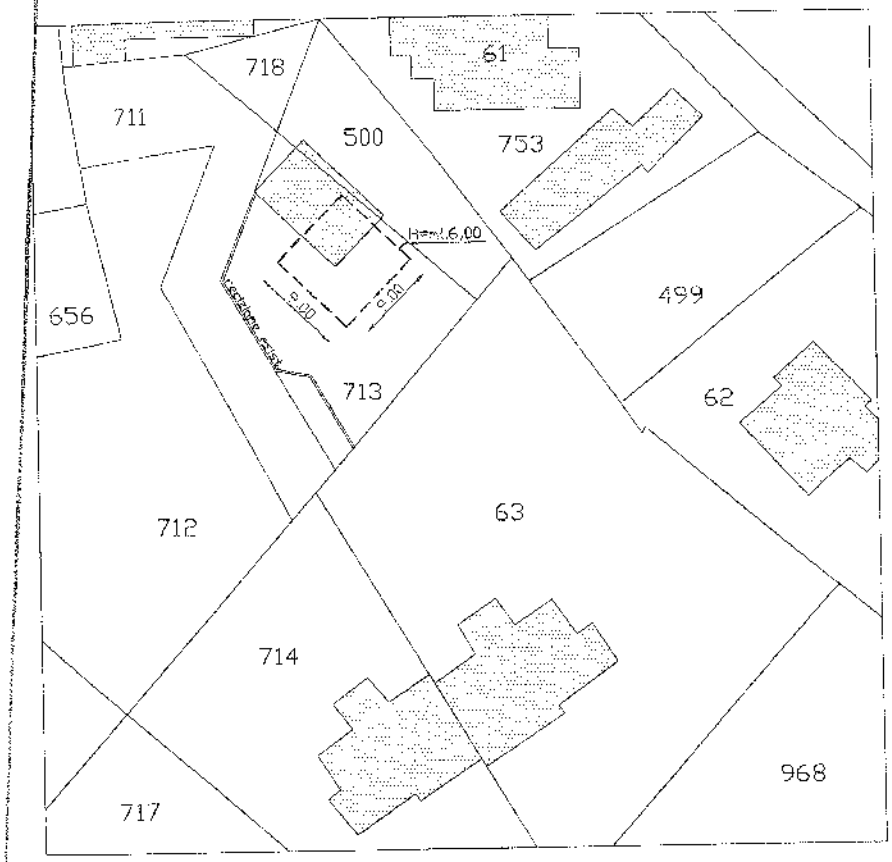
BRAZZALE FABRIZIO_____

FRIGO CLAUDINE_____

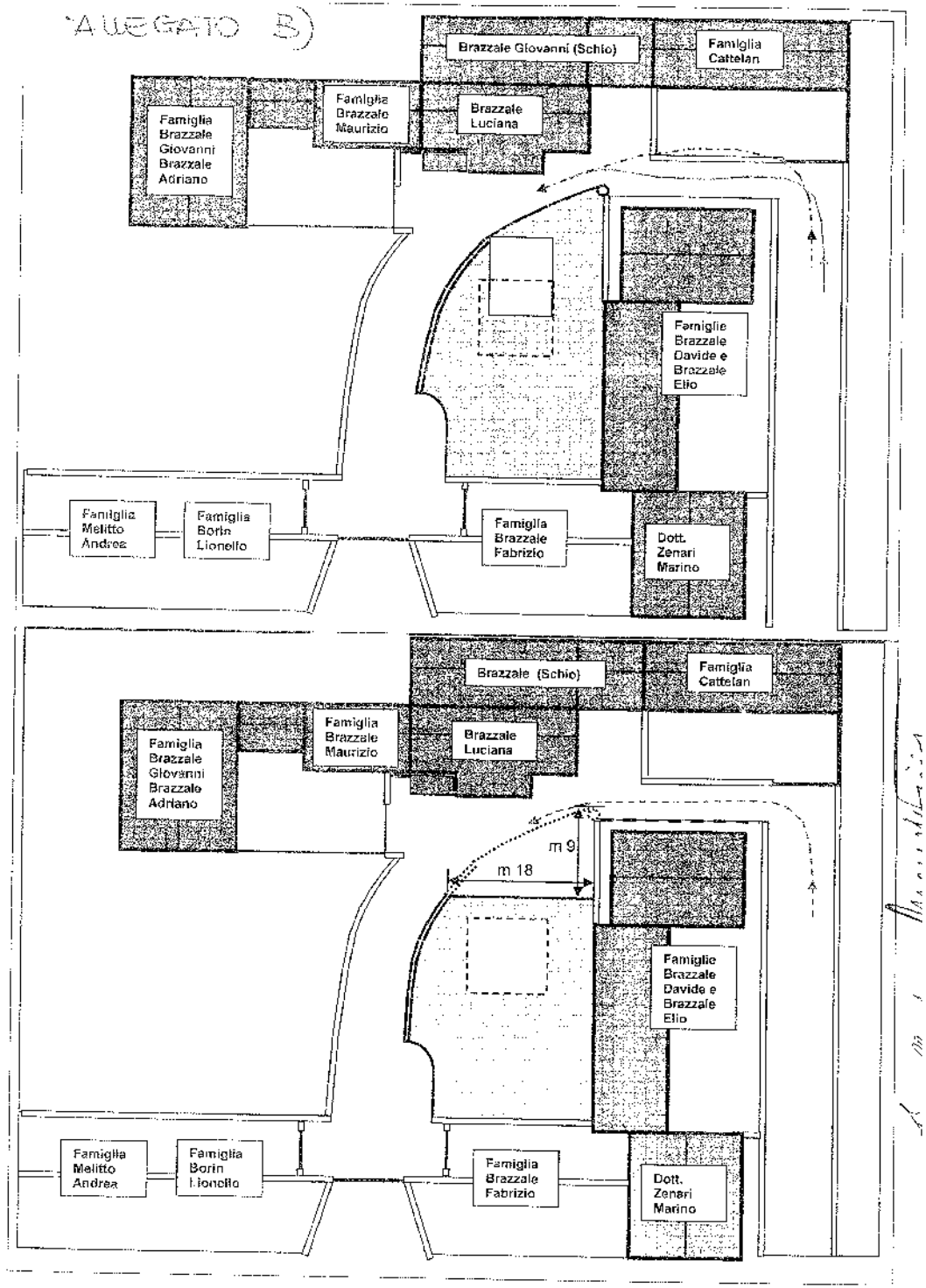
IL SEGRETARIO COMUNALE_____

ALLEGATO A)

PLANIMETRIA DI PROPOSTA scala 1:500



ALLEGATO B)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **11**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 11 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____ , addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- GASPAROTTO Luca, nato a Sandrigo (VI) il 24 febbraio 1971 e residente a Breganze (VI) in via Santa Eurosia n. 59, C.F. GSP LCU 71B24 H829U, in qualità di comproprietario per la quota di 2/9;
- GASPAROTTO Cristina, nata a Sandrigo (VI) il 26 maggio 1973 e residente a Marostica in via Boscaglie n. 57/B, C.F. GSP CST 73E66 H829M, in qualità di comproprietaria per la quota di 2/9
- BIGARELLA Stellina, nata a Sandrigo (VI) il 31 gennaio 1946 e residente

a Fara Vicentino in via Laverda n. 2, C.F. BGR SLL 46A71 H829P, in qualità di comproprietaria per la quota di 3/9,

- GASPAROTTO Michela, nata a Sandrigo (VI) il 25/11/1969 e residente a Breganze in via S. Eurosia n. 57, C.F. GSP MHL 69S65 H829Y, in qualità di comproprietaria per la quota di 2/9;

tutti, dunque, comproprietari, per le quote sopraccitate, dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Laverda, catastalmente individuati al Foglio 15°, Mappali n. 411 – 621 622 – 371 – 413, in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 19/11/2008, acquisita al protocollo del Comune in data 21/11/2008 al n. 9572, il sig. Gasparotto Luca ha presentato richiesta di modifica al P.R.G. allora vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni , l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- individuare un'area di larghezza mt. 10,00, posta a sud-est della zona R25 (Zone residenziali ad Intervento Edilizio Diretto), di complessivi mq. 574, al fine di aumentare la superficie utile alla realizzazione del volume derivante dalla medesima zona R25 del vigente P.I., in proprietà del convenzionato, il tutto come meglio individuato nell'allegato B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 5.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due nuovi punti luce, a proseguimento di quelli posti in via Laverda, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare due nuovi punti luce in via Laverda, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire con la somma di € 5.000,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione degli stessi;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dal posizionamento di due nuovi punti luce in via Laverda, a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione della variante al P.I. n. 2, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato

con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l'individuazione di un'area di larghezza mt. 10,00, posta a sud-est della zona R25 (Zone residenziali ad Intervento Edilizio Diretto), di complessivi mq. 574, al fine di aumentare la superficie utile alla realizzazione del volume derivante dalla medesima zona R25 del vigente P.I., in proprietà del convenzionato, il tutto come meglio individuato nell'allegato B) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna:

- contribuire, con la somma di € 5.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due nuovi punti luce, a proseguimento di quelli posti in via Laverda, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, efficacia, efficienza ed economicità.

  La cifra stabilita, pari a € 5.000,00.= (diconsi euro cinquemila/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente atto;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

La variante al P.I., adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009, dovrà prevedere:

- l'individuazione di un'area di larghezza mt. 10,00, posta a sud-est della zona R25 (Zone residenziali ad Intervento Edilizio Diretto), di complessivi mq. 574, al fine di aumentare la superficie utile alla realizzazione del volume derivante dalla medesima zona R25 del vigente P.I., in proprietà del convenzionato, il tutto come meglio individuato nell'allegato B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 5.000,00.= (secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due nuovi punti luce, a

proseguimento di quelli posti in via Laverda, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino; la sopraccitata somma di € 5.000,00 sarà versata nelle Casse Comunali prima o in concomitanza della presentazione del Permesso di costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- individuare un'area di larghezza mt. 10,00, posta a sud-est della zona R25 (Zone residenziali ad Intervento Edilizio Diretto), di complessivi mq. 574, al fine di aumentare la superficie utile alla realizzazione del volume derivante dalla medesima zona R25 del vigente P.I., in proprietà del convenzionato, il tutto come meglio individuato nell'allegato B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la possibilità edificatoria sopramenzionata, come meglio individuata nell'allegato B) al presente atto.
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I.. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere

fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. attuale scala 1: 2000

Allegato B – planimetria – variante - scala 1: 500

Allegato C – estratto catastale - scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

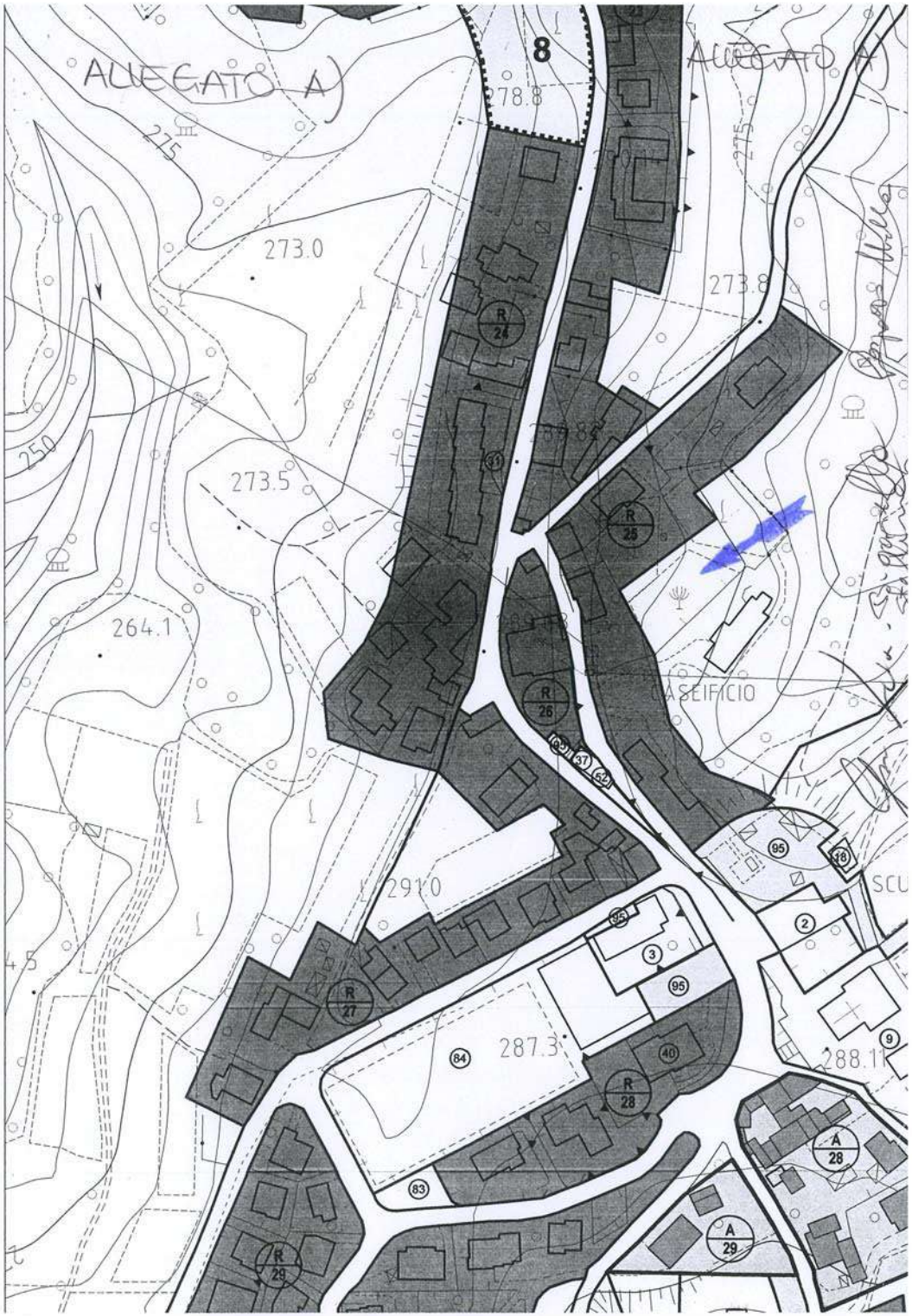
GASPAROTTO LUCA_____

GASPAROTTO CRISTINA_____

BIGARELLA STELLINA _____

GASPAROTTO MICHELA_____

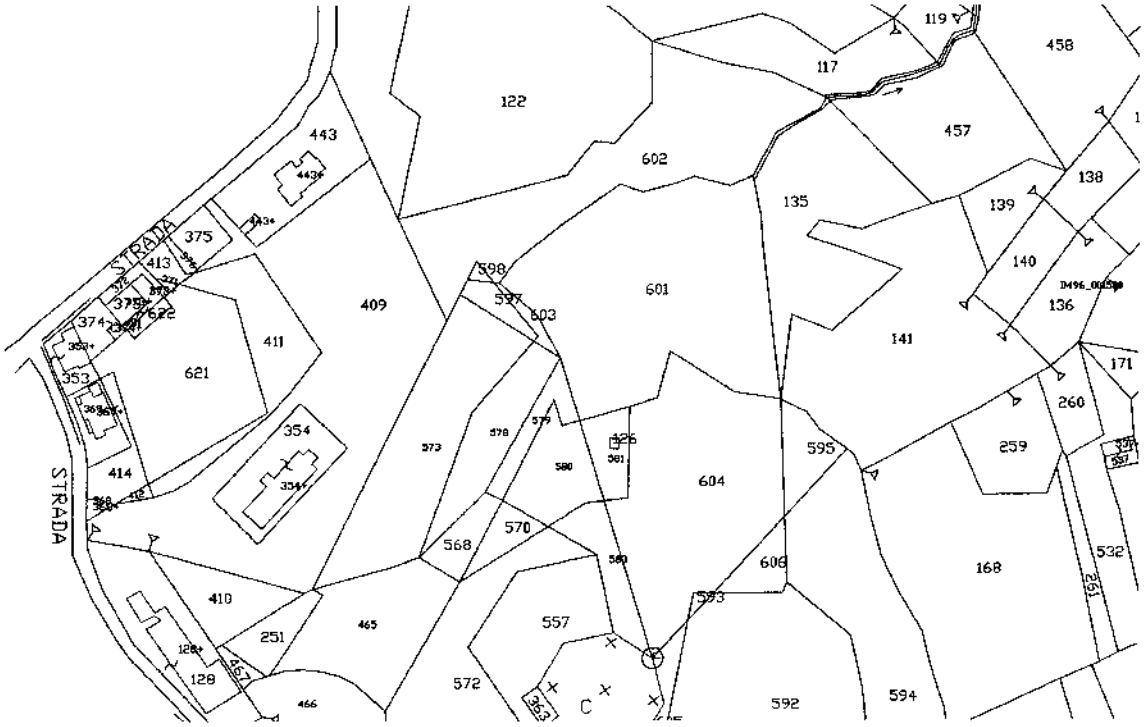
IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)



PLANIMETRIA scala 1:500


STRADA
STRADA
443
375
413
409
411
621
622
374
353
354
414
410
251
128
122
602
598
597
603
601
119
117
458
457
135
139
138
140
136
141
171
260
259
595
604
606
568
570
557
572
592
594
168
532
251
C

ALLEGATO C

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **12**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 12 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- CANAGLIA Arfeo, nato a Fara Vicentino (VI) il 05 aprile 1954 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Alteo n. 36,

C.F. CNG RFA 54D05 D496G

proprietario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Alteo, catastalmente individuati al Foglio 9°, Mappali n. 480 – 121, in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono

personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 31/07/2008, acquisita al protocollo del Comune in data 03/09/2008 al n. 7259, il sig. Canaglia Arfeo ha presentato richiesta di modifica al P.R.G. allora vigente, relativamente ai mappali n. 260 e n. 121;
- a seguito frazionamento, datato 10/06/1996, a firma del geom. Romeo Tescari di Zugliano, i mappali sub supra hanno generato il n. 480 e n. 121;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via Alteo al Fg. 9 mappale n. 480 da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc .400;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce all'intersezione tra la stradina d'accesso alla proprietà con la strada provinciale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare un nuovo punto

luce in via Alteo, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito dell'area in oggetto, di punti luce a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica del P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via Alteo al Fg. 9 mappale n. 480, da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc. 400, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.= individuata secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale) e corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce all'intersezione tra la stradina d'accesso alla proprietà con la strada provinciale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente atto;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà prevedere il seguente intervento:

- cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via Alteo al Fg. 9 mappale n. 480, da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc. 400, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, individuata secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica e corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce all'intersezione tra la stradina d'accesso alla proprietà con la strada provinciale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino; la somma di € 2.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente atto;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via Alteo al Fg. 9 mappale n. 480 da

agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc. 400, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata

presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente accordo vengono allegati:

Allegato A – ingrandimento estratto PATI

Allegato B – estratto catastale – scala 1: 2000

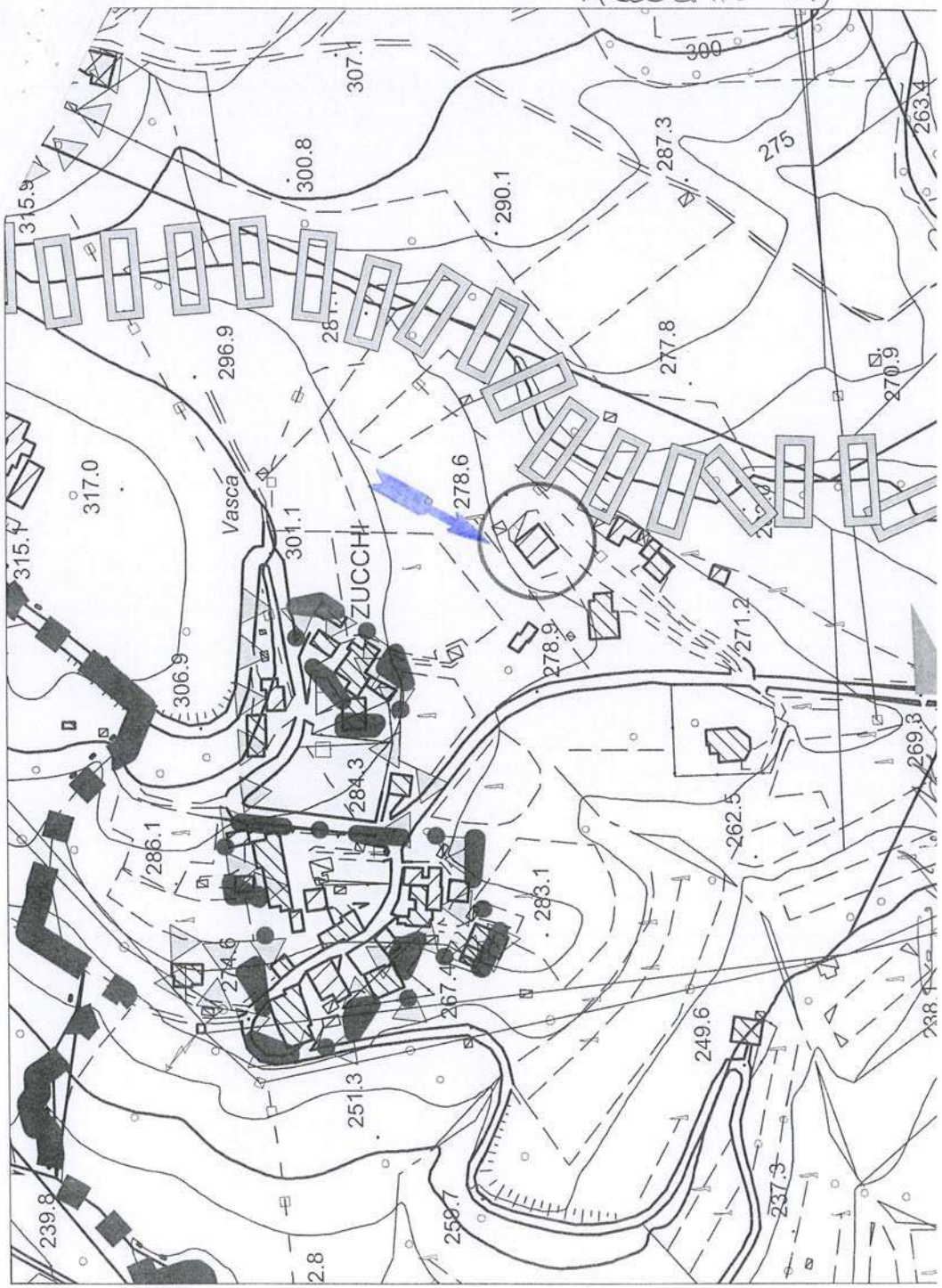
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

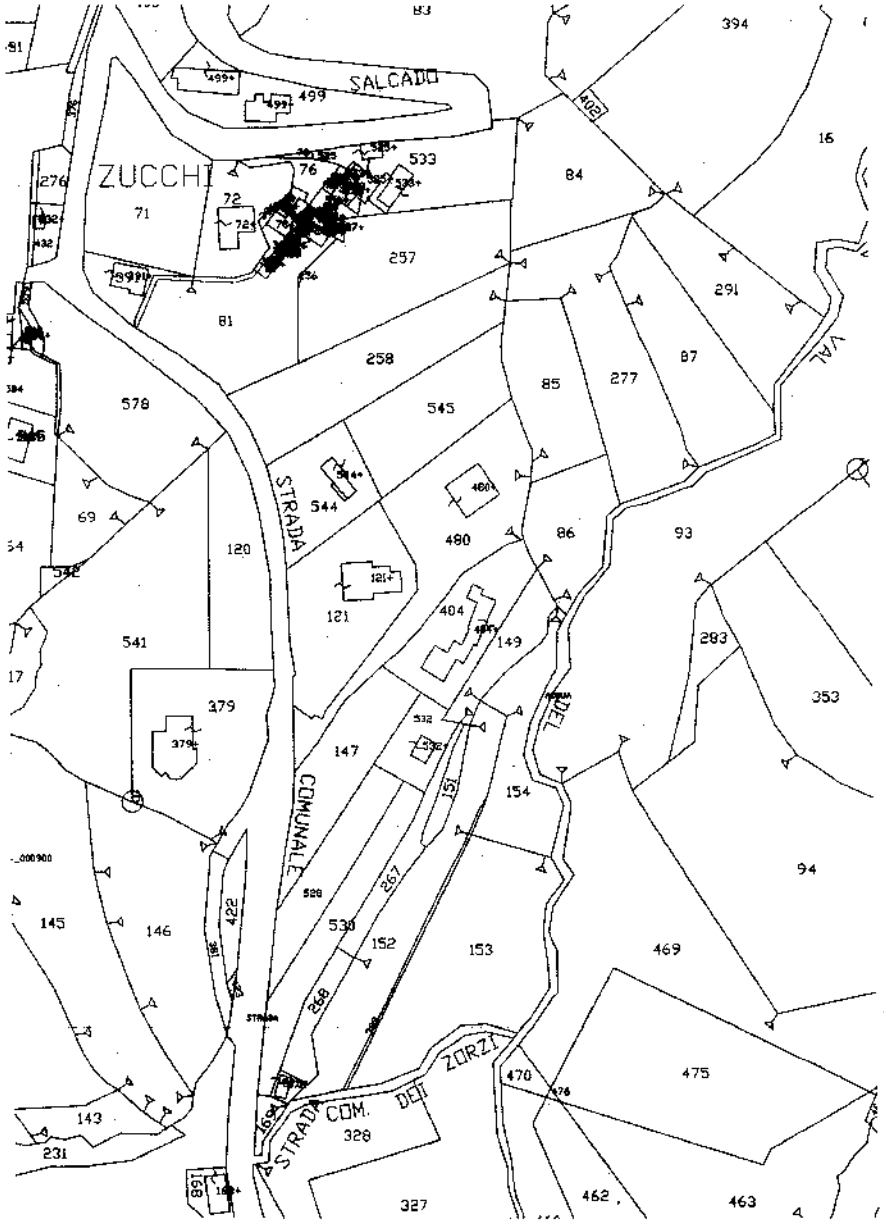
CANAGLIA ARFEO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

ALLEGATO A)



ALLEGATO B)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **13**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 13 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì ___ del mese di _____

/ /

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- FERRARO Pierino, nato a Torino il 11 settembre 1951 e residente a Mason Vicentino (VI) in via Costa n. 37, C.F. FRR PRN 51P11 L219A, in qualità di proprietario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino catastalmente individuati al Foglio 14 Mappali n. 132-302, in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 11/02/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 13/02/2009 al n. 1147, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I. vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere un potere edificatorio con intervento diretto per circa mq. 2.730,00 (con indice di edificabilità di 1 mc/mq), negli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena, al Foglio 14 parte del Mappale n. 132 e parte del mappale 302 ricadenti nell'ATO 3, come da allegati A) e B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- corrispondere una perequazione mediante la cessione gratuita a favore dell'Ente del 50% dei terreni trasformati e quindi per una superficie di circa mq. 1.365 con diritto di passaggio sulla nuova strada che la ditta dovrà realizzare a propria cura e spese;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata", fissando l'obbligo per la Ditta di:

- cedere gratuitamente al Comune di Fara Vicentino il 50% dei terreni trasformati e quindi per una superficie di circa mq. 1.365, cui viene applicato un indice di edificabilità di 1 mc/mq, con diritto di passaggio reciproco sulla nuova strada, "carrareccia" che la ditta dovrà realizzare a propria cura e spese come da allegati A) e B) al presente atto, per il 50% sulla proprietà della Ditta e per il 50% sulla parte da destinare al Comune di Fara Vicentino;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della perequazione concordata, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _ _____, ha approvato il presente accordo convenzionale.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si convicne:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la potenzialità edificatoria con intervento diretto per circa mq. 2.730,00 (con indice di edificabilità di 1 mc/mq), negli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena, al Foglio 14 parte del Mappale n. 132 e parte del mappale 302 ricadenti nell'ATO 3, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- cedere gratuitamente, a propria cura e spese (compreso il frazionamento), al Comune di Fara Vicentino il 50% dei terreni trasformati e quindi per una superficie di circa mq. 1.365, cui viene applicato un indice di edificabilità di 1 mc/mq, come da allegati A) e B) al presente atto;
- realizzare la carrareccia a propria cura e spese, con diritto di passaggio reciproco, come da allegati A) e B) al presente atto;
- cedere il terreno a favore del Comune di Fara Vicentino ad esecuzione avvenuta del tipo di frazionamento ed in ogni caso non oltre la presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento, oggetto del presente accordo;
- realizzare la carrareccia, a propria cura e spese, entro un anno dalla cessione del terreno a favore del Comune di Fara Vicentino e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità per i nuovi edifici residenziali da realizzare;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere la possibilità edificatoria con intervento diretto per circa mq. 2.730,00 (con indice di edificabilità di 1 mc/mq), negli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena, al Foglio 14 parte del Mappale n. 132 e parte del mappale 302 ricadenti nell'ATO 3, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- cedere gratuitamente, a propria cura e spese (compreso il frazionamento), al Comune di Fara Vicentino il 50% dei terreni trasformati e quindi per una superficie di circa mq. 1.365, cui viene applicato un indice di edificabilità di 1 mc/mq, come da allegati A) e B) al presente atto;
- realizzare la carrareccia a propria cura e spese, con diritto di passaggio reciproco, come da allegati A) e B) al presente atto;
- cedere il terreno a favore del Comune di Fara Vicentino ad esecuzione avvenuta del tipo di frazionamento ed in ogni caso non oltre la presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento, oggetto del presente accordo;
- realizzare la carrareccia, a propria cura e spese, entro un anno dalla cessione del terreno a favore del Comune di Fara Vicentino e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità per i nuovi edifici

residenziali da realizzare;

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere la possibilità edificatoria con intervento diretto per circa mq. 2.730,00 (con indice di edificabilità di 1 mc/mq), negli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena, al Foglio 14 parte del Mappale n. 132 e parte del mappale 302 ricadenti nell'ATO 3, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la possibilità edificatoria con intervento diretto per circa mq. 2.730,00 (con indice di edificabilità di 1 mc/mq), negli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena, al Foglio 14 parte del Mappale n. 132 e parte del mappale 302 ricadenti nell'ATO 3, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla

competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A) – estratto PATI (ingrandimento)

Allegato B)- estratto catastale scala 1: 2000

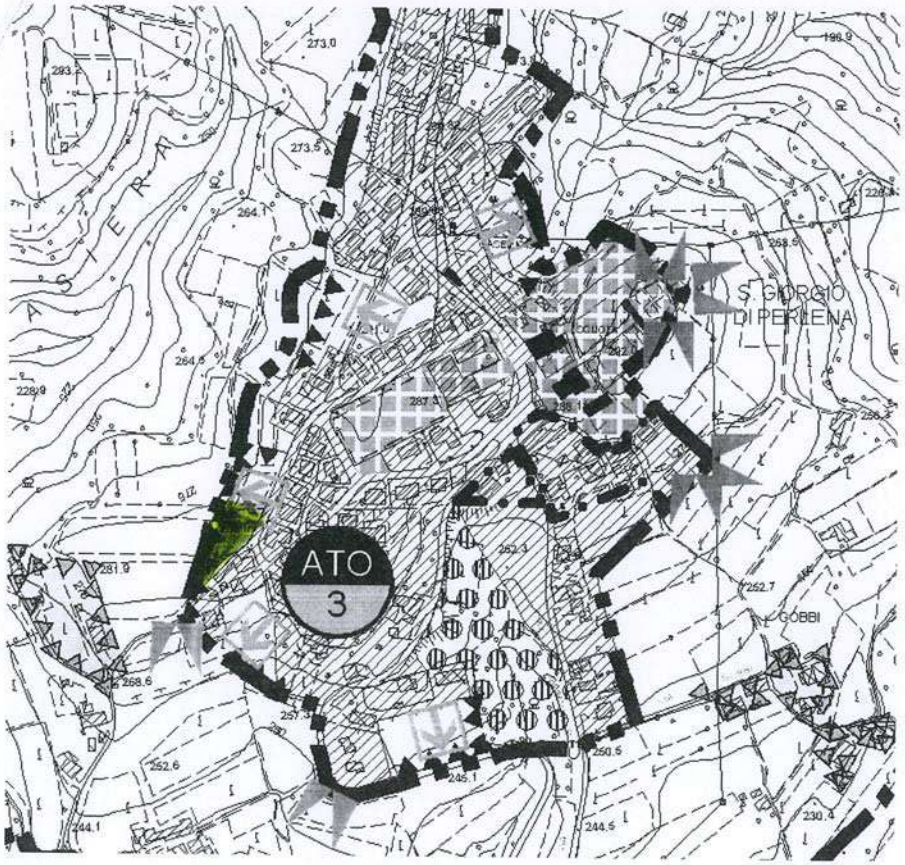
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di facciate intere e quanto si legge di questa , dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

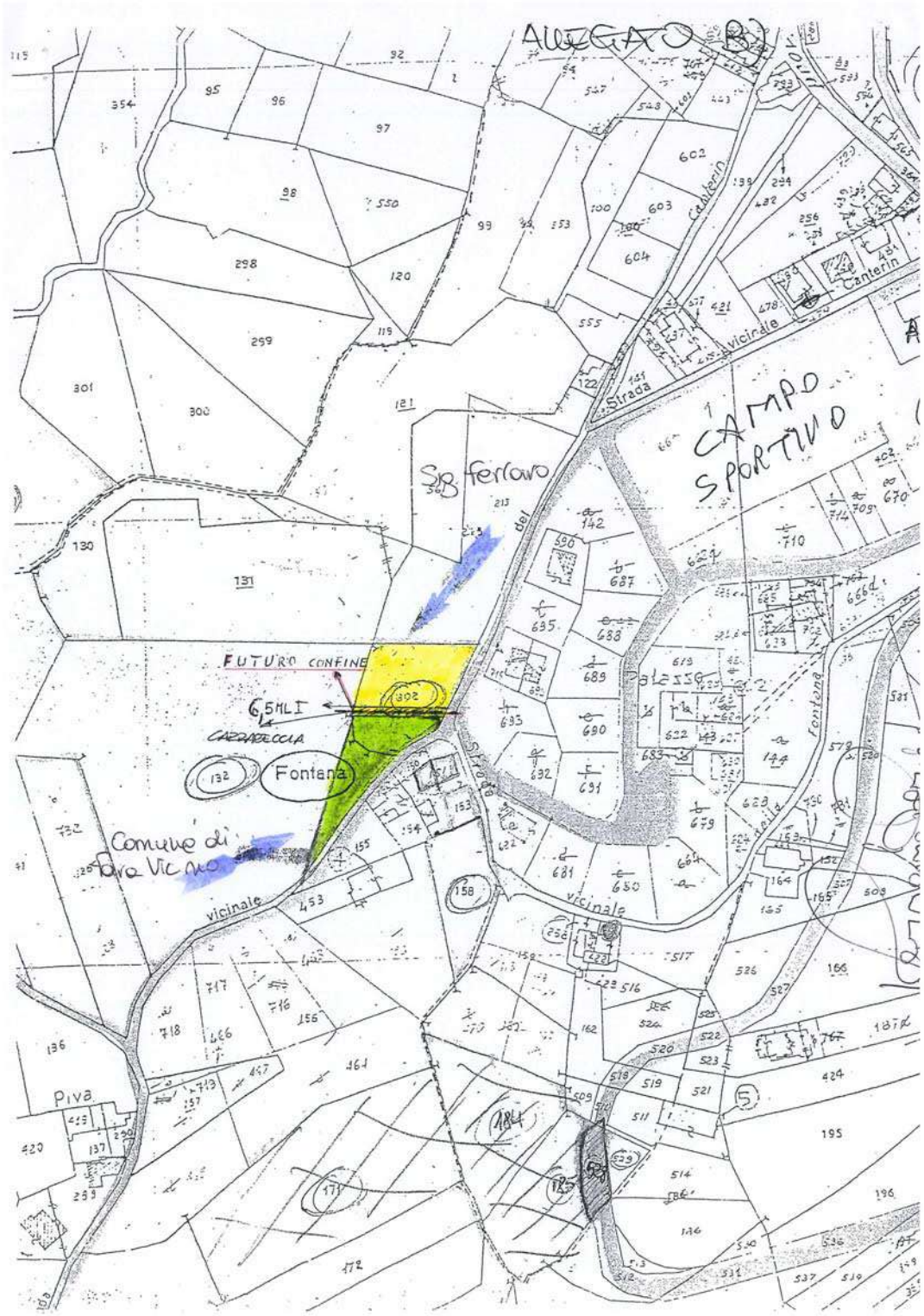
FERRARO PIERINO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO A)



TERRENO DA RENDERE EDIFICABILE


ALLEGATO B)
CAMPO SPORTIVO
Sp 8 ferrara
FUTURO CONFINE
6,5 MLI
CARRARECCIA
Fontana
Comune di Riva Vicino
Piva
Strada vicinale
Canterin
Fontana
vicinale

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **15**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 15 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- COSTA Otello, nato a Fara Vicentino (VI) il 16 febbraio 1947 e ivi residente in via San Fortunato n. 20, C.F. CST TLL 47B16 D496J,

proprietario degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino, catastalmente individuati al Foglio 6° Mappale n. 349;

in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 26/02/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 02/03/2009 al n. 1618, il sig. Costa Otello ha presentato richiesta di modifica al P.R.G. allora vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via San Fortunato al Fg. 6 mappale n. 349 da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc. 400;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma complessiva di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, la cui ubicazione sarà ad assoluta a discrezione dell'Amministrazione Comunale, all'insegna di un progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare ad opera del Comune di Fara Vicentino;

- impegnarsi, mediante l'istituzione di apposito vincolo, da stipularsi prima della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà ricadenti nel territorio comunale, quali Fg. 6 Mappali n. 81 – 82 – 172 – 174 – 176 - 181 - 349 e Fg. 7 Mappale n. 319.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite

l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante l'installazione di un nuovo punto luce nel territorio comunale, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso punto;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze ed interessi collettivi, determinati dalla dislocazione, opportuna e funzionale, di un nuovo punto luce nel territorio comunale;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via San Fortunato al Fg. 6 mappale n. 349 da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc. 400, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma complessiva di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, la cui ubicazione sarà ad assoluta a discrezione dell'Amministrazione Comunale, all'insegna di un progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare ad opera del Comune di Fara Vicentino, il tutto da realizzare ad opera del Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della richiesta di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

- costituire apposito vincolo, da stipularsi prima della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà ricadenti nel territorio comunale, quali Fg. 6 Mappali n. 81 – 82 - 172 – 174 – 176 181 - 349 e Fg. 7 Mappale n. 319.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – Variante dovrà prevedere il seguente intervento:

- il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via San Fortunato al Fg. 6 mappale n. 349 da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc.400, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

contribuire, con la € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, la cui ubicazione sarà ad assoluta discrezione dell'Amministrazione Comunale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare ad opera del Comune di Fara Vicentino. La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento

della richiesta di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

- costituire apposito vincolo, da stipularsi prima della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà ricadenti nel territorio comunale, quali Fg. 6 Mappali n. 81 – 82 – 172 – 174 - 176 – 181 - 349 e Fg. 7 Mappale n. 319.
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere il cambio d'uso dell'edificio catastalmente censito nel Comune di Fara Vicentino in via San Fortunato al Fg. 6 mappale n. 349 da agricolo a residenziale, con una possibilità edificatoria fino ad un massimo di mc. 400, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine della presente Convenzione, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere

fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'accordo convenzionale

Al presente accordo convenzionale vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. scala 1: 2000

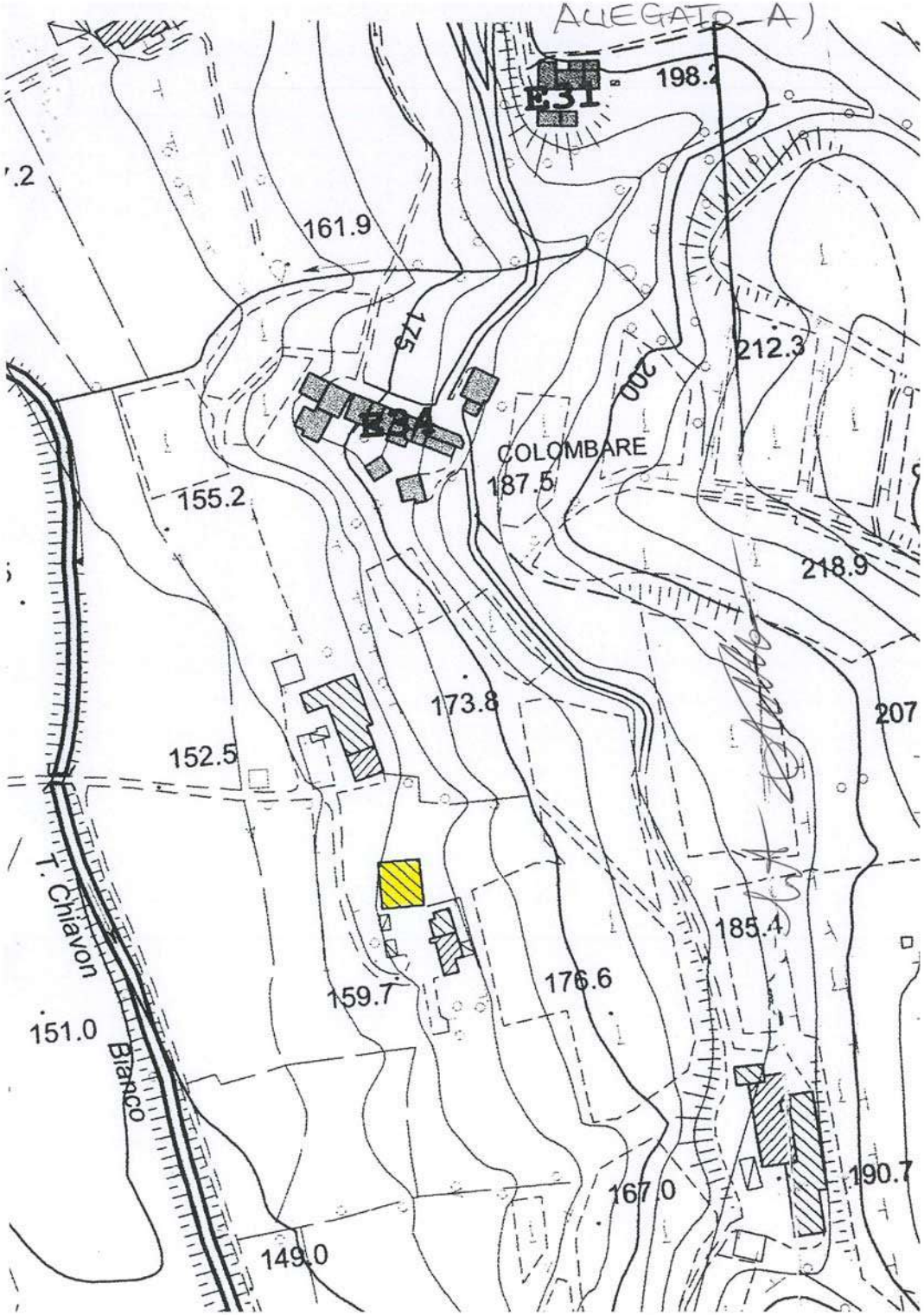
Allegato B – planimetria catastale scala 1 : 2000

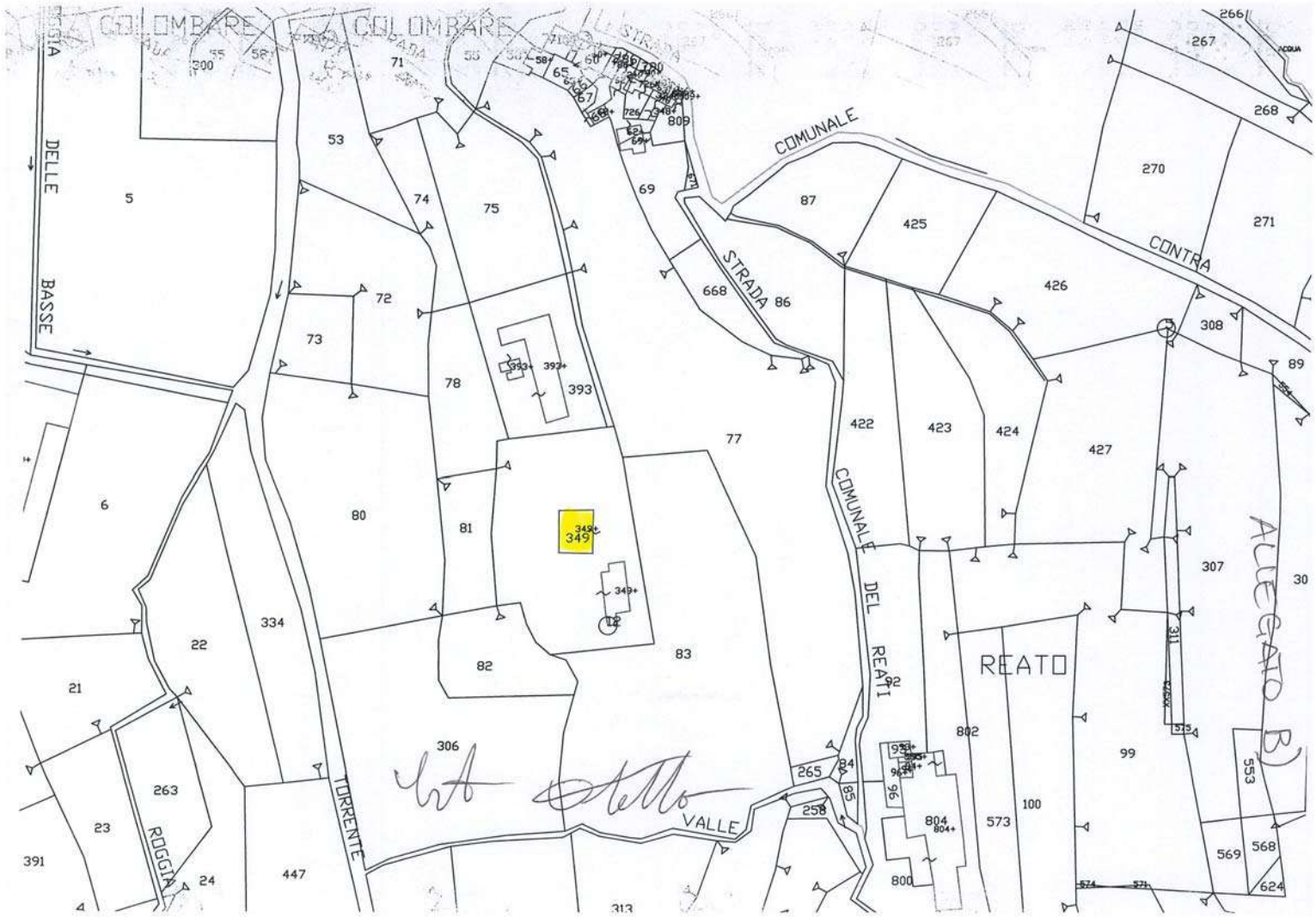
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

COSTA OTELLO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____




COLOMBARE
COLOMBARE
STRADA
COMUNALE
CONTRA
DELLE
BASSE
STRADA
COMUNALE DEL REATI
REATO
TORRENTE
ROGGIA
VALLE
ALLEGATO B)
349
306
263
265
258
804
802
573
100
99
307
308
427
426
425
422
423
424
668
86
87
77
78
393
80
81
82
83
334
22
21
23
24
391
447
6
5
53
74
75
69
72
73
270
271
268
267
266
809
ACQUA

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **18**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 18 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____.

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- DAL SASSO Marcello, nato a Lusiana (VI) il 13 marzo 1940, C.F. DLS MCL 40C13 E762I, coniugato con

- DALLA COSTA Alisia, nata a Lugo di Vicenza (VI) il 18 aprile 1946, C.F. DLL LSA 46D58 E731L,

in regime di comunione dei beni, residenti a Fara Vicentino (VI) in Piazza Arnaldi n. 32, comproprietari dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Arnaldi, catastalmente individuati al Foglio 2°, Mappali n. 1455 759 –

1388 – 1457 - 1390 – 1733 – 1735 – 1737 – 1740 – 1742 – 1745 – 1749 - 167;

- DAL SASSO Stefano, nato a Marostica il18 dicembre 1979, residente a Fara Vicentino in Piazza Arnaldi n. 32, proprietario degli immobili catastalmente censiti in Fara Vicentino, via Arnaldi, al Foglio 2 Mappali n. 1750 (ex mappale n. 1554) 1744 1747 1738 1741 1736 – 1734 - 1743;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 17/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 20/04/2009 al n. 3226, i sigg.ri Dal Sasso Marcello e Dalla Costa Alisia hanno presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- con atto di donazione, datato 10/06/2010 redatto dal Notaio Renato Monteroppi di Breganze, Rep.3341 Racc. 2811, registrato a Thiene il 05/07/2010 e trascritto a Bassano del Grappa il 07/07/2010, i coniugi Dal Sasso Marcello e Dalla Costa Alisia donavano al proprio figlio Dal Sasso Stefano gli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 2 Mappali n. 1750 (ex mappale n. 1554) – 1744 – 1747 – 1738 1741 – 1736 – 1734 - 1743;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- realizzare un edificio ad uso residenziale, con demolizione di tutto il volume esistente, su piano unico o primo piano mansardato, per 400 metri cubi massimi totali, sull'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino al Foglio 2 Mappale n. 1750, nel sedime di ml. 11,00 X 13,50, come indicato nell'allegato B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta:

- l'impegno, mediante l'istituzione di apposito vincolo notarile, da stipularsi prima della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà ricadenti nel territorio comunale;
- contribuire, con la somma di € 2.500,00.–, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce nel territorio comunale, il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare un nuovo punto luce nel territorio comunale, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di posizionare nuovi punti luce nel territorio comunale, a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____ , ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica

"concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, con demolizione di tutto il volume esistente, su piano unico o primo piano mansardato, per 400 metri cubi massimi totali, sull'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino al Foglio 2 Mappale n. 1750, nel sedime di mt. 11,00 X 13,50, come indicato nell'allegato B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, determinata secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale) e corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità.

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della richiesta di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- impegnarsi, mediante l'istituzione di apposito vincolo notarile, da stipularsi prima della richiesta di Permesso di Costruire relativo al medesimo intervento, sopraccitato, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà, ricadenti nel territorio comunale;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- realizzazione di un edificio ad uso residenziale, con demolizione di tutto il volume esistente, su piano unico o primo piano mansardato, per 400 metri cubi massimi totali, sull'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino al Foglio 2 Mappale n. 1750, nel sedime di ml. 11,00 X 13,50, come indicato nell'allegato B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, determinata secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale) e corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

  La somma di € 2.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente Accordo;
- non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà, ricadenti nel territorio comunale, mediante l'istituzione di apposito vincolo notarile, da stipularsi prima della richiesta di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo; per la concessione *de quo* la Ditta è consapevole che qualsiasi violazione al presente atto comporterà la perdita del potere acquisito ex *tunc*;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, con demolizione di tutto il volume esistente, su piano unico o primo piano mansardato, per 400 metri cubi massimi totali, sull'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino al Foglio 2 Mappale n. 1750, nel sedime di ml. 11,00 X 13,50, come indicato nell'allegato B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei

fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. stato attuale– scala 1: 2000;

Allegato B – estratto catastale scala 1:500

Allegato C estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

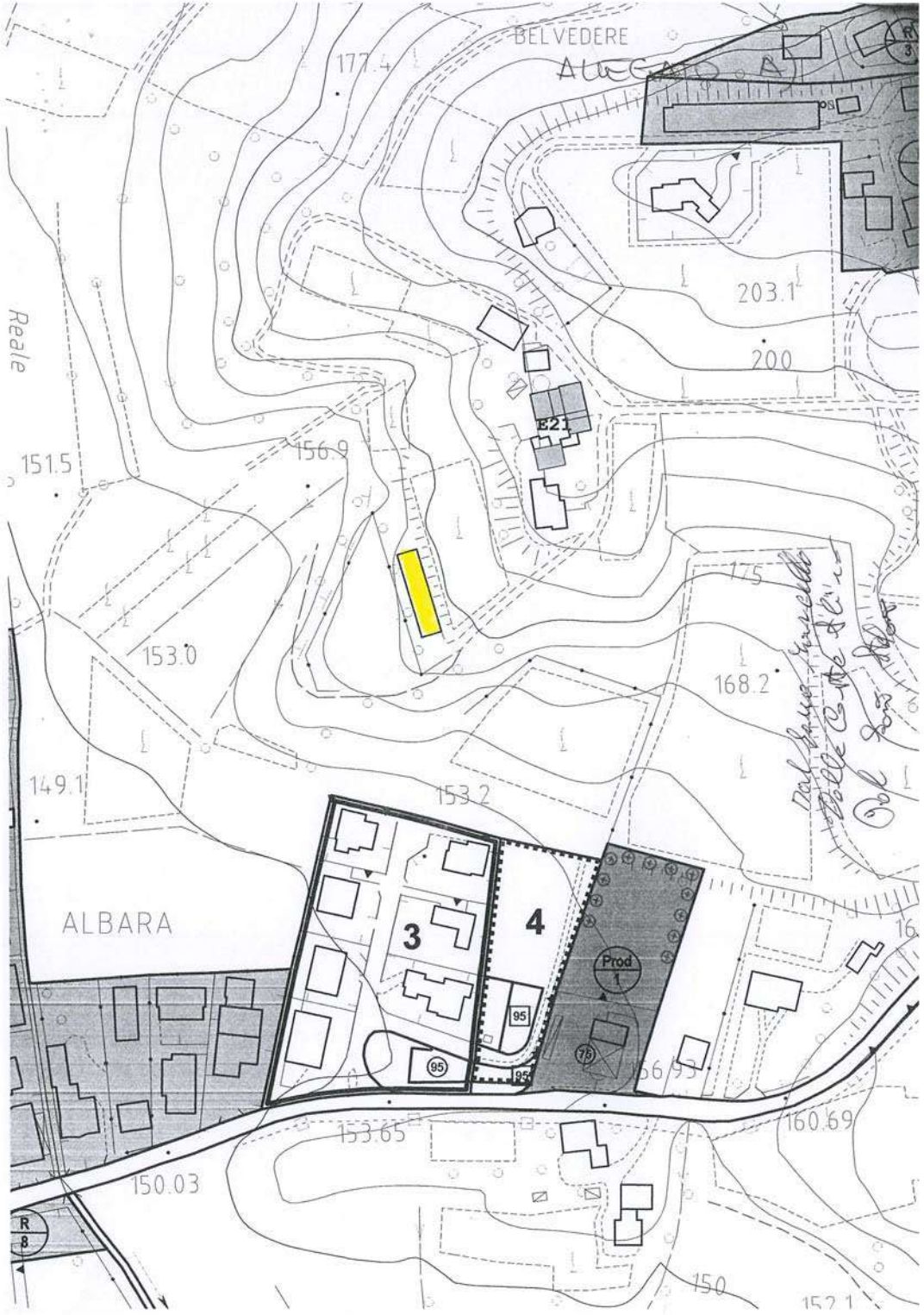
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

DAL SASSO MARCELLO _____

DALLA COSTA ALISIA _____

DAL SASSO STEFANO _____

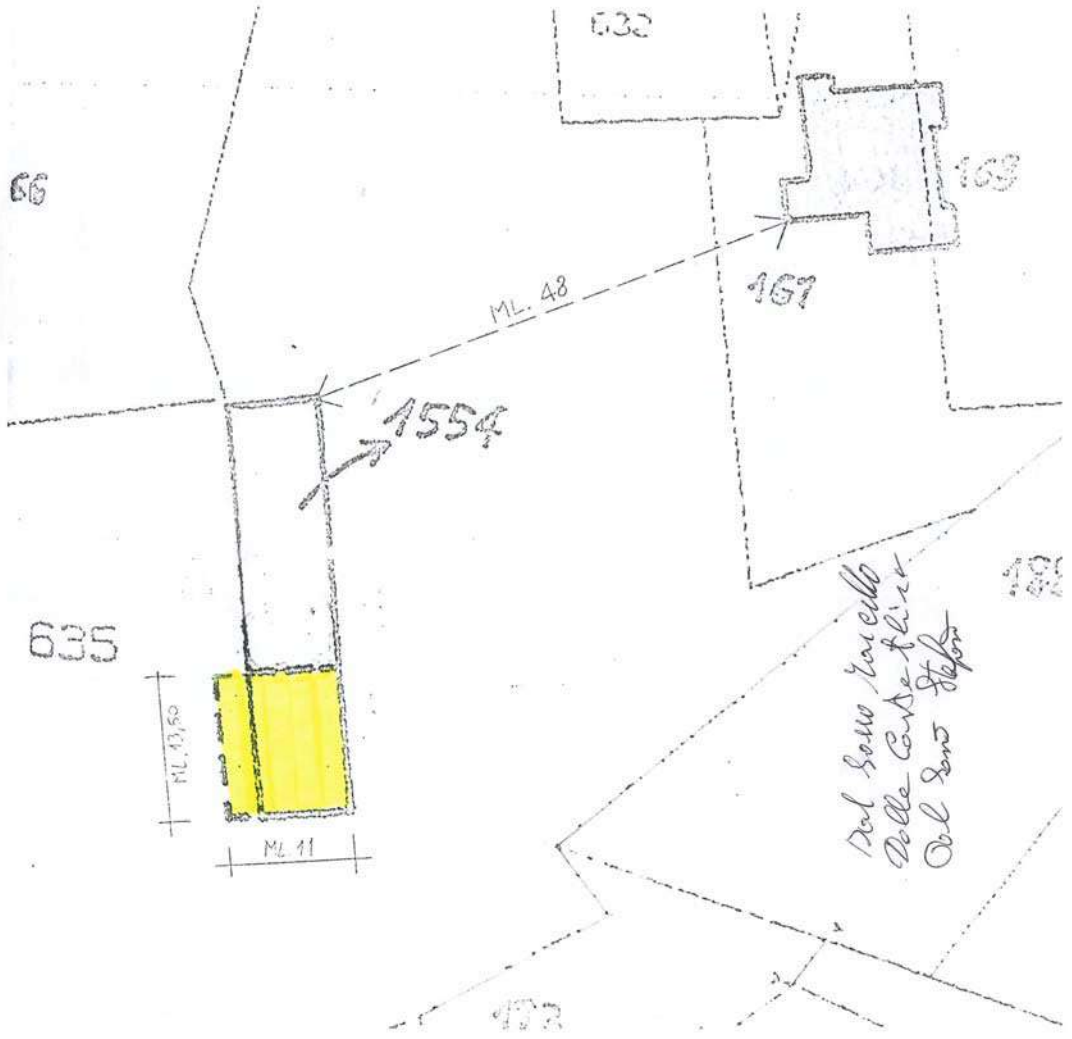
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

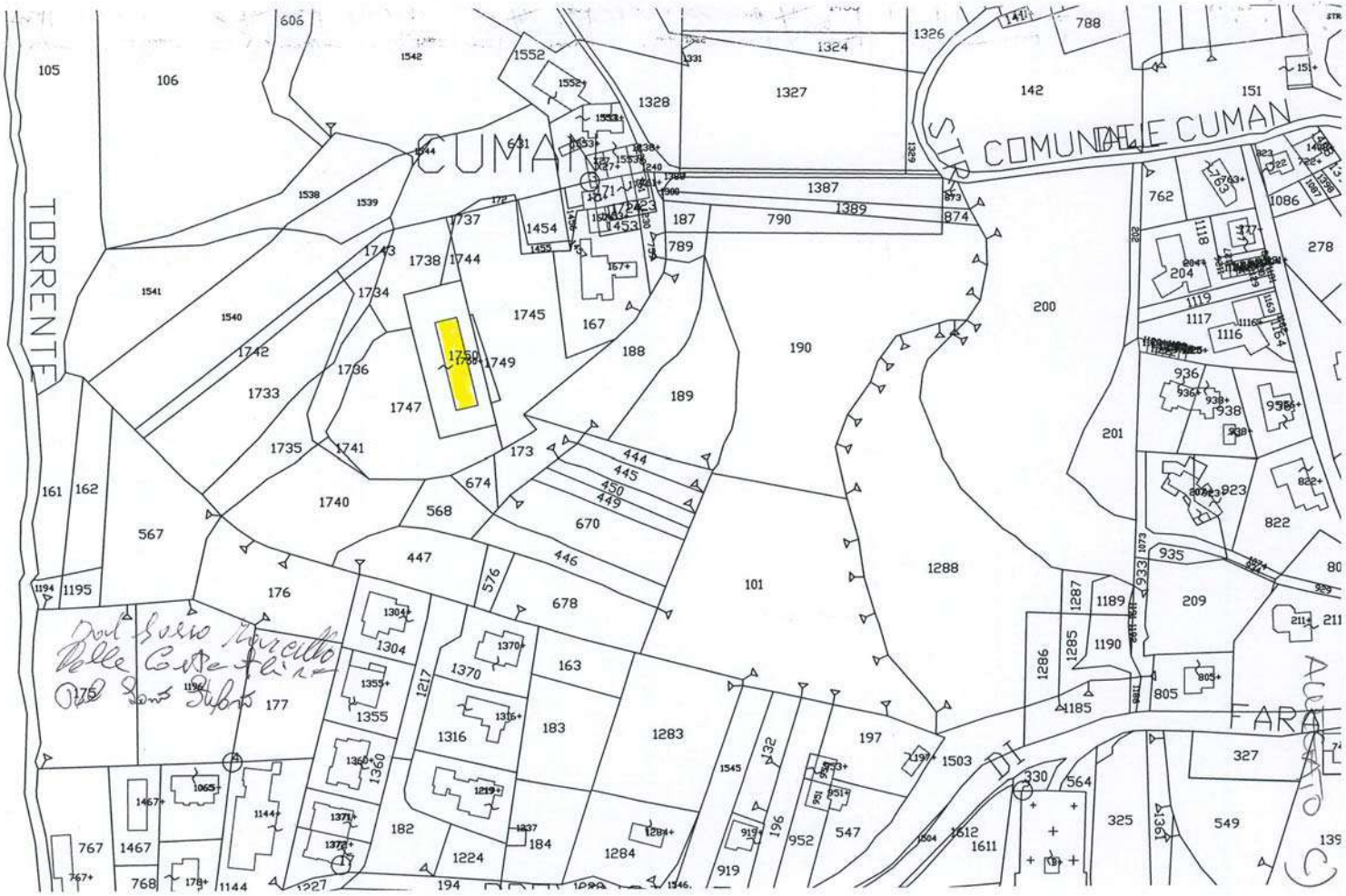


ALLEGATO B)

NORD

INGRANDIMENTO 1:500




CUMANA
STR COMUNALE CUMAN
TORRENTE
FARA
105
106
606
1542
1552
1328
1327
1324
1326
788
142
151
1538
1539
1541
1540
1737
1454
1453
1387
1389
790
187
789
874
762
1086
278
204
200
1119
1117
1116
1118
1743
1738
1744
1734
1745
167
188
190
1742
1736
1750
1749
1733
1747
189
1735
1741
173
444
445
450
449
674
568
670
1740
567
161
162
1194
1195
176
447
576
678
446
101
1288
201
936
938
923
822
935
209
1189
1287
1190
1286
1285
805
1185
1503
197
163
1370
1304
1355
1316
183
1283
1217
1360
177
175
1196
1545
132
196
952
547
919
1284
1224
182
184
1227
194
1612
1611
330
564
325
549
327
767
1467
768
1144
1065
1467+
1371+
1378+
1219+
1337
1284+
1504
1346
1390
1139

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **19-20**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 19 E N. 20 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno ___ _____, addì _____ del mese di _____ ___

__/__/__ _

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- BORIN Eva, nata a Marostica (VI) il 05 febbraio 1982, C.F. BRN VEA 82B45 E970I, coniugata con

- MELITI Andrea, nato a Vicenza (VI) il 06 febbraio 1971, C.F. MLT NDR 71B06L840S,

residenti a Fara Vicentino in via Astico n. 7;

in qualità di comproprietari dell' immobile sito in Comune di Fara Vicentino in via Astico, catastalmente individuato al Foglio 5°, Mappale n.

1155 sub 1 - 2;

- BORIN Lionello, nato a Fara Vicentino il 21 settembre 1954, C.F. BRN LLL 54P21 D496R, coniugato con

- CAROLLO Alma, nata Thiene il 11 novembre 1955, C.F. CRL LMA 55S51 L157T e residente a Fara Vicentino in via Astico, n. 7,

in qualità di comproprietari dell'immobile sito in Comune di Fara Vicentino, catastalmente individuato al Foglio 5 Mappali n. 714 sub 3 4 (propria abitazione) - 1076,

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 20/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 23/04/2009 al n. 3439, i sigg.ri Borin Lionello e Carollo Alma hanno presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi, relativamente ai mappali catastalmente censiti al Fg. 5 n. 714 – 717 (ora 1155);

- con nota datata 20/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 23/04/2009 al n. 3440, gli stessi hanno presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi, relativamente al mappale catastalmente censito al Fg. 5 n. 1076;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere un ampliamento, mediante una modesta sopraelevazione, al fine di ottenere un sottotetto/mansarda, nel fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico - Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1155, per un totale di mc. 200, come evidenziato nell'Allegato A) N. 19 e nell'Allegato B);

- concedere il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico - Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1076, secondo gli artt. 20 e 21 delle N.T.A, come evidenziato nell'Allegato A) N. 20;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.–, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di tre punti luce fotovoltaici a servizio della contrada, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione, mediante il posizionamento di nuovi punti luce, a servizio della contrada, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire con la somma di € 7.500,00.–, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione degli stessi;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze ed interessi collettivi, determinati dalla necessità di posizionare nuovi punti luce, a servizio della collettività;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica del P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere un

ampliamento, mediante una modesta sopraelevazione, al fine di ottenere un sottotetto/mansarda, nel fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico - Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1155, per un totale di mc. 200, come da Allegato A) N. 19 e da Allegato B) e il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico – Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1076, secondo gli artt. 20 e 21 delle N.T.A., per esigenze famigliari, come evidenziato nell'Allegato A) N. 20.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di tre punti luce fotovoltaici a servizio della contrada, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, efficacia, efficienza ed economicità.

  La somma stabilita di € 7.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo* oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – Variante dovrà prevedere le seguenti esigenze:

- un ampliamento, mediante una modesta sopraelevazione, al fine di ottenere un sottotetto/mansarda, nel fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico - Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1155, per un totale di mc. 200, come indicato nell'Allegato

A) N. 19 e dall'Allegato B);

- il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico – Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1076, secondo gli artt. 20 e 21 delle N.T.A., per esigenze famigliari, come evidenziato nell'Allegato A) N. 20 al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di tre punti luce fotovoltaici a servizio della contrada, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la concessione *de quo*.

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere un ampliamento, mediante una modesta sopraelevazione, al fine di ottenere un sottotetto/mansarda, nel fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Astico - Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1155, per un totale di mc. 200, come evidenziato nell'Allegato A) N. 19 e dall'Allegato B);
- prevedere il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via

Astico – Località Isola, al Foglio 5 Mappale n. 1076, secondo gli artt. 20 e 21 delle N.T.A., per esigenze famigliari, come evidenziato nell'Allegato A) N. 20;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo gli interventi sopramenzionati, come meglio individuati negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3.

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata

presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. variante – scala 1: 5000

Allegato B – planimetria generale– scala 1 : 200

Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

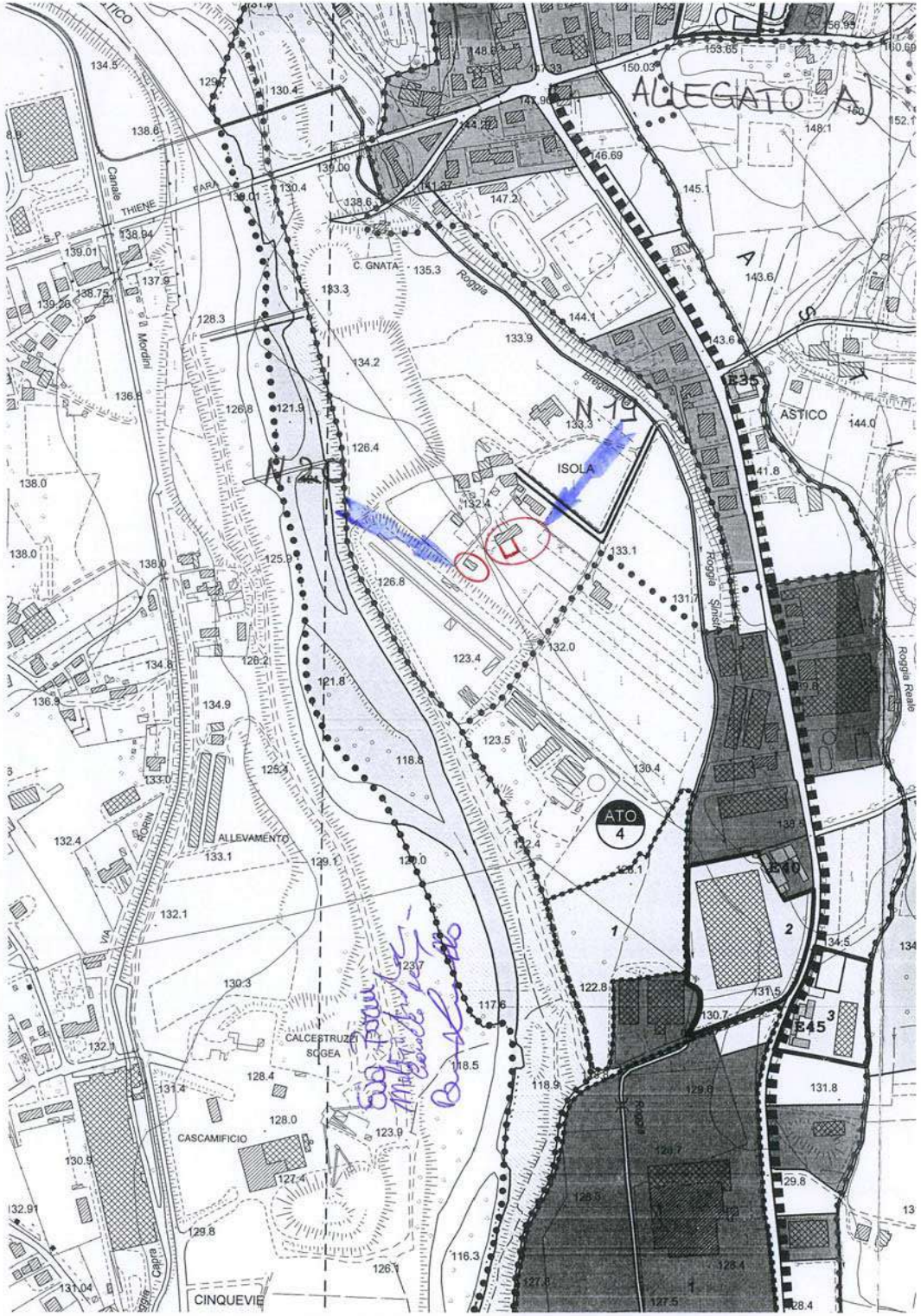
BORIN LIONELLO_____

CAROLLO ALMA_____

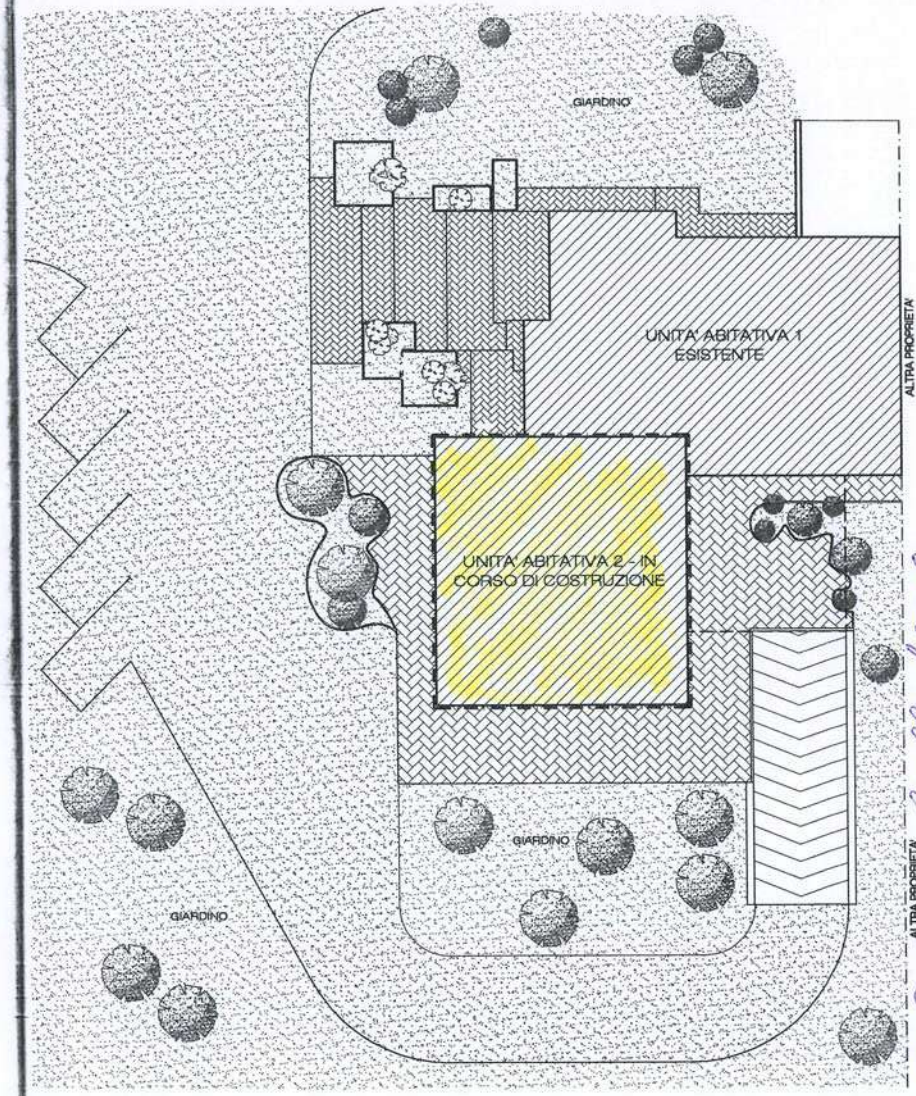
BORIN EVA_____

MELITI ANDREA_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)
N. 19

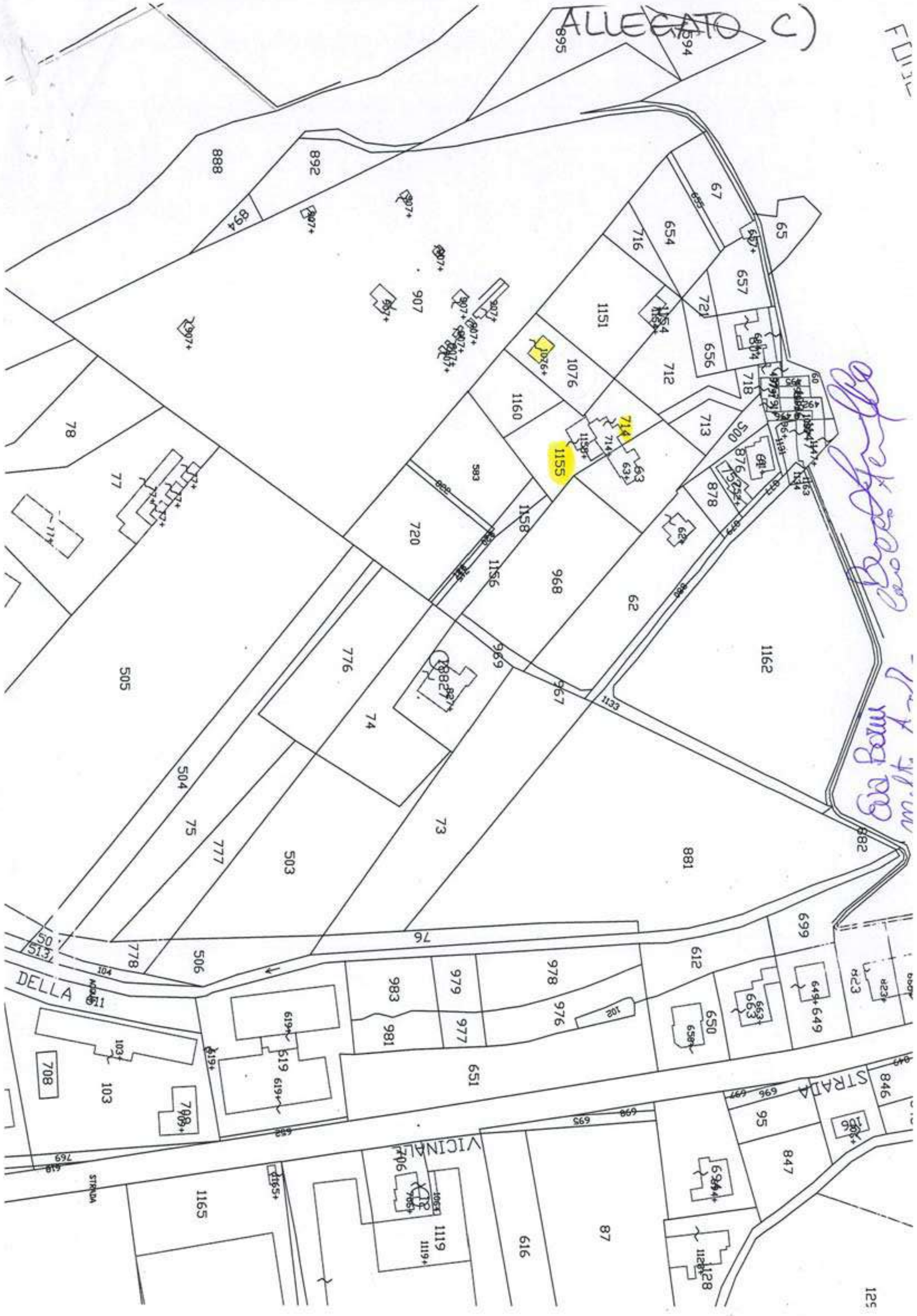


PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1/200

UNITA' ABITATIVA 1 - ESISTENTE

UNITA' ABITATIVA 2 - IN CORSO DI COSTRUZIONE PER LA QUALE SI CHIEDE LA SOPRAELEVAZIONE

ALLEGATO C)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **22**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 22 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/__

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- LAVARDA Maria, nata a Fara Vicentino (VI) il 25 novembre 1959, ivi residente in via DonG. Plebs, n. 33, C.F. LVR MRA 59S65 D496M,

proprietaria del bene sito in Comune di Fara Vicentino, in via Don G. Plebs, catastalmente individuato al Foglio 14°, Mappale n. 876 sub 2 3;

in seguito denominata Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 16/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 27/04/2009 al n. 3509, la sig.ra Lavarda Maria ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- demolire entrambi gli accessori, catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale n. 876 sub 3, e realizzare sulla corrispondente area scoperta un nuovo edificio ad uso residenziale, per un volume massimo di mc. 400;
- cambiare la destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, della porzione di fabbricato, in aderenza all'immobile, catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale 876 sub 2, per il recupero e la destinazione dell'intero edificio ad uso residenziale;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 5.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due punti luce nel tratto di strada retrostante, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di

interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare due nuovi punti luce nel territorio comunale, nel caso specifico nel tratto di strada retrostante, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire con la somma di € 5.000,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione degli stessi;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di posizionare nuovi punti luce nel territorio comunale, a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge

241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica del P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la demolizione di entrambi gli accessori, catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale n. 876 sub 3 e la realizzazione, sulla corrispondente area scoperta, di un nuovo edificio ad uso residenziale, per un volume massimo di mc. 400, nonché il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, della porzione di fabbricato, in aderenza all'immobile, catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale 876 sub 2, per il recupero e la destinazione dell'intero edificio ad uso residenziale, il tutto, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 5.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due punti luce, nel tratto di strada retrostante, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, efficacia, efficienza ed

economicità.

La somma stabilita di € 5.000,00.= sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativa all'intervento oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

il P.I. n. 2 - Variante dovrà prevedere le seguenti esigenze:

- demolizione di entrambi gli accessori, catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale n. 876 sub 3 e realizzazione sulla corrispondente area scoperta, di un nuovo edificio ad uso residenziale per un volume massimo di mc. 400;
- cambio della destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, della porzione di fabbricato, in aderenza all'immobile, catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale 876 sub 2, per il recupero e la destinazione dell'intero edificio ad uso residenziale,

il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 5.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due punti luce nel tratto di strada retrostante, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino. La sopraccitata somma di € 5.000,00.= sarà versata nelle Casse

Comunali alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente atto

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere la demolizione di entrambi gli accessori, catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale n. 876 sub 3 e la realizzazione, sulla corrispondente area scoperta, di un nuovo edificio ad uso residenziale, per un volume massimo di mc. 400;
- concedere il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, della porzione di fabbricato, in aderenza all'immobile, catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Don G. Plebs, al Foglio 14 Mappale 876 sub 2, per il recupero e la destinazione dell'intero edificio ad uso residenziale,

  il tutto come individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo gli interventi sopramenzionati, come meglio individuati negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I.. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere

fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – scala 1: 2000

Allegato B estratto P.I. variante – scala 1 : _____

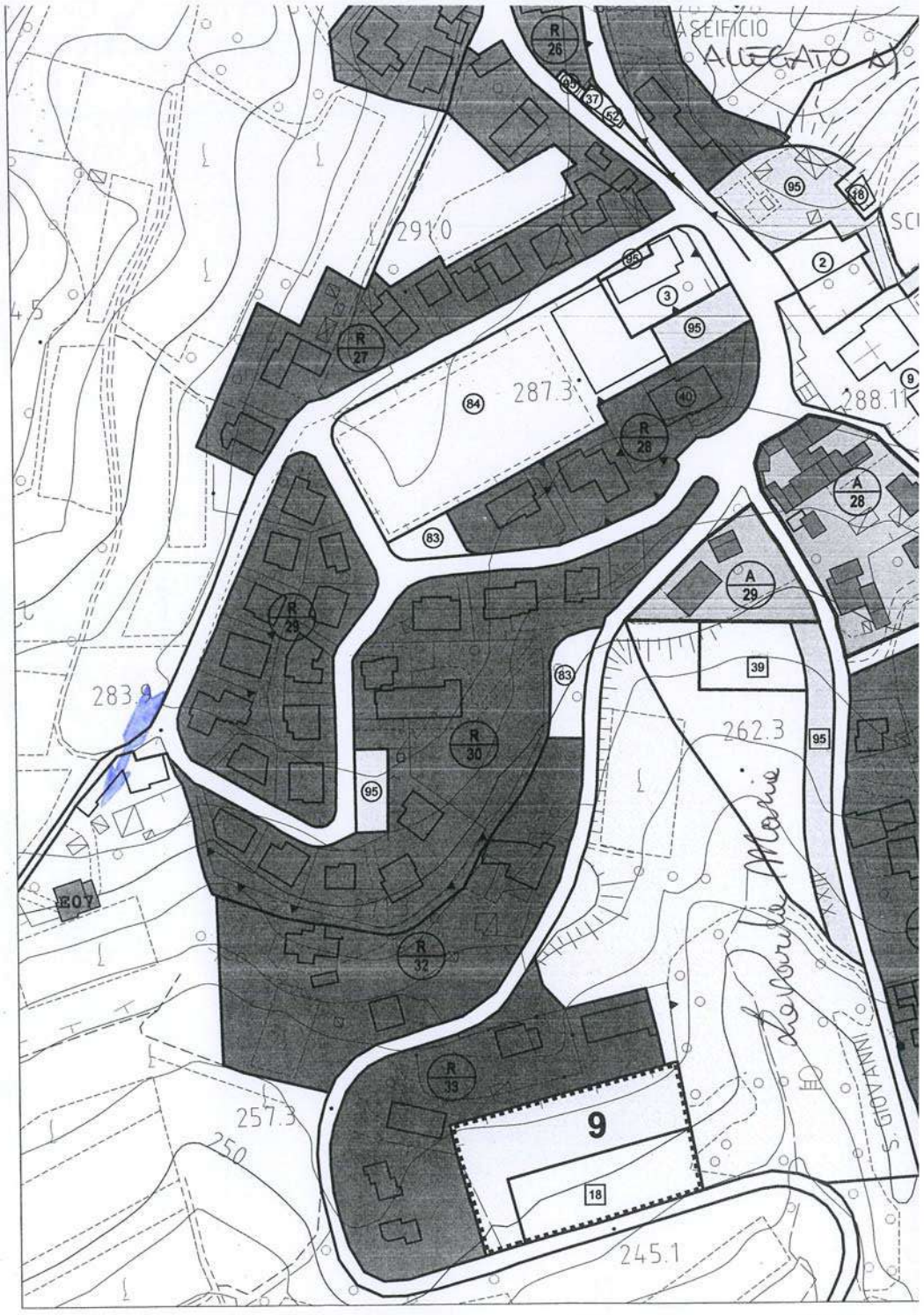
Allegato C estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

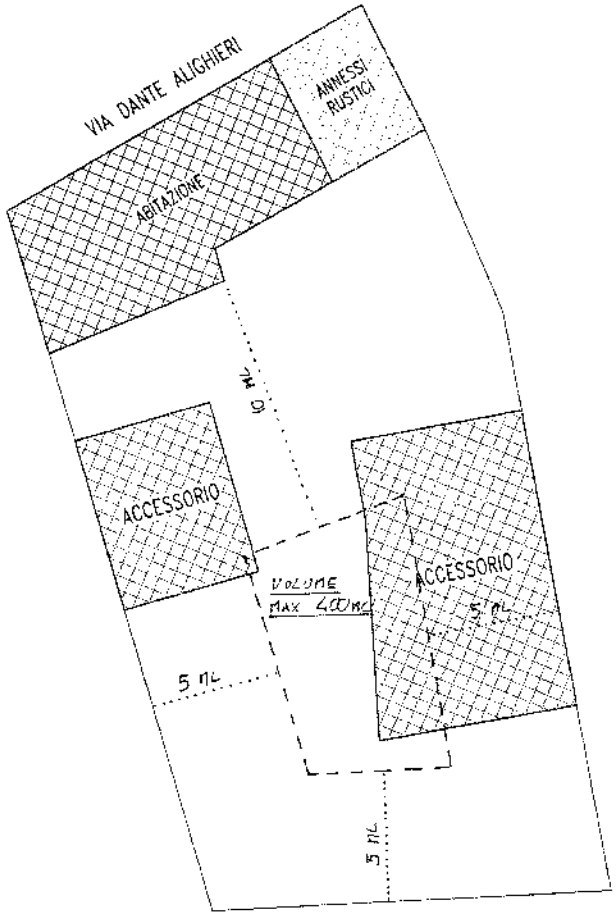
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

LAVARDA MARIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)

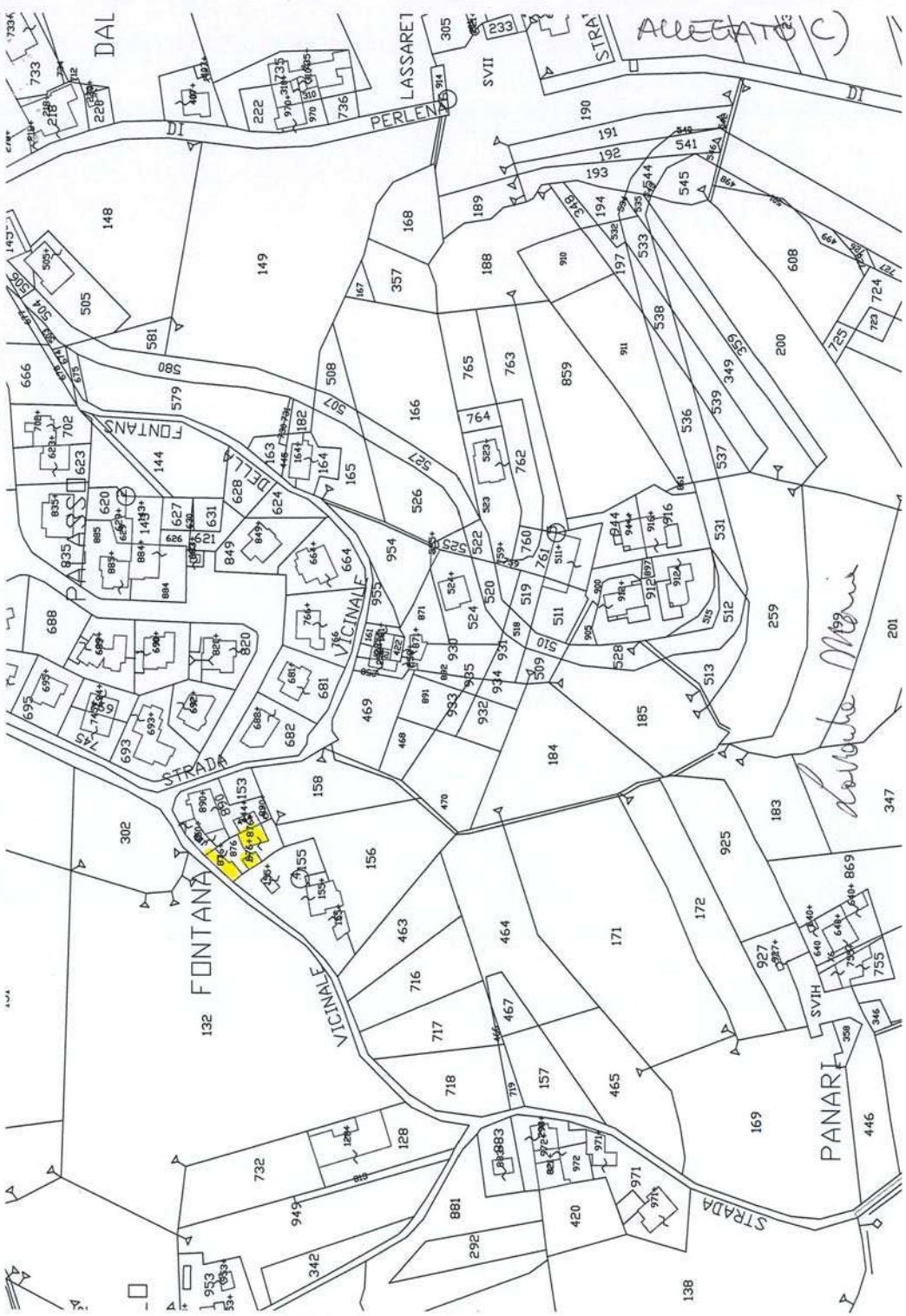


SCHEMA PLANIMETRICO 1:200
STATO ATTUALE

Accessori fatiscenti per i quali si chiede la possibilità di accorpamento della volumetria in un unico volume da destinare ad uso abitativo

Porzione rurale in disuso per la quale si chiede la ristrutturazione ed il cambio d'uso a residenza

ALLEGATO C)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **23**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 23 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- CONTE Annalena, nata a Breganze (VI) il 16 dicembre 1936, residente a Fara Vicentino in via Verdi n. 19, C.F. CNT NLN 36T56 B132O, comproprietaria per la quota di 1/3 dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 2 Mapple n. 192;

- SIMONATO Antonella, nata a Fara Vicentino il 30 luglio 1963, residente a Lugo di Vicenza in Via D.G. Minzoni n. 18/B, C.F. SMN NNL 63L70 D496Y, coniugata con Alessandro Baù, sottocitato, in regime di comunione

dei beni, comproprietaria per la quota di 1/3 dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 2 Mappale n. 192, e per la quota di 1/2 dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 2 Mappale n. 1545;

- SIMONATO Rosalucia, nata a Fara Vicentino il 11 luglio 1958, residente a Fara Vicentino in via Verdi n. 19, C.F. SMN RLC 58L51 D496D, comproprietaria per la quota di 1/3 dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 2 Mapple n. 192;

- BAU' Alessandro, nato a Thiene il 26 luglio 1967 e residente a Lugo di Vicenza in via D.G. Minzoni n. 18/B, C.F. BAU LSN 67L26 L157Y, coniugato con Simonato Antonella, sopraccitata, in regime di comunione dei beni, comproprietario per la quota di 1/2 dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 2 Mappale n. 1545,

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 16/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 28/04/2009 al n. 3530, le sigg.re Conte Annalena e Simonato Antonella, hanno presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- inserire l'intervento puntuale di un fabbricato a destinazione

residenziale di mc. 600, sull'area catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino, in via Verdi, al Foglio 2 Mappali n. 192 e n. 1545;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- monetizzare la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico sul territorio comunale, per n. 6 (sei) posti auto, da eseguirsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino o da destinare lo stesso alla realizzazione di un'opera pubblica, secondo le necessità d'uopo individuate;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante la realizzazione di un'opera pubblica a servizio della collettività, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- monetizzare la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico sul territorio comunale, per n. 6 (sei) posti auto, da eseguirsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, o da destinare lo stesso alla realizzazione di un'opera pubblica, secondo le necessità d'uopo individuate;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di destinare ad area parcheggio nuovi spazi nel territorio comunale o di individuare altre opere di pubblica utilità a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del

21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l'inserimento di intervento puntuale di un fabbricato a destinazione residenziale di mc. 600, sull'area catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino, in via Verdi, al Foglio 2 Mappali n. 192 e n. 1545, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- monetizzare la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico sul territorio comunale, per n. 6 (sei) posti auto, da eseguirsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, o da destinare lo stesso alla realizzazione di un'opera pubblica, secondo le necessità d'uopo individuate, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, efficacia, efficienza ed economicità.

  La somma di € 7.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – Variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- l'inserimento di intervento puntuale sull'area catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino, in via Verdi, al Foglio 2 Mappali n. 192 e n. 1545, mediante la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale di mc. 600, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- monetizzare la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico sul territorio comunale per n. 6 (sei) posti auto, da eseguirsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, o da destinare comunque alla realizzazione di un'opera pubblica, secondo le necessità pubbliche d'uopo individuate.

  La somma di € 7.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo; per la realizzazione dell'intervento *de quo* la Ditta è consapevole che qualsiasi violazione al presente atto comporterà la perdita del potere acquisito ex *tunc*;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna:

- a prevedere l'intervento puntuale di un fabbricato a destinazione residenziale di mc. 600, sull'area catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino, in via Verdi, al Foglio 2 Mappali n. 192 e n. 1545, il tutto come individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. variante – scala 1: 2000

Allegato B – estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_ _____

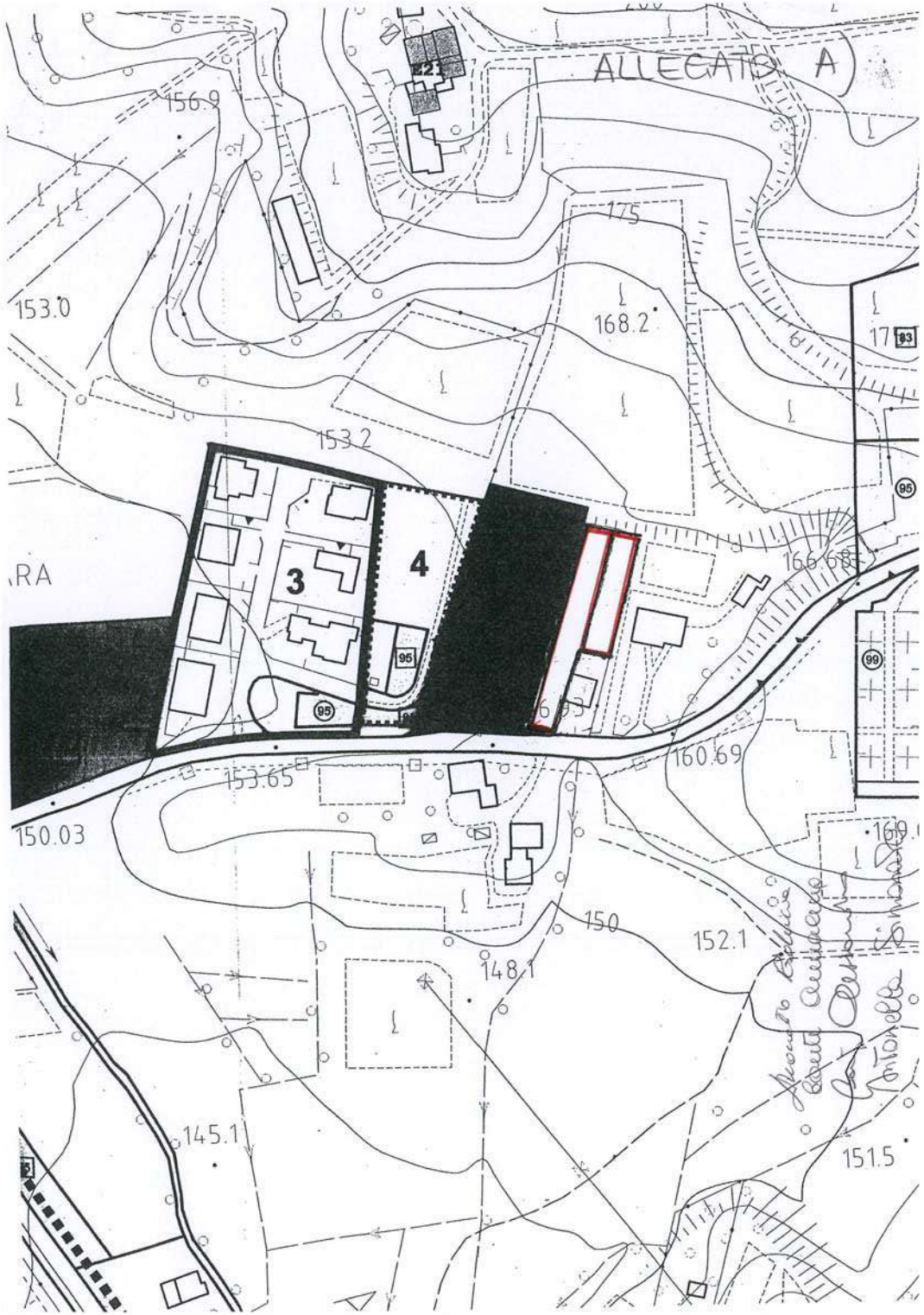
CONTE ANNALENA_____

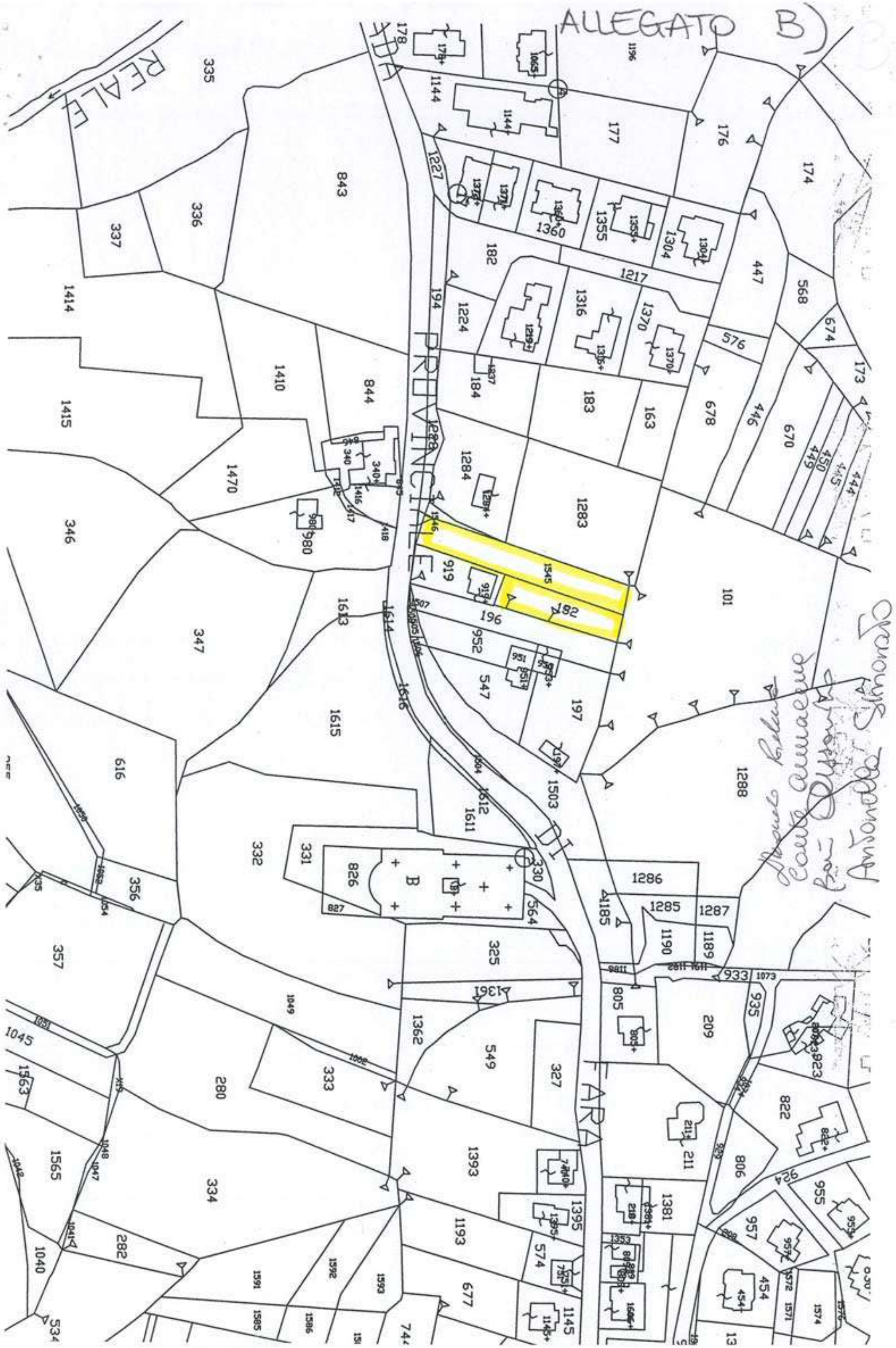
SIMONATO ANTONELLA_____

SIMONATO ROSALUCIA_____

BAU' ALESSANDRO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____




ALLEGATO B)
REALE
PROVINCIALE
DI
FARA

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **27**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 27 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- CAROLLO Attilio, nato a Fara Vicentino (VI) il 08 giugno 1964, ivi residente in via Costa n. 24/A, C.F. CRL TTL 64H08 D496F, proprietario dei beni catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino, in via Costa, al Foglio 6 Mappale n. 470 sub 13, in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il

quale si premette:

- con nota datata 16/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 28/04/2009 al n. 3603, il sig. Carollo Attilio ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:
  1. ha previsto la possibilità di:

➢ concedere il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, dell'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Foglio 6 Mappale n. 470 sub 13;

  2. ha ottenuto dalla Ditta:

➢ contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, al progetto di sistemazione e manutenzione strade comunali, da realizzare ad opera del Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti così costituiti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata";

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 -Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione

in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, dell'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Foglio 6 Mappale n. 470 sub 13, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, al progetto di sistemazione e manutenzione strade comunali, da realizzare ad opera del Comune di Fara Vicentino.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale dell'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al foglio 6 Mappale n. 470 sub 13, il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.−, al progetto di sistemazione e manutenzione strade comunali, da realizzarsi ad opera del Comune di Fara Vicentino. La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.− (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere il cambio d'uso da agricolo a residenziale, dell'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Foglio 6 Mappale n. 470 sub 13, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo

l'intervento sopramenzionato, come individuato nell'allegato A) al presente atto;

- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che

dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. scala 1: 1000

Allegato B – estratto catastale – scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di ____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

CAROLLO ATTILIO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

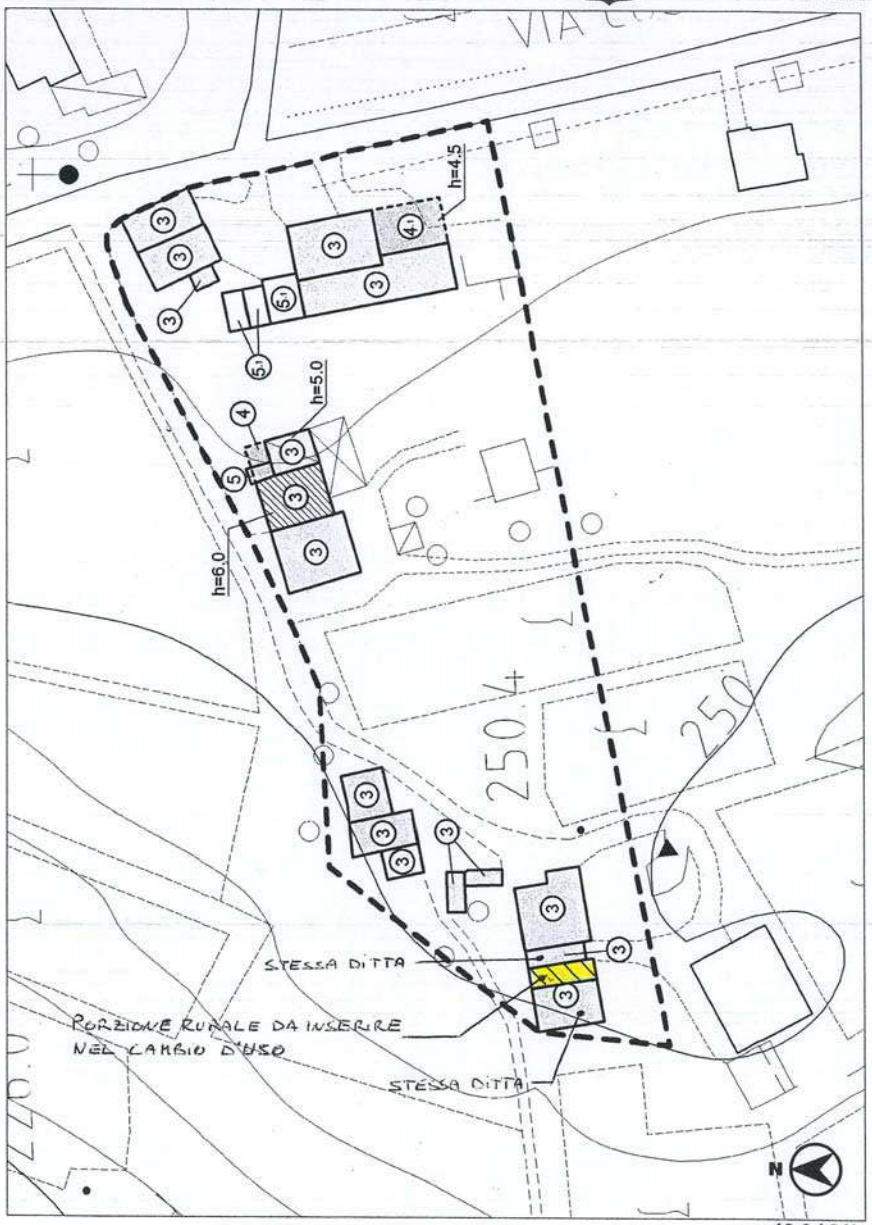
ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

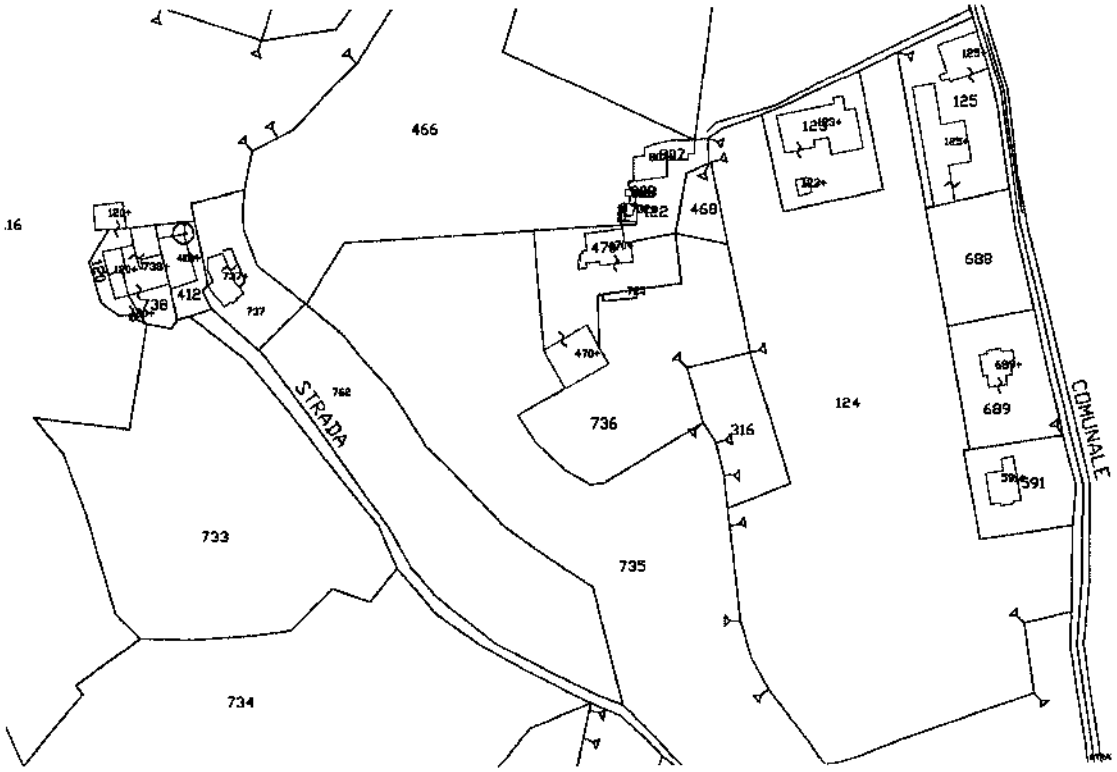
Nuclei agricoli e contrade

scala 1:1000

N12



ex 13.6 / 21L


466
468
125
688
689
124
736
316
733
735
734
738
412
STRADA
COMUNALE
591

ALLEGATO B)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **29**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 29 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- CAROLLO Aurora, nata a Soletta (Svizzera) il 28 agosto 1961, residente a San Martino di Lupari (PD) in via Camposampiero n. 88 Int. 1, C.F. CRL RRA 61M68 Z133P, nudo proprietario dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 Mappale n. 732;
- CAROLLO Giovanni Battista, nato a Lugo di Vicenza il 19 gennaio 1931, residente a Fara Vicentino in via Costa n. 23, C.F. CRL GNN 31A19 E731Q, usufruttuario dell'immobile catastalmente censito in Comune di

Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 Mappale n. 732,

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 16/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 28/04/2009 al n. 3605, i sigg.ri Carollo Aurora e Carollo Giovanni Battista hanno presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- inserire nella scheda N12 "Nuclei agricoli e contrade", cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale e sopraelevazione della sagoma esistente di cm 150, del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Costa al Fg. 6 mappale n. 732;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata", fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di posizionare nuovi punti luce nel territorio comunale, a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ... in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale

normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere di inserire nella scheda N12 "Nuclei agricoli e contrade", cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale e sopraelevazione della sagoma esistente di cm 150, del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Costa al Fg. 6 mappale n. 732, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà a completa discrezione dell'Amministrazione Comunale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, efficacia, efficienza ed economicità.

  La somma stabilita di € 2.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – Variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- inserire nella scheda N12 "Nuclei agricoli e contrade", cambio di

destinazione d'uso da agricolo a residenziale e sopraelevazione della sagoma esistente di cm 150, del fabbricato catastalmente censito al Fg. 6 mappale n. 732, il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

  La somma stabilita di € 2.500,00.= sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativa all'intervento oggetto del presente accordo;
- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna:

- ad inserire nella scheda N12 "Nuclei agricoli e contrade" cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale e sopraelevazione della sagoma esistente di cm 150, del fabbricato catastalmente censito al Fg. 6 mappale n. 732, il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto.
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009,

approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;

- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.L. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3.

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica.

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all' Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – Nuclei Agricoli e Contrade N12 – scala 1: 1000

Allegato B – estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

CAROLLO AURORA_____

CAROLLO GIOVANNI BATTISTA_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

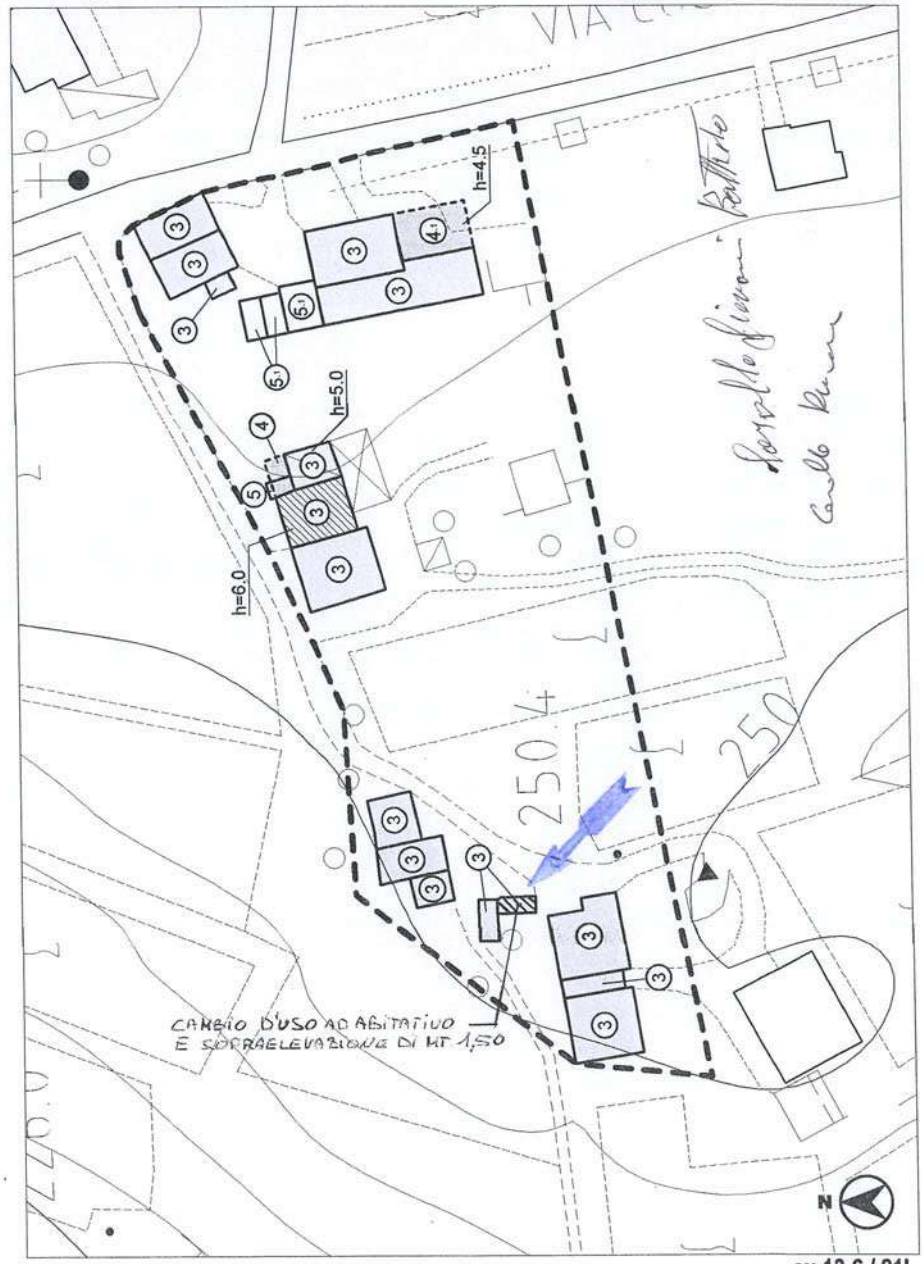
ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

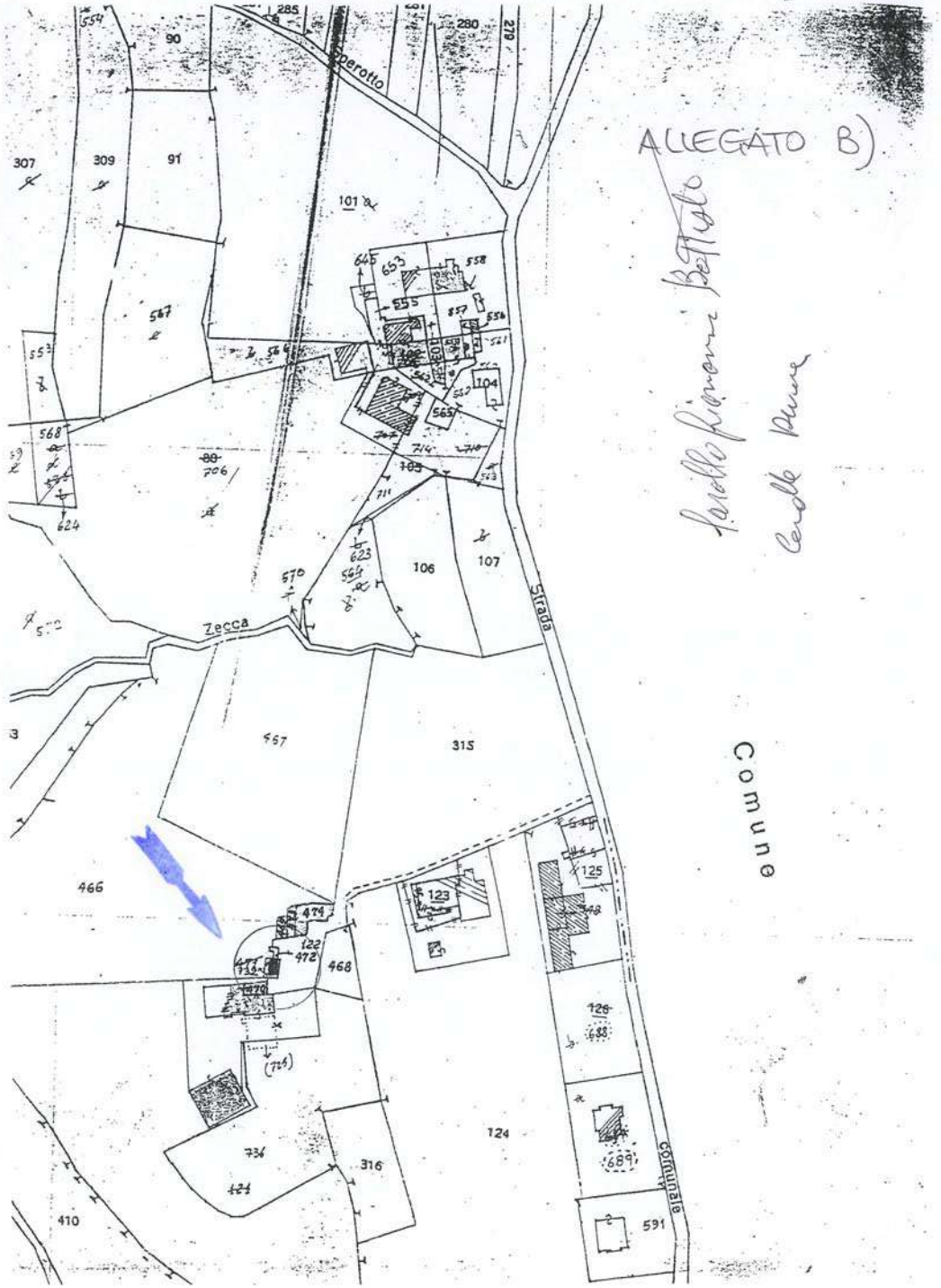
Nuclei agricoli e contrade

N12



ex 13.6 / 21L

ALLEGATO B)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **30**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 30 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- FARESIN Leonzio, nato a Sandrigo (VI) il 26 maggio 1956, residente a Fara Vicentino in via Costa n. 70, C.F. FRS LNZ 56E26 H829K, comproprietario degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 6 Mapple n. 235 sub 2 – 3 e n. 520, coniugato con

- MARTINI Elisa, nata a Thiene il 20 settembre 1957, residente a Fara Vicentino in via Costa n. 70, C.F. MRT LSE 57P60 L157J, comproprietaria

degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Verdi al Fg. 6 Mapple n. 235 sub 2 3 e n. 520;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 22/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 28/04/2009 al n. 3606, i sigg.ri Faresin Leonzio e Martini Elisa, hanno presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- inserire nella scheda N13 "Nuclei agricoli e contrade", l'ampliamento puntuale del fabbricato a destinazione accessoria di autorimessa, catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 mappale n. 235, per mc. 200, con un sedime di mt. 11,50 x 6,00;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- demolire, mediante istanza da presentarsi contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire relativa all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, il fabbricato posto immediatamente più a nord, collocato nello stesso mappale n. 235, individuato con grado di intervento 5 (demolizione senza ricostruzione);

3. ha ottenuto dalla Ditta, a mezzo dell'Impresa Edile Faresin Leonzio di Fara Vicentino, di:

- realizzare in via Costa, n. 2 dossi in calcestruzzo (uno vicino alla cabina elettrica della Pizzeria Fiamma ed uno in sostituzione di quello in gomma in zona Simonati), dotati di relativa segnaletica verticale ed orizzontale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006, del Codice della Strada e della vigente normativa. L'Ufficio Tecnico subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato oggetto di ampliamento, al deposito del collaudo dei dossi realizzati.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante la realizzazione di due dossi, in via Costa, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- realizzare a mezzo dell'Impresa Edile Faresin Leonzio di Fara Vicentino gli stessi, in calcestruzzo, dotati di relativa segnaletica verticale ed orizzontale;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di rendere più sicure talune strade comunali a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si convieno:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere nella scheda N13 "Nuclei agricoli e contrade" l'ampliamento puntuale del fabbricato a destinazione accessoria di autorimessa, catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 mappale n. 235, per mc. 200, con un sedime di mt. 11,50 x 6,00, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- demolire, mediante istanza da presentarsi contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire relativa all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, il fabbricato posto immediatamente più a nord, collocato nello stesso mappale n. 235, individuato con grado di intervento 5 (demolizione senza ricostruzione);
- realizzare, presentando apposito progetto contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, a mezzo dell'Impresa Edile Faresin Leonzio di Fara Vicentino, in via Costa, n. 2 dossi, in calcestruzzo (uno vicino alla cabina elettrica della Pizzeria Fiamma ed uno in sostituzione di quello in gomma in zona Simonati), dotati di relativa segnaletica verticale ed orizzontale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006, del Codice della Strada e della vigente normativa. L'Ufficio Tecnico subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato oggetto di ampliamento, al deposito del collaudo dei dossi realizzati.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – Variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- inserire nella scheda N13 "Nuclei agricoli e contrade", l'ampliamento puntuale del fabbricato a destinazione accessoria di autorimessa, catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 mappale n. 235, per mc. 200, con un sedime di mt. 11,50 x 6,00, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- demolire il fabbricato posto immediatamente più a nord, collocato nello stesso mappale n. 235, individuato con grado di intervento 5 (demolizione senza ricostruzione), presentando istanza contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire relativa all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;
- realizzare, presentando apposito progetto, contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire relativa all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, mediante la ditta esecutrice, Impresa Edile Faresin Leonzio di Fara Vicentino, in via Costa, n. 2 dossi in calcestruzzo (uno vicino alla cabina elettrica della Pizzeria Fiamma ed uno in sostituzione di quello in gomma in zona Simonati), dotati di relativa segnaletica verticale ed orizzontale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006, del Codice della Strada e della vigente normativa. L'Ufficio Tecnico subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato oggetto di ampliamento, al deposito del collaudo dei dossi realizzati;
- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna:

- ad inserire nella scheda N13 "Nuclei agricoli e contrade", l'ampliamento puntuale del fabbricato a destinazione accessoria di autorimessa, catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 mappale n.

235, per mc. 200, con un sedime di mt. 11,50 x 6,00, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica

precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – Scheda N13 – scala 1: 1000

Allegato B- estratto catastale ed ingrandimento planimetrico – scala 1:500

Allegato C – estratto catastale scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

FARESIN LEONZIO_____

MARTINI ELISA_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

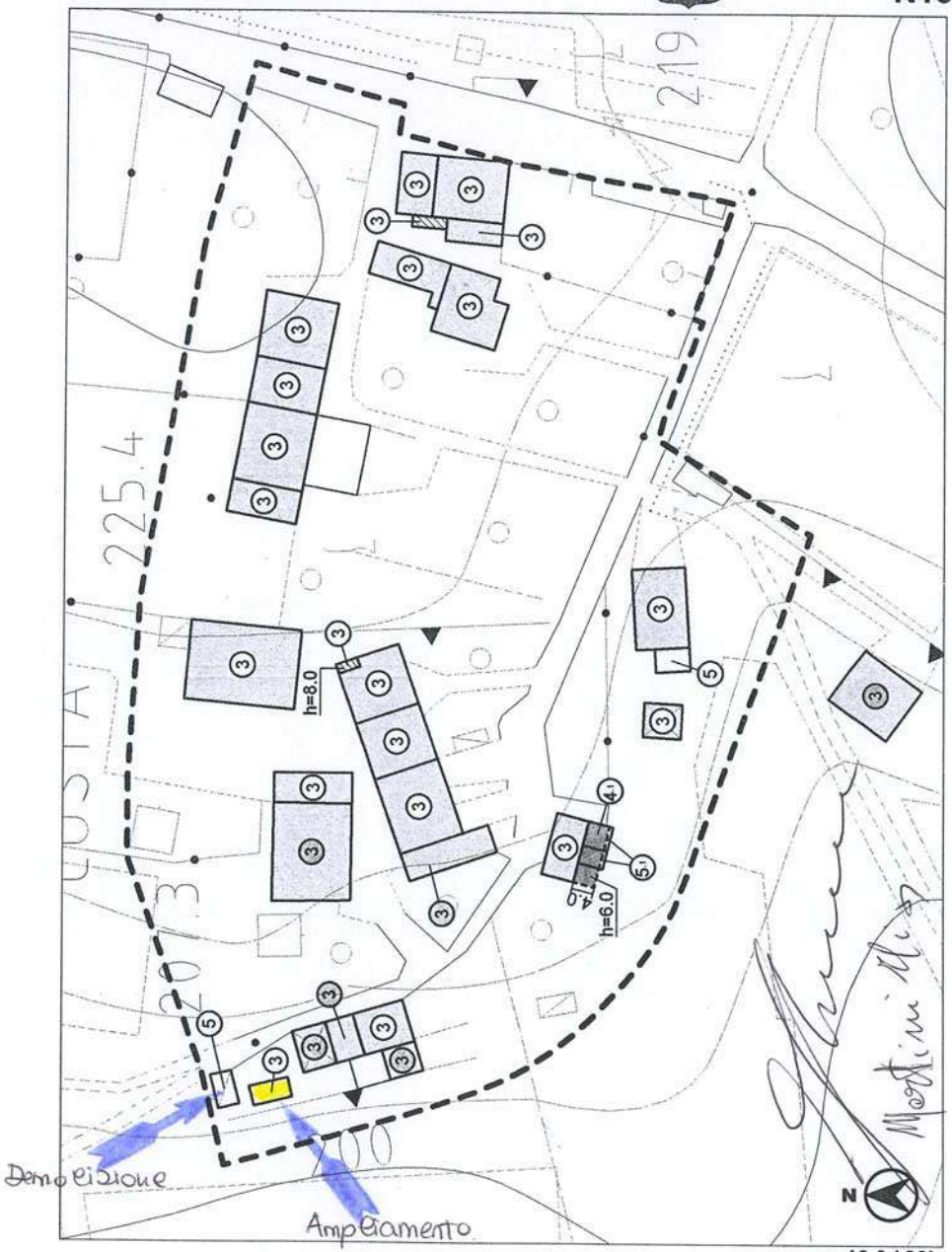
ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Nuclei agricoli e contrade

N13



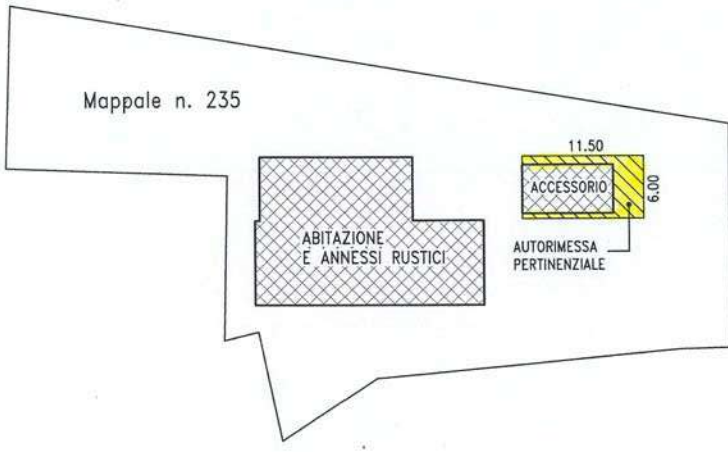
ex 13.6 / 26L

ALLEGATO B)

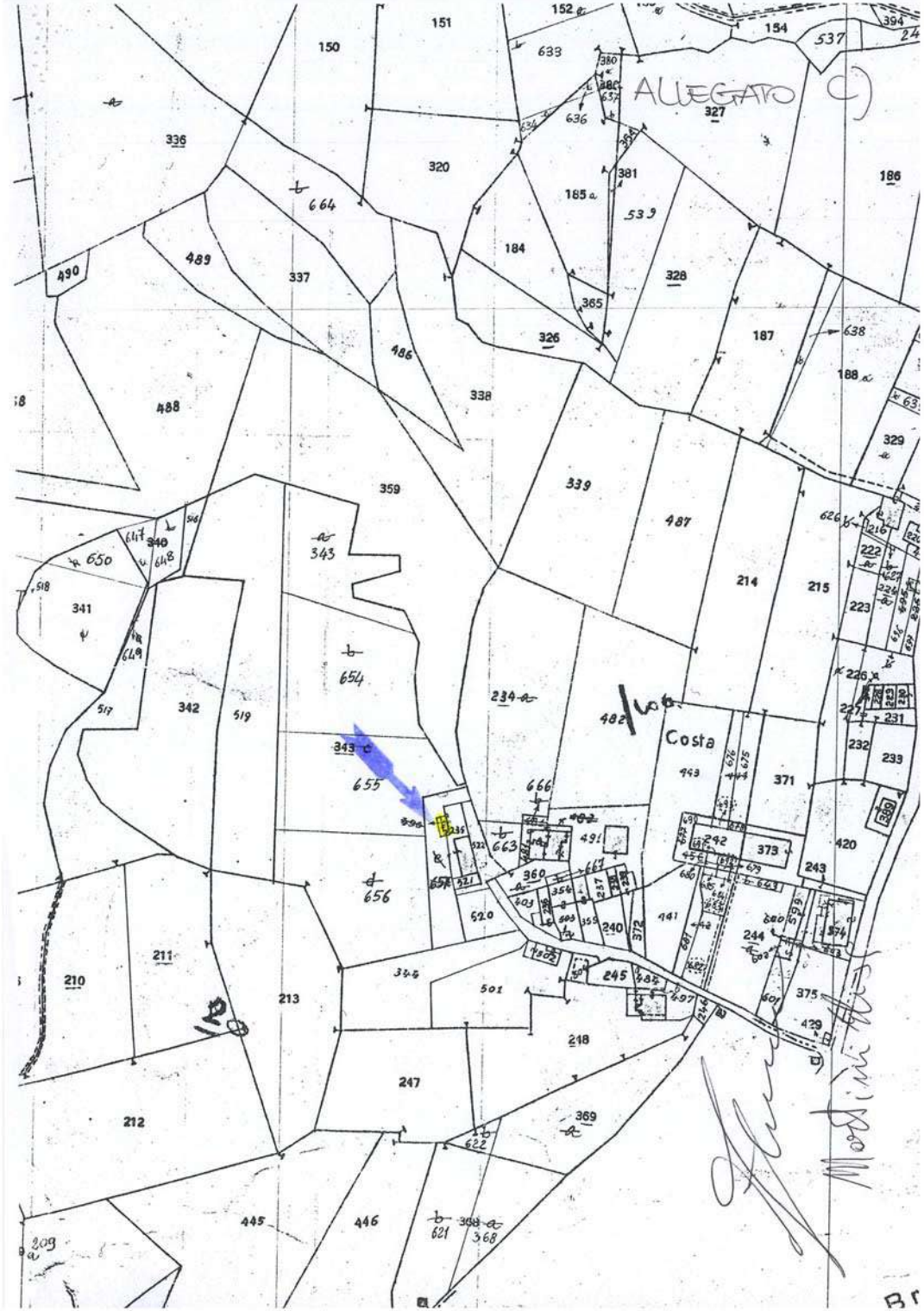
Fara Vicentino – Sezione U – Foglio 6° – Map. n. 235



Estratto di mappa 1: 2000



INGRANDIMENTO PLANIMETRICO 1:500


ALLEGATO C)
Costa

ACCORDO CONVENZIONALE

N. 33

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 33 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- DALLA VALLE Francesco, nato a Fara Vicentino (VI) il 21 ottobre 1953, residente a Fara Vicentino (VI) in via Poletti n. 42, C.F. DLL FNC 53R21 D496H, proprietario degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 10 Mappale n. 235 sub 2 e sub 3, in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 29/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2009 al n. 3706, il sig. Canale Maurilio ha presentato richiesta di trasformazione edilizia/urbanistica nell'ambito della redazione del Piano degli Interventi;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 10 Mappale n. 235 sub 3;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà discrezione della P.A., tenuto conto, *in primis*, dell'esigenza della contrada di dotarsi di adeguata illuminazione, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare un nuovo punto luce, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di

massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito dell'area in oggetto, di punti luce a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 -Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica della variante parziale al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 10 Mappale n. 235 sub 3, il tutto come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà a discrezione della P.A., tenuto conto, *in primis*, dell'esigenza della contrada di dotarsi di adeguata illuminazione, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- prevedere il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 10 Mappale n. 235 sub 3, il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà a discrezione della P.A., tenuto conto in primis dell'esigenza della contrada di dotarsi di adeguata illuminazione, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino.

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere - cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, del

fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 10 Mappale n. 235 sub 3, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata

presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. scala 1:1000

Allegato B – Estratto Catastale – scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

DALLA VALLE FRANCESCO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

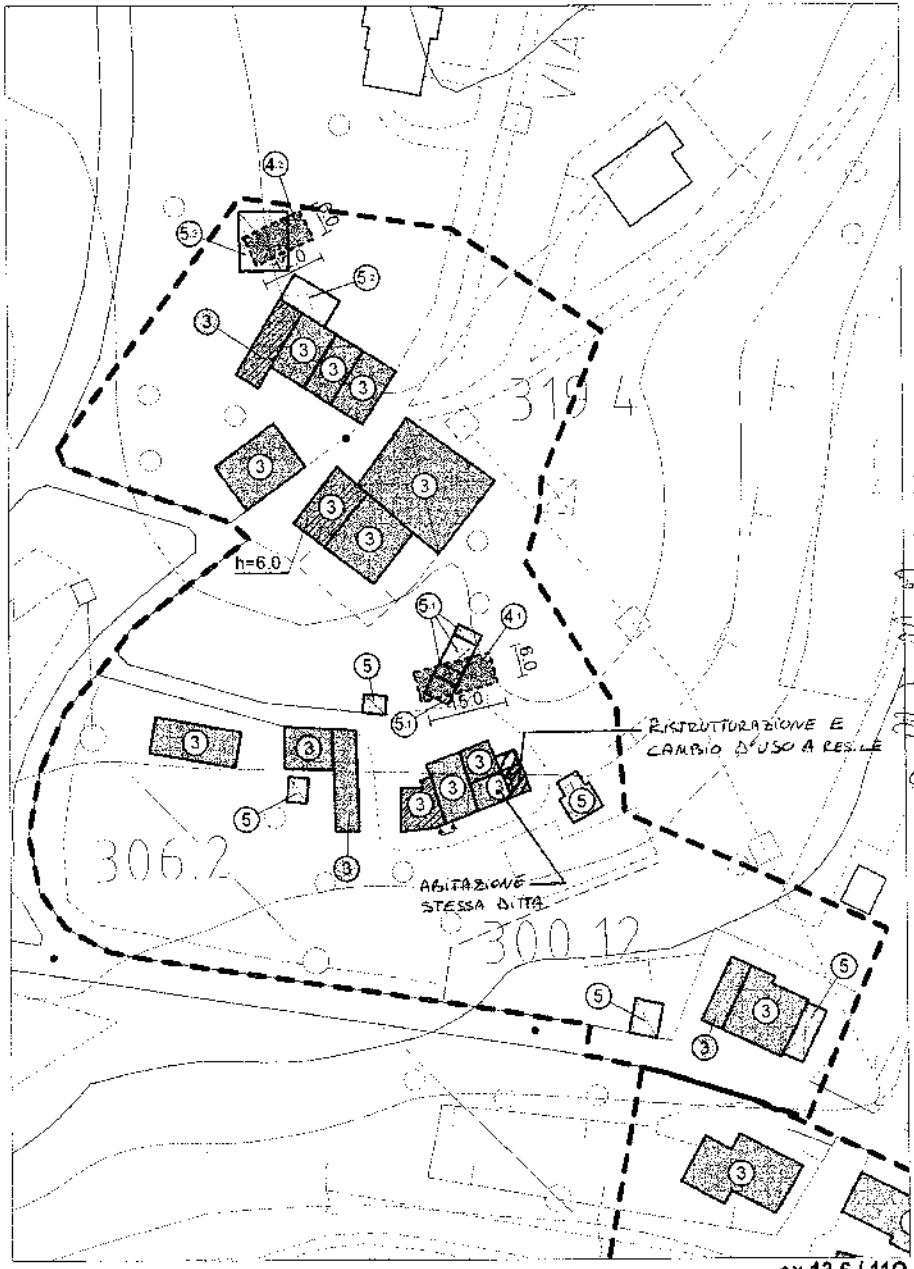
ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

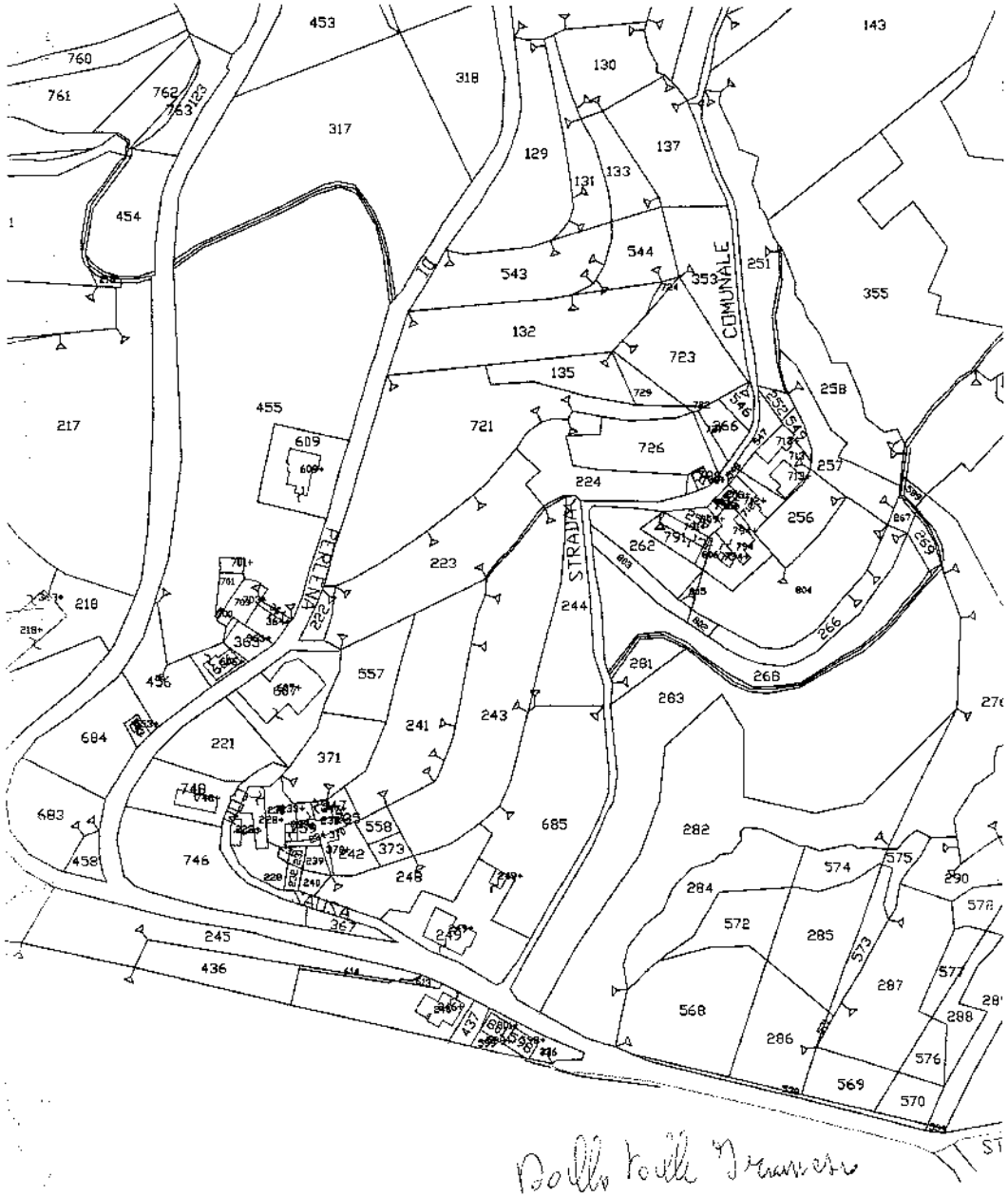
Nuclei agricoli e contrade

N02



ex 13.6 / 11Q

ALLEGATO B)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. 35

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 35 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno ....., addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

-SARTORI Fabrizio, nato a Thiene (VI) il 21 agosto 1961, residente a Fara Vicentino in via Torricelle n. 51, C.F. SRT FRZ 61M21 L157U, nudo proprietario per la quota di ½ e proprietario per la quota di ½ degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Torricelle al Fg. 8 Mappali n. 121 sub. 3 –4, n. 507 e n. 508;

- FARESIN Maria, nata a Breganze (VI) il 23 ottobre 1935, residente a Fara Vicentino in via Tretti n. 21, C.F. FRS MRA 35R63 B132A, usufruttuaria

per la quota di ½ degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Torricelle al Fg. 8 Mappali n. 121 sub. 3 - 4, n. 507 e n. 508;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 28/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2009 al n. 3712, successivamente integrata al protocollo n. 6943 del 13/08/2010, la Ditta ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere la realizzazione ad ovest della zona R35 di un fabbricato accessorio completamente interrato, di dimensioni e ubicazione come da allegato sub B) al presente atto, a servizio del volume urbanisticamente concedibile e realizzabile nella suddetta zona R35 che attualmente comprende parte dei mappali di proprietà, n. 121 e n. 507 del Fg. 8, per complessivi mq. 1150 circa;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.000,00.–, corrispondente al 50% del valore dell'intervento di realizzazione di una piazzola ecologica a servizio della zona (secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica - documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), da collocarsi vicino all'ecocentro di via Torricelle, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale, l'esecuzione della quale sarà ad opera del Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante la realizzazione di un'isola ecologica a servizio della collettività insediata, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire con la somma di € 2.000,00.=, pari al 50% del valore di un'isola ecologica, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'allestimento della stessa;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di dislocare più isole ecologiche nel territorio comunale, a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2

- variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ___ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la realizzazione ad ovest della zona R35 di un fabbricato accessorio completamente interrato, di dimensioni e ubicazione come da allegato sub B) al presente atto, a servizio del volume urbanisticamente concedibile e realizzabile nella suddetta zona R35 che attualmente comprende parte dei mappali di proprietà, n. 121 e n. 507 del Fg. 8, per complessivi mq. 1150 circa.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.000,00.–, corrispondente al 50% del valore dell'intervento di realizzazione di una piazzola ecologica a servizio della zona (secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica - documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), da collocarsi vicino all'ecocentro di via Torricelle, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale, l'esecuzione della quale sarà ad opera del Comune di Fara Vicentino da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino.

  La somma stabilita di € 2.000,00.= sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 dovrà prevedere la seguente esigenza:

- concedere la realizzazione ad ovest della zona R35 di un fabbricato accessorio completamente interrato, di dimensioni e ubicazione come da allegato sub B) al presente atto, a servizio del volume urbanisticamente concedibile e realizzabile nella suddetta zona R35 che attualmente comprende parte dei mappali di proprietà, n. 121 e n. 507 del Fg. 8, per complessivi mq. 1150 circa;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.000,00.–, da versarsi contestualmente

alla presentazione di Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente atto, corrispondente al 50% del valore dell'intervento di realizzazione di una piazzola ecologica a servizio della zona, da collocarsi vicino l'ecocentro di via Torricelle, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale, l'esecuzione della quale sarà ad opera del Comune di Fara Vicentino;

- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere la realizzazione ad ovest della zona R35 di un fabbricato accessorio completamente interrato, di dimensioni e ubicazione come da allegato sub B) al presente atto, a servizio del volume urbanisticamente concedibile e realizzabile nella suddetta zona R35 che attualmente comprende parte dei mappali di proprietà, n. 121 e n. 507 del Fg. 8, per complessivi mq. 1150 circa;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere

fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – scala 1: 2000

Allegato B proposta di scheda puntuale – scala 1: 200

Allegato C estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

SARTORI FABRIZIO_____

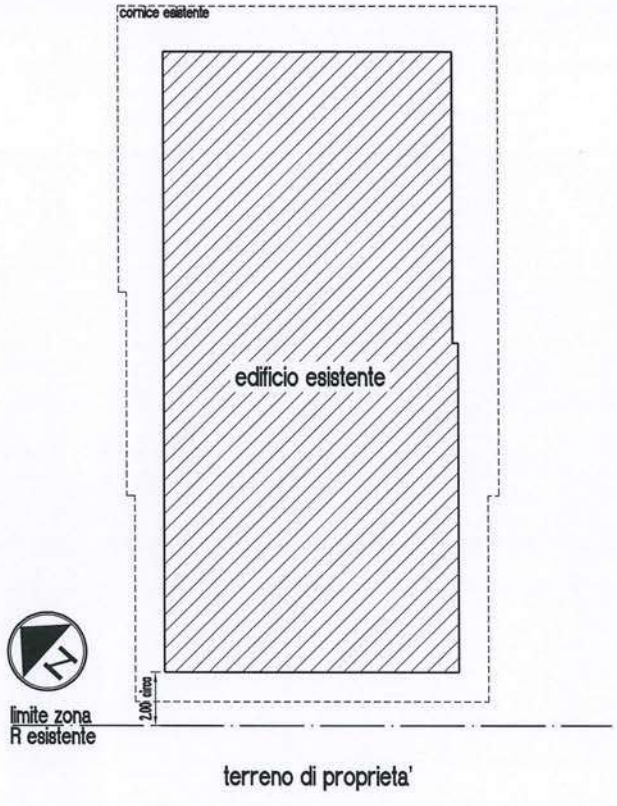
FARESIN MARIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

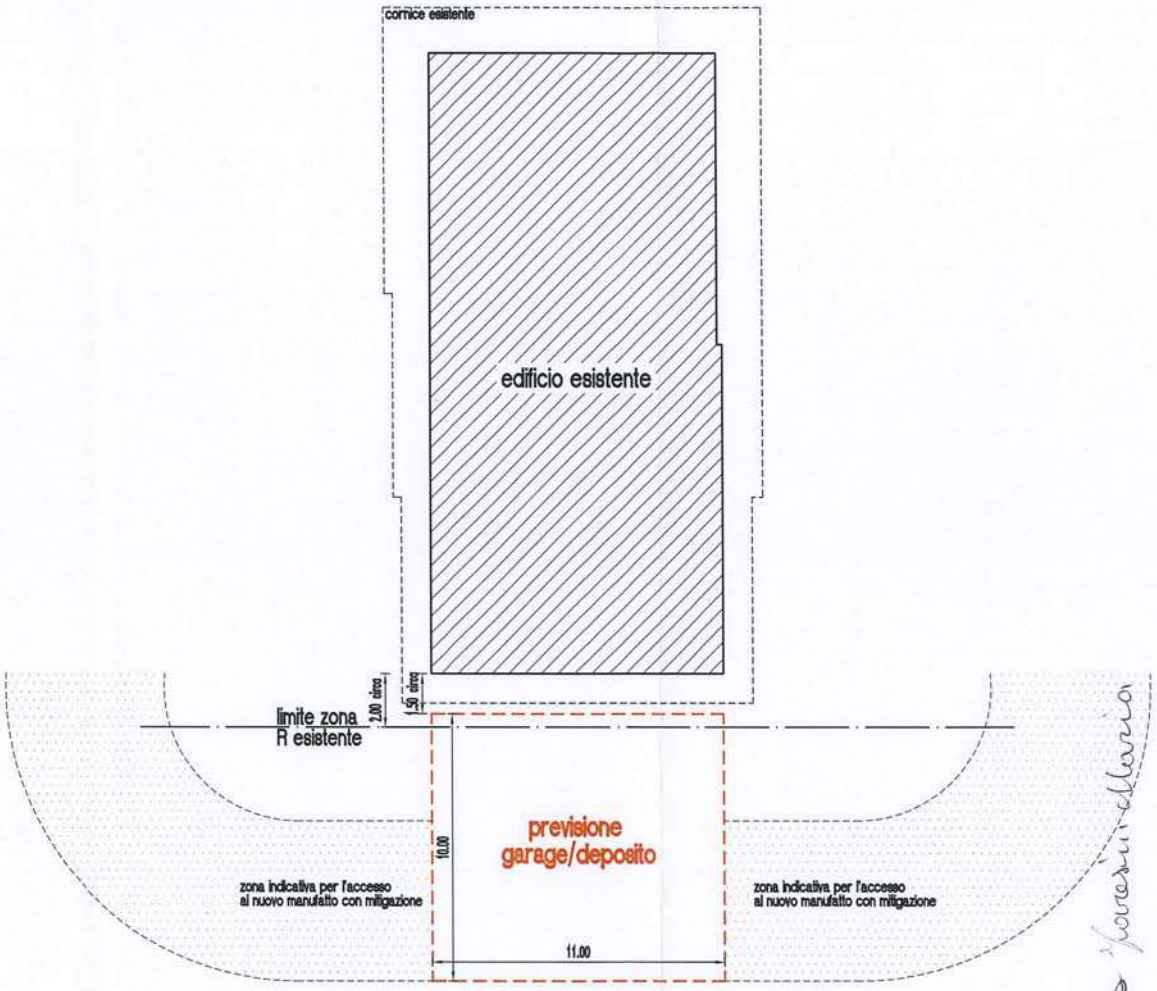


ALLEGATO B)

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



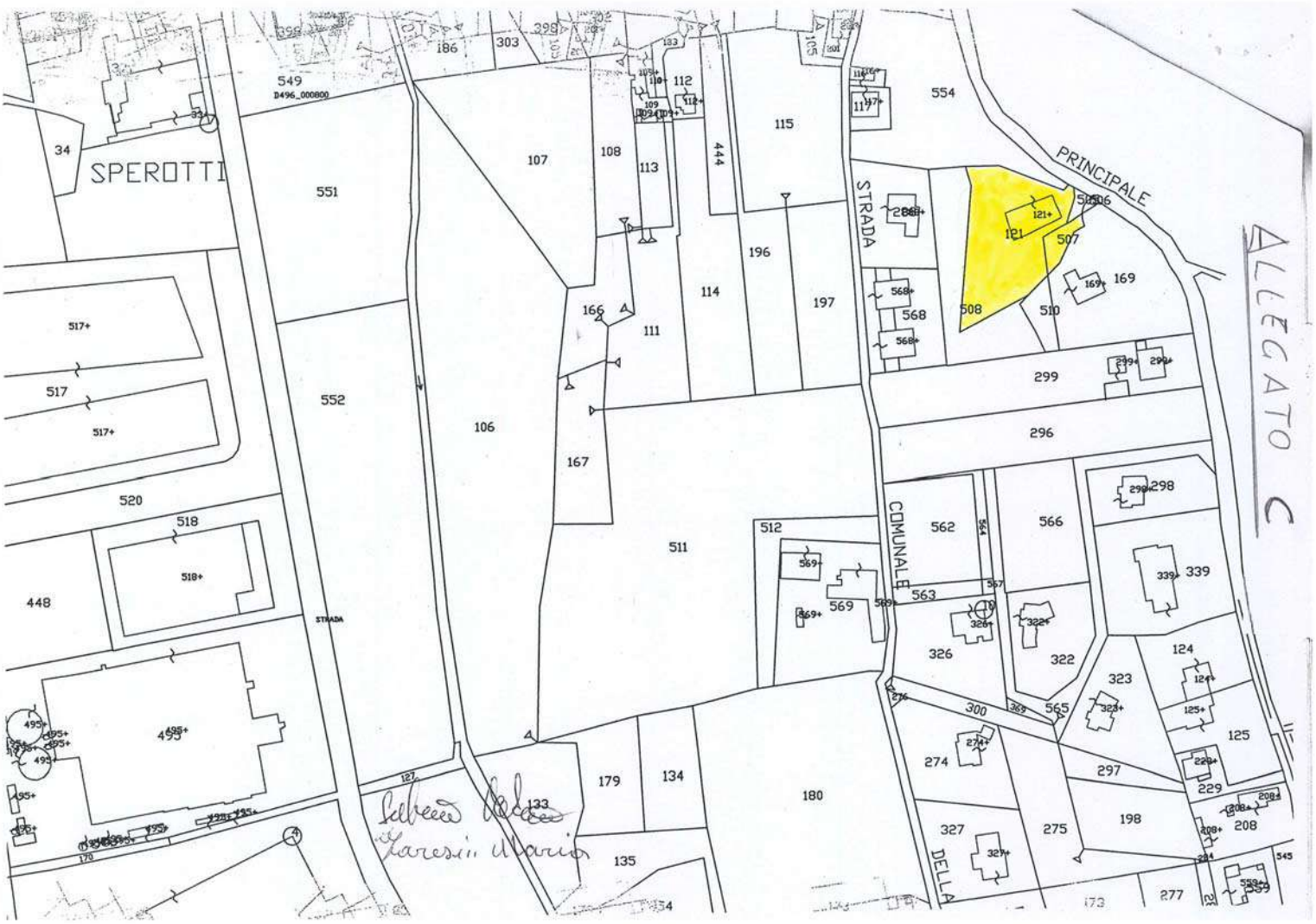
NOTE:

1- si richiedono due accessi, uno a nord e uno a sud al nuovo manufatto;

2- saranno necessarie lievi modifiche delle quote esistenti del terreno per consentire un reinterro omogeneo della copertura del garage/deposito;

3- ci saranno eventuali variazioni morfologiche del terreno per mitigare le zone degli accessi.

PROPOSTA DI SCHEDA PUNTUALE


ALLEGATO C
SPEROTTI
PRINCIPALE
STRADA
COMUNALE
DELLA
STRADA
549
D496_000800
551
552
554
34
107
108
113
444
115
196
114
197
166
111
106
167
511
512
517+
517
520
518
518+
448
499
179
134
180
133
135
562
566
563
569
339
326
322
323
124
125
565
300
274
297
229
327
275
198
208
277
299
296
298
507
508
510
121
169
568
506

ACCORDO CONVENZIONALE

N. 36

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 36 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASIERO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

-SARTORI Giancarlo, nato a Thiene (VI) il 20 giugno 1964, residente a Fara Vicentino in via Torricelle n. 53, C.F. SRT GCR 64I120 L157N, nudo proprietario per la quota di ½ dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Torricelle al Fg. 8 Mappale n. 169;

- FARESIN Maria, nata a Breganze (VI) il 23 ottobre 1935, residente a Fara Vicentino in via Tretti n. 21, C.F. FRS MRA 35R63 B132A, usufruttuaria per la quota di ½ dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara

Vicentino in via Torricelle al Fg. 8 Mappale n. 169;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 28/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2009 al n. 3713, successivamente integrata al protocollo n. 6943 del 13/08/2010, la Ditta ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- inserire l'area ricompresa nel mappale n. 169 del Foglio 8 in zona residenziale "R", con indice fondiario 0,50mc/mq, al fine di consentire la realizzazione di una legnaia sul lato ovest dell'edificio, il ricavo di un garage in luogo dell'attuale pompeiana e il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale del piano terra del fabbricato sito in via Torricelle catastalmente censito al Foglio 8 mappale n. 169;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.000,00.=, corrispondente al 50% del valore dell'intervento di realizzazione di una piazzola ecologica a servizio della zona (secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica - documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), da collocarsi vicino all'ecocentro di via Torricelle, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su

tutto il territorio comunale, l'esecuzione della quale sarà ad opera del Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante la realizzazione di un'isola ecologica a servizio della collettività insediata, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire con la somma di € 2.000,00.=, pari al 50% del valore di un'isola ecologica, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'allestimento della stessa;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di dislocare più isole ecologiche nel territorio comunale, a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione

in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l'inserimento dell'area ricompresa nel mappale n. 169 del Foglio 8 in zona residenziale "R", con indice fondiario 0,50mc/mq, al fine di consentire la realizzazione di una legnaia sul lato ovest dell'edificio, il ricavo di un garage in luogo dell'attuale pompeiana e il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale del piano terra del fabbricato sito in via Torricelle catastalmente censito al Foglio 8 mappale n. 169, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.000,00.=, corrispondente al 50% del

valore dell'intervento di realizzazione di una piazzola ecologica a servizio della zona, (secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica - documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale) da collocarsi vicino all'ecocentro di via Torricelle, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale, l'esecuzione della quale sarà ad opera del Comune di Fara Vicentino da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino.

La somma stabilita di € 2.000,00.– sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 dovrà prevedere la seguente esigenza:

- inserire l'area ricompresa nel mappale n. 169 del Foglio 8 in zona residenziale "R", con indice fondiario 0,50mc/mq, al fine di consentire la realizzazione di una legnaia sul lato ovest dell'edificio, il ricavo di un garage in luogo dell'attuale pompeiana e il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale del piano terra del fabbricato sito in via Torricelle catastalmente censito al Foglio 8 mappale n. 169 il tutto come evidenziato nell'allegato A) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.000,00.=, da versarsi contestualmente

alla presentazione di Permesso di Costruire relativo all'intervento oggetto del presente atto, corrispondente al 50% del valore dell'intervento di realizzazione di una piazzola ecologica a servizio della zona, da collocarsi vicino l'ecocentro di via Torricelle, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale, l'esecuzione della quale sarà ad opera del Comune di Fara Vicentino;

- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti, per se stessa, credi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna:

- inserire l'area ricompresa nel mappale n. 169 del Foglio 8 in zona residenziale "R", con indice fondiario 0,50mc/mq, al fine di consentire la realizzazione di una legnaia sul lato ovest dell'edificio, il ricavo di un garage in luogo dell'attuale pompeiana e il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale del piano terra del fabbricato sito in via Torricelle catastalmente censito al Foglio 8 mappale n. 169, individuato nell'allegato A) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato nell'allegato A) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – scala 1: 2000

Allegato B – estratto catastale scala 1: 2000

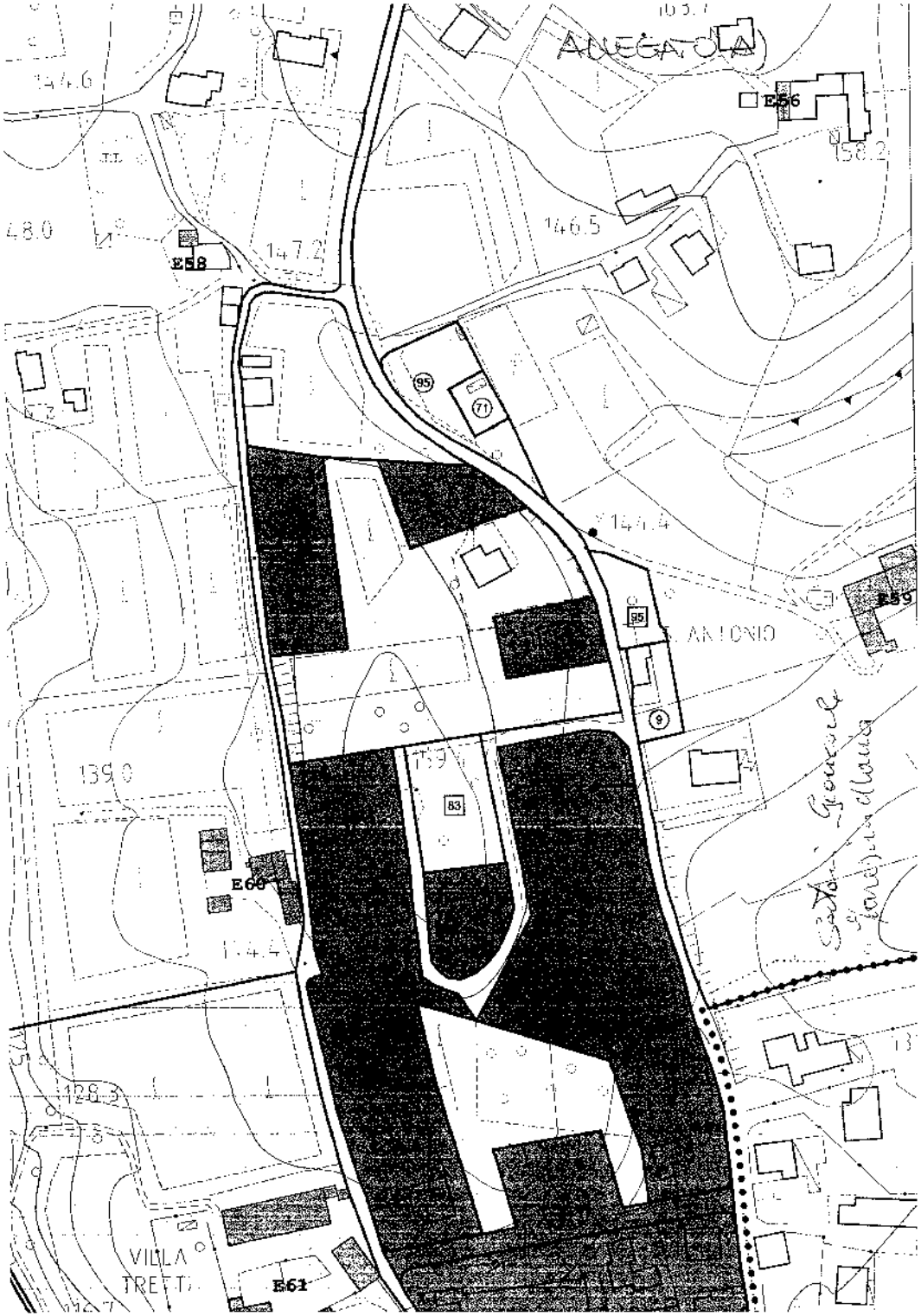
lo Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

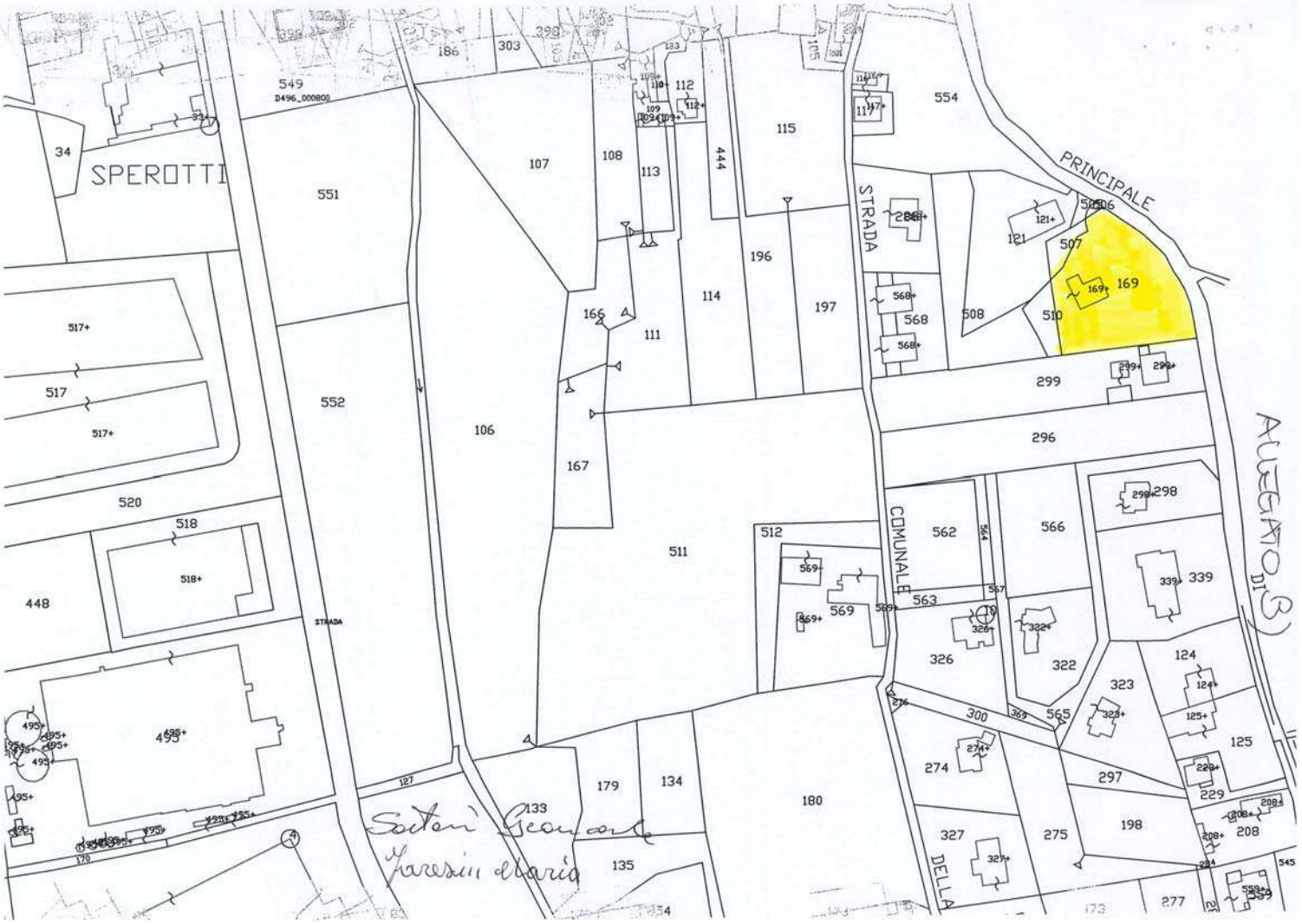
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

SARTORI GIANCARLO_____

FARESIN MARIA_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____




SPEROTTI
PRINCIPALE
STRADA
COMUNALE
DELLA
ALLEGATO DI (3)
549
554
551
552
106
107
108
113
444
115
196
197
114
111
166
167
511
512
517+
517
520
518
518+
448
495
495+
127
133
179
134
180
135
562
566
563
567
564
569
569+
326
322
323
324
326+
324+
323+
274
274+
297
327
327+
275
198
208
208+
299
299+
296
298
339
339+
124
124+
125
125+
229
229+
277
559
559+
545
121
121+
507
508
510
568
568+
169
169+
300
369
276
Sartori Giovanni
Maresin Maria

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **40**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 40 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

.../_/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- GUGLIELMI Marcella, nata a Montecchio Precalcino (VI) il 02 aprile 1940, residente a Fara Vicentino (VI) in via Costalunga n. 3, C.F. GGL MCL 40D42 F465H, proprietaria dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costalunga, al Foglio 1 Mappali n. 647 – 482,

in seguito denominata Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono

personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 27/04/2008, acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2009 al n. 3720, la sig.ra Guglielmi Marcella ha presentato richiesta di trasformazione edilizia/urbanistica nell'ambito della redazione del Piano degli Interventi;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- realizzare un fabbricato a destinazione residenziale di complessivi mc. 500 e di altezza massima mt. 6,50, sull'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costalunga, al Foglio 1 Mappale n. 647, mediante demolizione dell'annesso rustico insistente sullo stesso mappale n. 647 e dell'annesso rustico (ex porcilaia) di cui al mappale del Foglio 1 n. 482;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di tre punti luce, il cui posizionamento sarà discrezione della P.A., da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare nuovi punti luce,

fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione degli stessi;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza nel territorio comunale di punti luce a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 – Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____ ____, ha approvato la presente bozza di accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale di complessivi mc. 500 e di altezza massima mt. 6,50, sull'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costalunga, al Foglio 1 Mappale n. 647, mediante demolizione dell'annesso rustico insistente sullo stesso mappale n. 647 e dell'annesso rustico (ex porcilaia) di cui al mappale del Foglio 1 n. 482, il tutto come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di tre punti luce, il cui posizionamento sarà a discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

  La cifra stabilita, pari a € 7.500,00.= (diconsi euro settemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale, di complessivi mc. 500 e di altezza massima mt. 6,50, sull'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costalunga, al Foglio 1 Mappale n. 647, mediante demolizione dell'annesso rustico insistente sullo stesso mappale n. 647 e dell'annesso rustico (ex porcilaia) di cui al mappale del Foglio 1 n. 482, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 7.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di tre punti luce, il cui posizionamento sarà a discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino. La sopraccitata somma di € 7.500,00.= (diconsi euro settemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale, di complessivi mc. 500 e di altezza massima mt. 6,50, sull'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costalunga, al Foglio 1 Mappale n. 647, mediante demolizione dell'annesso rustico insistente sullo stesso mappale n. 647 e dell'annesso rustico (ex porcilaia) di cui al mappale del Foglio 1 n. 482;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati A) B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I.. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a

seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – scala 1:5000

Allegato B – scheda proposta di intervento – scala 1:1000

Allegato C – Estratto Catastale – scala 1:2000

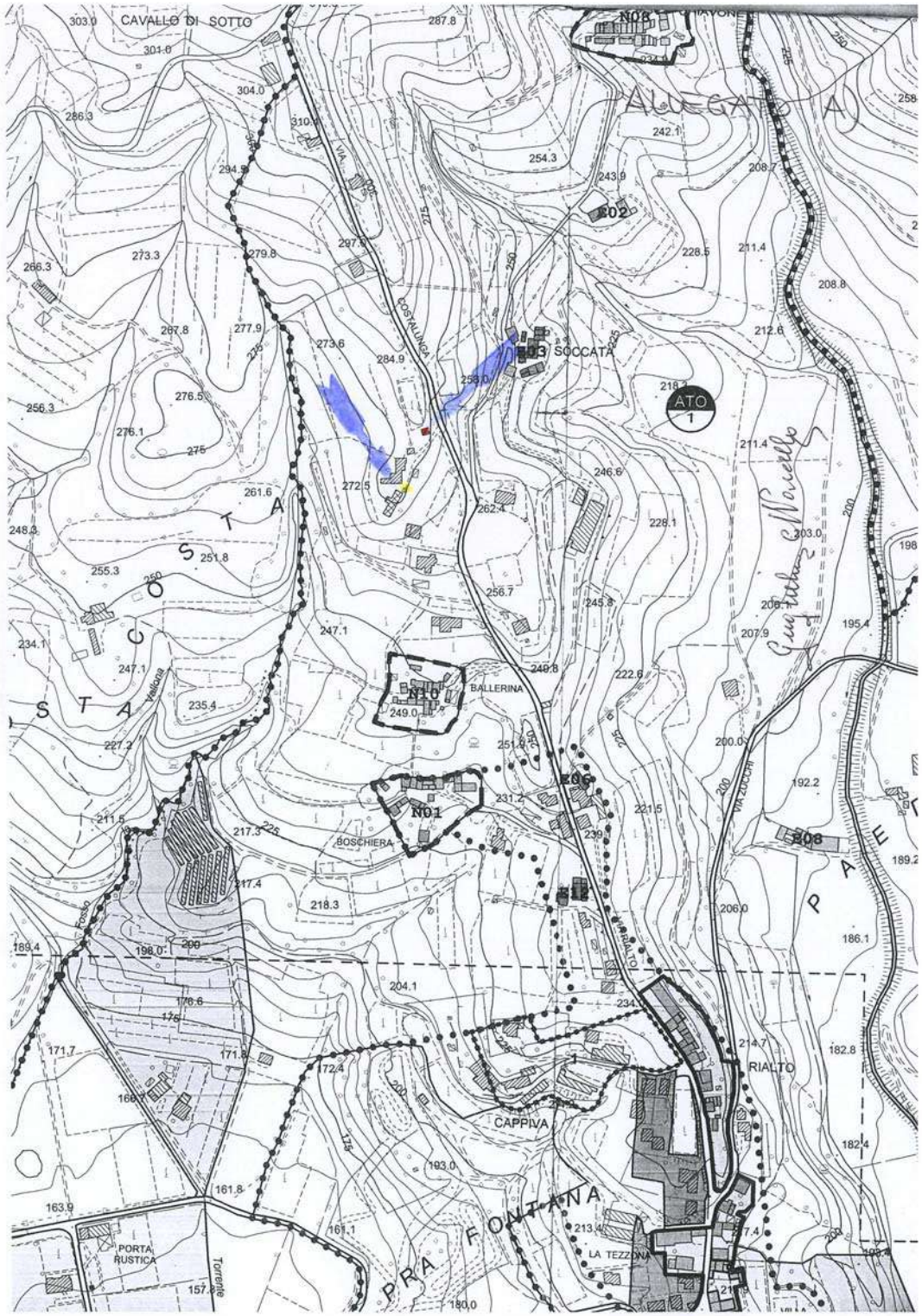
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate

intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

GUGLIELMI MARCELLA_____

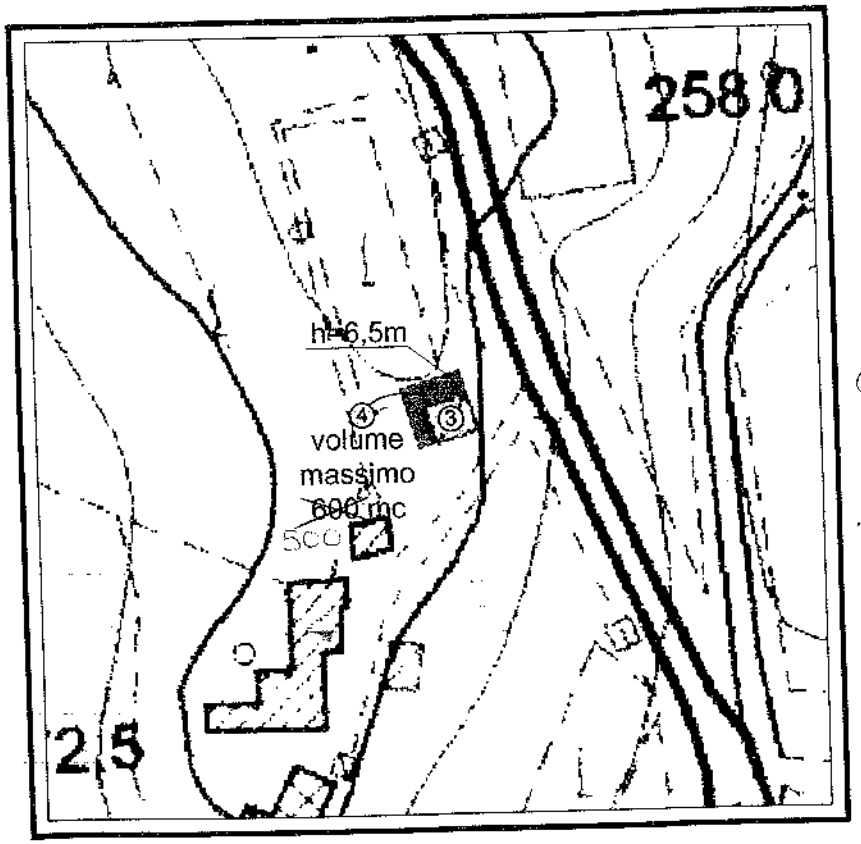
IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)

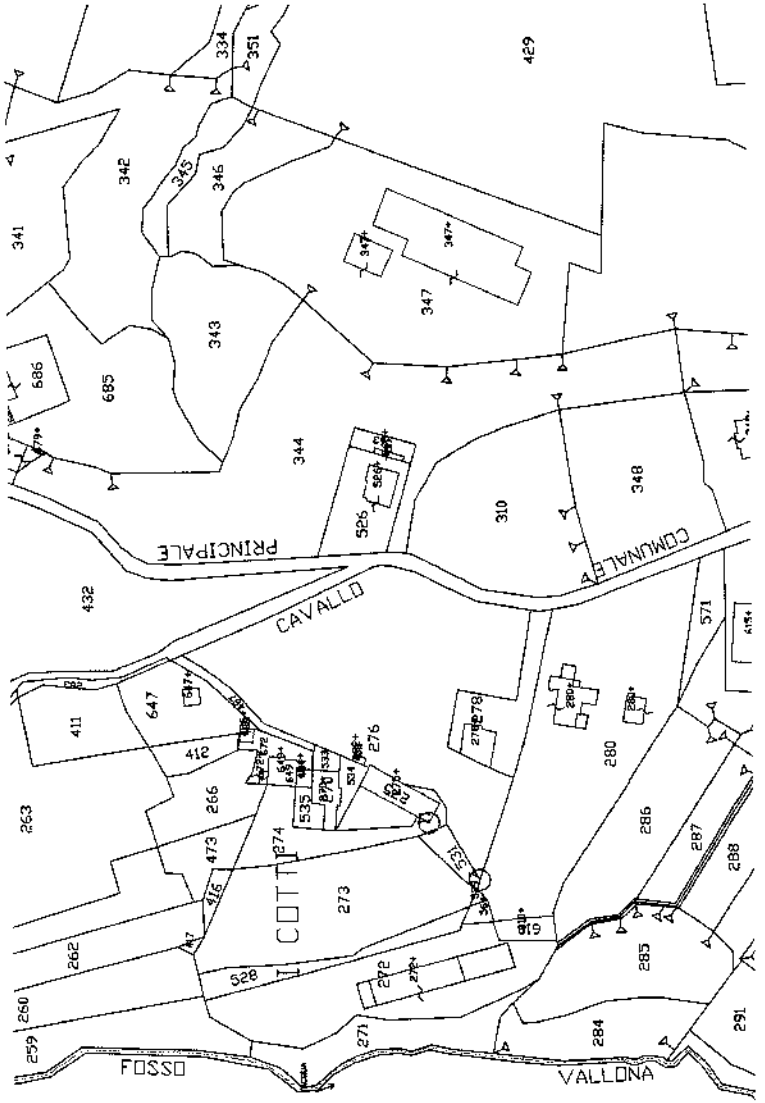
COMUNE DI FARA VICENTINO **Scala 1:1000**

Scheda proposta di intervento **Allegato 5**



Guglielmo e Nereo Bee

ALLEGATO C)



Guglielmo e Nereo Bee

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **41**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 41 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- SPEROTTO Augusto nato a Fara Vicentino (VI) il 07 settembre 1951, residente a Fara Vicentino in via Marchesante n. 1/B, C.F. SPR GST 51P07 D496M, proprietario degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Marchesante al Fg. 4 Mappali n. 891 – 947;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2009 al n. 3721, il sig. Sperotto Augusto ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- realizzare un fabbricato a destinazione residenziale avente volume massimo di mc. 600 ed altezza massima alla linea di gronda di mt. 6,50 sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Marchesante, al Foglio 4 Mappali n. 891 - 947;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di sistemazione della piazzola ecologica vicino al ponte sul Chiavone, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale ad opera del Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante la sistemazione dell'isola ecologica vicino al ponte sul Chiavone, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire con la somma di € 4.000,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'allestimento della stessa;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di sistemare l'isola ecologica vicino al ponte sul Chiavone, a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione della variante al P.I. n. 2, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di

C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale avente volume massimo di mc. 600 ed altezza massima alla linea di gronda di mt. 6,50, sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Marchesante, al Foglio 4 Mappali n. 891 - 947, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di sistemazione della piazzola ecologica vicino al ponte sul Chiavone, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale, ad opera del Comune di Fara Vicentino.
  La somma stabilita di € 4.000,00.= sarà versata nelle Casse Comunali alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 dovrà prevedere la seguente esigenza:

- realizzare un fabbricato a destinazione residenziale avente volume massimo di mc. 600 ed altezza massima alla linea di gronda di mt. 6,50 sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Marchesante, al Foglio 4 Mappali n. 891 - 947, il tutto come evidenziato negli allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di sistemazione della piazzola ecologica vicino al ponte sul Chiavone, ad un progetto di razionalizzazione delle isole ecologiche su tutto il territorio comunale ad opera del Comune di Fara Vicentino; la sopraccitata somma di € 4.000,00.= sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo oggetto del presente accordo;
- rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale avente volume massimo di mc. 600 ed altezza massima alla linea di gronda di mt. 6,50 sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino, in via Marchesante, al Foglio 4 Mappali n. 891 - 947;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati A) B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. – scala 1: 5000

Allegato B – scheda di proposta di intervento – scala 1: 1000

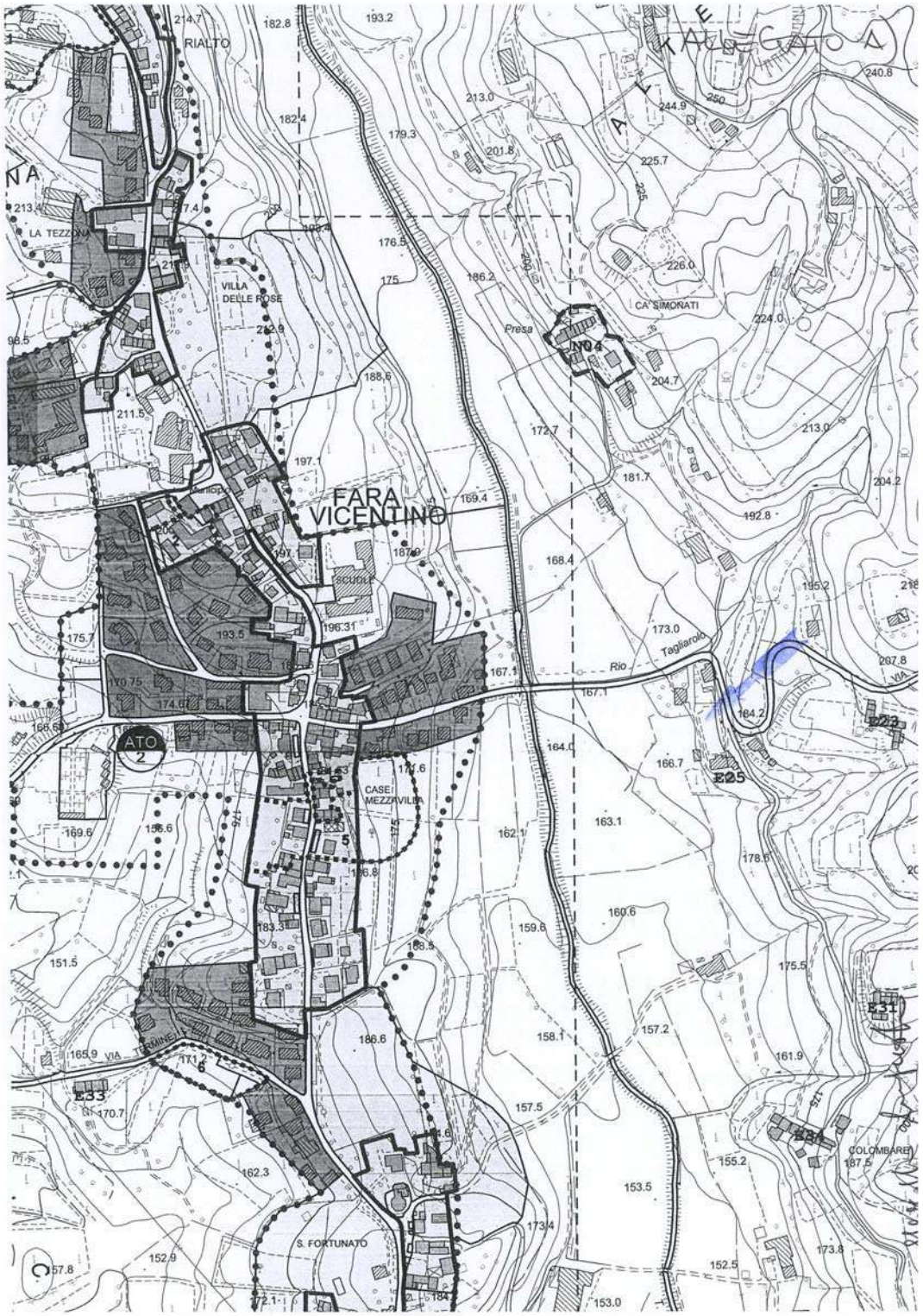
Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

SPEROTTO AUGUSTO_____

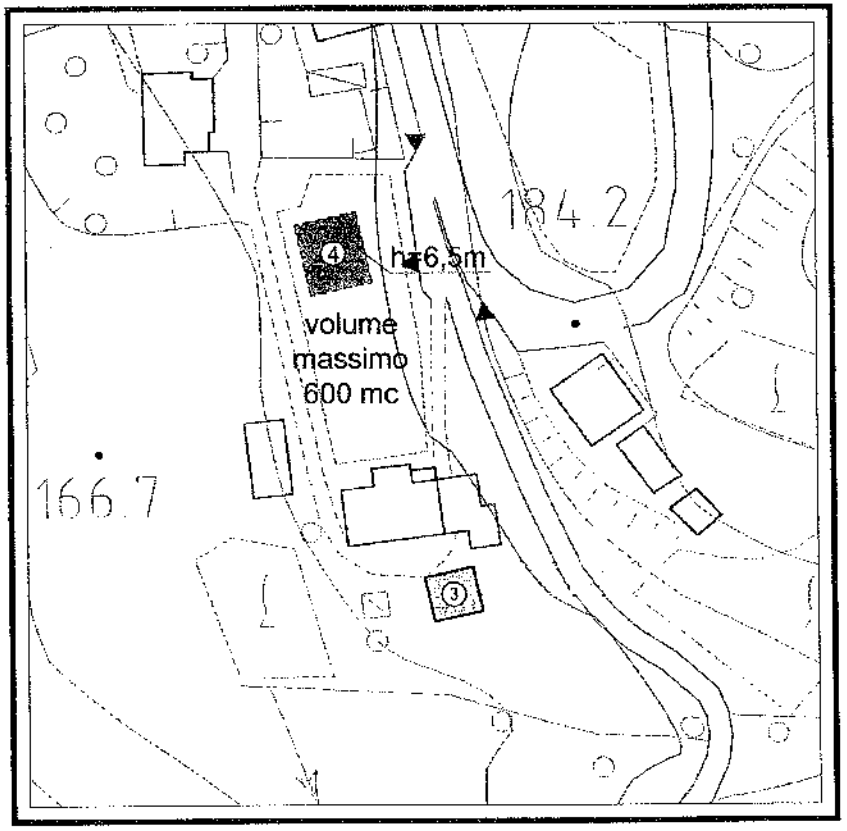
IL SEGRETARIO COMUNALE_____



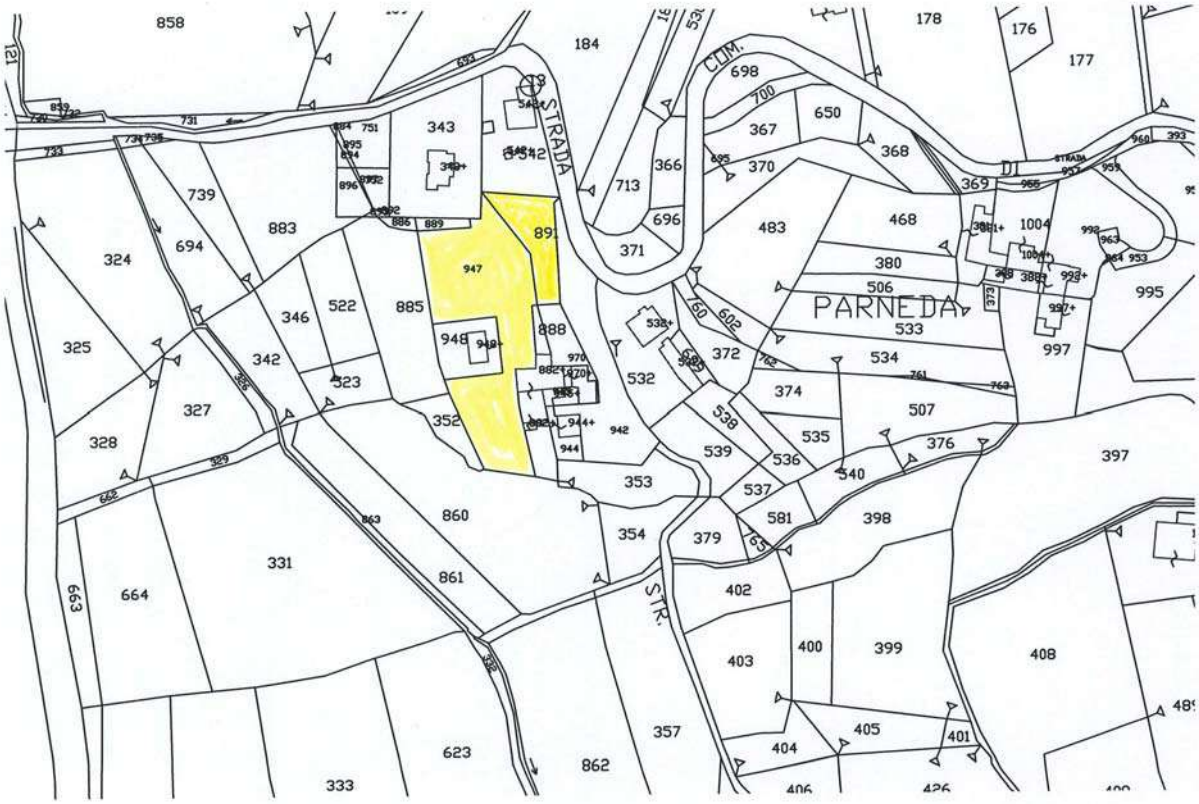
Allegato B)

COMUNE DI FARA VICENTINO — **Scala 1:1000**

Scheda proposta di intervento — **Allegato 6**



Stella Luparia


PARNEDA
STRADA
CIM.
STR.
858
184
178
176
177
698
700
650
367
368
370
369
343
342
366
713
696
371
483
468
1004
380
506
533
534
997
995
739
883
694
324
325
327
328
346
522
885
342
523
352
948
888
532
372
374
507
535
536
537
538
539
540
376
397
353
354
379
581
398
860
861
331
664
663
402
403
400
399
408
405
404
401
357
623
862
333

ALLEGATO C)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **43**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 43 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- MARCON ONORINO, nato a Villa del Conte (PD) il 11 febbraio 1936 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Poletti n. 9, C.F. MRC NRN 36B11 L934C, in qualità di proprietario per 43/60 del bene sito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuato al foglio 11°, Mappale n. 124 e proprietario per 717/1000 dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuati al Foglio 11°, Mappale n. 608;
- MARCON MARIA, nata a Glagos (Svizzera) il 28 febbraio 1961 e

residente a Fara Vicentino (VI) in via Poletti n. 14, C.F. MRC MRA 61B68 Z133G, in qualità di proprietaria per 17/60 del bene sito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuato al foglio 11°, Mappale n. 124 e proprietaria per 283/1000 dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuati al Foglio 11°, Mappale n. 608,

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 30/03/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 28/04/2009 al n. 3589, la Ditta ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;
- con successiva nota datata 30/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 08/05/2009 al n. 3916, la Ditta ha presentato ulteriore richiesta di modifica al P.I vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- ampliare il perimetro del nucleo agricolo e contrade N16 al fine di inserire il fabbricato residenziale di proprietà della Ditta, catastalmente individuato nel mappale 608 del foglio 11°, dando una possibilità di ampliamento residenziale per 608 mc. secondo la sagoma limite di ml. 22,5x9x3h, prevedendo altresì la demolizione completa della vecchia porcilaia inserita nel centro della contrada, catastalmente individuata nel mappale 124 del foglio 11°, e la sistemazione all'attuale quota delle aree limitrofe dell'area di sedime, come da allegati A) e B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di un'isola ecologica, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito e nelle vicinanze dell'area in oggetto, di un'isola ecologica a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si convicne:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulata ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l' ampliamento del perimetro del nucleo agricolo e contrade N16 al fine di inserire il fabbricato residenziale di proprietà della Ditta, catastalmente individuato nel mappale 608 del foglio 11°, dando una possibilità di ampliamento residenziale per 608 mc. secondo la sagoma limite di ml. 22,5x9x3h, prevedendo altresì la demolizione completa della vecchia porcilaia inserita nel centro della contrà, catastalmente individuata nel

mappale 124 del foglio 11°, e la sistemazione all'attuale quota delle aree limitrofe dell'area di sedime, come da allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente.

  La cifra stabilita, pari a € 4.000,00.= (diconsi euro quattromila/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere l' ampliamento del perimetro del nucleo agricolo e contrade N16 al fine di inserire il fabbricato residenziale di proprietà della Ditta, catastalmente individuato nel mappale 608 del foglio 11°, dando una possibilità di ampliamento residenziale per 608 mc. secondo la sagoma limite di ml. 22,5x9x3h, prevedendo altresì la demolizione completa della vecchia porcilaia inserita nel centro della contrà, catastalmente individuata nel mappale 124 del foglio 11°, e la sistemazione all'attuale quota delle aree limitrofe dell'area di sedime, come da allegati A) e B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, da versarsi nelle Casse Comunali al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere l'ampliamento del perimetro del nucleo agricolo e contrade N16 al fine di inserire il fabbricato residenziale di proprietà della Ditta, catastalmente individuato nel mappale 608 del foglio 11°, dando una possibilità di ampliamento residenziale per 608 mc. secondo la sagoma limite di ml. 22,5x9x3h, prevedendo altresì la demolizione completa della vecchia porcilaia inserita nel centro della contrà, catastalmente individuata nel mappale 124 del foglio 11°, e la sistemazione all'attuale quota delle aree limitrofe dell'area di sedime, come da allegati A) e B) al presente atto.
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto

qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati alla Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A estratto P.I. vigente – scala 1: 1000

Allegato B – estratto P.I. variante – scala 1: 1000

Allegato C estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

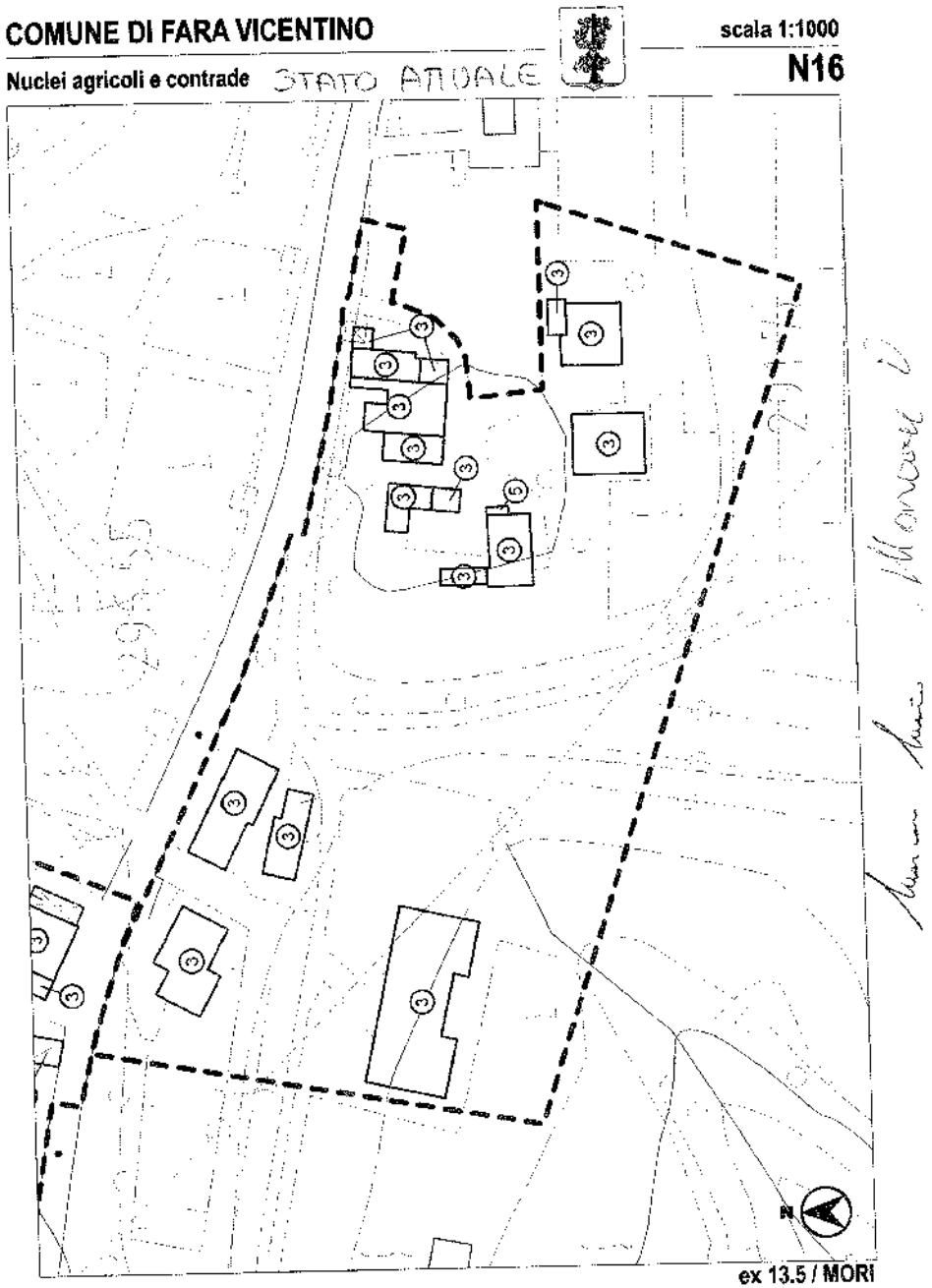
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

MARCON ONORINO _____

MARCON MARIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

ALLEGATO A)



PROPOSTA DI SCHEDA

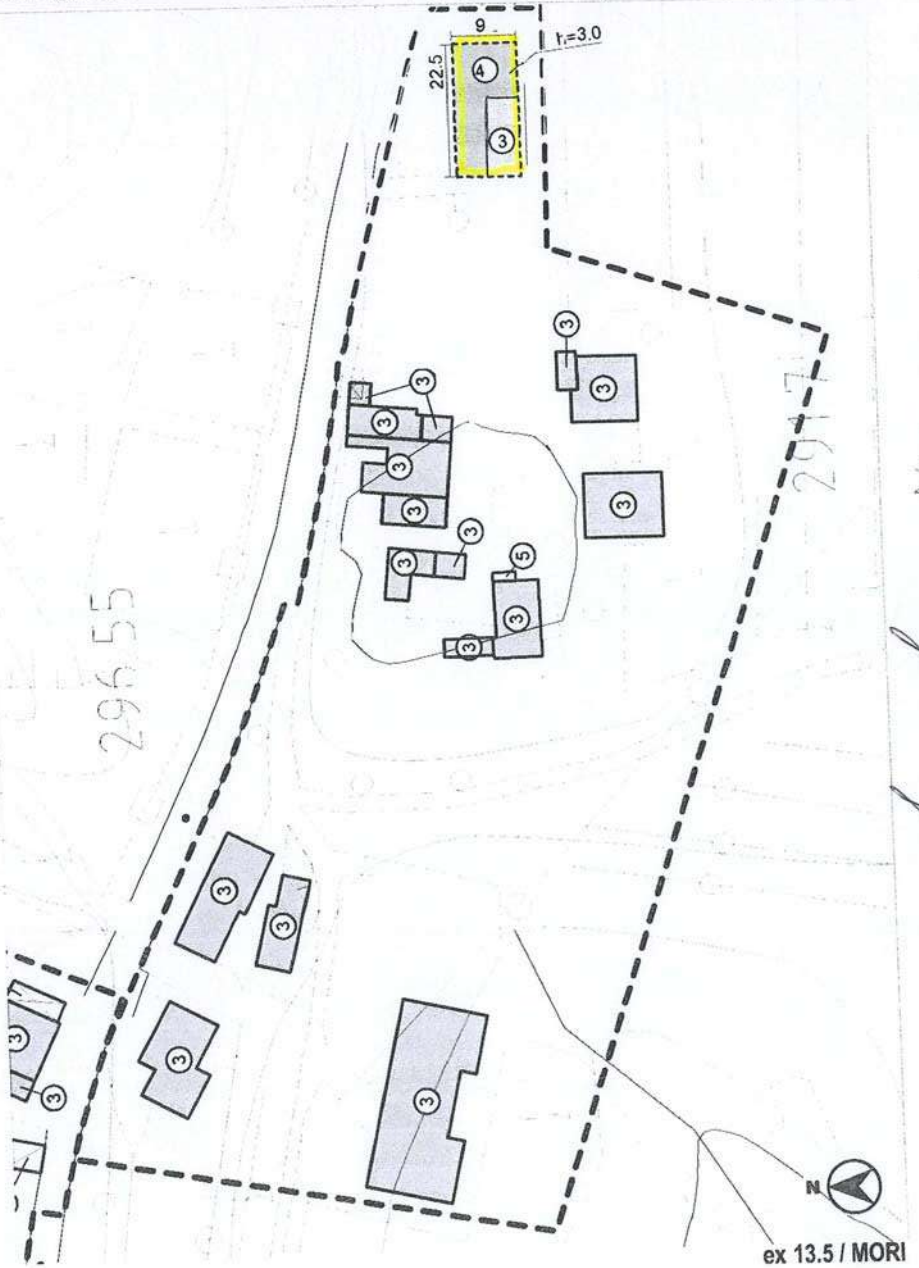
ALLEGATO B)

COMUNE DI FARA VICENTINO

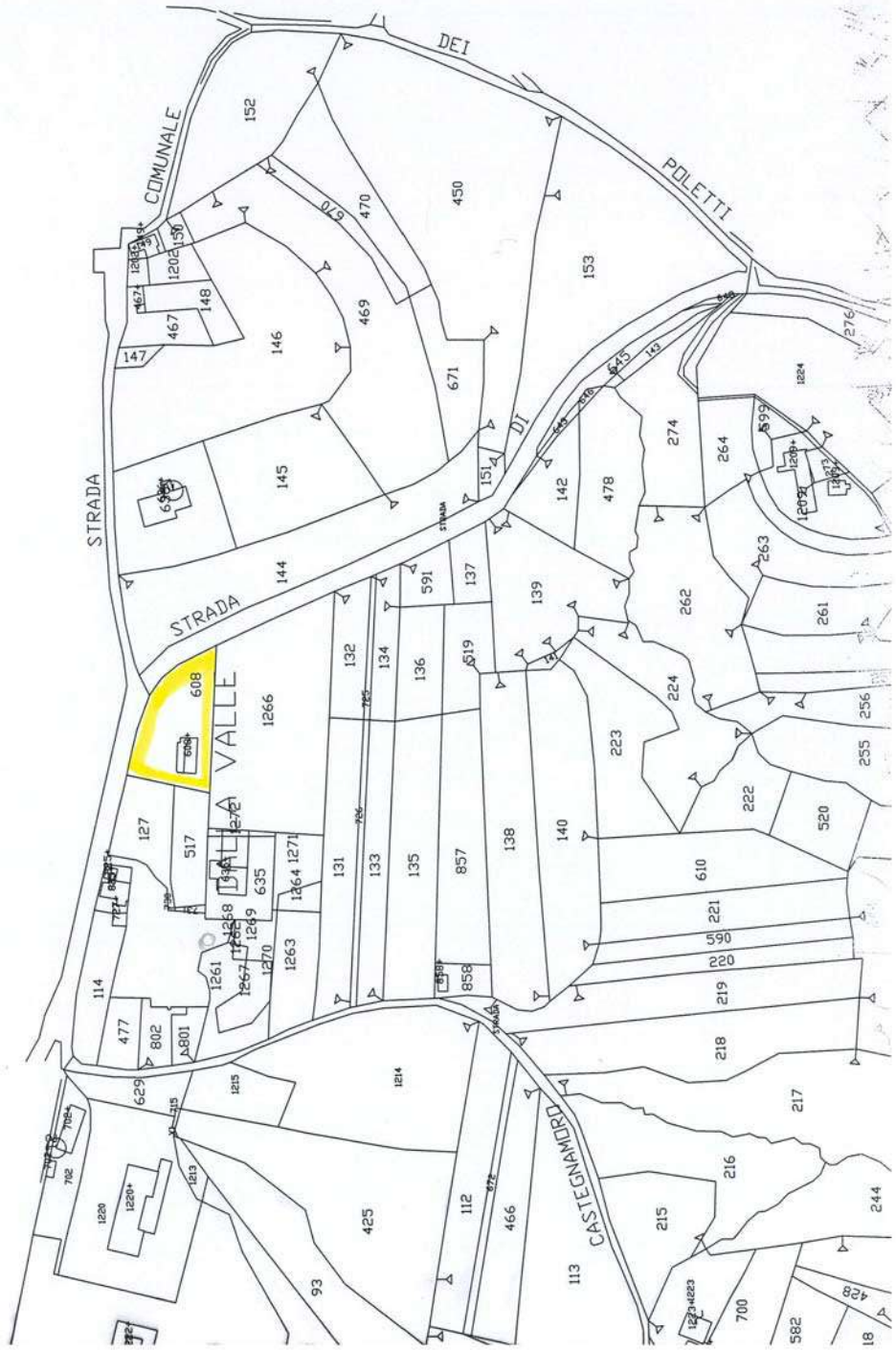
scala 1:1000

N16

Nuclei agricoli e contrade STATO FUTURO



ALLEGATO C)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **51**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 51 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- RIZZO ANDREA, nato a Thiene (VI) il 23 novembre 1959, C.F. RZZ NDR 59S23 L157N, residente a Fara Vicentino (VI) in Via Mezzavilla n. 10/D, nudo proprietario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Mezzavilla, catastalmente individuati al Foglio 2°, Mappale n. 378, sub. 5;

- RIZZO ALBERTO, nato a Solagna (VI) il 11 dicembre 1917, C.F. RZZ LRT 17T11 I783A, residente a Fara Vicentino (VI) in Via Mezzavilla n. 10/A, usufruttuario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via

Mezzavilla, catastalmente individuati al Foglio 2°, Mappale n. 378, sub. 5;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 25/09/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 30/09/2009 al n. 7961, la Ditta ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

➢ modificare la schedatura degli attuali edifici in proprietà prevedendo la possibilità di un modesto ampliamento al piano primo consistente in un portico delle dimensioni massime di ml. 4,05x7,5x3,55hmedia, previa la completa demolizione dell'attuale tettoia, nell'area di proprietà dei richiedenti, come da sagoma limite di cui alla planimetria d'intervento allegata sub A);

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

➢ monetizzare la somma di € 1.700,00.=, per la concessione *de quo,* da destinare alla realizzazione di opere per la collettività, secondo le necessità pubbliche che saranno individuate;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di

interesse pubblico locale, fissando l'obbligo per la Ditta di:

➢ monetizzare la somma di € 1.700,00.=, per la concessione *de quo;*

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della cessione economica sopraccitata, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di realizzare opere di pubblica utilità;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione della P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____ ..., ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la possibilità di un modesto ampliamento al piano primo consistente in un portico delle dimensioni massime di ml. 4,05x7,5x3,55hmedia previa la completa demolizione dell'attuale tettoia, nell'area di proprietà dei richiedenti come meglio individuato negli allegati B) e C) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- monetizzare la somma di € 1.700,00.=, che sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, da destinare alla realizzazione di opere per la collettività, secondo le necessità pubbliche che saranno individuate;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- modifica della schedatura degli attuali edifici catastalmente individuati al Foglio 2°, Mappale n. 378, sub 5, prevedendo la possibilità di un modesto ampliamento al piano primo consistente in un portico delle dimensioni massime di ml. 4,05x7,5x3,55hmedia previa la completa demolizione dell'attuale tettoia, nell''area di proprietà dei richiedenti come meglio individuato negli allegati B) e C) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- monetizzare la somma di € 1.700,00.=, che sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo, da destinare alla realizzazione di opere per la collettività, secondo le necessità pubbliche che saranno individuate;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- modificare la schedatura degli attuali edifici catastalmente individuati al Foglio 2°, Mappale n. 378, sub 5, prevedendo la possibilità di un modesto ampliamento al piano primo consistente in un portico delle dimensioni massime di ml. 4,05x7,5x3,55hmedia previa la completa demolizione dell'attuale tettoia, nell''area di proprietà dei richiedenti come meglio individuato negli allegati B) e C) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati B) e C) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere

fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – planimetria richiesta intervento- scala 1:100

Allegato B – estratto P.I. stato attuale- scala 1: 500

Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di ..... facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

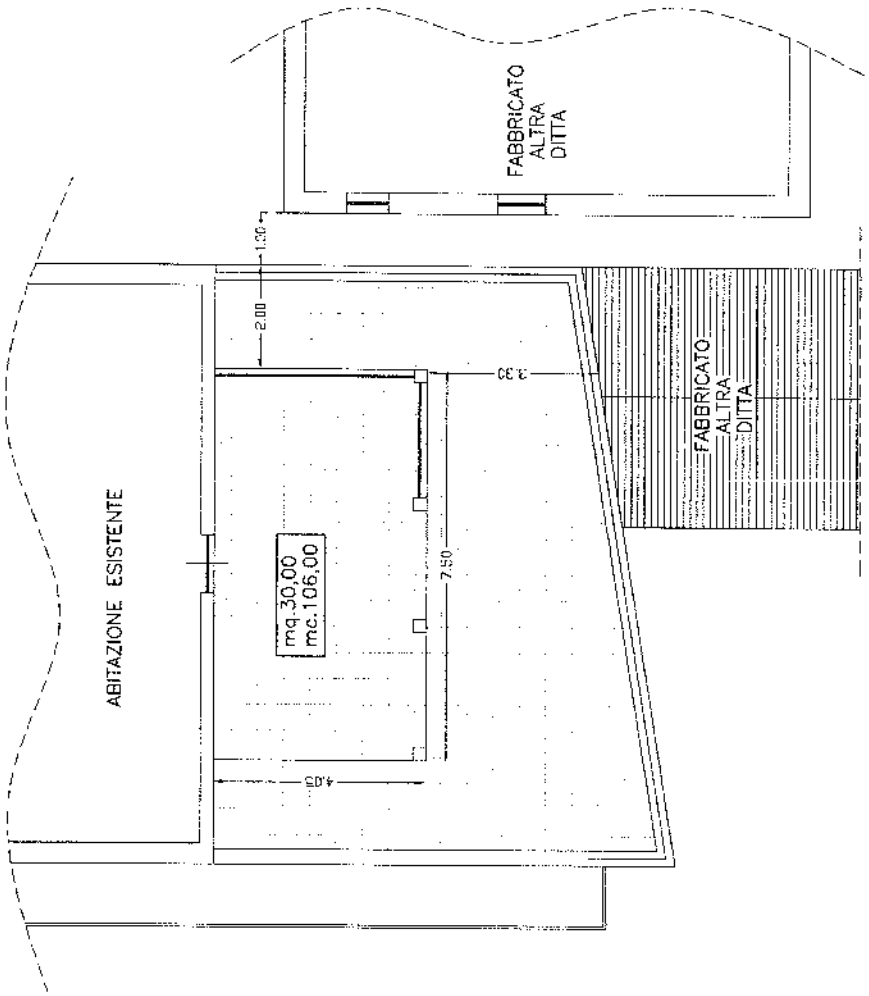
RIZZO ANDREA _____

RIZZO ALBERTO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

ALLEGATO A)

PIANTA

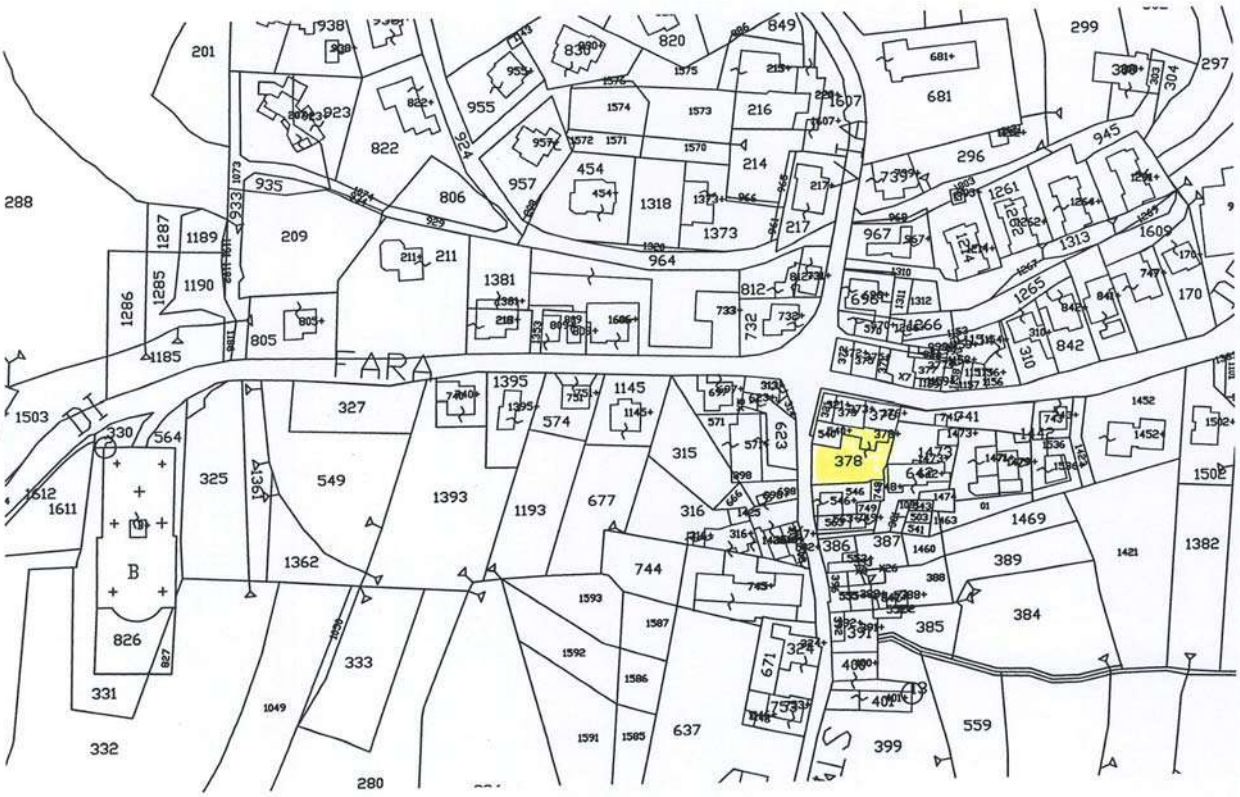


Rizzo Alberto

ALLEGATO B)



Rizzo Alberto


FARA
B
378
1938
201
923
822
955
924
830
820
849
299
681
297
304
935
288
806
957
454
1318
1373
214
216
1607
296
945
1261
1313
1609
1189
1287
1190
1285
1286
209
211
1381
964
812
732
967
1266
1265
842
170
805
1185
1503
330
564
327
1395
1145
574
315
623
1452
1502
325
549
1393
1193
677
316
1469
1382
1611
1512
1361
1362
744
386
387
389
1421
826
333
384
385
331
332
1049
280
671
324
391
399
559
637
1591
1585
1592
1586
1593
1587

ALLEGATO C)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **52**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 52 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno , addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- FRANCO LAVARDA TEDI, nato a Thiene (VI) il 20 febbraio 1969 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Pietro Laverda n. 21, C.F. FRN TDE 69B20 L157K, in qualità di comproprietario ed avente causa dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Laverda, catastalmente individuato al Foglio 2°, Mappali n. 276, 413, 414, 417, in seguito denominata Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 21/09/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 12/10/2009 al n. 8319, successivamente integrata con nota acquisita al protocollo del Comune in data 24/02/2010 al n.1942, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I. vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- modificare la schedatura di alcuni edifici di proprietà della Ditta inseriti in via Laverda e allargare l'ambito relativo, dando nuove possibilità di intervento legate anche a interventi di demolizione e trasposizione del volume, con la prescrizione che tutti i nuovi muri di sostegno dovranno essere rivestiti in sasso locale, come da allegati A), B1) e B2) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione dell'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, a servizio della contrada, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di un'isola ecologica, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione dell'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, a servizio della contrada, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità, nell'ambito e nelle vicinanze dell'area in oggetto, di sistemare l'isola ecologica a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____ ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed

integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la modifica delle schedature di alcuni edifici inseriti in via Laverda e l'allargamento dell'ambito relativo con possibilità di intervento legate anche a interventi di demolizione e trasposizione del volume negli immobili catastalmente censiti a Fara Vicentino al foglio 12, Mappali n. 276, 413, 414, 417, con la prescrizione che tutti i nuovi muri di sostegno dovranno essere rivestiti in sasso locale, come meglio individuate negli allegati A), B1) e B2) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.–, alla sistemazione dell'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, a servizio della contrada, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente.

  La cifra stabilita, pari a € 4.000,00.= (diconsi euro quattromila/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere la la modifica delle schedature di alcuni edifici inseriti in via Laverda e allargare l'ambito relativo con possibilità di intervento legate anche a interventi di demolizione e trasposizione del volume negli immobili catastalmente censiti a Fara Vicentino al foglio 12, Mappali n. 276, 413, 414, 417, con la prescrizione che tutti i nuovi muri di sostegno dovranno essere rivestiti in sasso locale, come meglio individuate negli allegati A), B1) e B2) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=. alla sistemazione dell'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, a servizio della contrada, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente;

  La cifra stabilita, pari a € 4.000,00.– (diconsi euro quattromila/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, credi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere la modifica delle schedature di alcuni edifici inseriti in via

Laverda e allargare l'ambito relativo con possibilità di intervento legate anche a interventi di demolizione e trasposizione del volume negli immobili catastalmente censiti a Fara Vicentino al foglio 12, Mappali n. 276, 413, 414, 417, con la prescrizione che tutti i nuovi muri di sostegno dovranno essere rivestiti in sasso locale;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A), B1) e B2) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni

dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. vigente – scala 1: 500

Allegato B1 e B2 estratto P.I. variante – scala 1: 500

Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

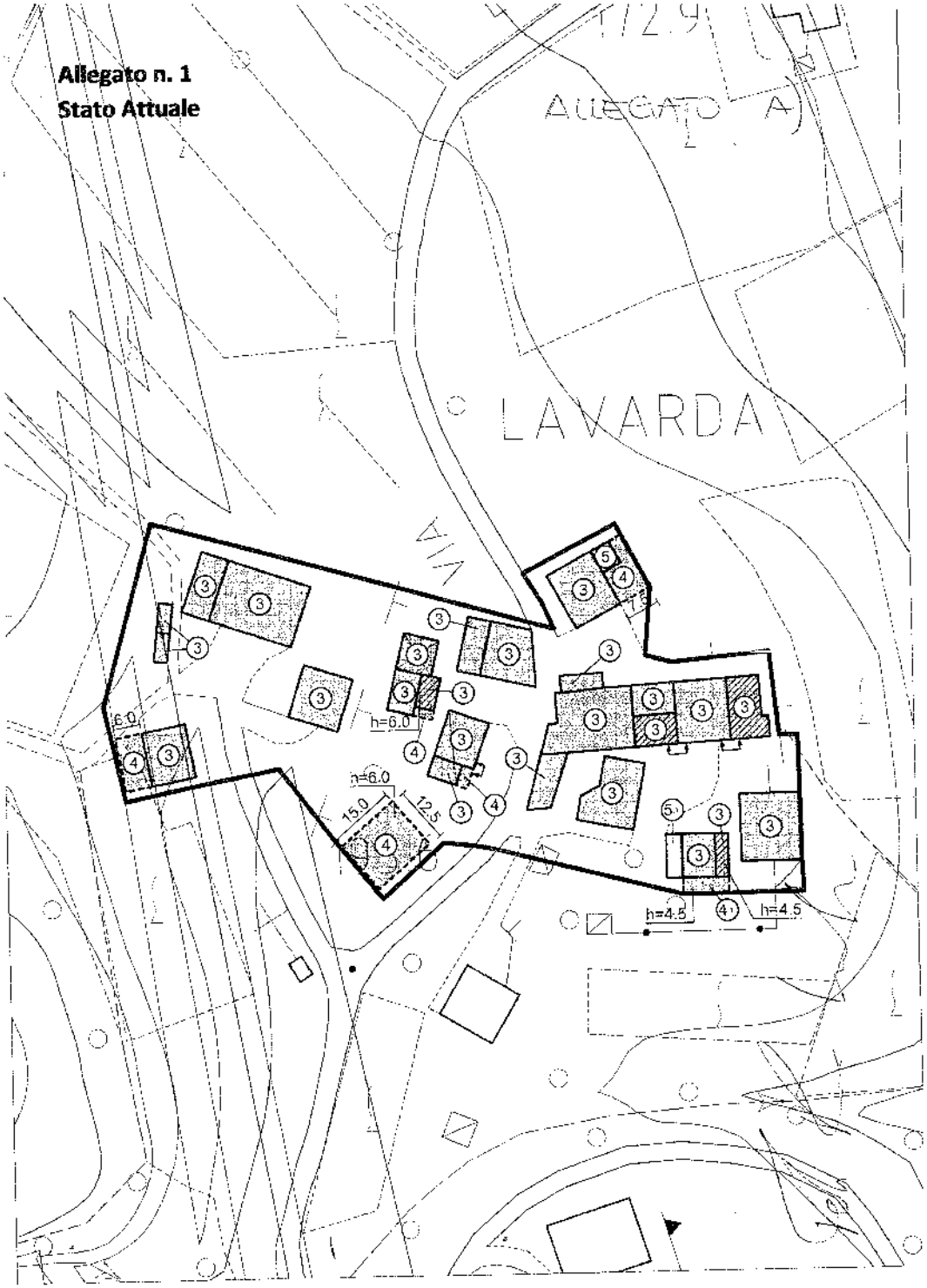
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa . . . , dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCO LAVARDA TEDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato n. 1
Stato Attuale



Allegato n. 2
Prima Richiesta

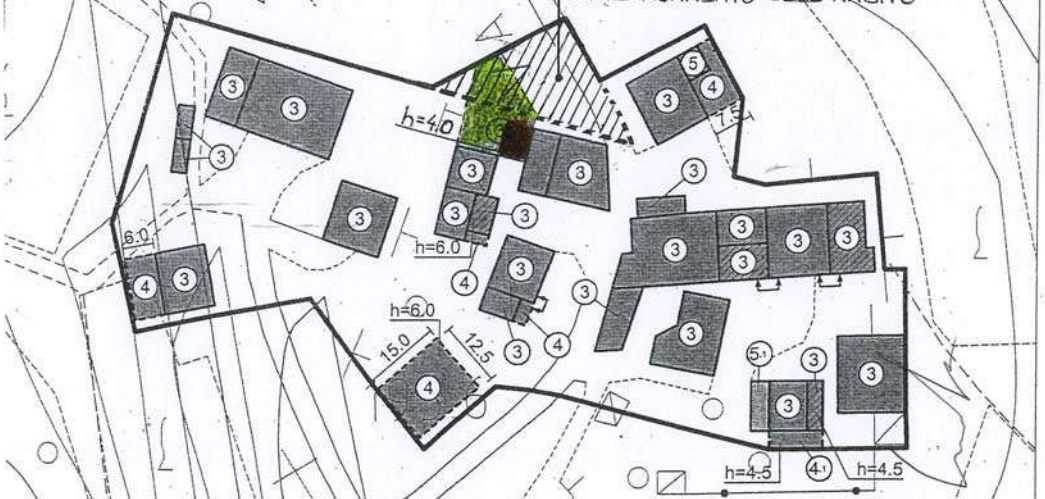
COMUNE DI FARA VIC.
24 FEB. 2010
Prot. 1948 Cat. 6
Clas. Fasc. 1

ALLEGATO B.4)

LEGENDA
- AREA PER RIMESSA-DEPOSITO INTERRATO
- AREA PER PORTICO-TETTOIA FUORI TERRA

LAVARDA

ZONA OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ALLARGAMENTO DELL'ABITO

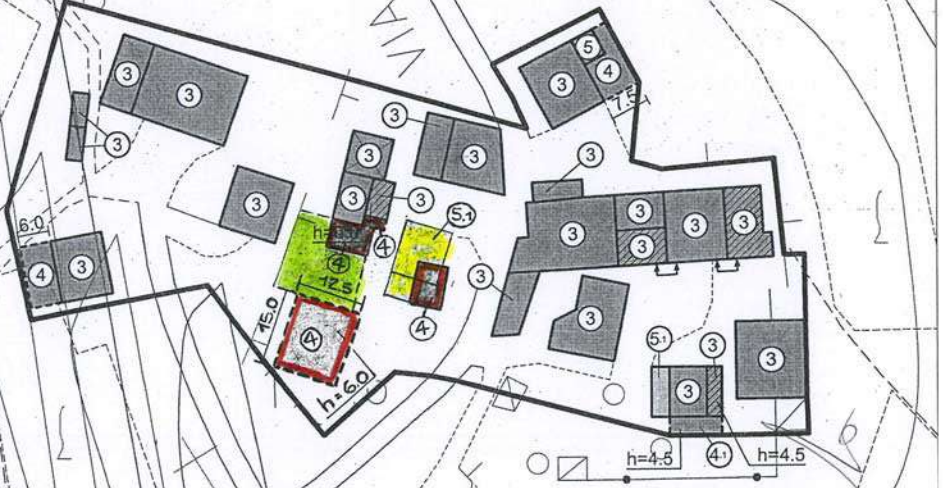


Allegato n. 3
Seconda Richiesta

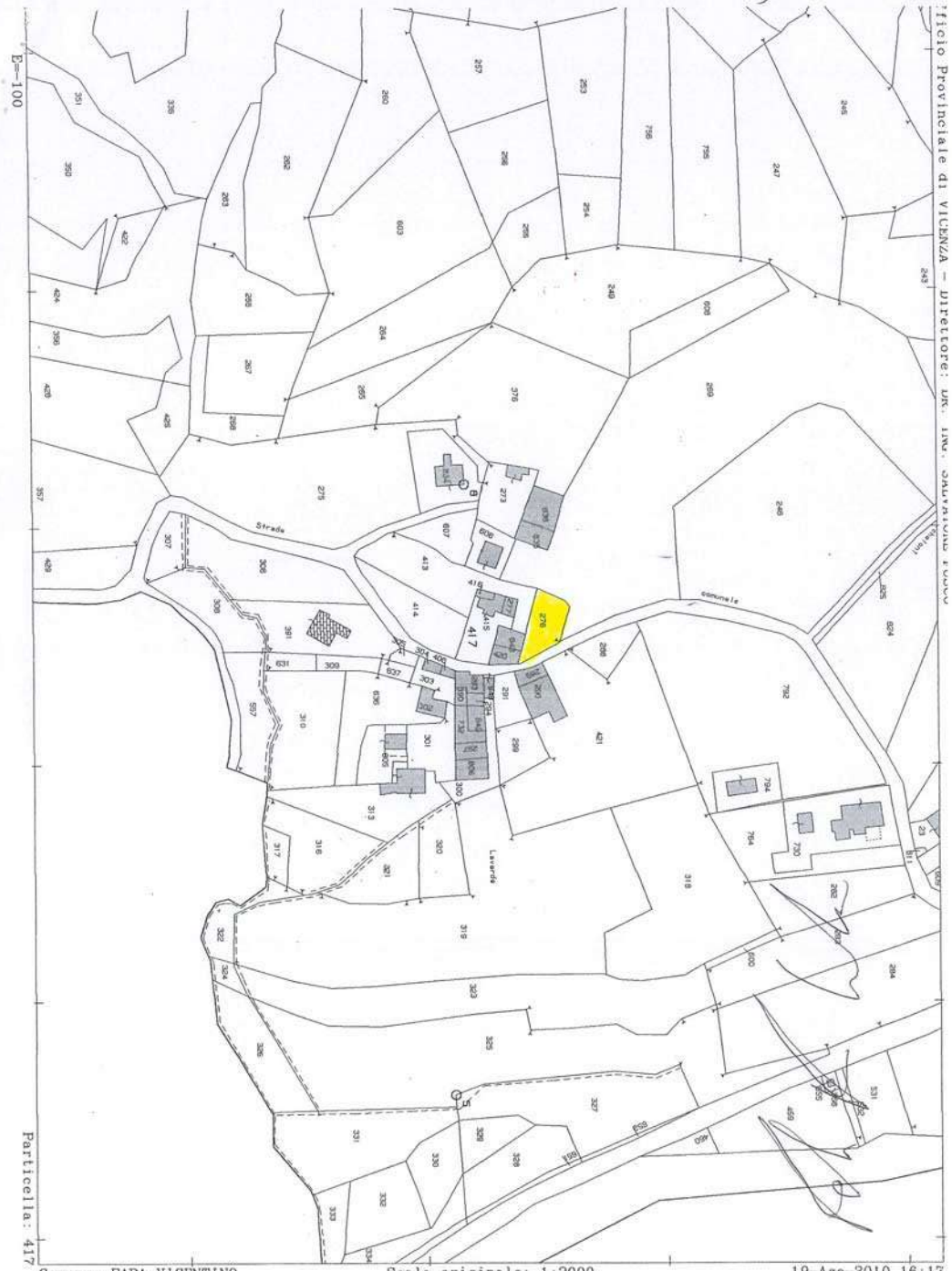
ALLEGATO B.2)

LEGENDA
- EDIFICIO DA DEMOLIRE CON RICOSTRUZIONE E TRASPOSIZIONE DI VOLUME
- NUOVI EDIFICI IN RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI QUELLO DA DEMOLIRE
- AREA PER RIMESSA-DEPOSITO INTERRATO

LAVARDA



ALLEGATO C)



Comune: FARA VICENTINO
Foglio: 12

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

19-Ago-2010 16:17
Prot. n. T89685/2010

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **53**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 53 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- SAUGO LORETA, nata a Breganze (VI) il 07 settembre 1955 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Rialto n. 54/B, C.F. SGA LRT 55P47 B132E;

- GASPAROTTO LARA, nata a Sandrigo (VI) il 08 gennaio 1978 e residente a Sarcedo (VI) in via Degli Olmi n. 20, C.F. GSP LRA 78A48 H829X;

- GASPAROTTO LISA, nata a Sandrigo (VI) il 24 aprile 1982 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Rialto n. 54/B, C.F. GSP LSI 82D64 H829D;

quali proprietarie ognuna per 1/3 dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Boschiera, catastalmente individuati al Foglio 2°, Mappale n. 587;

in seguito denominata Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 13/10/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 14/10/2009 al n. 8522, la Ditta ha presentato richiesta di inserimento edificabilità degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Fg. 2° Mappale n. 587, in via Boschiera;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- prevedere l'intervento puntuale di un nuovo fabbricato bifamiliare a destinazione residenziale di mc. 864 della sagoma limite di ml. 16 x 9 x 6h sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Boschiera al Foglio 2° mappale n. 587 (parte), come individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- realizzare l'intervento di sistemazione della strada comunale denominata Boschiera, per una lunghezza di circa ml. 70 dall'incrocio con via Rialto, il tutto a proprie spese, a mezzo di apposita istanza all'Ufficio Tecnico Comunale, da presentarsi prima o in concomitanza dell'istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo. L'Ufficio Tecnico Comunale

subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del nuovo fabbricato residenziale, oggetto del presente accordo, alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, da parte di un tecnico abilitato, relativo alle opere di sistemazione del tratto di strada comunale denominata Boschiera da realizzare a carico della ditta, in conformità a pareri, prescrizioni e indicazioni degli Enti preposti ad esprimersi in materia;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione od il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione sistemare un tratto di via Boschiera, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- realizzare l'intervento di sistemazione della strada comunale denominata Boschiera, per una lunghezza di circa ml. 70 dall'incrocio con via Rialto, il tutto a proprie spese, a mezzo di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale, prima o in concomitanza dell'istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo. Il progetto di sistemazione dovrà prevedere:
  a) idonea sistemazione del manto stradale con rifacimento sottofondo in stabilizzato e successivo manto in conglomerato bituminoso bynder 0-1.5 cm dello spessore minimo di cm. 6 compresso;
  b) predisposizione della rete della pubblica illuminazione con cavidotto, plinti e pozzetti;

c) realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche con tubazioni, pozzetti, caditoie, pozzi a dispersione;

d) segnaletica orizzontale e verticale a norme del Codice della Strada; vigente;

L'Ufficio Tecnico Comunale subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del nuovo fabbricato residenziale, oggetto del presente accordo, alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, da parte di un tecnico abilitato, relativo alle opere di sistemazione del tratto di strada comunale denominata Boschiera, con le modalità sopraccitate, con spese a proprio carico, in conformità a pareri, prescrizioni e indicazioni degli Enti preposti ad esprimersi in materia;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla esigenza della sistemazione di un tratto della strada comunale denominata Boschiera, il tutto a servizio della collettività;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ___ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l'intervento puntuale di un fabbricato bifamiliare a destinazione residenziale di mc. 864 della sagoma limite di ml. 16 x 9 x 6h sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Boschiera al Foglio 2° mappale n. 587 (parte), come individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- realizzare l'intervento di sistemazione della strada comunale denominata Boschiera, per una lunghezza di circa ml. 70 dall'incrocio con via Rialto, il tutto a proprie spese, a mezzo di apposita istanza all'Ufficio Tecnico Comunale, da presentarsi prima o in concomitanza dell'istanza di

Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento de quo, oggetto dell'accordo. Il progetto di sistemazione dovrà prevedere:

a) idonea sistemazione del manto stradale con rifacimento sottofondo in stabilizzato e successivo manto in conglomerato bituminoso bynder 0-1.5 cm dello spessore minimo di cm. 6 compresso;
b) predisposizione della rete della pubblica illuminazione con cavidotto, plinti e pozzetti;
c) realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche con tubazioni, pozzetti, caditoie, pozzi a dispersione;
d) segnaletica orizzontale e verticale a norme del Codice della Strada; vigente;

L'Ufficio Tecnico Comunale subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del nuovo fabbricato residenziale, oggetto del presente accordo, alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, da parte di un tecnico abilitato, relativo alle opere di sistemazione del tratto di strada comunale, come suddetto.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere un intervento puntuale di realizzazione di un fabbricato bifamiliare a destinazione residenziale di mc. 864 della sagoma limite di ml. 16 x 9 x 6h sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Boschiera al Foglio 2° mappale n. 587 (parte), come individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- realizzare l'intervento di sistemazione della strada comunale denominata Boschiera, per una lunghezza di circa ml. 70 dall'incrocio con via Rialto, il tutto a proprie spese, a mezzo di apposita istanza all'Ufficio Tecnico Comunale, da presentarsi prima o in concomitanza dell'istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento de quo, oggetto del presente accordo. Il progetto di sistemazione dovrà prevedere:
  a) idonea sistemazione del manto stradale con rifacimento sottofondo in stabilizzato e successivo manto in conglomerato bituminoso bynder 0-1.5 cm dello spessore minimo di cm. 6 compresso;
  b) predisposizione della rete della pubblica illuminazione con cavidotto, plinti e pozzetti;
  c) realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche con tubazioni, pozzetti, caditoie, pozzi a dispersione;
  d) segnaletica orizzontale e verticale a norme del Codice della Strada; vigente;

  L'Ufficio Tecnico Comunale subordinerà il rilascio del certificato di agibilità del nuovo fabbricato residenziale, oggetto del presente accordo, alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, da parte di un tecnico abilitato, relativo alle opere di sistemazione del tratto di strada comunale, come suddetto, con spese a proprio carico;

- realizzare la sistemazione della strada come sopraccitato, consapevole che la stessa è il corrispettivo da onorare in cambio della concessione *de quo*, ragion per cui il Comune di Fara Vicentino procederà con la conclusione del procedimento relativo all'intervento concesso (rilascio del certificato di agibilità), solo a collaudo e opera terminati (come indicato nel precedente capoverso);
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stesso, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo; per la concessione *de quo*, la Ditta è consapevole che qualsiasi violazione al presente atto comporterà la perdita del potere acquisito ex *tunc*;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere l'intervento puntuale di un nuovo fabbricato bifamiliare a destinazione residenziale di mc. 864 della sagoma limite di ml. 16 x 9 x 6h sugli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino in via Boschiera al Foglio 2° mappale n. 587 (parte);
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata nell'allegato B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora il P.I. n. 2 - variante non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere

fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. vigente – scala 1: 5000

Allegato B – estratto intervento proposto – scala 1: 200

Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

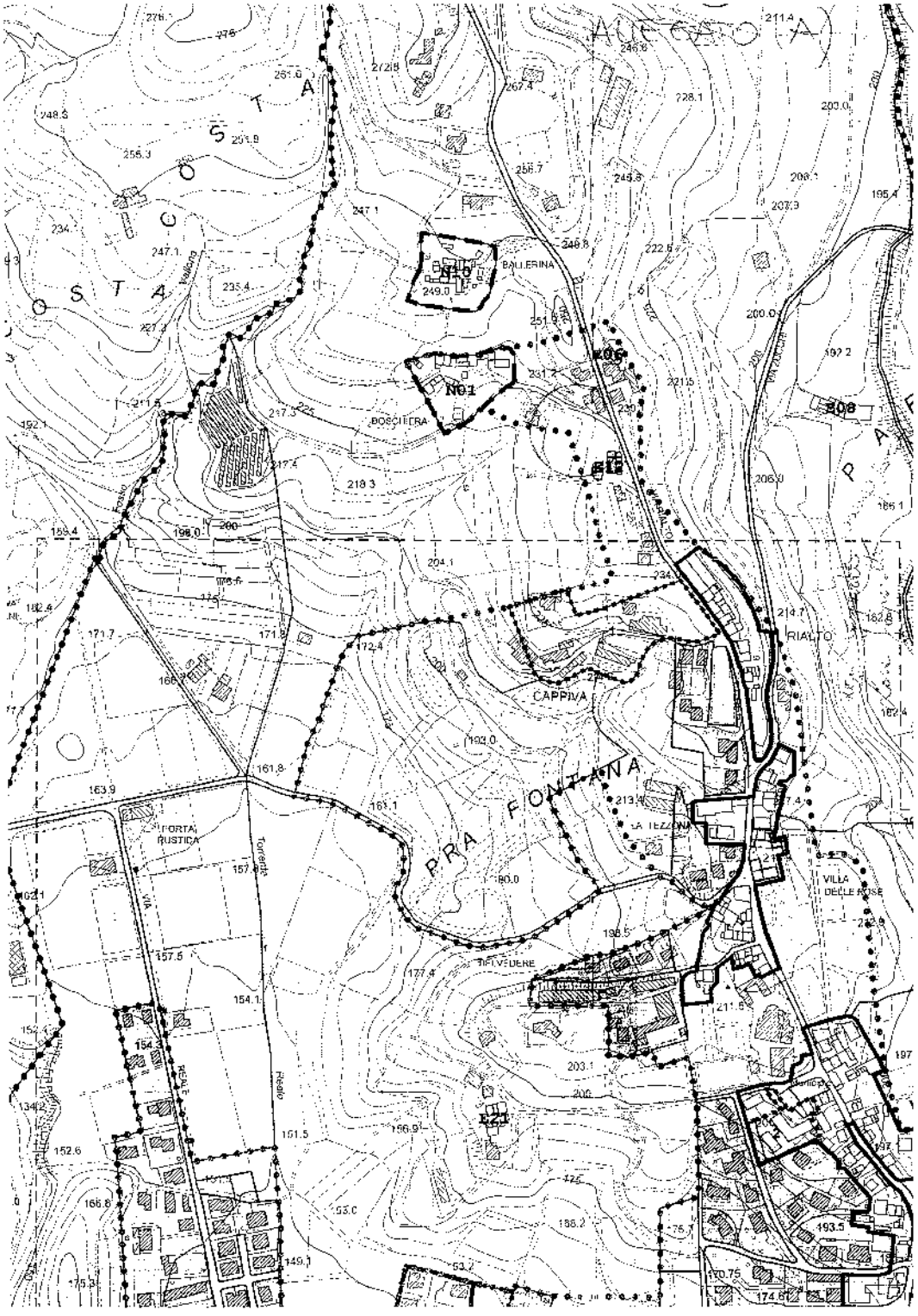
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

SAUGO LORETA _____

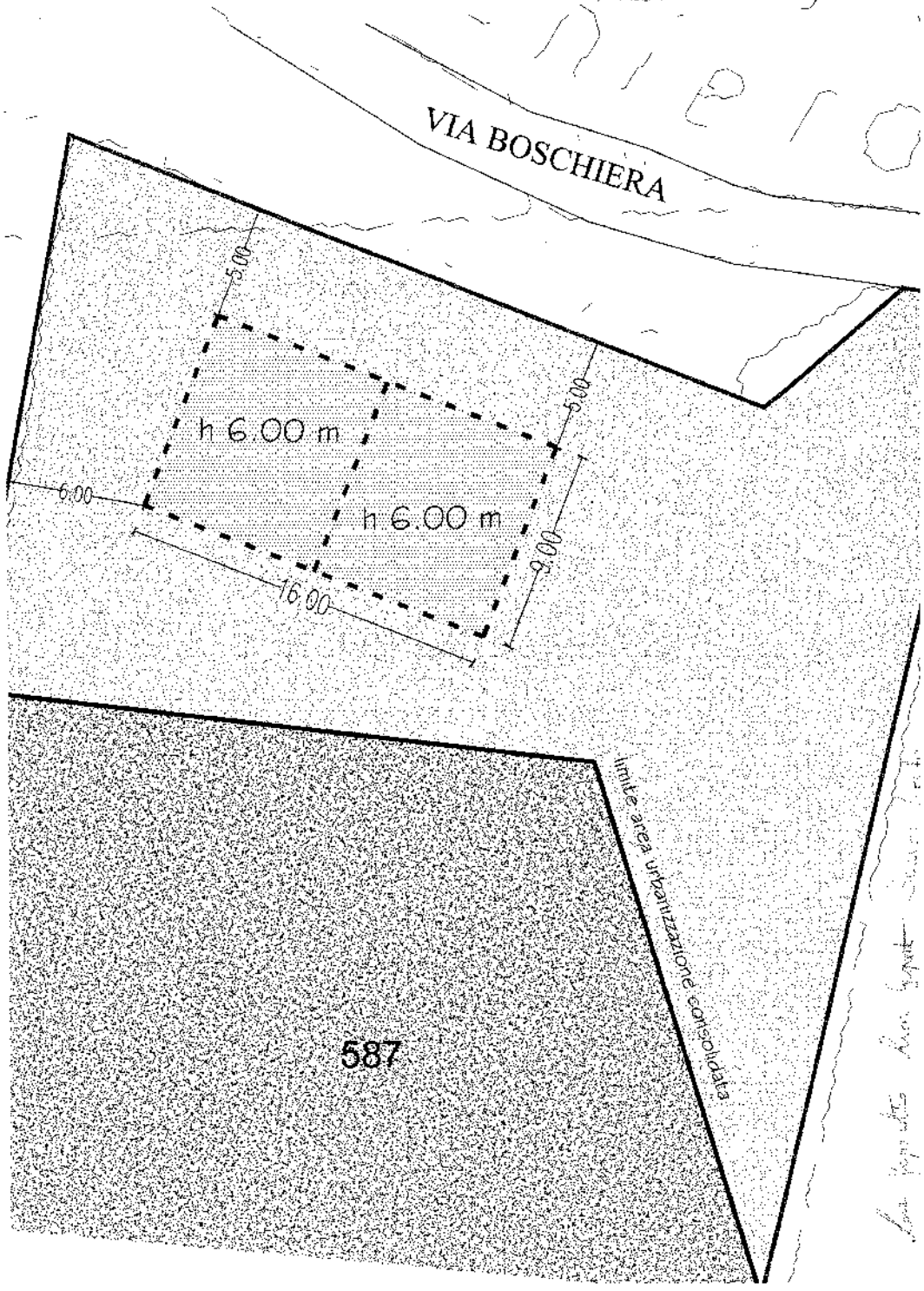
GASPAROTTO LARA _____

GASPAROTTO LISA _____

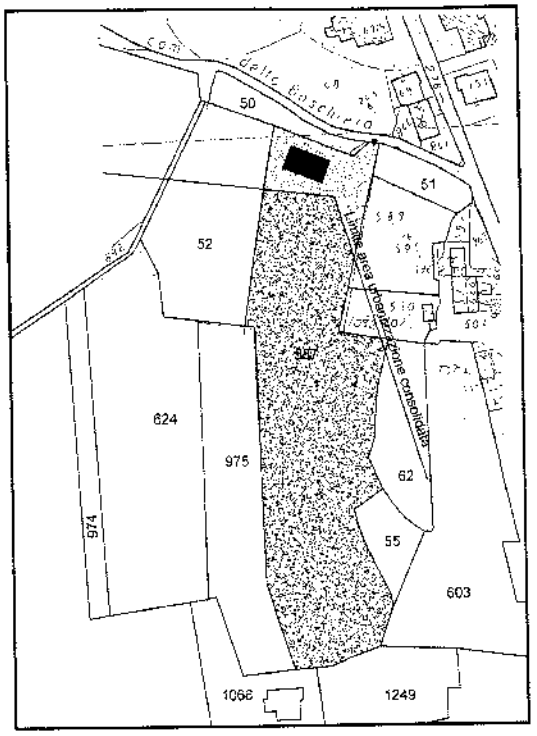
IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO 5)

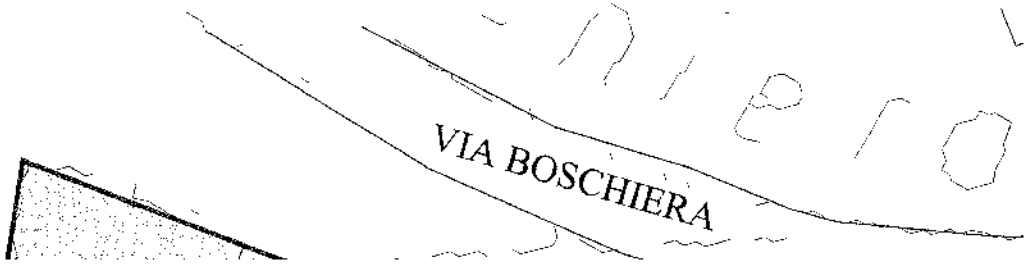


ALLEGATO C)



Planimetria scala 1:2000

Foglio n°2 mappale 587



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **58**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 58 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- POLETTO ANDREA, nato Marostica (VI) il 24 febbraio 1958 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Poletti n. 48/b, C.F. PLT NDR 58B24 E970A, quale nudo proprietario per 1/8 e proprietario per 7/8 dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuati al Foglio 10°, Mappale n. 791;
- MUTTIN ANTONIA, nata a Pianezze (VI) il 17 ottobre 1927 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Poletti n. 48/a, C.F. MTT NTN 27R57 G560D,

quale usufruttuaria per 1/8 dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuati al Foglio 10°, Mappale n. 791,

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 24/03/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 24/03/2009 al n. 2852, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I. vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere un intervento puntuale in zona agricola di riordino dei fabbricati ad uso rurale di proprietà della ditta ubicati in via Poletti con la previsione di:

  - demolizione, ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso da rurale a residenza dell'edificio catastalmente identificato al foglio 10 mappale n. 791 nella sagome limite di ml. 14x8x6h, come da allegato sub A) e B);

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, da posizionare a discrezione della P.A:, tenuto conto *in primis*, dell'esigenza della contrada di dotarsi di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di

Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante l'installazione di un punto luce, fissando l'obbligo per la ditta di contribuire con l'importo di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito dell'area in oggetto, di punti luce a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____,

ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere un intervento puntuale in zona agricola di riordino dei fabbricati ad uso rurale di proprietà della ditta ubicati in via Poletti con la previsione di:

- demolizione, ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso da rurale a residenza dell'edificio catastalmente identificato al foglio 10 mappale n. 791 nella sagome limite di ml. 14x8x6h, come meglio individuato negli allegati sub A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, da posizionare a

discrezione della P.A., tenuto conto *in primis*, dell'esigenza della contrada di dotarsi di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere un intervento puntuale in zona agricola di riordino dei fabbricati ad uso rurale di proprietà della ditta ubicati in via Poletti con la previsione di:

- demolizione, ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso da rurale a residenza dell'edificio catastalmente identificato al foglio 10 mappale n. 791 nella sagome limite di ml. 14x8x6h, come meglio individuato negli allegati sub A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, da versarsi nelle Casse Comunali al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, secondo i costi indicativi e di

massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica, in apposita relazione agli atti, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce da posizionare a discrezione della P.A., tenuto conto *in primis*, dell'esigenza della contrada di dotarsi di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere un intervento puntuale in zona agricola di riordino dei fabbricati ad uso rurale di proprietà della ditta ubicati in via Poletti con la previsione di:
  - demolizione, ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso da rurale a residenza dell'edificio catastalmente identificato al foglio 10 mappale n. 791 nella sagome limite di ml. 14x8x6h, come meglio individuato negli allegati sub A) e B) al presente atto.
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la possibilità edificatoria sopramenzionata, come meglio individuato negli allegati sub A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora il P.I. n. 2 - variante non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. scala 1: 5000

Allegato B – estratto catastale – scala 1: 1000

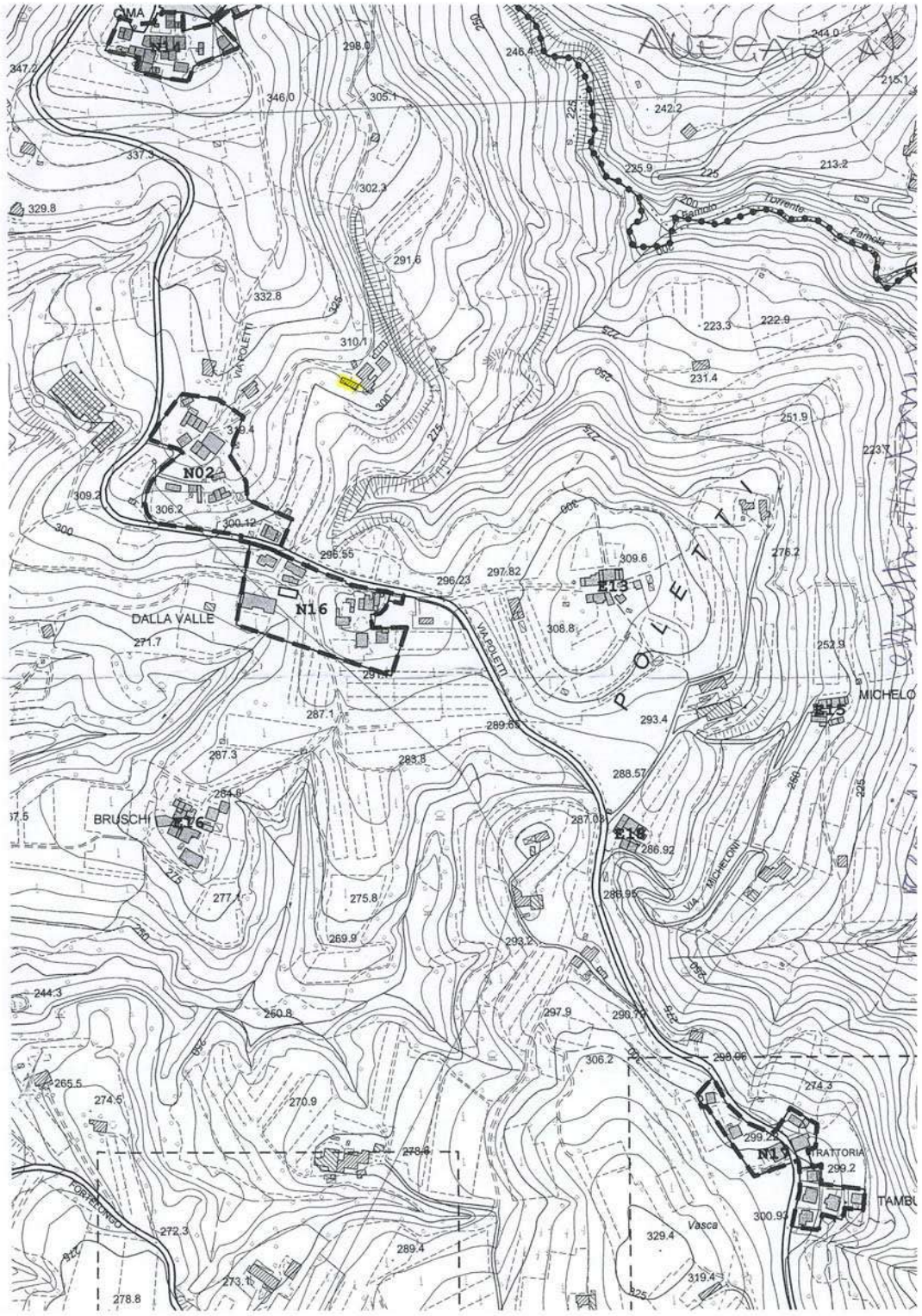
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

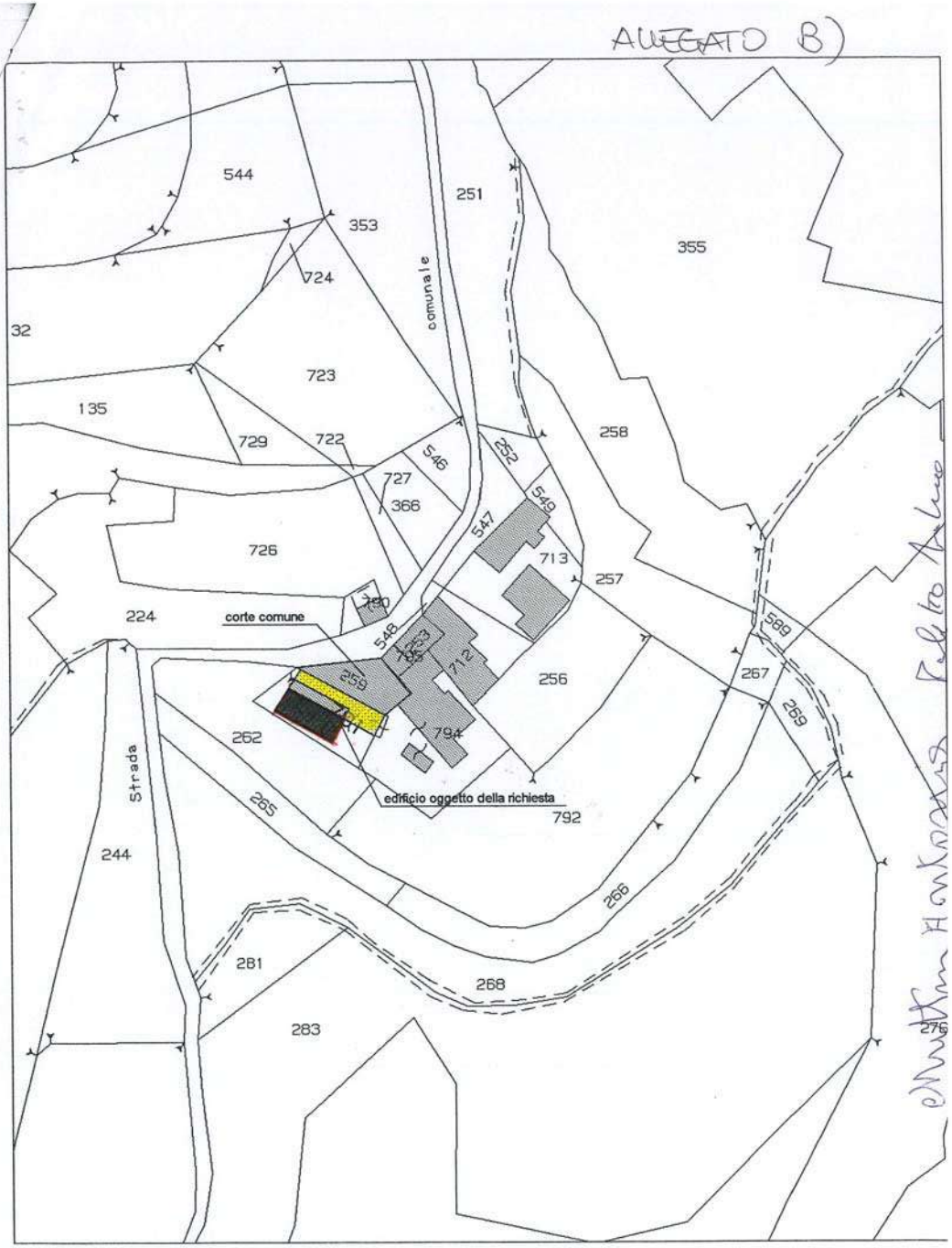
POLETTO ANDREA _____

MUTTIN ANTONIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)



ESTRATTO CATASTALE scala 1:1000
COMPARATIVA

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **59**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 59 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- GASPARINI Luciano, nato a Albizzate (VA) il 30 aprile 1955, C.F. GSP LCN 55D30A167N, residente a Fara Vicentino (VI) in Via Perlena n. 118/bis;
- GNATA Genesia, nata a Thiene (VI) il 03 agosto 1960, C.F. GNT GNS 60M43 L157H, residente a Fara Vicentino (VI) in Via Perlena n. 118/bis;

proprietari ognuno per ½ dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena, catastalmente individuati al Foglio 14°, Mappale n. 759;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 03/12/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 07/12/2009 al n. 10386, la Ditta ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

➢ concedere un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente mediante il recupero a fini di accessorio residenziale di una parte dell'esistente sottotetto per mc. 80 e l'edificazione di una nuova autorimessa per mc. 120, nell'area di proprietà dei richiedenti, come da planimetria d'intervento allegata sub. A;

2. ha ottenuto dalla Ditta:

➢ versare al Comune di Fara Vicentino il corrispettivo di € 3.000,00.= per la concessione *de quo*;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, fissando l'obbligo per la Ditta di:

➢ versare la somma di € 3.000,00.= quale corrispettivo per la concessione

de quo;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della cessione economica sopraccitata, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità realizzare opere di pubblica utilità;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione della P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica

"concertata", realizzata tramite la modifica della variante parziale al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente mediante il recupero a fini di accessorio residenziale di una parte dell'esistente sottotetto per mc. 80 e l'edificazione di una nuova autorimessa per mc. 120, nell'area di proprietà dei richiedenti catastalmente individuata al Foglio 14°, Mappale n. 759, come meglio individuato negli allegati A), B) e C) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- versare la somma di € 3.000,00.=, quale corrispettivo alla concessione *de quo*; la sopraccitata somma di € 3.000,00.= sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

il P.I. n. 2 variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- inserire un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente mediante il recupero a fini di accessorio residenziale di una parte dell'esistente sottotetto per mc. 80 e l'edificazione di una nuova autorimessa per mc. 120, nell'area di proprietà dei richiedenti catastalmente individuata al Foglio 14°, Mappale n. 759, come meglio individuato negli allegati A), B) e C) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- versare la somma di € 3.000,00.=, da versare nelle Casse Comunali al momento della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente mediante il recupero a fini di accessorio residenziale di una parte dell'esistente sottotetto per mc. 80 e l'edificazione di una nuova autorimessa per mc. 120, nell'area di proprietà dei richiedenti catastalmente individuata al Foglio 14°, Mappale n. 759, come meglio individuato negli allegati A), B) e C) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la possibilità edificatoria sopramenzionata, come meglio individuato negli allegati sub A), B) e C) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I.– scala 1: 2000

Allegato B – planimetria intervento piano interrato– scala 1: 2000

Allegato C – planimetria intervento piano primo– scala 1: 2000

Allegato D – estratto P.I. e catastale – scala 1: 2000

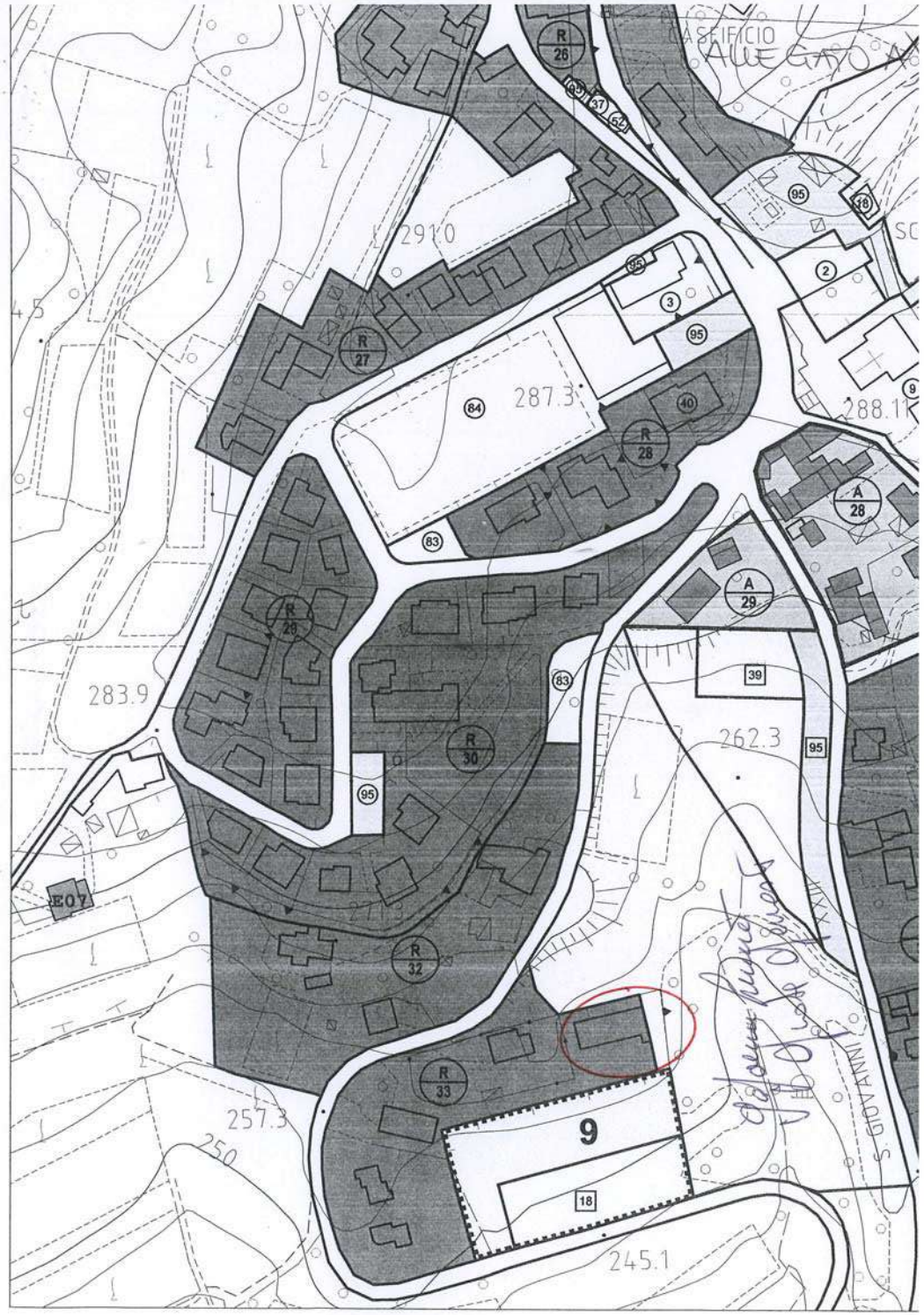
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

GASPARINI LUCIANO _____

GNATA GENESIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)

PLANIMETRIA CATASTALE

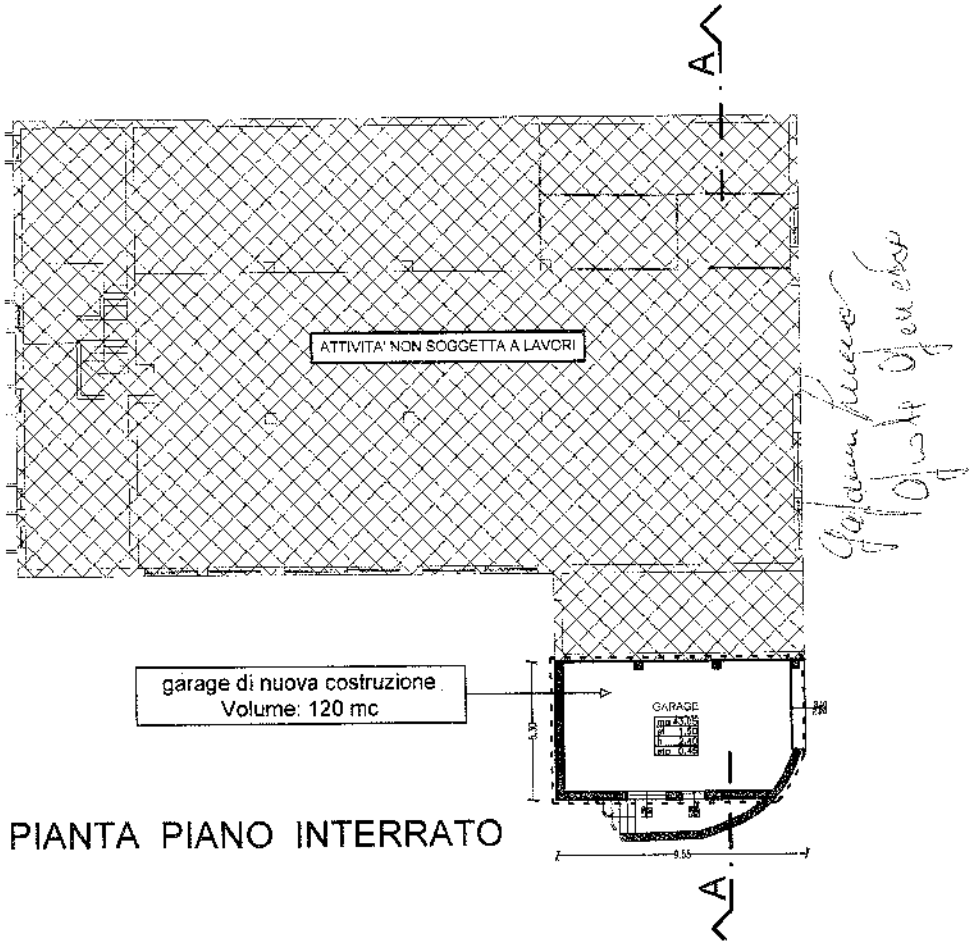
scala 1:2000

FOGLIO N°14, MAPP.759

Fabbricato di proprietà

Terreno di proprietà

Strada di proprietà

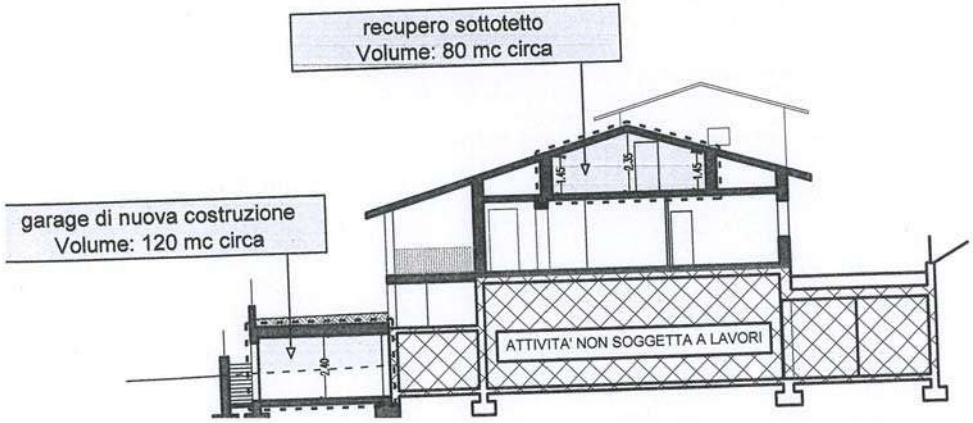


PIANTA PIANO INTERRATO

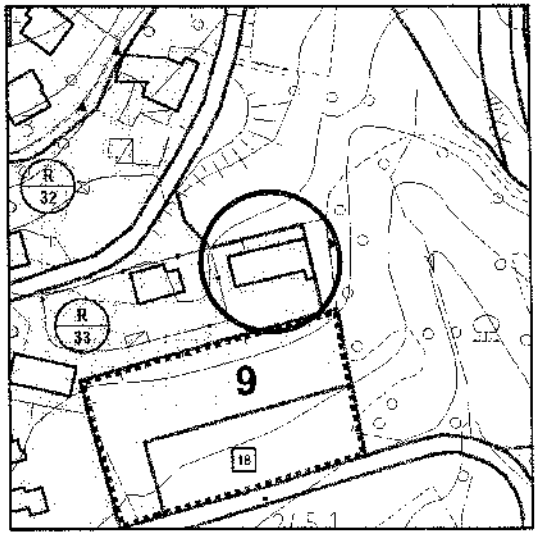


ALLEGATO C)

PIANTA PIANO PRIMO

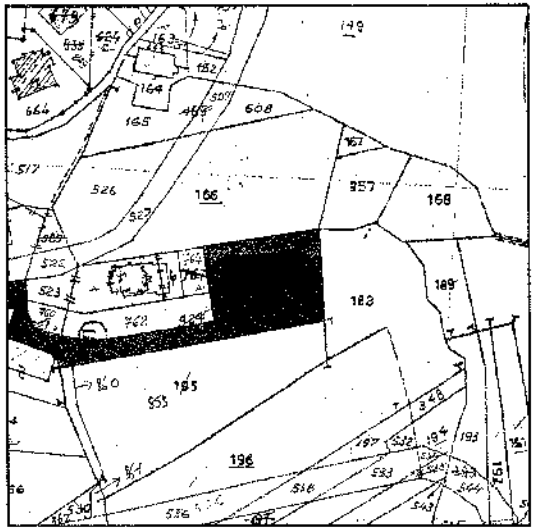


ALLEGATO D)



ESTRATTO P.I.

scala 1:2000



PLANIMETRIA CATASTALE

scala 1:2000

FOGLIO N°14, MAPP.759

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **62**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 62 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- DAL PONTE CRISTIANO, nato a Fara Vicentino (VI) il 9 dicembre 1936 e residente a Fara Vicentino (VI) via Zucchi n. 47, C.F. DLP CST 36T09 D496I, in qualità di proprietario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Zucchi, catastalmente individuati al Foglio 11°, Mappali n. 31 e 481;

in seguito denominata Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 16/12/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 21/12/2009 al n. 10830, successivamente integrata al n. 1965 di prot. del 26/02/2010, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- ampliare il perimetro del nucleo agricolo e contrade N09 al fine di inserire parte delle aree di proprietà della Ditta, catastalmente individuate nei mappali 31 e 481 del foglio 9°, dando una possibilità di nuovo intervento edificatorio residenziale pertinenziale per 371 mc., secondo la sagoma limite di ml. 13x7x4,07hmedia, come da allegati A) e B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un lampione fotovoltaico a servizio della contrada, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante l'installazione di un lampione fotovoltaico a servizio della contrada, fissando l'obbligo per la ditta di contribuire con l'importo di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e

di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito dell'area in oggetto, di lampioni fotovoltaici a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l'ampliamento del perimetro del nucleo agricolo e contrade N09 al fine di inserire parte delle aree di proprietà della Ditta, catastalmente individuate nei mappali 31 e 481 del foglio 9°, dando una possibilità di nuovo intervento edificatorio residenziale pertinenziale per 371 mc., secondo la sagoma limite di ml. 13x7x4,07hmedia, come da allegati A) e B) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un lampione fotovoltaico a servizio della contrada, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere l' ampliamento del perimetro del nucleo agricolo e contrade N09 al fine di inserire parte delle aree di proprietà della Ditta, catastalmente individuate nei mappali 31 e 481 del foglio 9°, dando una possibilità di nuovo intervento edificatorio residenziale pertinenziale per 371 mc., secondo la sagoma limite di ml. 13x7x4,07hmedia, come da allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica, in apposita relazione agli atti, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un lampione fotovoltaico, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere l' ampliamento del perimetro del nucleo agricolo e contrade N09 al fine di inserire parte delle aree di proprietà della Ditta,

catastalmente individuate nei mappali 31 e 481 del foglio 9°, dando una possibilità di nuovo intervento edificatorio residenziale pertinenziale per 371 mc., secondo la sagoma limite di ml. 13x7x4,07hmedia, come da allegati A) e B) al presente atto;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le

previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati alla Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – estratto P.I. vigente – scala 1: 5000

Allegato B – estratto P.I. variante – scala 1: 1000

Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

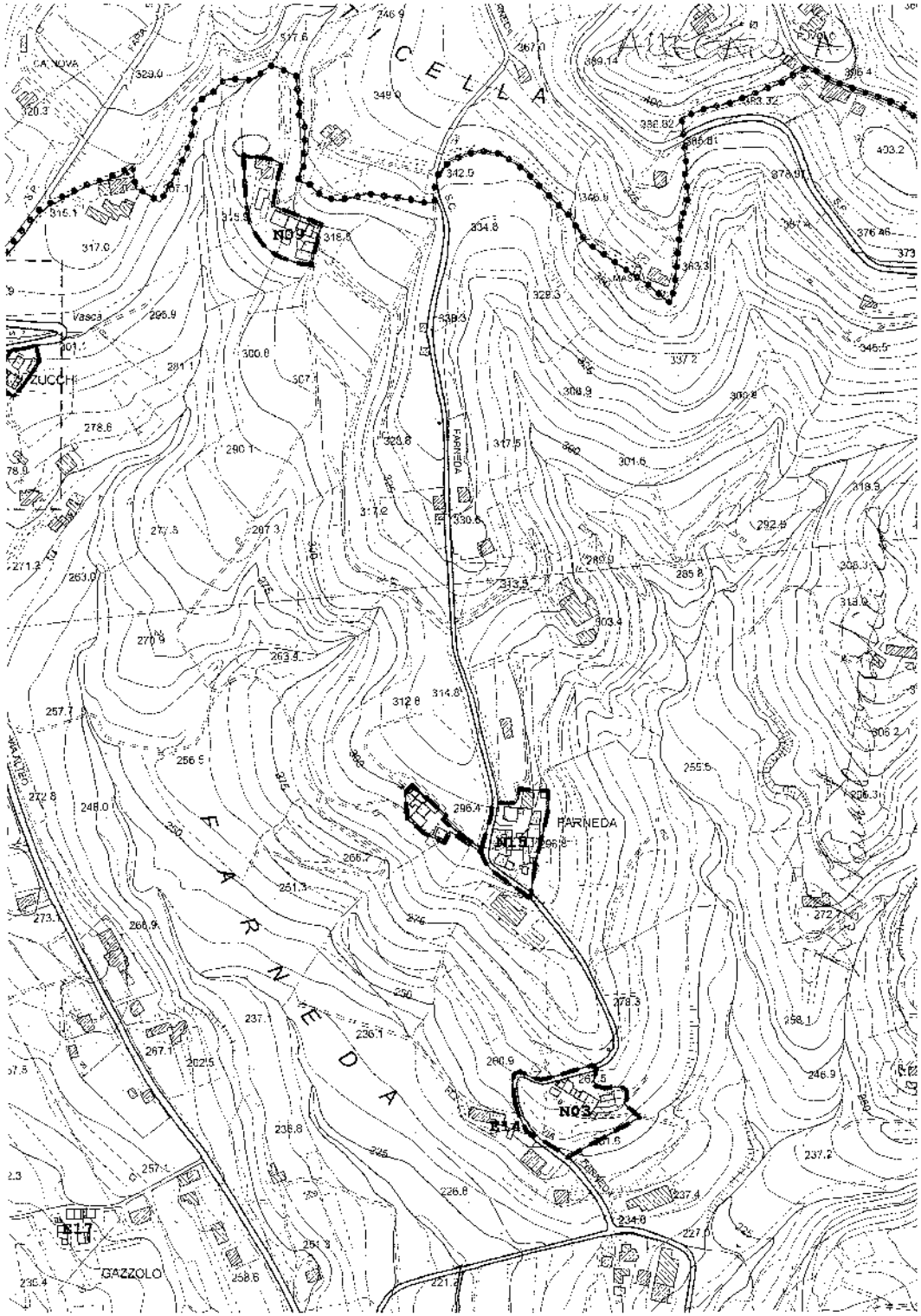
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

DAL PONTE CRISTIANO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

Dal Ponte Cristiano



2- PROPOSTA INIZIALE

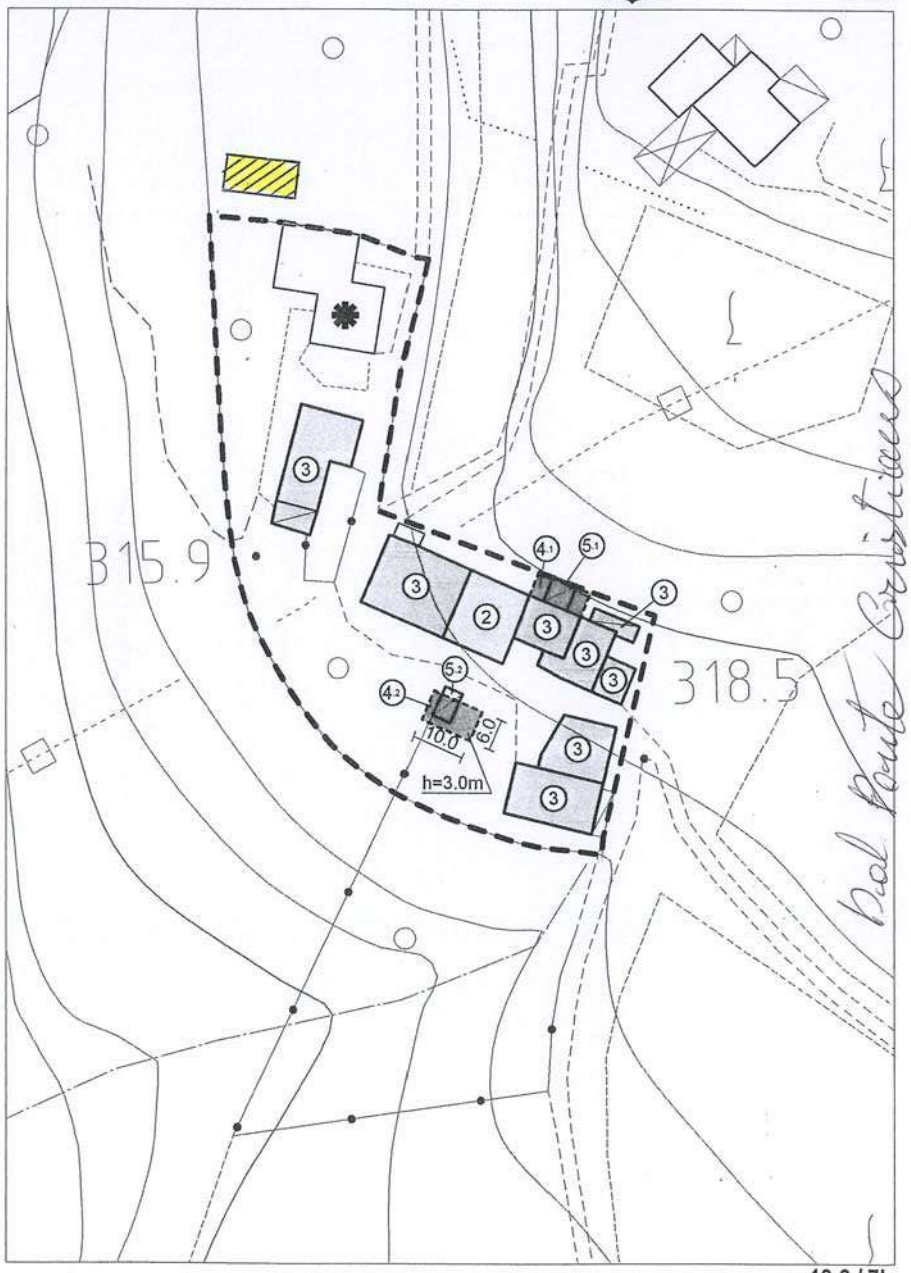
ALLEGATO B)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

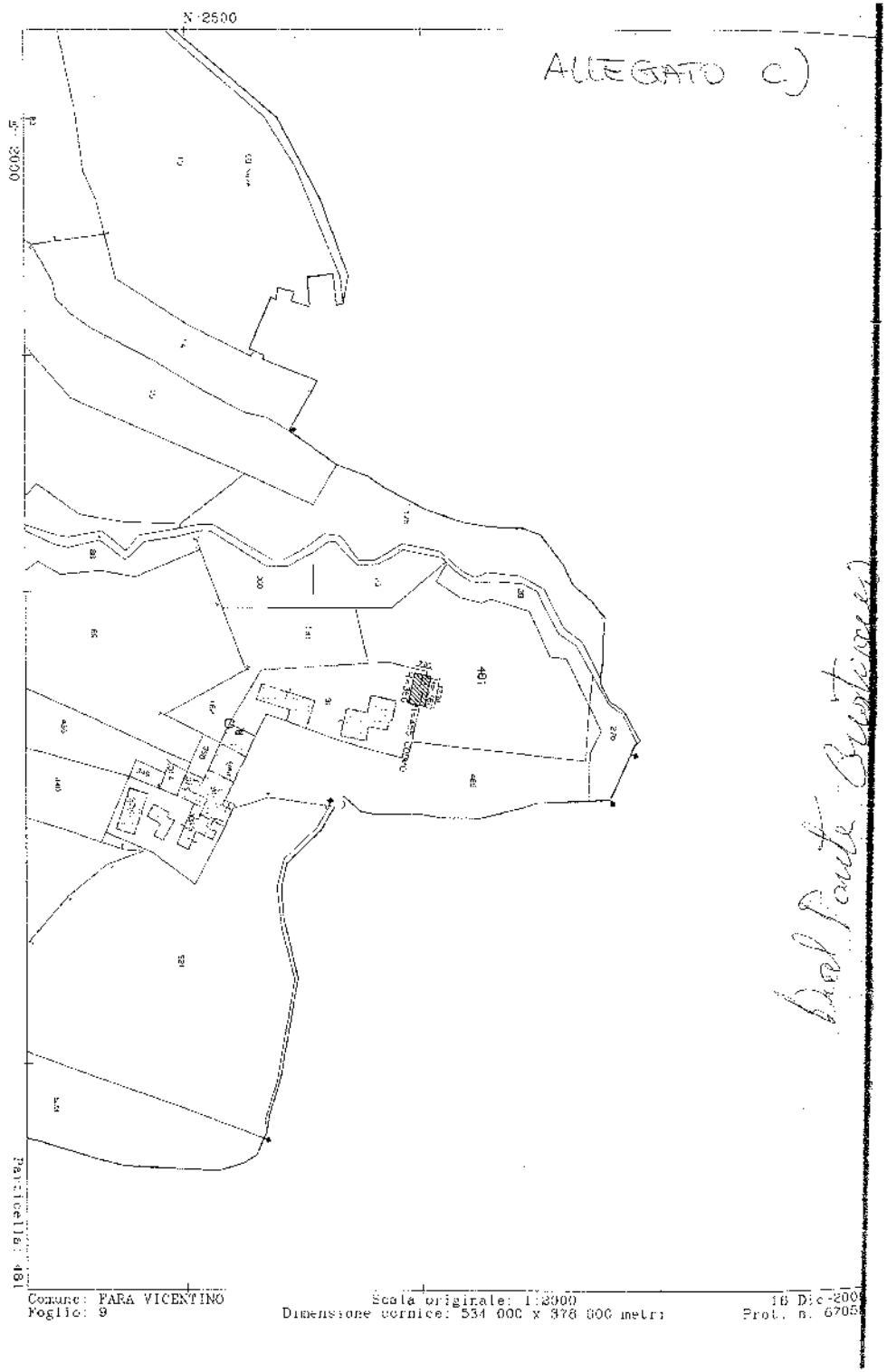
Nuclei agricoli e contrade

N09



ex 13.6 / 7L

ALLEGATO C)



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **64**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 64 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____.

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- BORIN ROBERTO, nato a Fara Vicentino (VI) il 31 agosto 1964 e residente a Fara Vicentino (VI) in via G. Verdi n. 16, C.F. BRN RRT 64M31 D496B, proprietario per intero dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in Via G. Verdi, catastalmente individuati al Foglio 2° Mappali n. 740 sub. 5-7 e 1395 sub. 3-5 e proprietario per ½ del bene sito in Comune di Fara Vicentino, in Via G. Verdi, catastalmente individuato al Foglio 2° Mappale n. 1393;

- BORIN STEFANO, nato a Fara Vicentino (VI) il 29 agosto 1952 e residente a Fara Vicentino (VI) in via G. Verdi n. 14, C.F. BRN SFN 52M29 D496R, proprietario per intero dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in Via G. Verdi, catastalmente individuati al Foglio 2° Mappali n. 740 sub. 4-8 e 1395 sub. 2-4 e proprietario per ½ del bene sito in Comune di Fara Vicentino, in Via G. Verdi, catastalmente individuato al Foglio 2° Mappale n. 1393;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota acquisita al protocollo del Comune in data 18/01/2010 al n.464, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere un ampliamento residenziale in zona R15 lungo via G. Verdi per un nuovo volume residenziale di mc. 550 tra gli esistenti fabbricati di proprietà della Ditta, come da allegato A) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite

l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di un'isola ecologica, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito e nelle vicinanze dell'area in oggetto, di un'isola ecologica a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere un ampliamento residenziale in zona R15 lungo via G. Verdi per un nuovo volume residenziale di mc. 550 tra gli esistenti fabbricati di proprietà della Ditta, come da allegati A) e B) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente.

  La cifra stabilita, pari a € 4.000,00.= (diconsi euro quattromila/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere la possibilità concedere un ampliamento residenziale in zona R15 lungo via G. Verdi per un nuovo volume residenziale di mc. 550 tra gli esistenti fabbricati di proprietà della Ditta, come da allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 4.000,00.=, alla sistemazione di un'isola ecologica per raccolta multimateriale, di mq. 30 circa, in zona limitrofa, secondo i costi indicativi e di massima espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente; la sopraccitata somma di €4.00,00.= sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione di istanza di Permesso di costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente atto;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere un ampliamento residenziale in zona R15 lungo via G. Verdi per un nuovo volume residenziale di mc. 550 tra gli esistenti fabbricati di proprietà della Ditta, come da allegati A) e B) al presente atto;

- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati alla Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – planimetria intervento richiesto – scala 1:1000;

Allegato B – estratto P.I. vigente – scala 1: 2000

Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

lo Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

BORIN ROBERTO _____

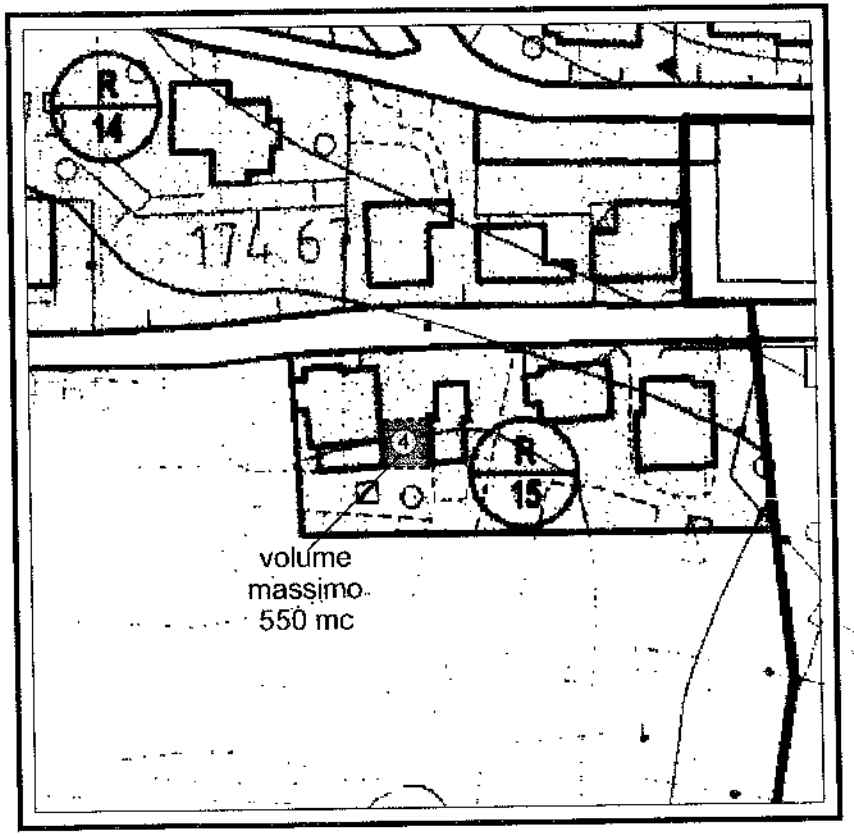
BORIN STEFANO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO — Scala 1:1000

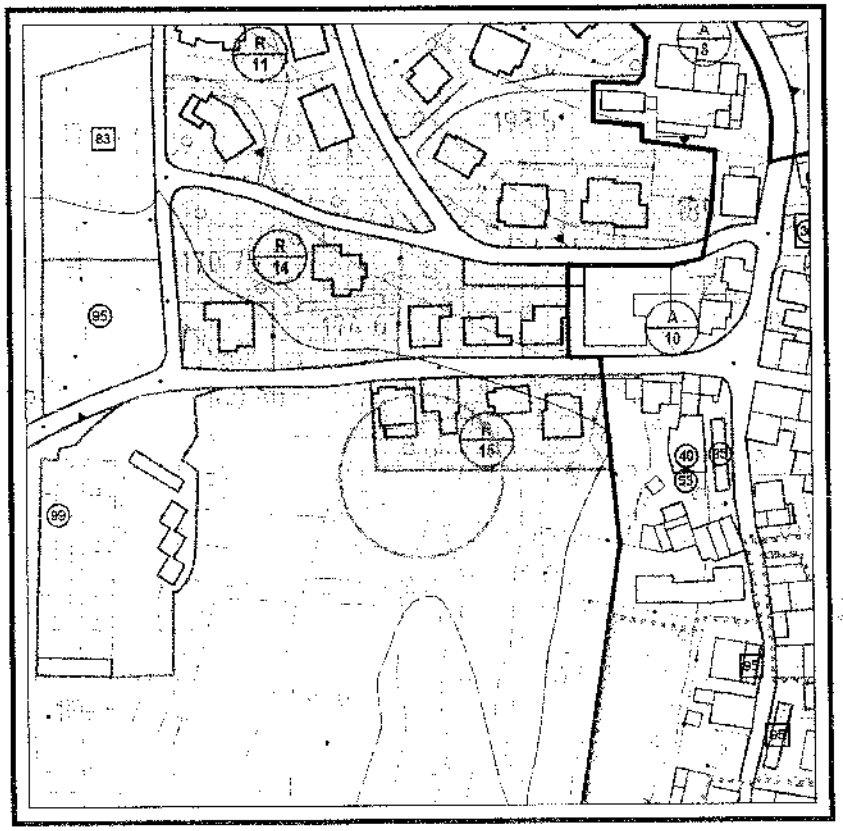
Scheda proposta di intervento — Allegato 5



ALLEGATO B)

COMUNE DI FARA VICENTINO — Scala 1:2000

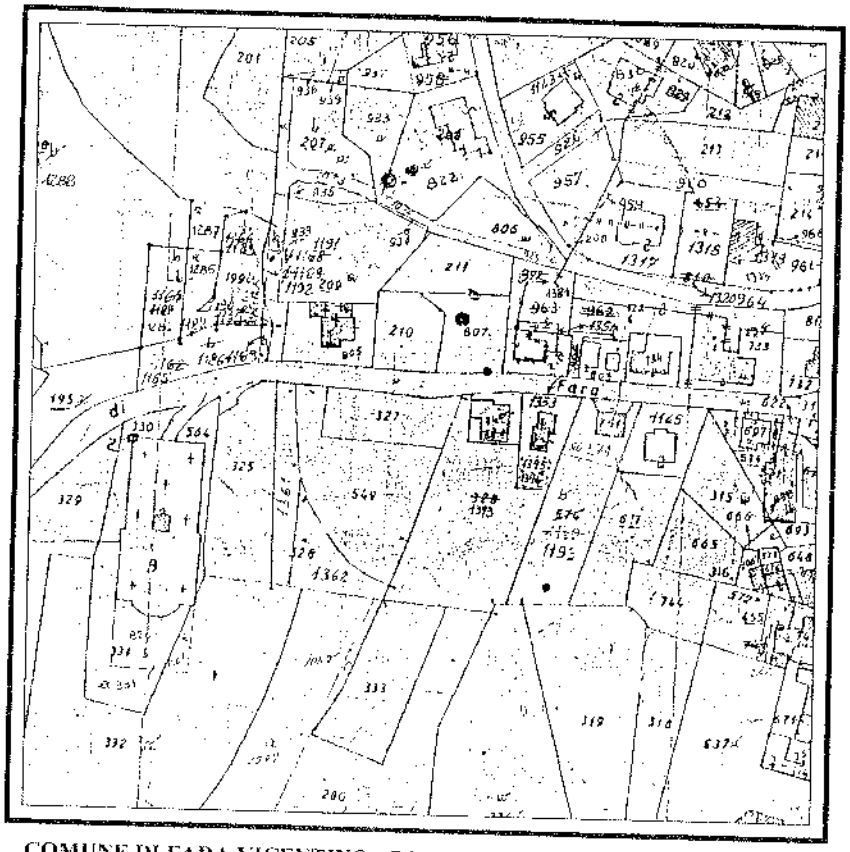
Estratto P.I. — Allegato 4



ALLEGATO C)

COMUNE DI FARA VICENTINO — Scala 1:2000

Estratto mappa catastale — Allegato 1



COMUNE DI FARA VICENTINO - FOGLIO 2 - M.N. 740-1393-1395

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **65**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 65 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- TAINI ATTILIO, nato a Milano il 21 luglio 1941 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Valle Zaccona n. 24, C.F. TNA TTL 41L21 F205H, quale proprietario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Valle Zaccona, catastalmente individuati al Foglio 4°, Mappali n. 768 sub.1-2-3-4,968, 969, 767 sub. 9 in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 16/02/2010, acquisita al protocollo del Comune in data 18/02/2010 al n. 1615, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I. vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente ubicato in zona agricola mediante la copertura dell'attuale terrazza scoperta e la realizzazione di un portico aperto su due lati di collegamento tra i due edifici residenziali esistenti per un nuovo volume residenziale pari a complessivi mc. 202, come da allegati sub A) e sub B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante l'installazione di un punto luce, fissando l'obbligo per la ditta di contribuire con l'importo di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso

dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla carenza, nell'ambito dell'area in oggetto, di punti luce a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente ubicato in zona agricola, catastalmente individuati al Foglio 4°, Mappali n. 768 sub.1-2-3-4,968, 969, mediante la copertura dell'attuale terrazza scoperta e la realizzazione di un portico aperto su due lati di collegamento tra i due edifici residenziali esistenti per un nuovo volume residenziale pari a complessivi mc. 202, come da allegati sub A) e sub B) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 - Variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere la possibilità edificatoria costituita da un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente ubicato in zona agricola, catastalmente individuati al Foglio 4°, Mappali n. 768 sub.1-2-3-4,968, 969, mediante la copertura dell'attuale terrazza scoperta e la realizzazione di un portico aperto su due lati di collegamento tra i due edifici residenziali esistenti per un nuovo volume residenziale pari a complessivi mc. 202, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica, in apposita relazione agli atti, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, da posizionare in zona limitrofa, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino.

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- prevedere la possibilità edificatoria costituita da un intervento puntuale di ampliamento dell'edificio residenziale esistente ubicato in zona agricola, catastalmente individuati al Foglio 4°, Mappali n. 768 sub.1-2-3-4,968, 969, mediante la copertura dell'attuale terrazza scoperta e la realizzazione di un portico aperto su due lati di collegamento tra i due edifici residenziali esistenti per un nuovo volume residenziale pari a complessivi mc. 202, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la possibilità edificatoria sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora il P.I. n. 2 - variante non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – planimetrie stato attuale – scala 1: 100

Allegato B – planimetria stato futuro – scala 1 : 100

ALLEGATO A)

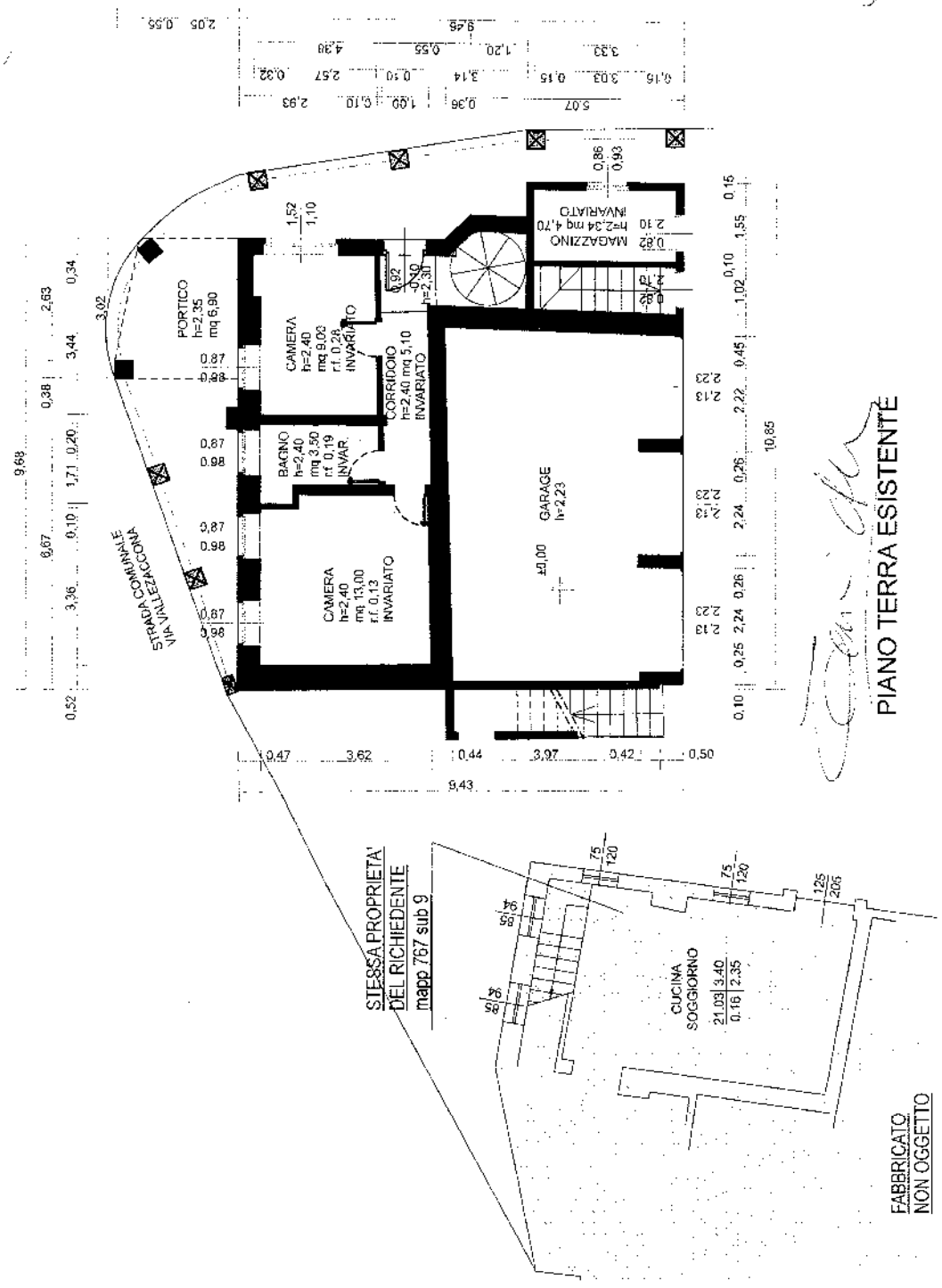
Allegato C – estratto catastale – scala 1: 2000

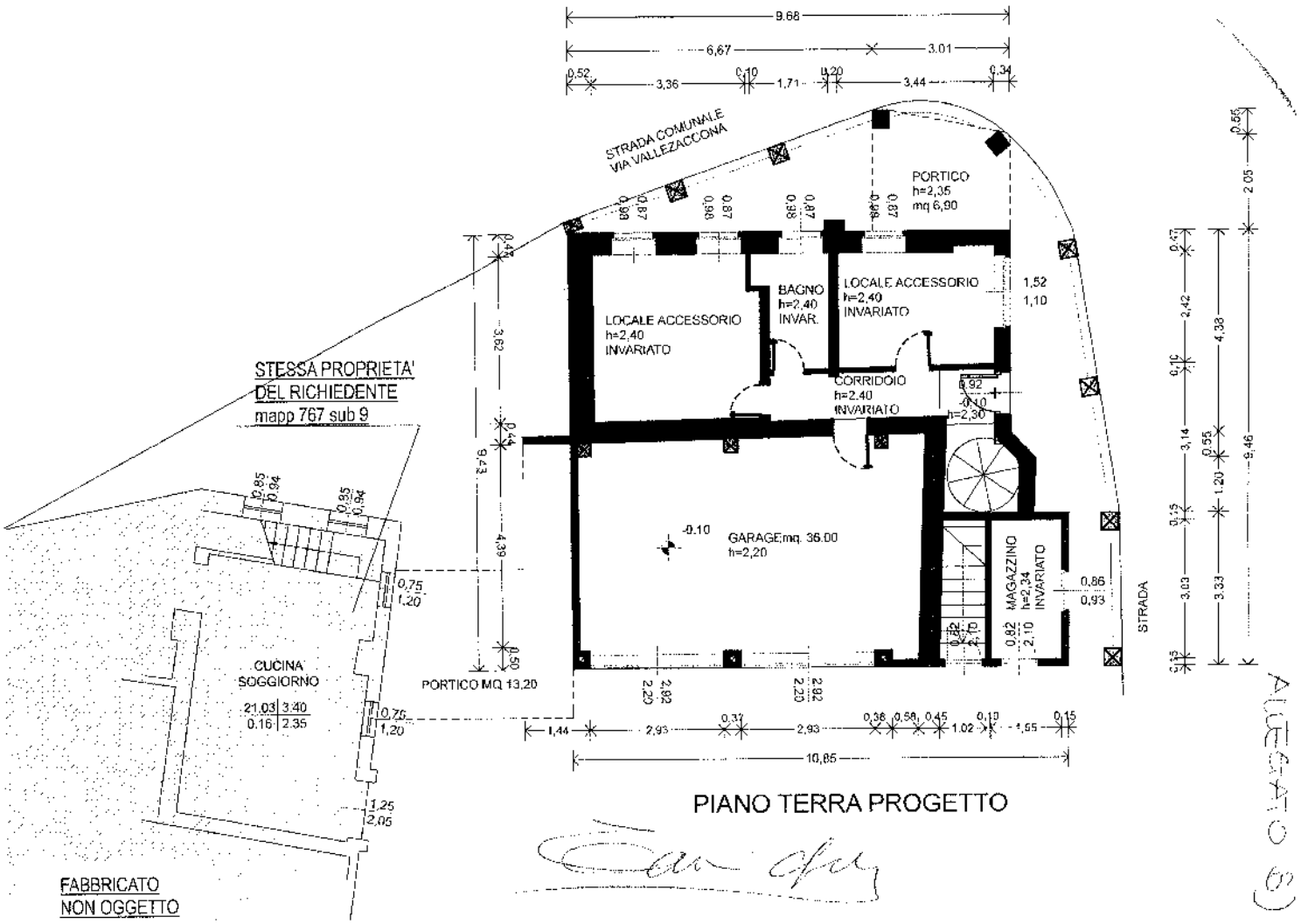
Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

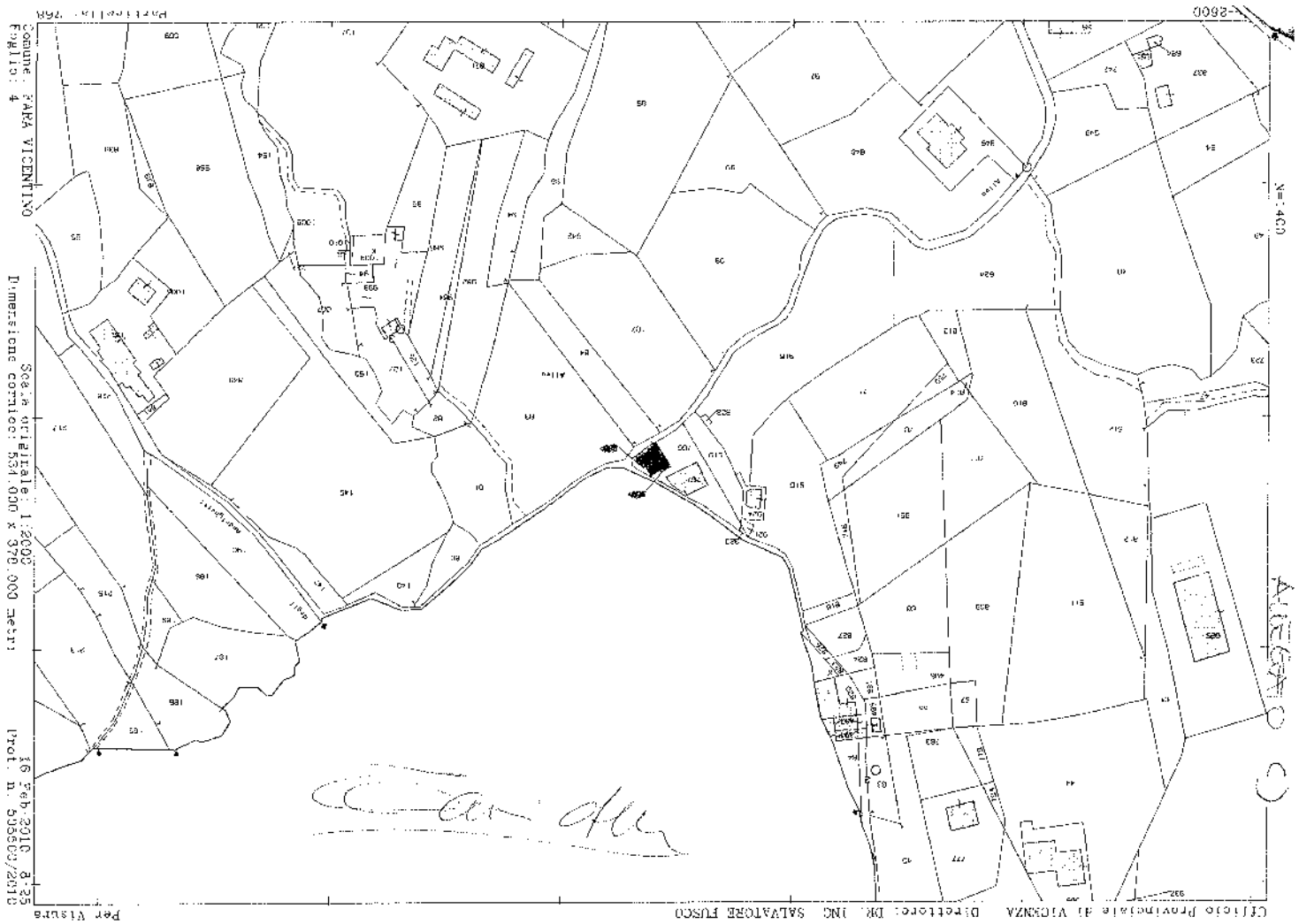
TAINI ATTILIO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____





ALLEGATO B



ALLEGATO C

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **70**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 70 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- MICHELON Marco, nato a Thiene (VI) il 24 ottobre 1964 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Perlena n. 121, C.F. MCH MRC 64R24 L157A, in qualità di nudo proprietario dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena (contrada denominata "Panari"), catastalmente individuati al Foglio 14°, Mappali n. 755, 181, 640, 869;

- COSTA Adele, nata a Pozzoleone (VI) il 12 agosto 1932, residente a Fara Vicentino in via Perlena n. 120, C.F. CST DLA 32M52 G957A in qualità di

Costa Adele

Michelon Marco

usufruttuaria dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Perlena (contrada denominata "Panari"), catastalmente individuati al Foglio 14°, Mappali n. 755, 181, 640, 869;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 20/01/2010, acquisita al protocollo del Comune in data 27/01/2010 al n. 796, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I vigente;
- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- modificare la schedatura di alcuni edifici di proprietà della Ditta ubicati in via Perlena, in contrada denominata "Panari" e inseriti nella scheda E43 "previsioni puntuali in zona agricola", concedendo nuove possibilità di intervento, legate a interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, subordinati alla trasposizione dei volumi esistenti corrispondenti, come da allegati A) e B) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà ad assoluta discrezione dell'Amministrazione Comunale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante l'installazione di un punto luce, fissando l'obbligo per la ditta di contribuire con l'importo di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;
- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopracitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di posizionare nuovi punti luce nel territorio comunale a servizio della collettività insediata;
- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la modifica delle schedature di alcuni edifici di proprietà della Ditta ubicati in via Perlena, in contrada denominata "Panari" e inseriti nella scheda E43 "previsioni puntuali in zona agricola", concedendo nuove possibilità di intervento legate a interventi di nuova edificazione ad uso residenziale subordinati alla trasposizione dei volumi esistenti corrispondenti, come da allegati A) e B) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento sarà ad assoluta discrezione dell'Amministrazione

Comunale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere la modifica delle schedature di alcuni edifici di proprietà della Ditta ubicati in via Perlena, in contrada denominata "Panari" e inseriti nella scheda E43 "previsioni puntuali in zona agricola" dando nuove possibilità di intervento legate a interventi di nuova edificazione ad uso residenziale subordinati alla trasposizione dei volumi esistenti corrispondenti, come da allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica, in apposita relazione agli atti, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara

Vicentino. La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.= (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere la modifica delle schedature di alcuni edifici di proprietà della Ditta ubicati in via Perlena, in contrada denominata "Panari" e inseriti nella scheda E43 "previsioni puntuali in zona agricola" dando nuove possibilità di intervento legate a interventi di nuova edificazione ad uso residenziale subordinati alla trasposizione dei volumi esistenti corrispondenti, come da allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla

competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A scheda E43 vigente – scala 1: 1000

Allegato B – intervento stato futuro

Allegato C – estratto catastale scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

MICHELON MARCO _____

COSTA ADELE _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

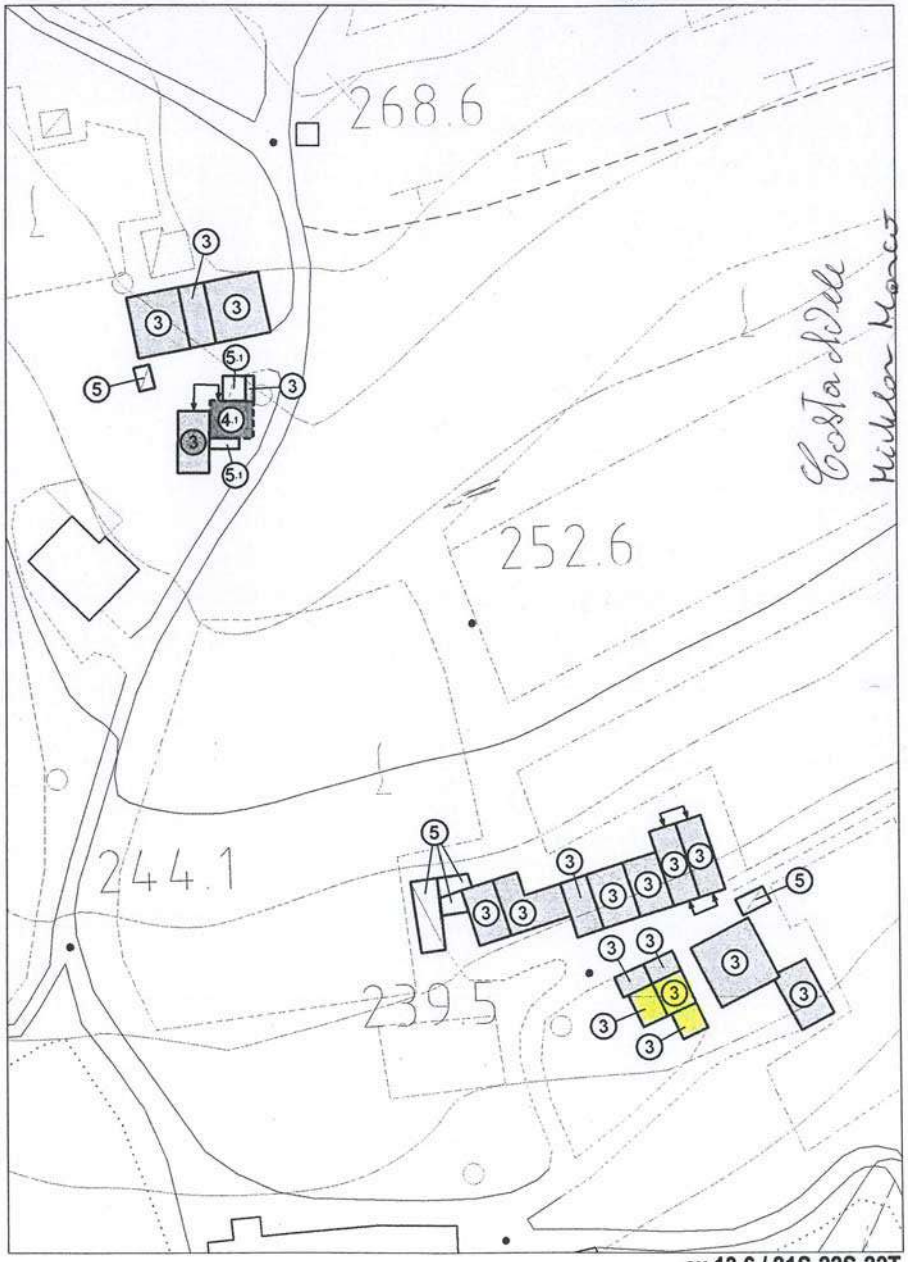
STATO ATTUALE - ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

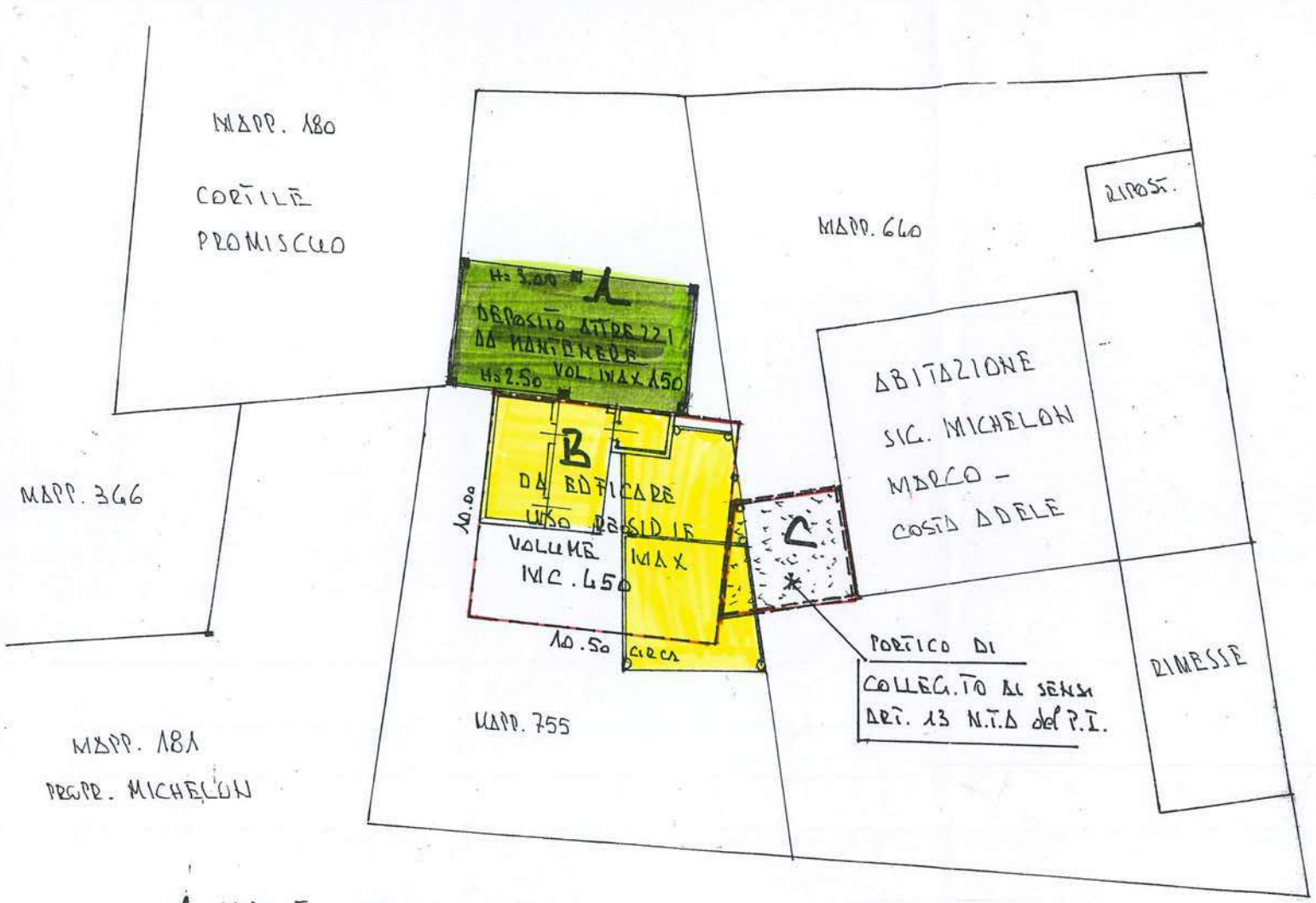
E43



ex 13.6 / 21S-22S-22T

STATO FUTURO

ALLEGATO B)



RISTRUTTURAZ.NE

DEMOLIZIONI

PERIMETRO MAX NUOVA EDIFICAZIONE

Costa Adele
Michelon Marco

- A. DEPOSITO ATTREZZI DA RISTRUTT.RE MC. 150.—
- B. NUOVA UNITÀ RES.LE MC. 450.—
- C. PORTICO DI COLLEG.TO (ART. 13 N.T.A. P.I.)

VOLUMETOTALE MAX MC. 600.—

ALLEGATO C)

Ufficio Provinciale di VICENZA - Direttore: DR. ING. SALVATORE FUSCO
E=600
Particella: 181
Strada
Costa delle Mulon Honco
181
Comune: FARA VICENTINO
Foglio: 14
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
19-Ago-2010 10:22
Prot. n. T26752/2010

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **72**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 72 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

/ /

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- FACCIN Andrea, nato a Thiene (VI) il 12 agosto 1980 e residente a Fara Vicentino (VI) in via San Fortunato, C.F. FCC NDR 80M12 L157D;
- BARAUSSE Martina, nata a Marostica (VI) il 25 giugno 1982 e residente a Fara Vicentino (VI) in via San Fortunato, C.F. BRS MTN 82H65 E970C;

proprietari ognuno per ½ dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, catastalmente individuati al Foglio 6° Mappale n. 797 sub. 10-16 e Mappale 798 sub. 3-6;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 25/03/2010, acquisita al protocollo del Comune in data 26/03/2010 al n.2943, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- concedere un intervento puntuale di ampliamento del fabbricato ad uso residenziale di proprietà della ditta ubicato in via S. Fortunato e già inserito nella Tav. 3/1 del Piano degli Interventi "centro storico di S. Fortunato" con la previsione di:

  - ampliamento residenziale dell'edificio catastalmente identificato al foglio 6° Mappale n. 797 sub. 10-16 e Mappale 798 sub. 3-6 per mq. 30 e mc. 180 nella sagoma limite indicata negli allegati sub A) e B);

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, da posizionare a discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare

alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione mediante l'installazione di un punto luce, fissando l'obbligo per la ditta di contribuire con l'importo di € 2.500,00.–, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di posizionare, nel territorio comunale, punti luce a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 - variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 e approvato con delibera C.C. n. 18 del 21/04/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____ , ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa;

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la variante al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere la modifica dell'attuale scheda del "centro storico di S. Fortunato" di cui alla Tav. 3/1 del Piano degli Interventi al fine di prevedere un ampliamento residenziale dell'edificio catastalmente identificato al foglio 6° Mappale n. 797 sub. 10-16 e Mappale 798 sub. 3-6 per mq. 30 e mc. 180 nella sagoma limite, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto.

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale), corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, da posizionare a discrezione dell'Amministrazione Comunale, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità;

La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.– (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 – variante dovrà perseguire la seguente esigenza:

- prevedere la modifica dell'attuale scheda del "centro storico di S. Fortunato" di cui alla Tav. 3/1 del Piano degli Interventi al fine di prevedere un ampliamento residenziale dell'edificio catastalmente identificato al foglio 6° Mappale n. 797 sub. 10-16 e Mappale 798 sub. 3-6 per mq. 30 e mc. 180 nella sagoma limite, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica, in apposita relazione agli atti, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino.

  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.– (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, relativo

all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- concedere la modifica dell'attuale scheda del "centro storico di S. Fortunato" di cui alla Tav. 3/1 del Piano degli Interventi al fine di prevedere un ampliamento residenziale dell'edificio catastalmente identificato al foglio 6° Mappale n. 797 sub. 10-16 e Mappale 798 sub. 3-6 per mq. 30 e mc. 180 nella sagoma limite, come meglio individuato negli allegati A) e B) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la modifica sopramenzionata, come meglio individuata negli allegati A) e B) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti

salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente accordo convenzionale, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A – planimetria richiesta intervento - scala 1: 1000

Allegato B estratto catastale e planimetria esistente – scala 1: 2000/500

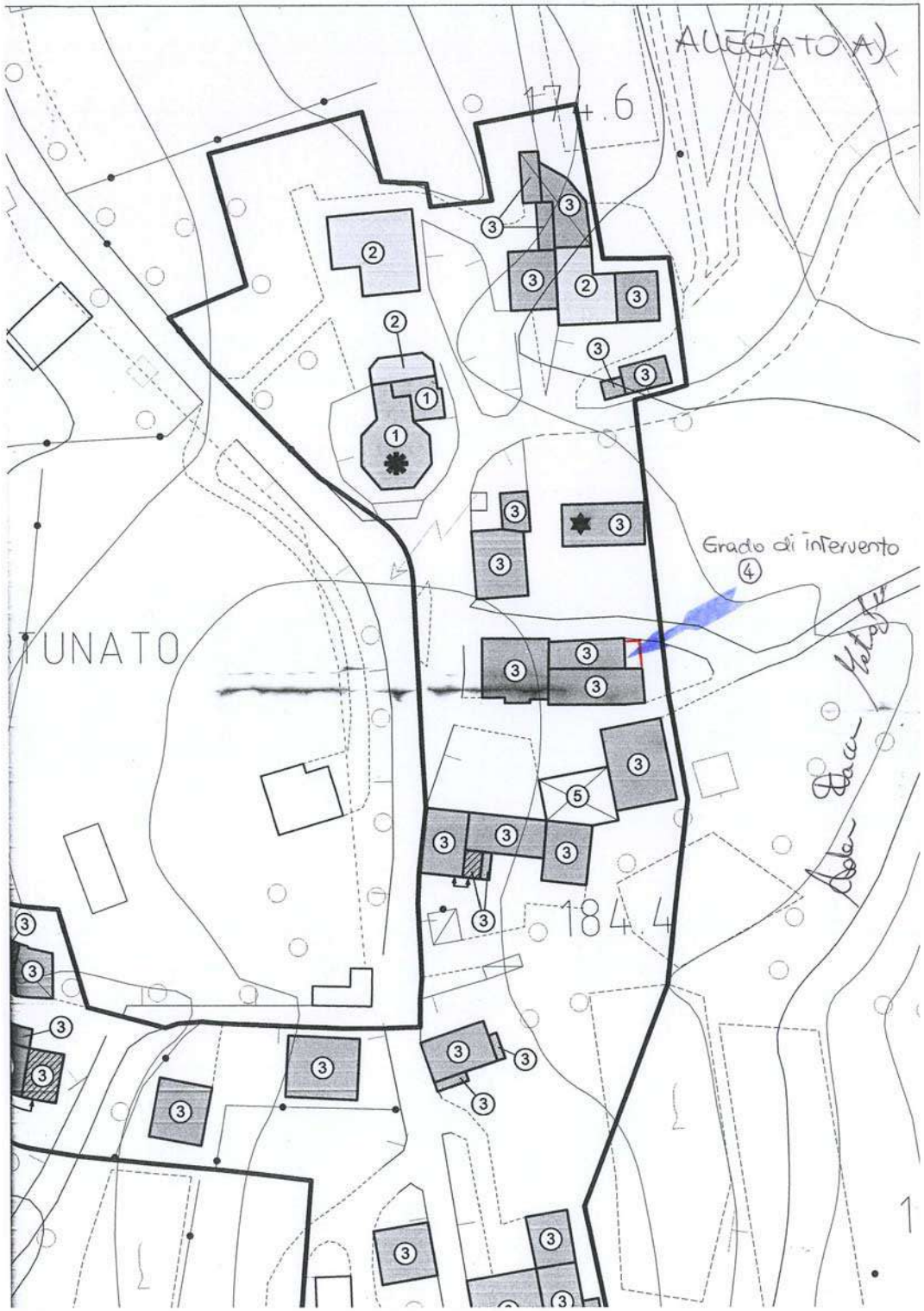
lo Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

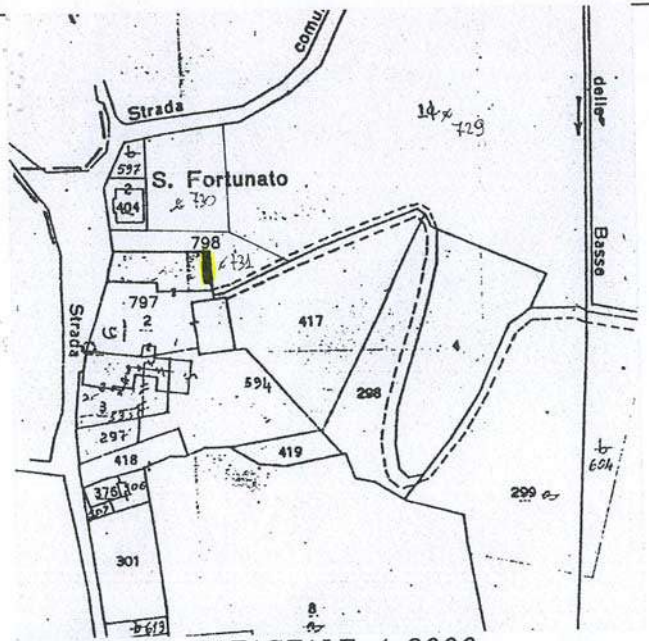
FACCIN ANDREA _____

BARAUSSE MARTINA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____



ALLEGATO B)



ESTRATTO CATASTALE 1:2000
Comune di Fara Vic. Fg. mapp. 797-798



PLANIMETRIA ESISTENTE SCALA 1:500

ACCORDO CONVENZIONALE

N. 77

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 77 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- SIMONATO Luciano, nato a Fara Vicentino (VI) il 07 aprile 1956, C.F. SMN LCN 56D07 D496W, residente a Fara Vicentino (VI) in Via Farneda n. 32, proprietario per la quota di 2/3 dell'immobile catastalmente censito in Fara Vicentino, in via Farneda, al Foglio 9 Mappale n. 551;

- BONOLLO Anna Rosa, nata a Fara Vicentino il 27 marzo 1933, C.F. BNL NRS 33C67 D496A, residente a Fara Vicentino in via Farneda n. 31, proprietaria per la quota di 1/3 dell'immobile catastalmente censito in Fara

Vicentino, in via Farneda, al Foglio 9 Mappale n. 551,

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 03/06/2010, acquisita al protocollo del Comune in data 04/06/2010 al n. 5011, la Ditta ha presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

- ampliare il fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 9 Mappale n. 551 come segue:
    1. per ml. 12,50X12.00, a destinazione residenziale, con demolizione dell'esistente fabbricato, come da allegato B1) e C);
    2. per ml. 6,00 X 12,00, a destinazione residenziale, con demolizione della porzione del fabbricato esistente ricompresa nel suddetto sedime, come da allegato B2) e D);

2. ha ottenuto dalla Ditta:

- versare al Comune di Fara Vicentino il corrispettivo di € 13.000,00.= per la concessione *de quo*;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici

mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, fissando l'obbligo per la Ditta di:

- versare la somma di € 13.000,00.= quale corrispettivo per la concessione *de quo*;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della cessione economica sopraccitata, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità realizzare opere di pubblica utilità;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione della P.I. n. 2 - Variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. . . in data . . . . . ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica del P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere l'ampliamento del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 9 Mappale n. 551 come segue:

1) per ml. 12,50X12,00, a destinazione residenziale, con demolizione dell'esistente fabbricato, come da allegato B1) e C);
2) per ml. 6,00 X 12,00, a destinazione residenziale, con demolizione della porzione del fabbricato esistente ricompresa nel suddetto sedime, come da allegato B2) e D);

Per controparte la Ditta si impegna a:

- versare la somma di € 13.000,00.–, quale corrispettivo alla concessione *de quo*; la sopraccitata somma di € 13.000,00.= sarà versata nelle Casse Comunali contestualmente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 2 variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

- inserire l'ampliamento del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 9 Mappale n. 551 come segue:

1) per ml. 12,50X12,00, a destinazione residenziale, con demolizione dell'esistente fabbricato, come da allegato B1) e C);

2) per ml. 6,00 X 12,00, a destinazione residenziale, con demolizione della porzione del fabbricato esistente ricompresa nel suddetto sedime, come da allegato B2) e D);

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- versare la somma di € 13.000,00.=, da versare nelle Casse Comunali al momento della domanda di Permesso di Costruire relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- inserire l'ampliamento del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 9 Mappale n. 551 come segue:
    1) per ml. 12,50X12,00, a destinazione residenziale, con demolizione dell'esistente fabbricato, come da allegato B1) e C);
    2) per ml. 6,00 X 12,00, a destinazione residenziale, con demolizione della porzione del fabbricato esistente ricompresa nel suddetto sedime, come da allegato B2) e D);
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo la possibilità edificatoria sopramenzionata, come meglio individuato negli

allegati sub B) e C) e D) al presente atto;

- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione,

in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A Nuclei Agricoli e Contrade N15- autorizzata- scala 1: 1000

Allegato B – Nuclei Agricoli e Contrade N15- con modifiche richieste – scala 1: 1000

Allegato C – schema ampliamento lato nord– scala 1: 100

Allegato D – schema ampliamento lato sud - scala 1: 100

Allegato E – estratto catastale– scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di ..... facciate intere e quanto si legge di questa _____, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

SIMONATO LUCIANO _____

BONOLLO ANNA ROSA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

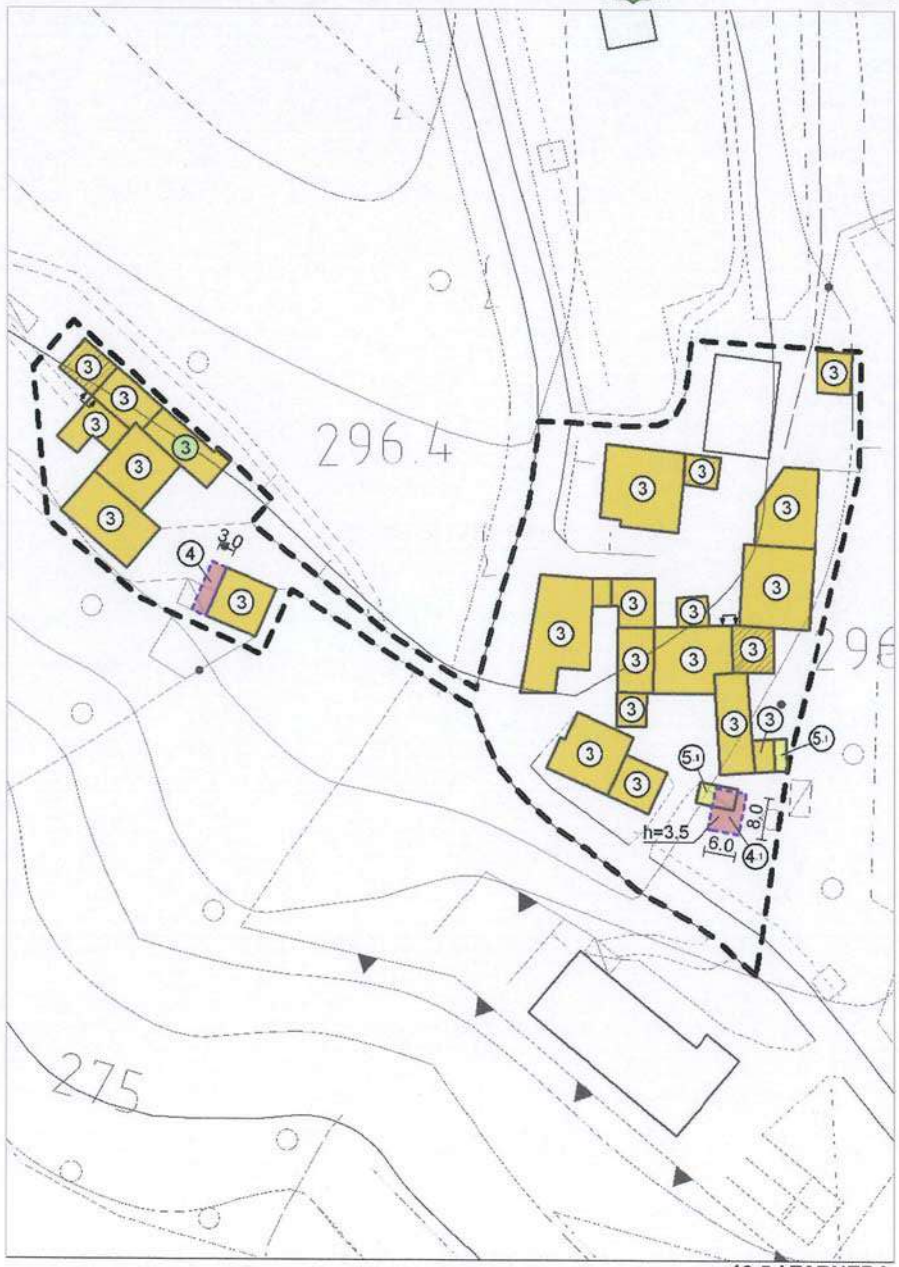
ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Nuclei agricoli e contrade come Autorizzata

N15



ex 13.5 / FARNEDA

S.A. Bonello Anna Rosa

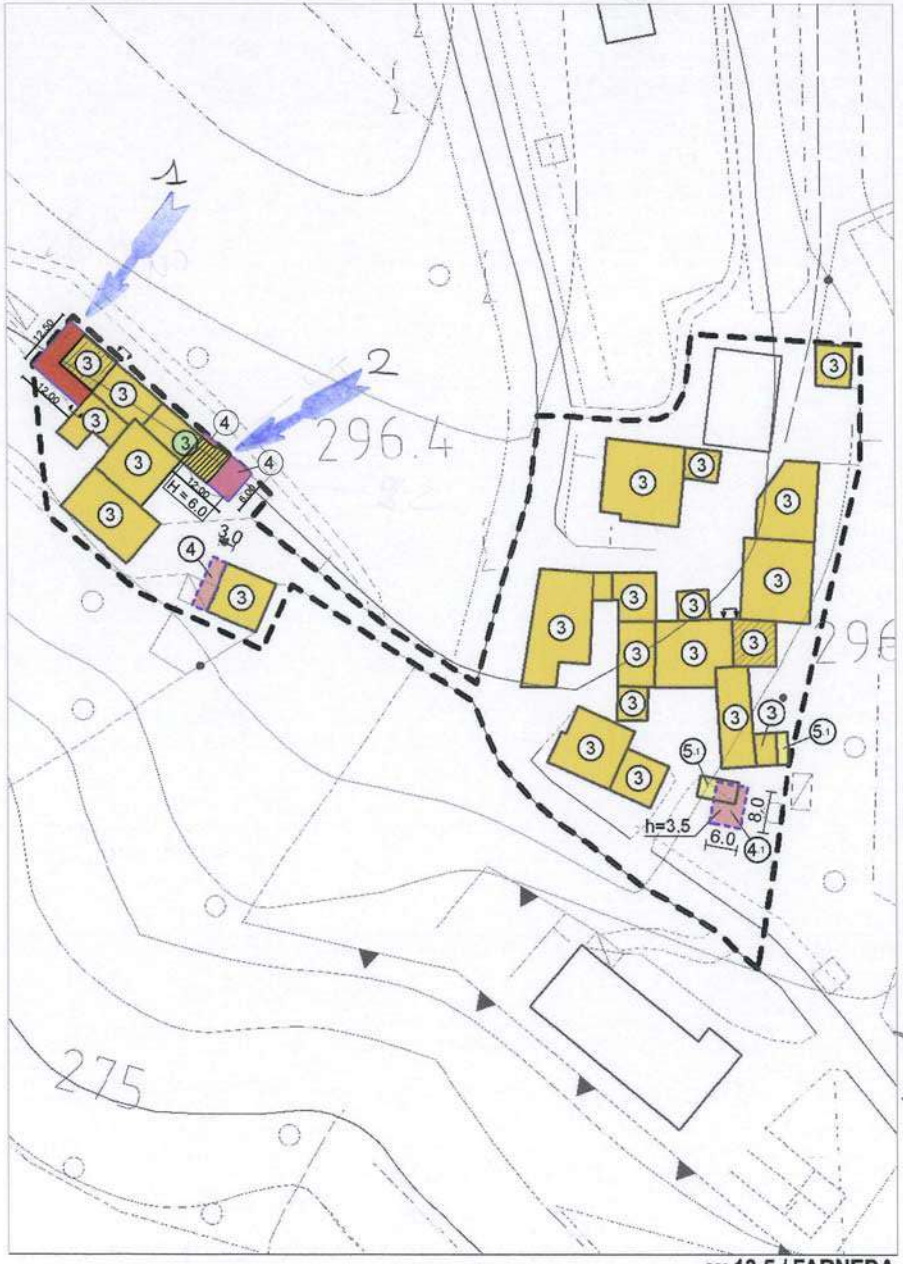
ALLEGATO B)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Nuclei agricoli e contrade con modifiche richieste

N15

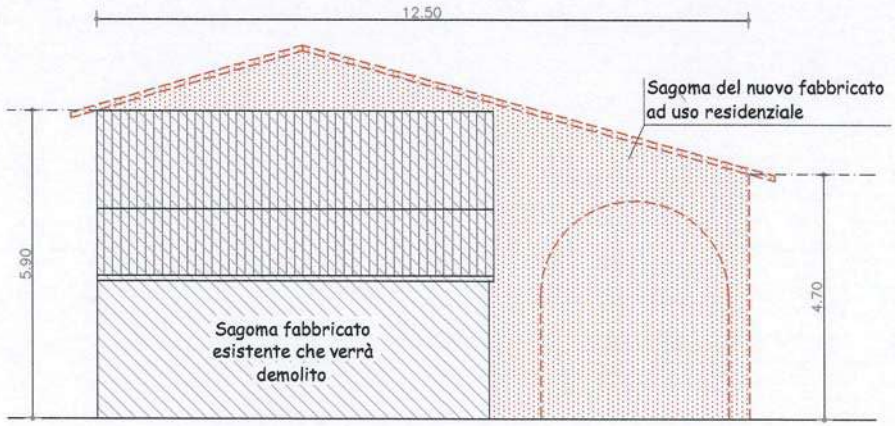


ex 13.5 / FARNEDA

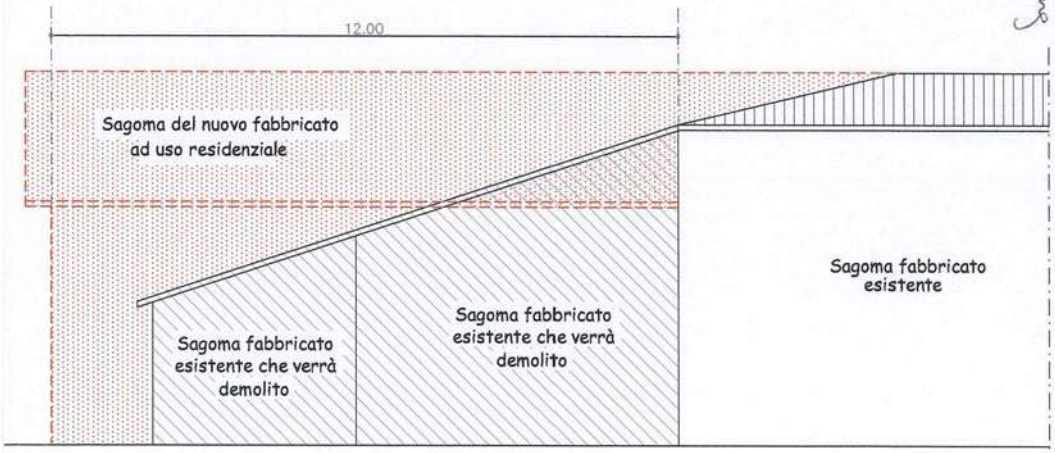
S.A. Bonello Anna Rosa

SCHEMA AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE PORZIONE LATO NORD
SCALA 1:100

ALLEGATO C)



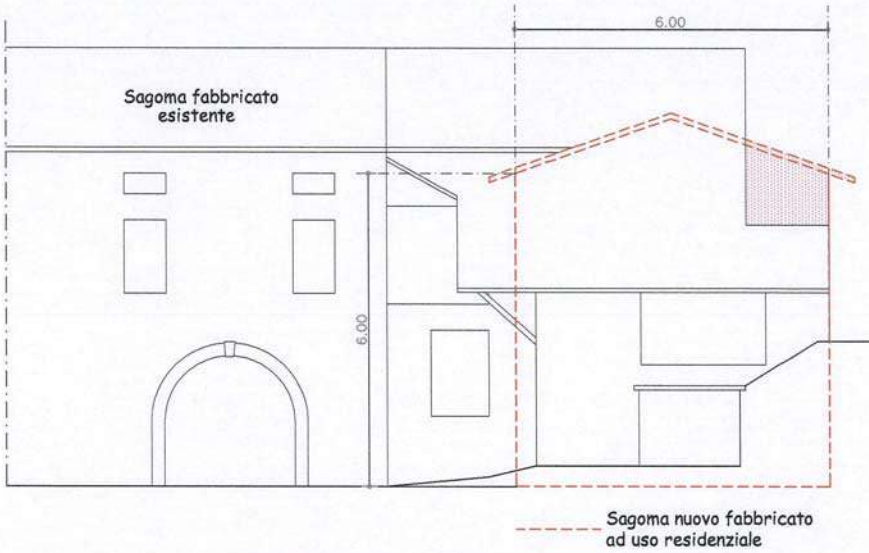
LATO NORD - OVEST



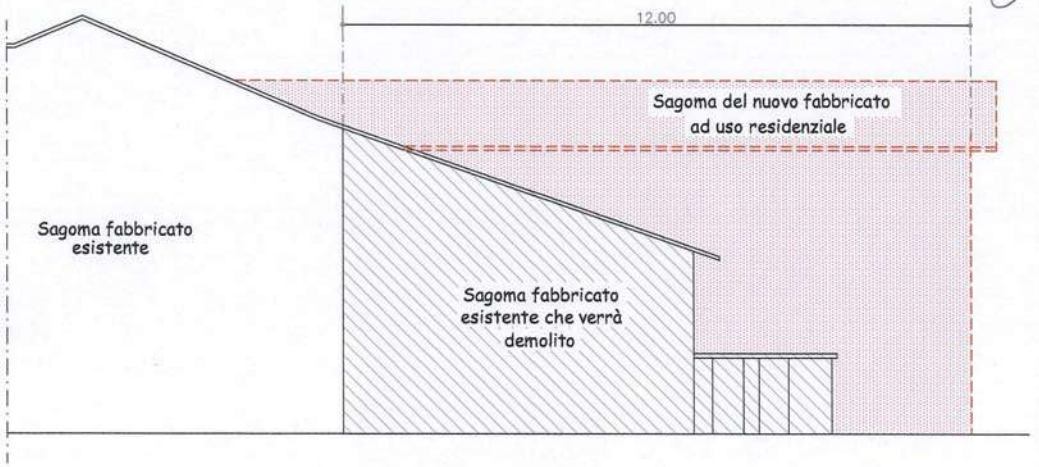
LATO SUD - OVEST

SCHEMA AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE LATO SUD
SCALA 1:100

ALLEGATO D)

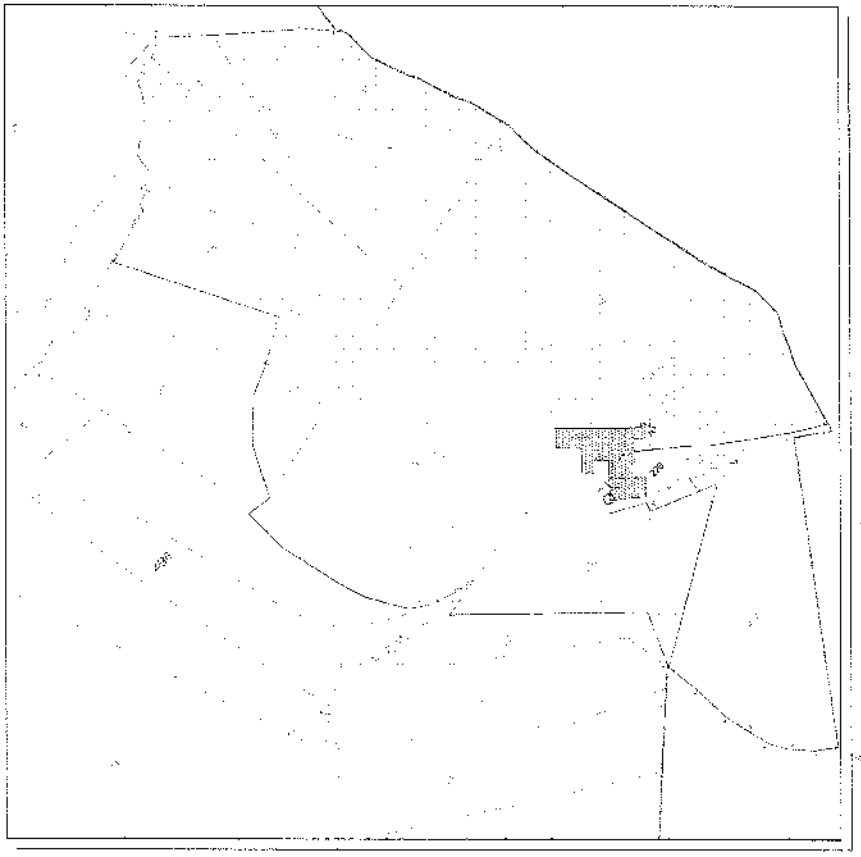


LATO SUD - EST



LATO SUD - OVEST

ALLEGATO E)



Planimetria catastale in scala 1:2000

Comune di Fara Vicentino
Foglio 9, mappali n. 551-552-224-548-296-546-161-336-303
304-295-333-293-306-549



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **79**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 79 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno _____, addì ____ del mese di _____

__/__/____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- DAL SASSO Bettina, nata a Foster Vic. (Australia) il 09 novembre 1968, C.F. DLS BTN 68S49 Z700F, coniugata con

- PASIN Massimo, nato a Thiene (VI) il 29 settembre 1964, C.F. PSN MSM 64P29L157Z,

in regime di comunione dei beni, residenti a Fara Vicentino (VI) in Piazza Arnaldi n. 32/B, comproprietari del bene sito in Comune di Fara Vicentino, in via Arnaldi, catastalmente individuato al Foglio 2°, Mappale n. 1453;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 29/04/2009, acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2009 al n. 3708, i sigg.ri Dal Sasso Bettina e Pasin Massimo hanno presentato una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica del Piano degli Interventi vigente;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:

➢ modificare la scheda E21 "Previsioni puntuali in zona agricola", come segue:

- l'ambito entro cui ricomporre la volumetria proveniente dagli adiacenti fabbricati accessori, posti sul lato nord del fabbricato mappale 1453 del Foglio 2, viene traslato ad ovest, all'interno dello stesso mappale 1453, e ridefinito in ml. 10,50 X 12,00, per complessivi mc. 800, il tutto come indicato negli allegati B) e C) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta:

➢ l'impegno, mediante l'istituzione di apposito vincolo, da stipularsi prima della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà ricadenti nel territorio comunale;

➢ contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce nel territorio comunale, il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale, nel caso in questione di installare un nuovo punto luce nel territorio comunale, fissando l'obbligo per la Ditta di:

➢ contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, secondo i costi indicativi e di massima espressi in tal senso dall'Ufficio Tecnico Comunale e agli atti dell'Ente, all'installazione dello stesso;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'interesse pubblico deve essere opportunamente perseguito attraverso il contemperamento anche delle esigenze privatistiche;

- che le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, ora P.I., a fronte della realizzazione delle opere sopraccitate, sembrano, nel caso concreto, realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati andando nello specifico a soddisfare esigenze locali determinate dalla necessità di posizionare nuovi punti luce nel territorio comunale, a servizio della collettività insediata;

- che il Comune ha in itinere il procedimento per l'approvazione del P.I. n. 2 variante, per cui la modifica proposta rispetto il Piano adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 19/02/2009 può trovare compiuta definizione

in questa fase del procedimento;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite la modifica al P.I., adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009 da parte del Comune di Fara Vicentino, che dovrà prevedere di modificare la scheda E21 "Previsioni puntuali in zona agricola", come segue:

- l'ambito entro cui ricomporre la volumetria proveniente dagli adiacenti fabbricati accessori posti sul lato nord del fabbricato mappale 1453 del Foglio 2, viene traslato ad ovest, all'interno dello stesso mappale 1453, e ridefinito in ml. 10,50 X 12,00, per complessivi mc. 800, il tutto come indicato negli allegati B) e C) al presente atto;

Per controparte la Ditta si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, determinata secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale) e corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino, nel rispetto dei principi di pubblica utilità, di efficacia, efficienza ed economicità.
  La cifra stabilita, pari a € 2.500,00.– (diconsi euro duemilacinquecento/00) sarà versata nelle Casse Comunali al momento della richiesta di Permesso di Costruire, relativo all'intervento *de quo*, oggetto del presente accordo;
- impegnarsi, mediante l'istituzione di apposito vincolo, da stipularsi prima della richiesta di Permesso di Costruire relativo al medesimo intervento, sopraccitato, a non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà, ricadenti nel territorio comunale;

Articolo 3

Modifiche al P.I.

il P.I. n. 2 variante dovrà prevedere la seguente esigenza:

modificare la scheda E21 "Previsioni puntuali in zona agricola", come segue:

- l'ambito entro cui ricomporre la volumetria proveniente dagli adiacenti fabbricati accessori, posti sul lato nord del fabbricato mappale 1453 del Foglio 2, viene traslato ad ovest, all'interno dello stesso mappale 1453, e ridefinito in ml.

10,50 X 12,00, per complessivi mc. 800, il tutto come indicato negli allegati B) e C) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si impegna a:

- contribuire, con la somma di € 2.500,00.=, determinata secondo i costi indicativi e di massima espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica (documento in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale) e corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce il cui posizionamento sarà a completa discrezione della P.A., al progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

  La somma di € 2.500,00.– sarà versata nelle Casse Comunali al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente Accordo;
- non realizzare nuovi annessi rustici su tutti i terreni di proprietà,ricadenti nel territorio comunale, mediante l'istituzione di apposito vincolo, da stipularsi prima della richiesta di Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, oggetto del presente accordo;
- ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, credi ed aventi causa a qualsiasi titolo; per la concessione *de quo* la Ditta è consapevole che qualsiasi violazione al presente atto comporterà la perdita del potere acquisito ex *tunc*;

Articolo 5

Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino si impegna a:

- modificare la scheda E21 "Previsioni puntuali in zona agricola", come segue:
  - l'ambito entro cui ricomporre la volumetria proveniente dagli adiacenti fabbricati accessori, posti sul lato nord del fabbricato mappale 1453 del Foglio 2, viene traslato ad ovest, all'interno dello stesso mappale 1453, e ridefinito in ml. 10,50 X 12,00, per complessivi mc. 800, il tutto come indicato negli allegati B) e C) al presente atto;
- modificare il P.I. adottato con delibera di C.C. n. 1 del 19/02/2009, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/04/2009, inserendo l'intervento sopramenzionato, come meglio individuato negli allegati B) e C) al presente atto;
- cancellare totalmente l'obbligo assunto dalla Ditta con il presente atto qualora la variante del P.I. non comprenda le modifiche richieste ed indicate al precedente articolo 3;

Articolo 6

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a

seconda del caso, ad esprimersi in materia;

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica;

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato A -- scheda E21 stato attuale– scala 1: 1000;

Allegato B scheda E21 stato futuro – scala 1: 1000

Allegato C -- planimetria intervento

Allegato D estratto catastale – scala 1: 2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di _____ facciate intere e quanto si legge di questa _____ , dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_____

DAL SASSO BETTINA_____

PASIN MASSIMO _____

DAL SASSO STEFANO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

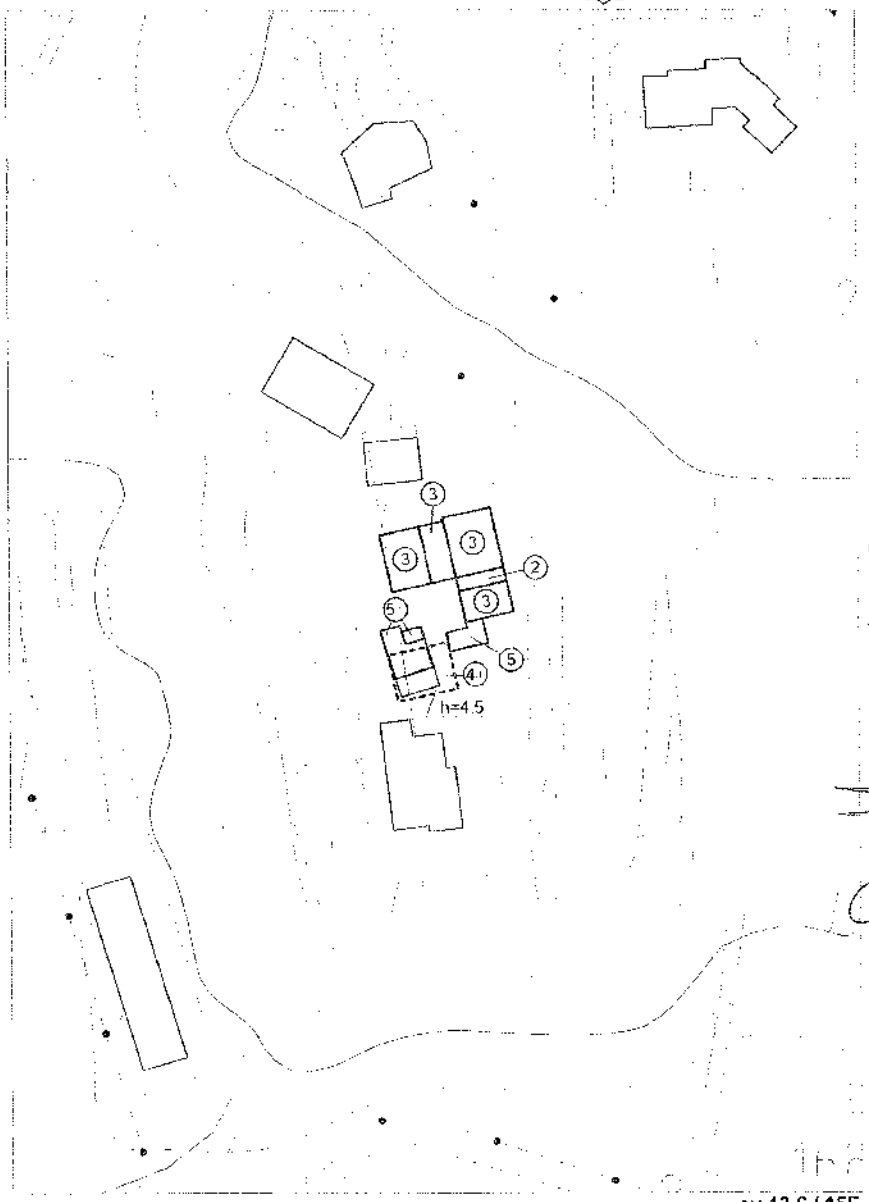
ALLEGATO A)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

E21



ex 13.6 / 15E

ALLEGATO B)

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola con modifiche richieste

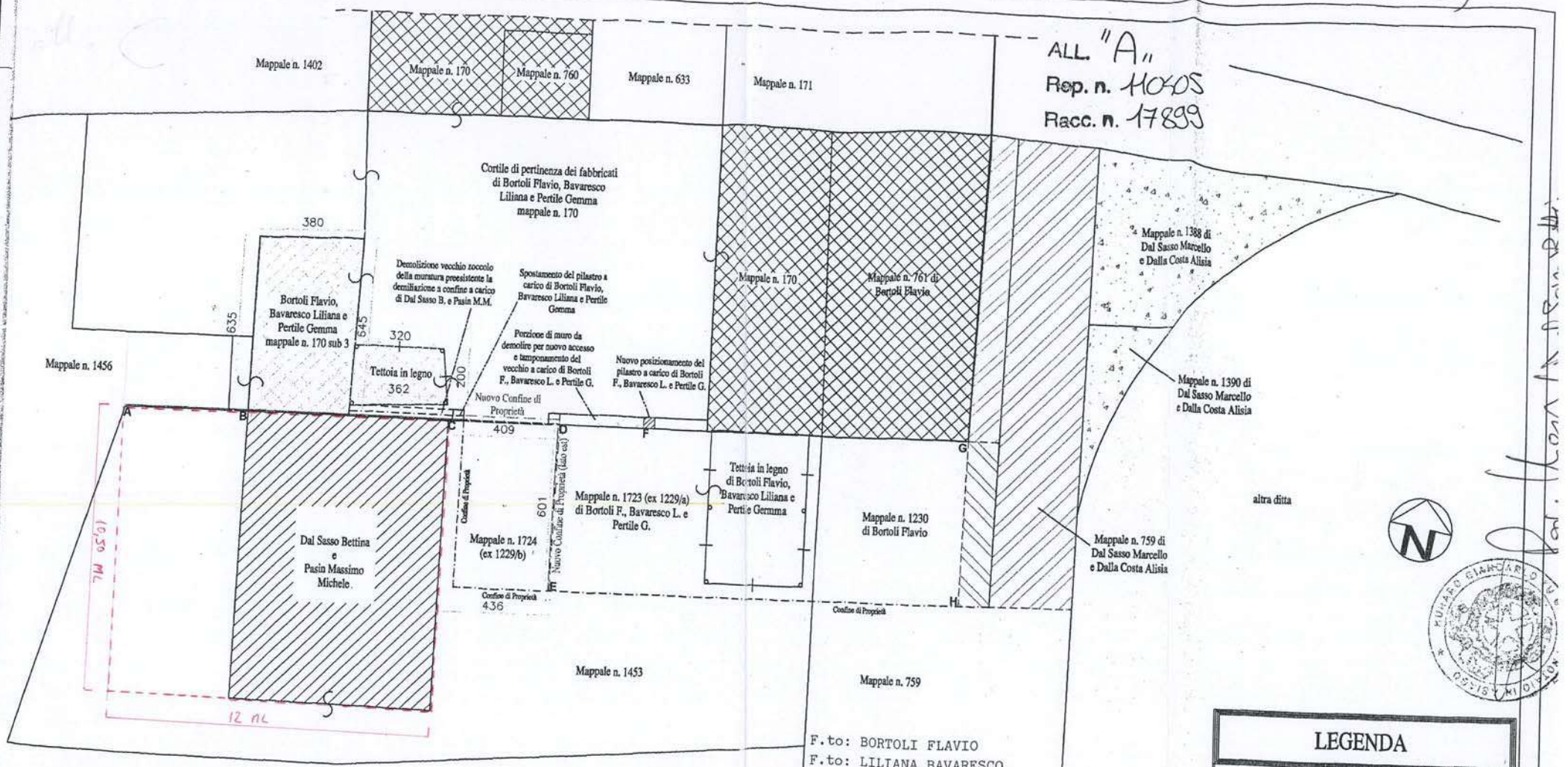
E21



ex 13.6 / 15E

ALLEGATO C)

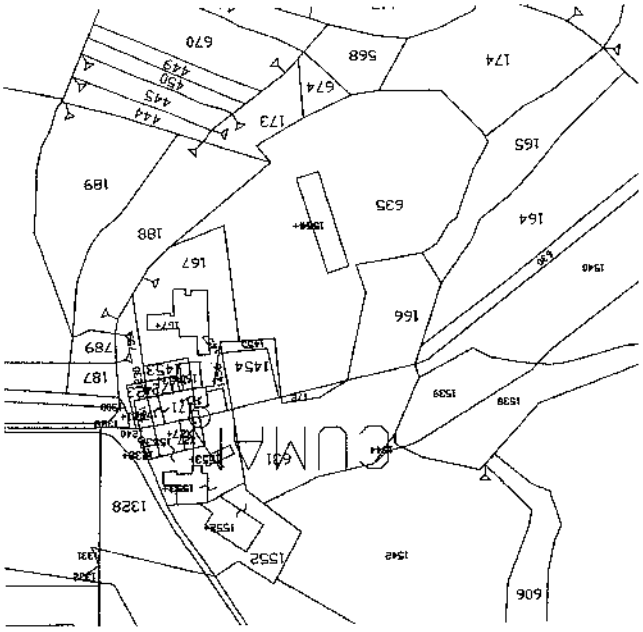
ALL. "A"
Rep. n. 11005
Racc. n. 17899



F.to: BORTOLI FLAVIO
F.to: LILIANA BAVARESCO
F.to: DAL SASSO MARCELLO
F.to: DALLA COSTA ALISIA
F.to: DAL SASSO BETTINA
F.to: PASIN MASSIMO
F.to: PERTILE GEMMA
F.to: GIANCARLO MURARO NOTAIO (L.S.)

PLAMINETRIA

LEGENDA	
VOLUME OGGETTO DI CESSIONE	
SERVITU' DI PASSAGGIO CARRAIO E PEDONALE PER L'INTEREZZA DEI MAPPALI	
SERVITU' DI PASSAGGIO CARRAIO E PEDONALE PER LA PORZIONE EVIDENZIATA DEL MAPPALE	
SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PER LA PORZIONE DI MAPPALE EVIDENZIATA	
SERVITU' DI PASSAGGIO CARRAIO E PEDONALE PER LA PORZIONE DI MAPPALE EVIDENZIATA	
POSIZIONE IN ALLINEAMENTO CON IL FABBRICATO MAPPALE N. 761	
MAPPALE N. 1724 (EX 1229/b)	



Rep. Num. del Sono Allegato

ALLEGATO C)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **80**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 80 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

_____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- MARANGONI Sante, nato a Malo (VI) il 02 febbraio 1947 e residente a Costabissara (VI) in via San Valentino n. 1, C.F. MRN SNT 47B02 E864P, comproprietario per la quota di 10/100 degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 9 Mappali n. 431 – 432 e coniugato in regime di separazione dei beni con

- PERUZZI Adriana, nata a Gambugliano (VI) il 07 agosto 1954 e residente a Costabissara in via San Valentino n. 1, C.F. PRZ DRN 54M47 D902W

comproprietaria per la quota di 90/100 degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 9 Mappali n. 431 – 432, in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 13/06/2011, acquisita al protocollo del Comune in data 24/06/2013 al n. 5014, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I. vigente;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:
   - demolizione del fabbricato catastalmente sito al Foglio 9 mappale n. 432 con recupero del relativo volume corrispondente nel fabbricato catastalmente sito al Foglio 9 Mappale n. 431;
   - sopraelevazione, di mc. 80, dell'immobile di cui al mappale n. 431, con altezza massima di mt. 7.50;
2. ha ottenuto dalla Ditta di:
   - versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 5.500,00.=, così determinata:

❑ € 2.500,00.= per la traslazione di volume;

❑ € 3.000,00.= per la sopraelevazione di mc. 80.

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula contrattuale al

pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero, a fronte di un miglioramento insediativo residenziale/commerciale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ____ del _____, e C.C. n. _____ del _____ _., per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data

_ _____ ____ _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _ ____ del __ __ __ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ _ __ _ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la demolizione del fabbricato catastalmente sito al Foglio 9 mappale n. 432 con recupero del relativo volume corrispondente nel fabbricato catastalmente sito al Foglio 9 Mappale n. 431 e la sopraelevazione, di mc. 80, dell'immobile di cui al mappale n. 431, con altezza massima di mt. 7,50, il tutto come meglio individuato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 5.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo c/c postale n. _____, del_____ o a mezzo bonifico della Banca _____ effettuato in data _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune

di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- demolizione del fabbricato catastalmente sito al Foglio 9 mappale n. 432 con recupero del relativo volume corrispondente nel fabbricato catastalmente sito al Foglio 9 Mappale n. 431;
- sopraelevazione, di mc. 80, dell'immobile di cui al mappale n. 431, con altezza massima di mt. 7,50,

il tutto come evidenziato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

La Ditta proprietaria si è impegnata e si impegna, nel caso di mancata stipula contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione.

La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti

salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – estratto elaborato 3.2 – Centri storici - – Scala 1:1000;

Allegato sub B) Estratto catastale – Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sei facciate intere e quanto si legge di questa settima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

MARANGONI SANTE _____

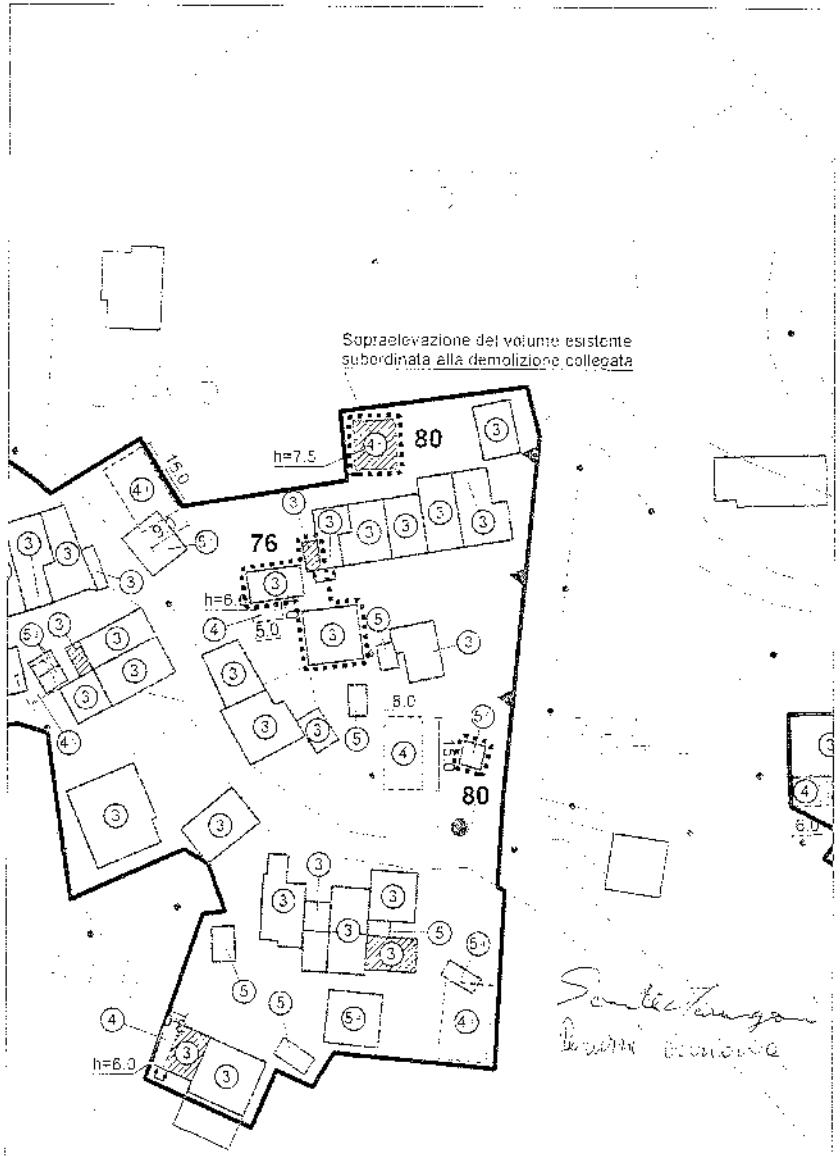
PERUZZI ADRIANA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)

scala 1:1000

ESTRATTO ELAB. 3.2 - CENTRI STORICI



VARIANTE intervento 1



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **81**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 81 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- NICHELE Pio, nato a Salcedo (VI) il 23 maggio 1940, residente a Fara Vicentino, in via Rialto n. 50/D, C.F. NCH PIO 40E23 F810K, proprietario per la quota di 1/1 dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 350;

- RIZZATO Romina, nata a Thiene il 31/01/1974, residente a Breganze in via Borgo S. Maria n. 22, C.F. RZZ RMN 74A71 L157K, proprietaria per la quota di 1/1 degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara

Vicentino al Foglio 1 Mappali n. 709 – 711;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con atto di compravendita a rogito del Notaio Tessaro dott. Fortunato di Thiene Rep. n. 31.210 Racc. n. 4495, datato 05/02/1969, registrato e trascritto a norma di legge, il sig. Nichele Pio, sopra identificato, perveniva nella piena proprietà dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 350;
- con atto di compravendita Rep. n. 106.718 Racc. n. 30.323 a rogito del Notaio Cornelio Loretta di Thiene, datato 11/11/2011, la sig.ra Rizzato Romina diviene proprietaria per l'intera proprietà degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappali n. 709 e n. 711, beni oggetto dell' "accordo convenzionale n. 56 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per la trasformazione urbanistica concertata", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 25/11/2010;
- con nota datata 02/12/2011, acquisita al protocollo del Comune in data 06/12/2011 al n. 9441, il sig. Nichele Pio e la sig.ra Rizzato Romina, sopra identificati, hanno presentato richiesta di modifica a quanto contenuto nell' "accordo convenzionale n. 56", come sopra approvato;
- nella medesima nota sopraccitata, la sig.ra Rizzato Romina dà la propria disponibilità a rinunciare all'incremento di volume concessole con la stipula dell'accordo convenzionale Rep. n. 120/2012, a favore del sig. Nichele Pio, sopra identificato;
- dovendosi comunque procedere come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39/2010, con atto Rep. n. 120 del 02/02/2012, a rogito del Segretario Comunale di Fara Vicentino, la sig.ra Rizzato Romina, sopra identificata, ha sottoscritto con il Comune medesimo, l'"accordo convenzionale n. 56 ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 per la trasformazione urbanistica concertata", in base al quale il Comune di Fara Vicentino concedeva un intervento puntuale in zona agricola di completa demolizione dell'esistente fabbricato residenziale/agricolo nel mappale 711 del foglio 1°, ubicato ai confini con via Rialto e costruzione di un nuovo edificio residenziale idoneamente arretrato dalla via comunale per complessivi mc. 487,50, nel mappale 709 del foglio 1, ottenendo dalla ditta un contributo di € 5.000,00.–, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due punti luce, il cui posizionamento è a completa discrezione della P.A., nell'ambito di un progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;
- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto:

- un intervento puntuale in zona agricola di completa demolizione dell'esistente fabbricato residenziale/agricolo del mappale 711 del foglio 1° (di proprietà della sig.ra Rizzato Romina) e costruzione di un nuovo edificio residenziale idoneamente arretrato dalla via comunale, di almeno mt. 10, di complessivi mc. 600, da realizzarsi nell'ambito di nuova edificazione di mt. 14 X 13, sull'immobile catastalmente censito al Foglio 1° Mappale n. 350, di proprietà del sig. Nichele Pio;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- versare al Comune di Fara Vicentino, la somma di € 5.000,00.= quale obbligo derivante dalla stipula corrispondente all'atto Rep. n. 120/2012, quale valore dell'intervento di installazione di due punti luce, il cui posizionamento è a completa discrezione della P.A.;
- versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 8.125,00.=, così determinata:
  - € 2.500,00.= per la traslazione di volume;
  - € 5.625,00.= per la concessione di mc. 112,50, (categoria: nuovi volumi in zona agricola) che concorrono con mc 487,50 a formare un totale di mc. 600;

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula, contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici

mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- che con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ___ del _____ e C.C. n. ___ __ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed

integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per i privati, sig.ra Rizzato Romina e Nichele Pio, un intervento puntuale in zona agricola di completa demolizione dell'esistente fabbricato residenziale/agricolo del mappale 711 del foglio 1° (di proprietà della sig.ra Rizzato Romina) e costruzione di un nuovo edificio residenziale idoneamente arretrato dalla via comunale, di almeno mt. 10, di complessivi mc. 600, da realizzarsi nell'ambito di nuova edificazione di ml 14 X 13, sull'immobile catastalmente censito al Foglio 1° Mappale n. 350, di proprietà del sig. Nichele Pio, il tutto come meglio individuato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 8.125,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data -- CRO n. _____.

Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Le parti, sig.ra Rizzato Romina e Nichele Pio si impegnano in solido a

versare € 5.000,00.=, secondo le modalità espresse nell'atto Rep. n. 120/2012, ovvero alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- realizzare un intervento puntuale in zona agricola di completa demolizione dell'esistente fabbricato residenziale/agricolo del mappale 711 del foglio 1° (di proprietà della sig.ra Rizzato Romina) e costruzione di un nuovo edificio residenziale idoneamente arretrato dalla via comunale, di almeno mt. 10, di complessivi mc. 600, da realizzarsi nell'ambito di nuova edificazione di ml. 14 X 13, sull'immobile catastalmente censito al Foglio 1° Mappale n. 350, di proprietà del sig. Nichele Pio, il tutto come meglio individuato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, in solido, in caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04.1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Precisazioni

La sig.ra Rizzato Romina mi dichiara di rinunciare al volume derivante dalla demolizione del fabbricato catastalmente censito al Foglio 1 Mappale n. 711, di sua proprietà, a favore del sig. Nichele Pio.

Il sig. Nichele Pio mi dichiara di accettare il volume ceduto dalla sig.ra Rizzato Romina, trasponendo lo stesso sull'immobile catastalmente censito al Foglio 1 mappale n. 350, di proprietà di quest'ultimo.

Le Parti, consapevoli di quanto dichiarato, esonerano me Notaio da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Permesso di costruire del nuovo fabbricato potrà essere rilasciato ad avvenuta demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 711 con contestuale ripristino dell'area.

Articolo 7

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – Scheda F75 –P.I. n. 3 Variante - Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di otto facciate intere e quanto si legge di questa nona, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e

che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

NICHELE PIO _____

RIZZATO ROMINA _____

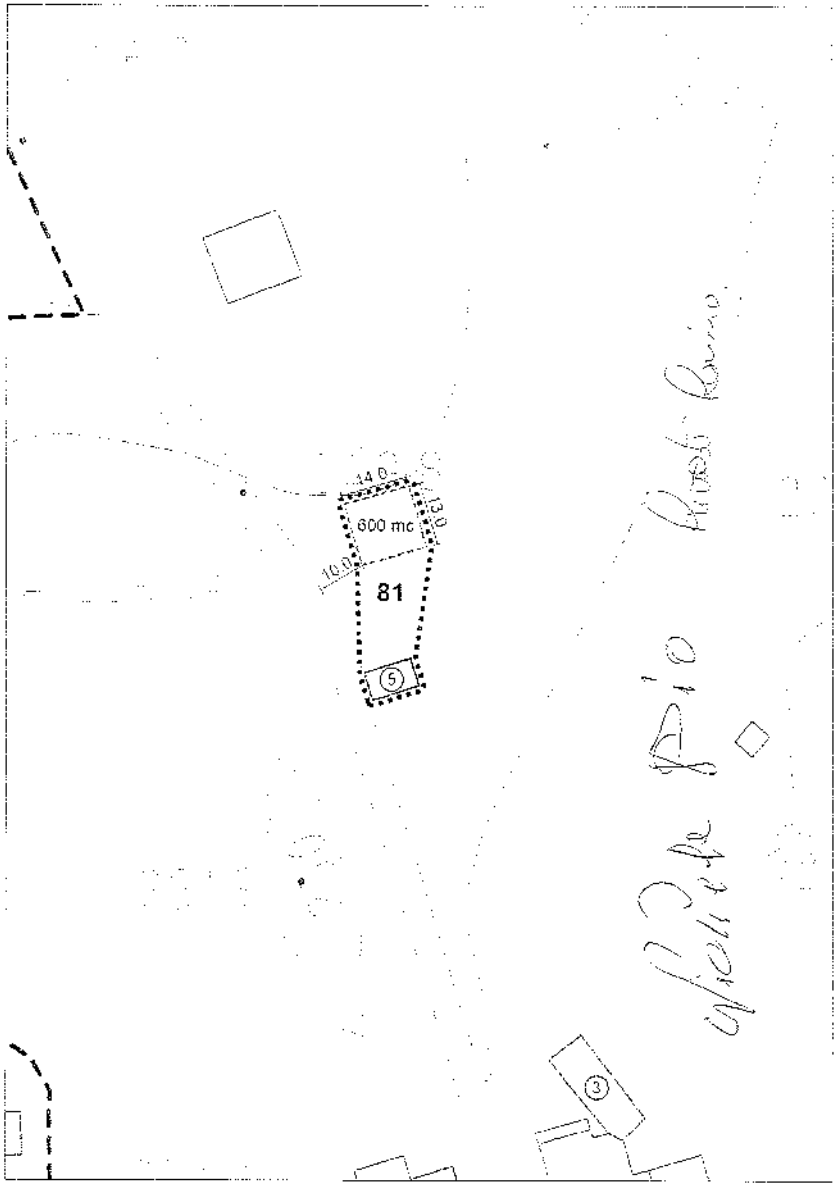
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

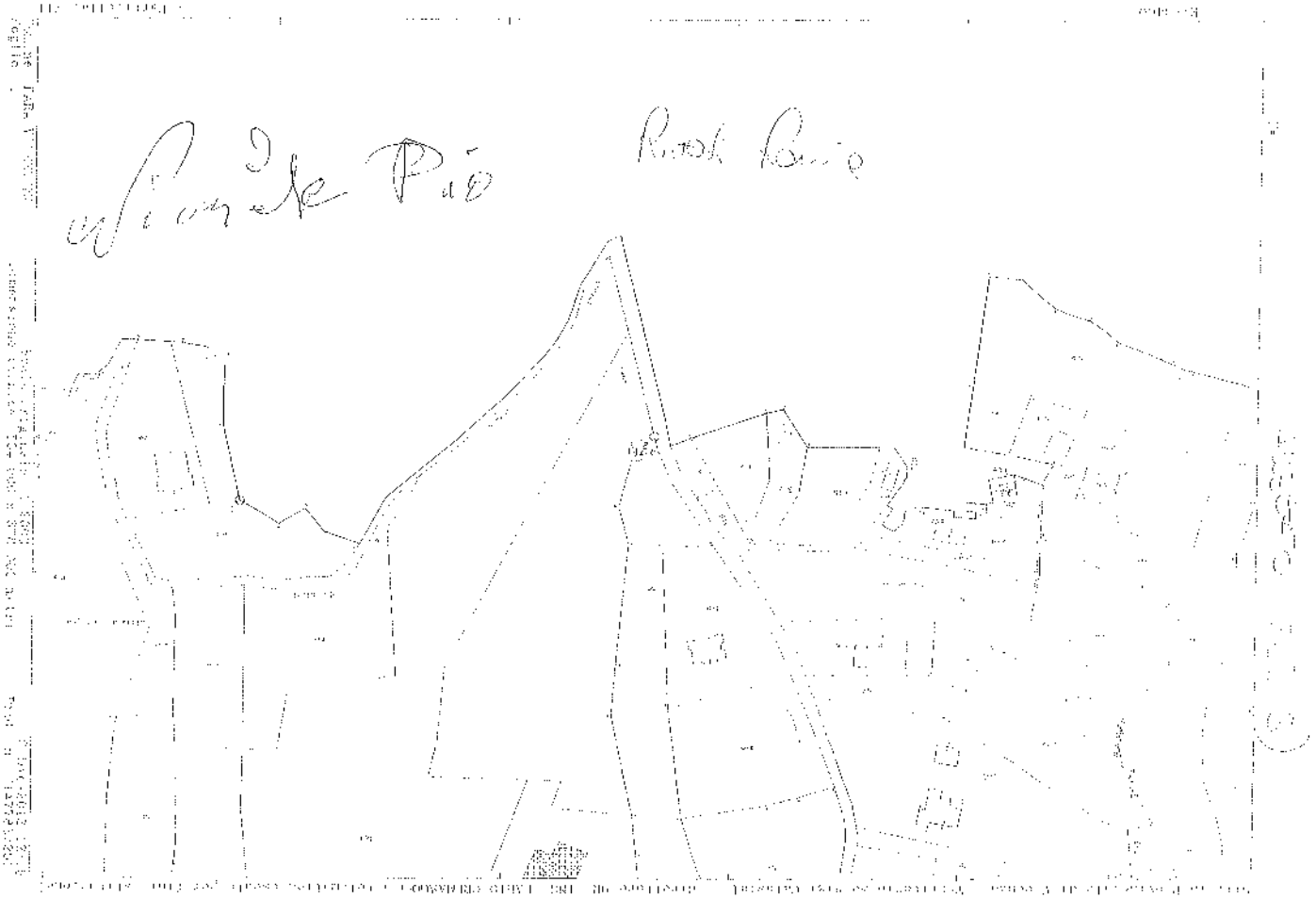
scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

E75



SCHEDA VARIATA intervento 2


Mount Pio
Rock Lake

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **83**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 83 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- CANALE Maurilio, nato a Tonezza (VI) il 14 luglio 1956, C.F. CNL MRL 56L14 D717U;

- TOLIN Susanna, nata a Camponogara (VE) il 03 giugno 1961,C.F. TLN SNN 611143 B554M;

coniugi residenti a Thiene (VI) in via Lampertico n. 202, comproprietari, per la quota di ½ ciascuno, dei beni siti in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, catastalmente individuati al Catasto Fabbricati Foglio 11°, Mappali

n. 1242, 1240 sub 1, Catasto Terreni Foglio 11 Mappali n. 104 – 686 in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con atto Rep. n. 130/2011 a rogito del Segretario Comunale di Fara Vicentino, la Ditta, come sopra identificata, ha sottoscritto con il Comune medesimo, l'"accordo convenzionale n. 31 ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 per la trasformazione urbanistica concertata", in base al quale il Comune di Fara Vicentino concedeva la demolizione del fabbricato "principale" catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 11 Mappale n. 1242, con ampliamento e traslazione della sagoma verso ovest, a ml. 5 dalla strada privata, per un volume complessivo di mc. 600, nonché la demolizione del fabbricato, catastalmente censito al Foglio 11 Mappale n. 1240 sub 1, trasponendo il volume esistente nella nuova sagoma del fabbricato "principale"; di dimensioni ml. 6,50 X12,00, ottenendo dalla ditta un contributo di € 2.500,00.=, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento è a completa discrezione della P.A., nell'ambito di un progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

- con note acquisite al protocollo del Comune in data 10/01/2012 al n. 0158 e in data 12/04/2012 al n. 3254, la Ditta, sopra identificata, ha presentato richiesta di modifica a quanto contenuto nell'accordo convenzionale n. 31, Repertorio n. 130/2011;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha confermato quanto contenuto nell'accordo convenzionale Rep. n. 130/2011;
2. ha previsto:
   - la demolizione del fabbricato "principale" catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 11 Mappale n. 1242, nonché la demolizione del fabbricato, catastalmente censito al Foglio 11 Mappale n. 1240 sub 1, e costruzione del nuovo volume per complessivi mc. 600 nella nuova sagoma del fabbricato, pari a ml. 10,00 X 12,00, il tutto come da allegato sub A) al presente atto;
3. ha ottenuto dalla Ditta di:
   - versare al Comune di Fara Vicentino, la somma di € 2.500,00.= quale obbligo derivante dalla stipula corrispondente all'atto Rep. n. 130/2011, quale valore dell'intervento di installazione di un punto luce, il cui posizionamento è a completa discrezione della P.A.;
   - versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 2.500,00.=, per la nuova traslazione di volume;

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite

l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero, a fronte di un miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ____ del _____ e C.C. n. _____ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la demolizione del fabbricato "principale" catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 11 Mappale n. 1242, nonché la demolizione del fabbricato, catastalmente censito al Foglio 11 Mappale n. 1240 sub 1, e costruzione del nuovo volume per complessivi mc. 600 nella nuova sagoma del fabbricato, pari a ml. 10,00 X 12,00, il tutto come da allegato sub A) al presente atto;.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma di € 2.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data – CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Contestualmente, la Ditta si impegna a versare la somma di € 2.500,00.=, alla presentazione del Permesso di Costruire relativo all'intervento de quo, in ottemperanza a quanto concordato con l'accordo convenzionale Rep. n.

130/2011.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- la demolizione del fabbricato "principale" catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Poletti, al Foglio 11 Mappale n. 1242, nonché la demolizione del fabbricato, catastalmente censito al Foglio 11 Mappale n. 1240 sub 1, e costruzione del nuovo volume per complessivi mc. 600 nella nuova sagoma del fabbricato, pari a ml. 10,00 X 12,00, il tutto come da allegato sub A) al presente atto;.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, in caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze

dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – Scheda E70 – P.I. n. 3 Variante – Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

lo Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sette facciate intere e quanto si legge di questa ottava, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

CANALE MAURILIO _____

TOLIN SUSANNA _____

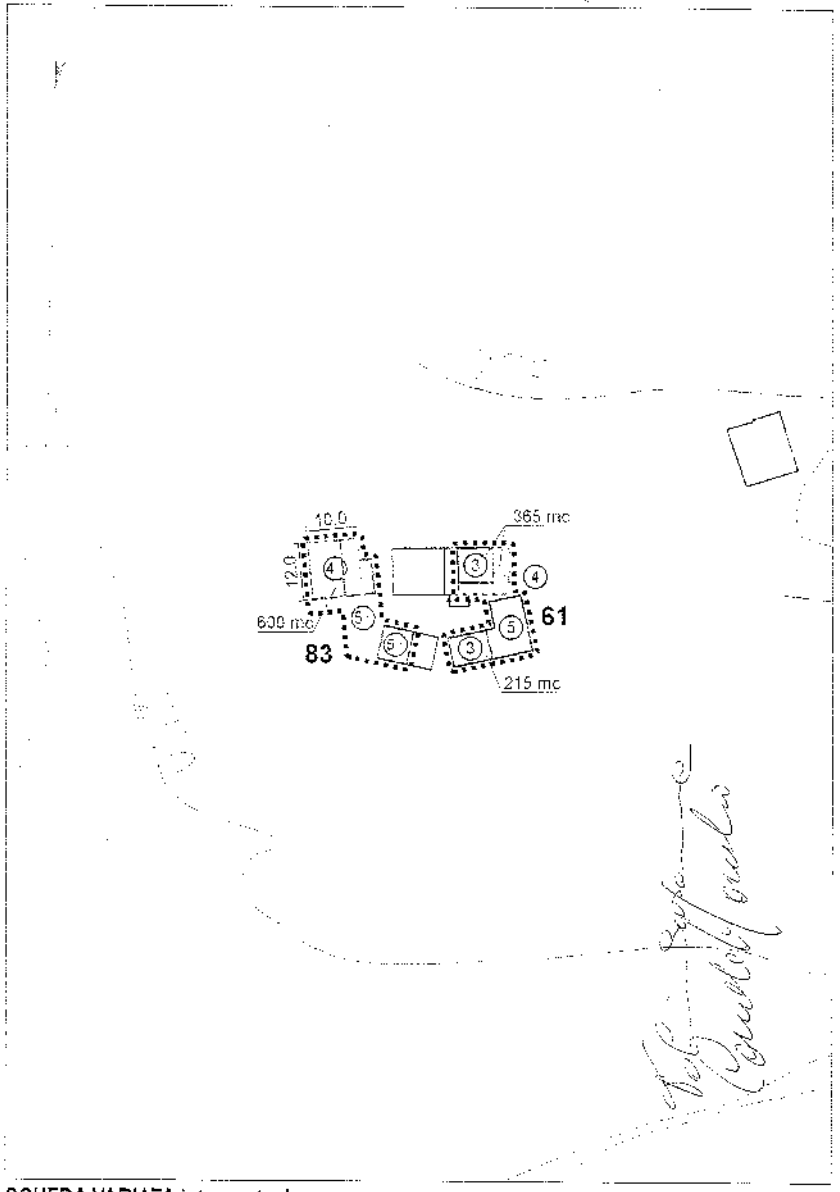
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

E70



SCHEDA VARIATA intervento 4



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **84**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO — PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. — Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 84 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemiladodici, addì _____ del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- RIZZATO Romina, nata a Thiene il 31/01/1974, residente a Breganze in via Borgo S. Maria n. 22, C.F. RZZ RMN 74A71 L157K, proprietaria per la quota di 1/1 degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappali n. 711 - 716 – 345 – 346 - 709;

in seguito denominata Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- la sig.ra Rizzato Romina, prima di procedere nella lettura del presente atto, mi dichiara che l'attività di allevamento, insita nel fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 716, è cessata;

- con nota datata 17/02/2013, acquisita al protocollo del Comune in data 28/02/2013 al n. 1487, la sig.ra Rizzato Romina ha presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto:

- una parziale demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 716 con trasposizione di volume e cambio d'uso in residenziale, per un massimo di mc. 800, nell'ambito di nuova edificazione di mt. 15 X 15/20, il tutto come indicato nell'allegato sub A) e C) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 22.500,00.=, così costituita:

- € 2.500,00.= per la traslazione di volume;
- € 20.000,00.= per la concessione di mc. 800 (categoria di riferimento: cambio di destinazione d'uso a residenziale di volumi esistenti in zona agricola);

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula, contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ____ del ____ e C.C. n. _____ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/3990 e Decreto Legislativo 267/2000. e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, una parziale demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 716 con trasposizione di volume e cambio d'uso in residenziale, per un massimo di mc. 800. nell'ambito di nuova edificazione di ml. 13 X 15/20, il tutto come indicato nell'allegato sub A) e C) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 22.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data - CRO n. _____.

Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Contestualmente, la Ditta si impegna ad assegnare al fabbricato catastalmente sito al Foglio 1 Mappale n. 716, una corrispondente destinazione catastale compatibile con la destinazione residenziale del nuovo fabbricato e con la destinazione urbanistica riconosciuta con il presente atto.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- una parziale demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 1 Mappale n. 716 con trasposizione di volume e cambio d'uso in residenziale, per un massimo di mc. 800. nell'ambito di nuova edificazione di ml. 13 X 15/20, il tutto come indicato nell'allegato sub A) e C) al presente atto:

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, nel caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta;

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) Scheda E82 -P.I. n. 3 Variante - Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale - Scala 1:2000

Allegato sub C) – Stato di fatto - Scala 1:500

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sei facciate intere e quanto si legge di questa settima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

RIZZATO ROMINA _____

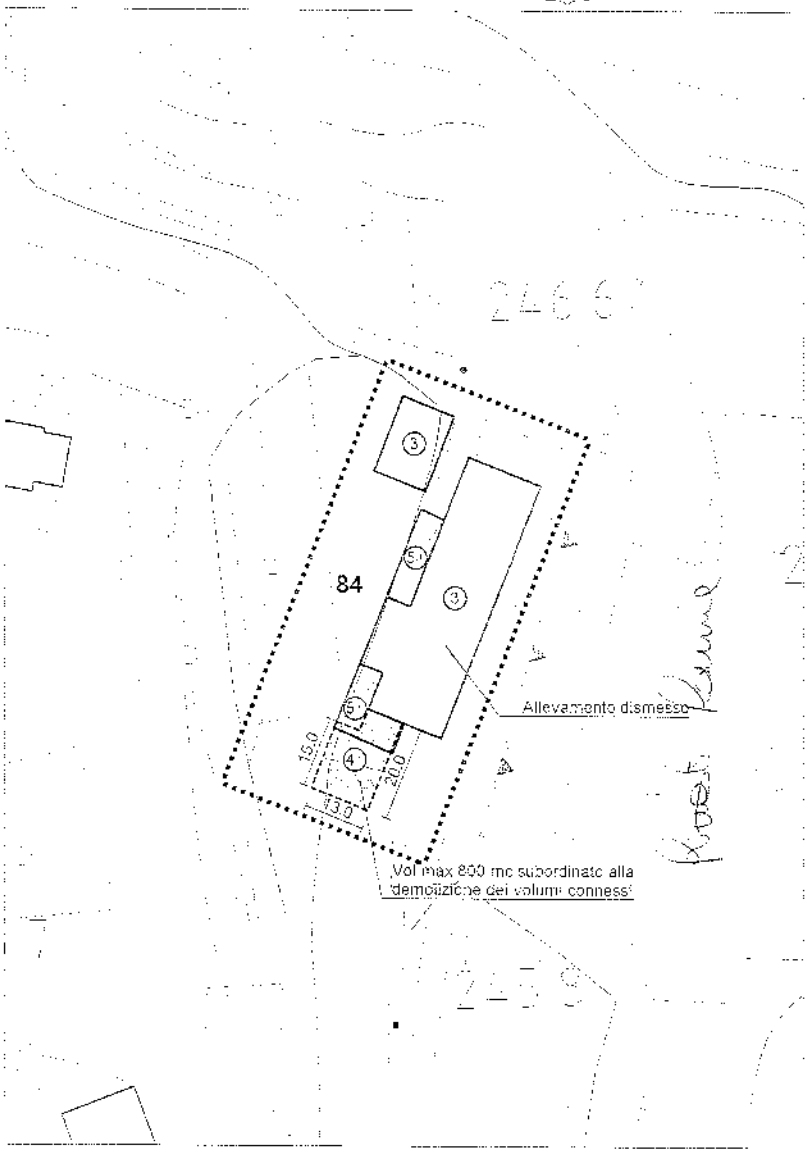
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

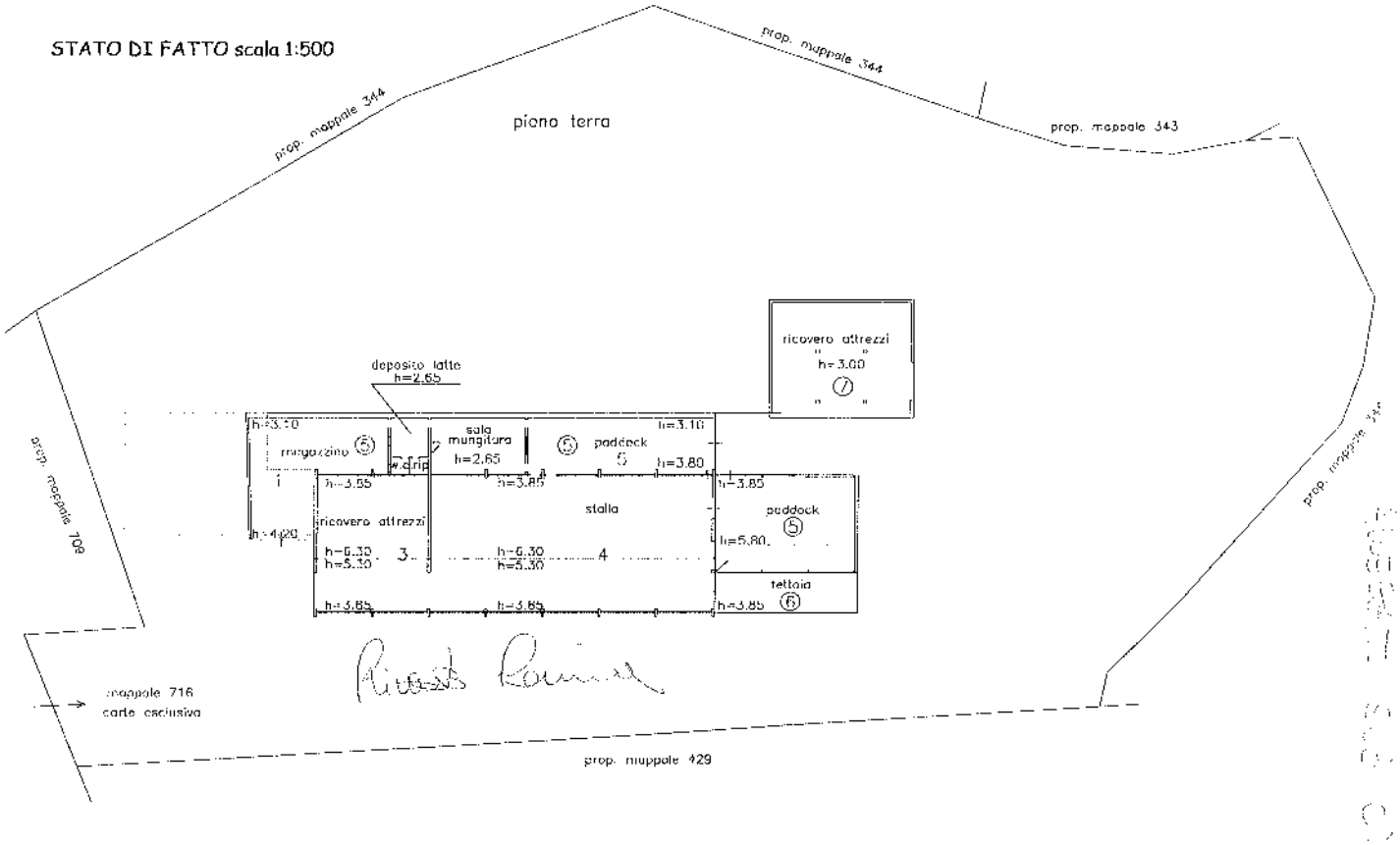
E82



SCHEDA VARIATA intervento 6



STATO DI FATTO scala 1:500



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **85**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 85 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

_____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- BONATO Giovanni Battista, nato a Fara Vicentino (VI) il 15 dicembre 1949, ivi residente in via Farneda n. 27,

C.F. BNT GNN 49T15 D496S, proprietario per la quota di 1/1 degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Fabbricati - Foglio 9 Mappale n. 574, Catasto Terreni Foglio 9 Mappale n. 577;

in seguito denominato Ditta.

Bonato Giovanni Battista

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 27/09/2011, acquisita al protocollo del Comune in data medesima al n. 7550, il sig. Bonato Giovanni Battista, sopra identificato, ha presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto:

- la traslazione, mediante pari volume residenziale, del fabbricato catastalmente sito sull'immobile Foglio 9 Mappale n. 574 sull'immobile del Foglio 9 Mappale n. 177, con ambito di nuova edificazione di ml. 20X16X7,50h, e comunque secondo l'allegato sub A) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 2.500,00.=, per la traslazione di volume;

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=: da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare

Bonato Giovanni Battista

alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ___ del _____ e C.C. n. _____ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge

Bonato Giovanni Battista

241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la traslazione, mediante pari volume residenziale, del fabbricato catastalmente sito sull'immobile Foglio 9 Mappale n. 574 sull'immobile del Foglio 9 Mappale n. 177, con ambito di nuova edificazione di ml. 20X16X7.50h, e comunque secondo l'allegato sub A) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 2.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data – CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- la traslazione, mediante pari volume residenziale, del fabbricato catastalmente sito sull'immobile Foglio 9 Mappale n. 574 sull'immobile del

Foglio 9 Mappale n. 177, con ambito di nuova edificazione di ml. 20X16X7.50h, e comunque secondo l'allegato sub A) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, in caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni

dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta intestataria.

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – Scheda E05 – P.I. n. 3 Variante – Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale - Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sei facciate intere e quanto si legge della settima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono

in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

BONATO GIOVANNI BATTISTA Bonato Giovanni Battista

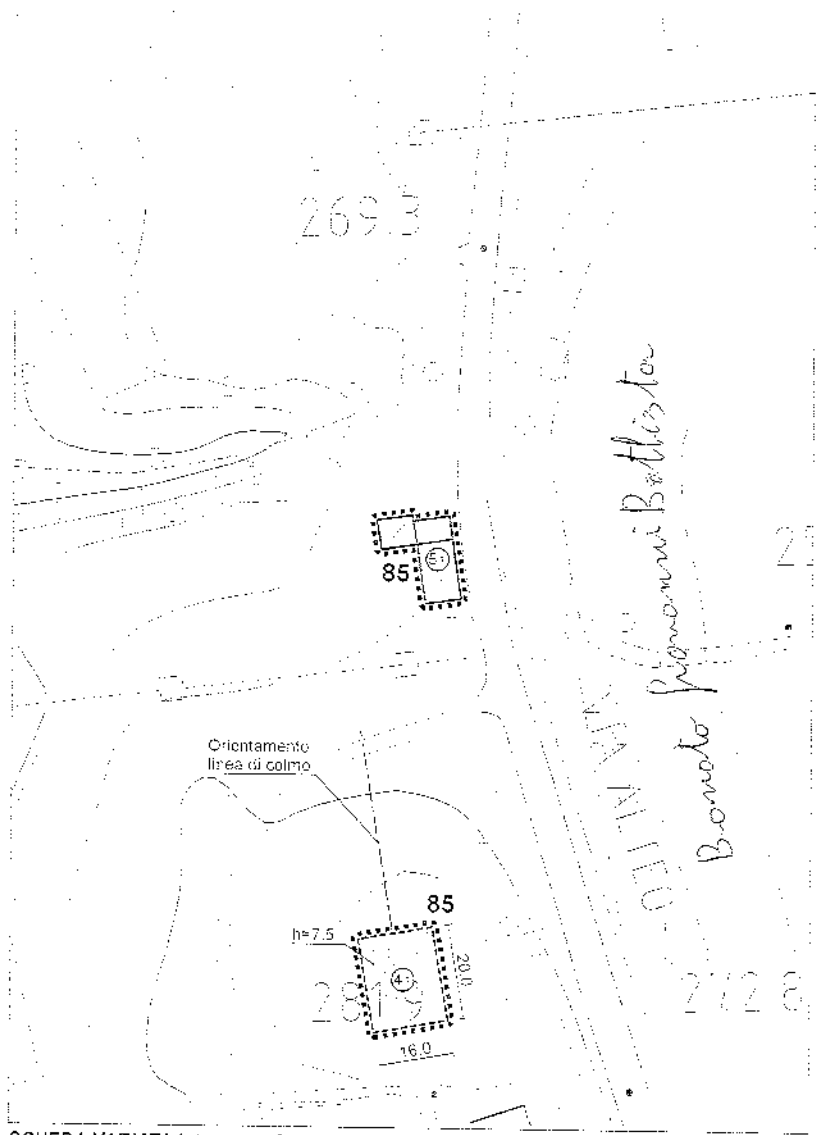
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

E05



SCHEDA VARIATA intervento 8

ex 13.7 / 25

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **87**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 87 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

- DALL'IGNA Moreno, nato a Sarcedo (VI) il 07 febbraio 1954, C.F. DLL MRN 54B07 I425R,

- TESSARO Paola, nata a Thiene il 29 giugno 1959, C.F. TSS PLA 59H69 L157G,

coniugi, in regime di comunione dei beni, residenti a Breganze in via Castelletto n. 107, comproprietari per la quota del 50% ciascuno degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino, catastalmente individuati al

Foglio 7°, Mappali n. 474 – 513;

in seguito denominato ditta;

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con atto Repertorio del Segretario Comunale n. 89 del 20/09/2011, la ditta ha stipulato "l'accordo convenzionale n. 17 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per la trasformazione urbanistica concertata", secondo le modifiche urbanistiche contenute nel P.I. n. 2 Variante;

- con nota, acquisita al protocollo del Comune in data 31/01/2013 al n. 0811, la ditta ha presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi, con riferimento, in particolare all'accordo convenzionale sopraccitato;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha confermato quanto contenuto nell'accordo convenzionale Rep. n. 89/2011, ovvero la demolizione delle baracche e tettoie esistenti, catastalmente site in Comune di Fara Vicentino al Foglio 7 Mappale n. 474;
2. ha previsto la trasposizione della cubatura esistente e di ulteriori mc. 200, all'interno della sagoma limite di (11 X 15 X 7h) + (7 X 5 X 7h), nell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Torricelle, al Fg. 7 mappale 474 e n. 513;
3. ha ottenuto dalla Ditta di:

- ottemperare agli obblighi contenuti nell'accordo convenzionale Rep. n. 89/2011, sopraccitato;
- versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 12.500,00.=, così costituita:
  - € 2.500,00.=, per la traslazione di volume della sagoma;
  - € 10.000,00.=, per la nuova cubatura di mc. 200.

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula, contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un

miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche per il Comune di Fara Vicentino:

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giusta deliberazioni C.C. n. ____ del _____ e C.C. n. _____ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la trasposizione della cubatura esistente e di ulteriori mc. 200, all'interno della sagoma limite di (11 X 15 X 7h) + (7 X 5 X 7h), nell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Torricelle, al Fg. 7 mappale 474 e n. 513, il tutto come

meglio individuato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 12.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data _____ CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- la demolizione di tutte le baracche e tettoie esistenti, catastalmente site in Comune di Fara Vicentino al Foglio 7 Mappali n. 474 (come previsto dall'atto Rep. n. 89/2011 del Segretario Comunale);
- la trasposizione della cubatura esistente e di ulteriori mc. 200, all'interno della sagoma limite di (11 X 15 X 7h) + (7 X 5 X 7h), nell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino in via Torricelle, al Fg. 7 mappale 474 e n. 513

il tutto come evidenziato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, in caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;

- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione,

in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – Scheda N07 Nuclei agricoli e contrade– Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sei facciate intere e quanto si legge di settima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

DALL'IGNA MORENO _____

TESSARO PAOLA _____

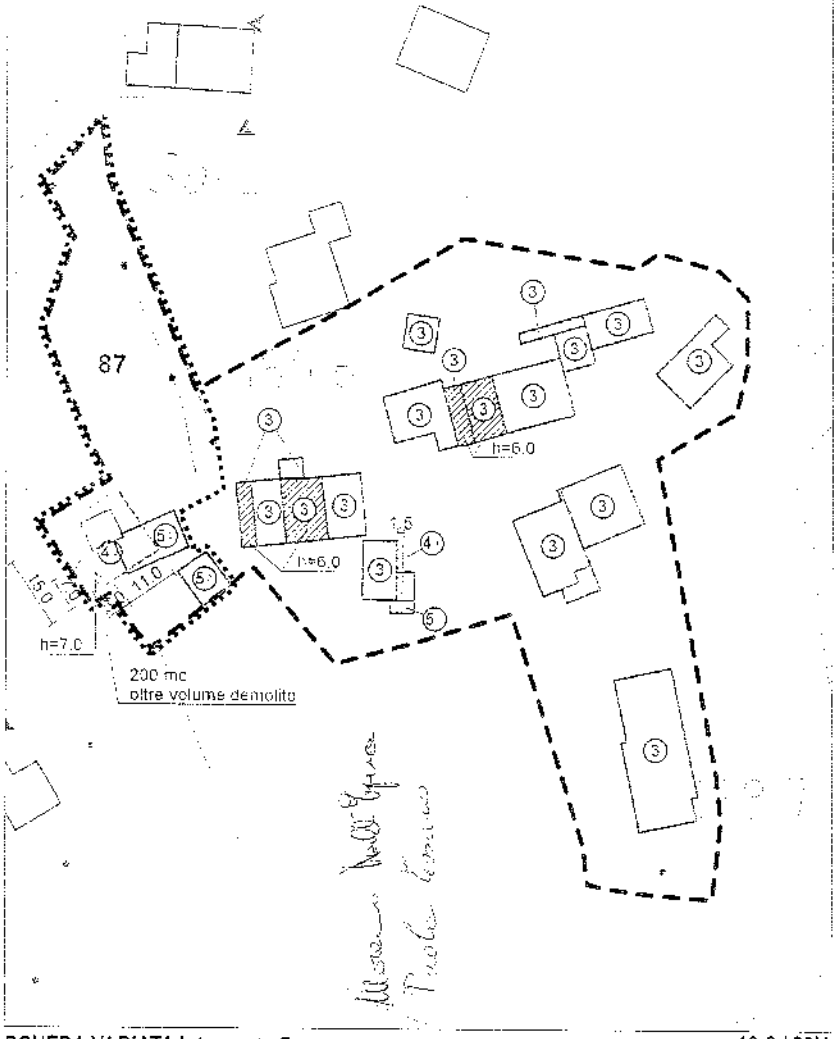
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

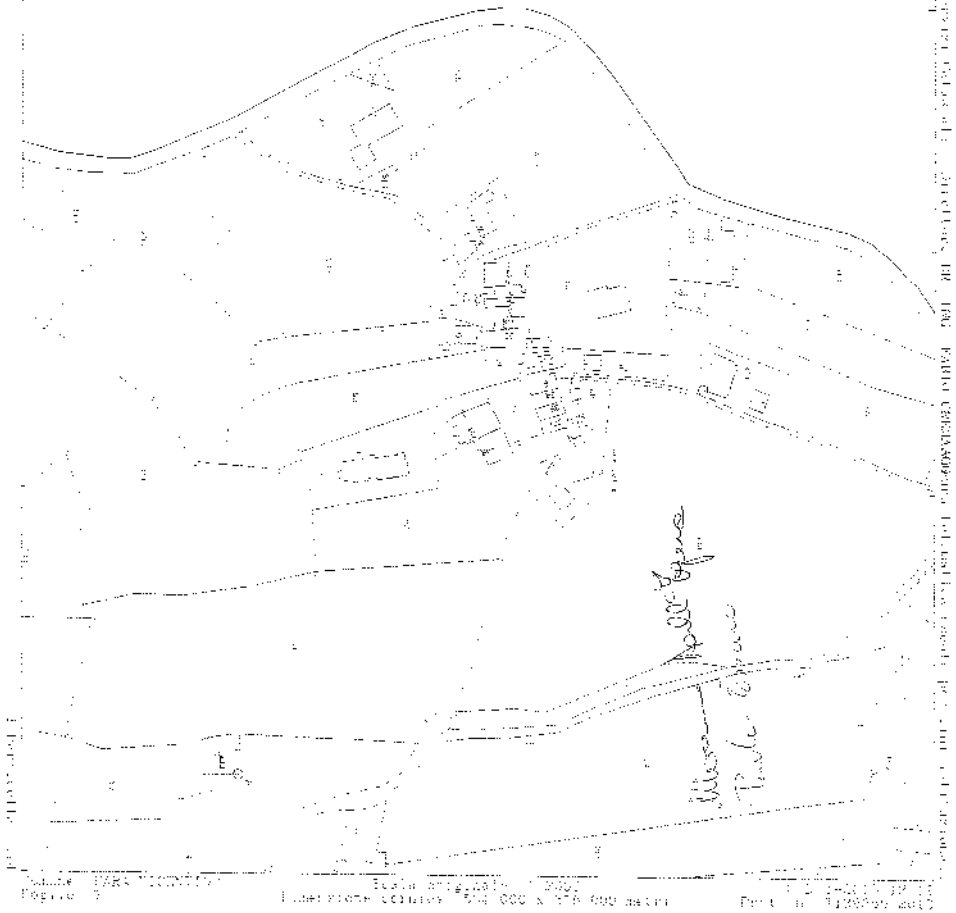
Nuclei agricoli e contrade

N07



SCHEDA VARIATA intervento 7

ex 13.6 / 28H



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **88**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 88 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilaundici, addì _____ del mese di _____

_____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 25 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;

SILVESTRI Tiziano, nato a Sandrigo (VI) il 06 maggio 1958 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Tretti n. 43, C.F. SLV TZN 58L06 I829A, che agisce nel presente atto in qualità di Amministratore e socio della ditta TECFOND S.r.L. con sede a Breganze (VI) in via Calcara, 29, P.IVA 03717090249, quale proprietaria degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 8 Mappale n. 104 sub 1 – 2 e n. 105;

- SILVESTRI Francesco, nato a Sandrigo (VI) il 09 febbraio 1963 e

residente a Fara Vicentino (VI) in via Trenti n. 38/B, C.F. SLV FNC 63B09 H829S, che agisce nel presente atto in qualità di Amministratore e socio della ditta TECFOND S.r.L. con sede a Breganze (VI) in via Calcara, 29, P.IVA 03717090249, quale proprietaria degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 8 Mappale n. 104 sub 1 – 2 e n. 105, in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota acquisita al protocollo del Comune in data 30/04/2013 al n. 2929, la Ditta ha presentato richiesta di modifica al P.I. vigente;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto la possibilità di:
   - demolire il fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 8 mappale n. 104 sub 2 e n. 104 sub 1, avente parte destinazione residenziale e parte agricola, e trasferire dell'intera volumetria nella sagoma limite di cui alla scheda F58 "Previsioni puntuali in zona agricola" del P.I. n. 3 Variante, con il cambio d'uso in residenziale della volumetria a destinazione agricola, il tutto come meglio individuate nell'allegato sub A) al presente atto;
2. ha ottenuto dalla Ditta di:
   - versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione la somma di € 10.500,00.=, così determinata:
     - € 2.500,00.- per la traslazione di volume;
     - € 8.000,00.= per il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale di mc. 320 (categoria di riferimento:cambio di destinazione d'uso a residenziale di volumi esistenti in zona agricola.

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=; da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un

miglioramento insediativo residenziale/commerciale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giusse deliberazioni C.C. n. _____ del _____ e C.C. n. ____ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la demolizione del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 5 mappale n. 104 sub 2 e n. 104 sub 1, avente parte destinazione residenziale e parte agricola, e traslazione dell'intera volumetria nella sagoma limite di cui alla scheda E.58 "Previsioni puntuali in zona agricola" del P.I. n. 3 Variante, con il cambio d'uso in residenziale della volumetria a destinazione agricola, il tutto come meglio individuato nell'allegato sub A) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 10.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la Banca _____ in data _____, CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- la demolizione del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 5 mappale n. 104 sub 2 e n. 104 sub 1, avente parte destinazione residenziale e parte agricola, e traslazione dell'intera volumetria nella sagoma limite di cui alla scheda E.58 "Previsioni puntuali in zona agricola" del P.I. n. 3 Variante, con il cambio d'uso in residenziale della volumetria a destinazione agricola, il tutto come meglio individuato nell'allegato sub A) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, in caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara

Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;

- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stesso, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) - Scheda E58 – Previsioni Puntuali in zona agricola – Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sei facciate intere e quanto si legge di questa settima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

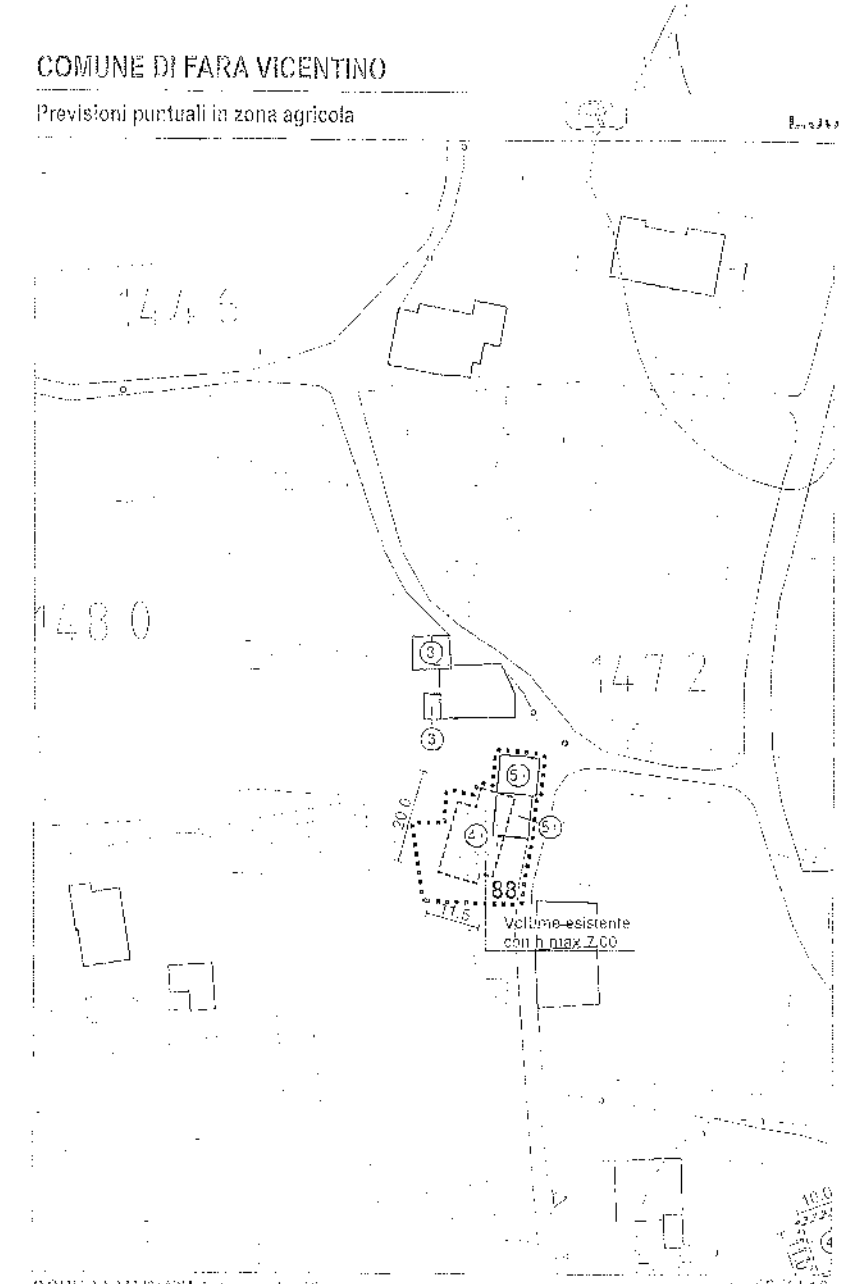
SILVESTRI TIZIANO _____

SILVESTRI FRANCESCO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

Previsioni puntuali in zona agricola



SCHEDA VARIATA intervento 10

ex 13.7 / 15



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **89**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO — PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. — Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 89 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì ___ , del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102. C.F. 93004390246;

- BONATO Quirino, nato a Fara Vicentino (VI) il 11 luglio 1936, residente a Fara Vicentino in via Perlena n. 58, C.F. BNT QRN 36L11 D496O, vedovo, proprietario per 1/3 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappali n. 145 – 148 – 581;

- BONATO Lucia, nata a Schio (VI) il 01 novembre 1966, residente a Fara Vicentino in via Perlena n. 43, C.F. BNT LCU 66S41 I531C, proprietaria per 1/3 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al

Foglio 14 Mappali n. 145 – 148 – 581;

- BONATO Piergiorgio, nato a Schio (VI) il 01 luglio 1968, residente a Fara Vicentino in via Perlena n. 5, C.F. BNT PGR 68L01 I531V, proprietario per 1/3 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappali n. 145 – 148 – 581.

in seguito denominati ditta;

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota, acquisita al protocollo del Comune in data 31/01/2013 al n. 0812, la ditta ha presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26-11-2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto:

- la demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappale n. 145 e recupero della stessa volumetria nell'ambito di nuova edificazione di ml. 10 X 13,80, indicata nell'allegato sub A), mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappali n. 145 – 148;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 2.500,00.=, per la traslazione di volume.

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula, contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula;

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero, a fronte di un miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ___ del __ ____ e C.C. n. _____ del _____ _ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenute tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappale n. 145 e recupero della stessa volumetria nell'ambito di nuova edificazione di ml. 10 X 11,80, indicata nell'allegato sub A), mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappali n. 145 – 148, il tutto come meglio individuato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 2.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico

presso la banca _____, in data _____ – CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- la demolizione del fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappale n. 145 e recupero della stessa volumetria nell'ambito di nuova edificazione di ml. 10 X 11,80, indicata nell'allegato sub A), mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino al Foglio 14 Mappali n. 145 – 148, il tutto come evidenziato negli allegati sub A) e sub B) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, nel caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione.
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla

competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, IVI comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – estratto elaborato 3.2 Centri Storici - P.I. n. 3 Variante - Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di otto facciate intere e quanto si legge di questa nona, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

BONATO QUIRINO _____

BONATO LUCIA _____

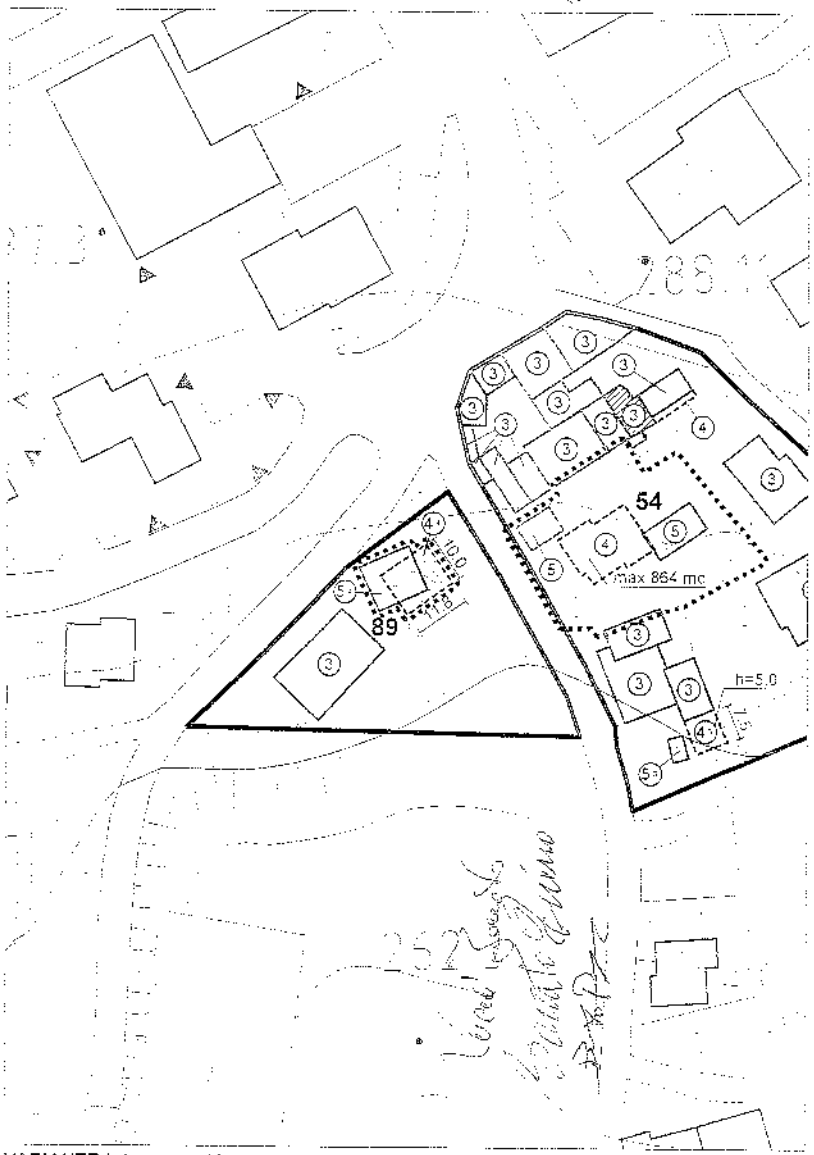
BONATO PIERGIORGIO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)

scala 1:1000

ESTRATTO ELAB. 3.2 - CENTRI STORICI



VARIANTE intervento 11



ACCORDO CONVENZIONALE

N. **91**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO — PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. — Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 91 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- SARTORI Massimo, nato a Thiene (VI) il 06 giugno 1968, residente a Fara Vicentino in via Tretti, 21/B, C.F. SRT MSM 68H06 L157L, proprietario per la quota di ½ e nudo proprietario per la quota di ½ degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Fabbricati - Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 e catasto terreni Foglio 8 mappale n. 512;
- FARESIN Maria, nata a Breganze (VI) il 23 ottobre 1935, residente a Fara

Vicentino in via Tretti n. 21, C.F. FRS MRA 35R63 B132A, usufruttuaria per la quota di ½ degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Fabbricati - Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 e catasto terreni Foglio 8 mappale n. 512;

in seguito denominato Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con nota datata 30/01/2013, acquisita al protocollo del Comune in data 31/01/2013 al n. 0851, la ditta, sopra identificata, ha presentato richiesta di modifica al Piano degli Interventi;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto:

- il mantenimento del fabbricato catastalmente individuato al Catasto Urbano Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 (Fabbricato A, rappresentato nell'allegato sub C) al presente atto), consentendone il cambio di destinazione d'uso a residenziale;
- la demolizione del Fabbricato catastalmente individuato al Catasto Urbano Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 (Fabbricato B, rappresentato nell'allegato sub C) al presente atto) e ricostruzione di un nuovo volume con sagoma limite ml 10 X 7 X 3h,

il tutto come rappresentato negli allegati sub A), sub B) e C) al presente

atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di versare la somma complessiva di € 8.200,00.=, a titolo di concertazione, così determinata:

- € 2.500,00.=, per la traslazione di volume
- € 5.700,00.=, corrispondente a mc 114, relativi al nuovo volume da realizzare in zona agricola;

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un

miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche per il Comune di Fara Vicentino:

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. __ _ del ____ e C.C. n. _____ del ____ __ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato il mantenimento del fabbricato catastalmente individuato al Catasto Urbano Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 (Fabbricato A, rappresentato nell'allegato sub C) al presente atto), consentendone il cambio di destinazione d'uso a residenziale e la

demolizione del Fabbricato catastalmente individuato al Catasto Urbano Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 (Fabbricato B, rappresentato nell'allegato sub C) al presente atto) e ricostruzione di un nuovo volume con sagoma limite ml 10 X 7 X 3h, il tutto come rappresentato negli allegati sub A), sub B) e C) al presente atto;

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 8.200,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data - CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- il mantenimento del fabbricato catastalmente individuato al Catasto Urbano Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 (Fabbricato A, rappresentato nell'allegato sub C) al presente atto), consentendone il cambio di destinazione d'uso a residenziale;
- la demolizione del Fabbricato catastalmente individuato al Catasto Urbano Foglio 8 Mappale n. 569 sub 2 (Fabbricato B, rappresentato nell'allegato sub C) al presente atto) e ricostruzione di un nuovo volume con sagoma limite ml 10 X 7 X 3h.

il tutto come rappresentato negli allegati sub A), sub B) e C) al presente atto;

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, nel caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula;.
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica

precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 8

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 9

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta.

Articolo 10

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – scheda E60 P.I. n. 3 Variante – Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale Scala 1:1000

Allegato sub C) – elaborato planimetrico

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sette facciate intere e quanto si legge della ottava, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali io dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

SARTORI MASSIMO _____

FARESIN MARIA _____

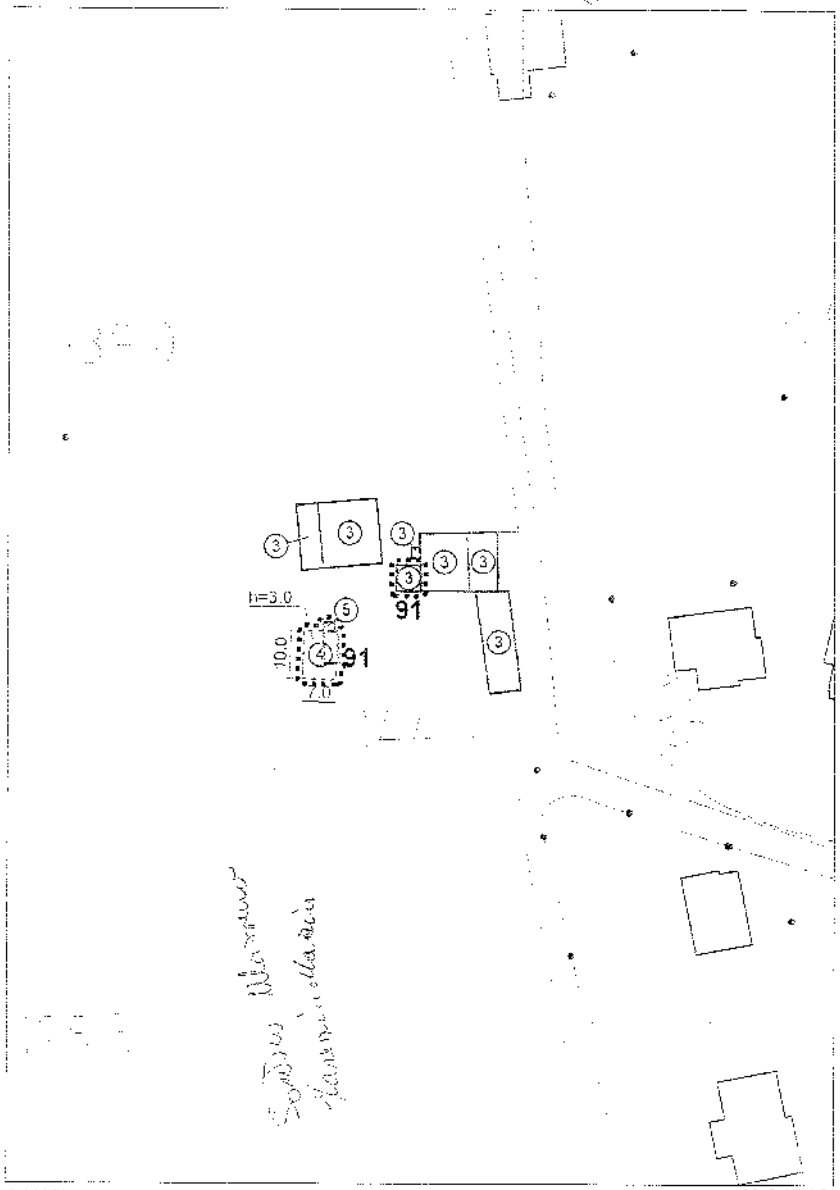
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Previsioni puntuali in zona agricola

E60



SCHEDA VARIATA intervento 13

ex 13.6 / 31G



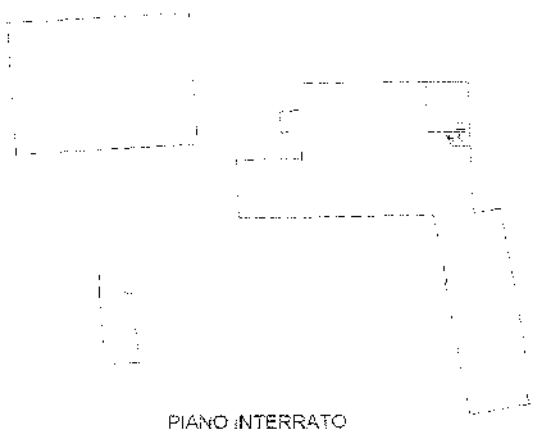
Allegato 5 (B)

Agenzia del Territorio

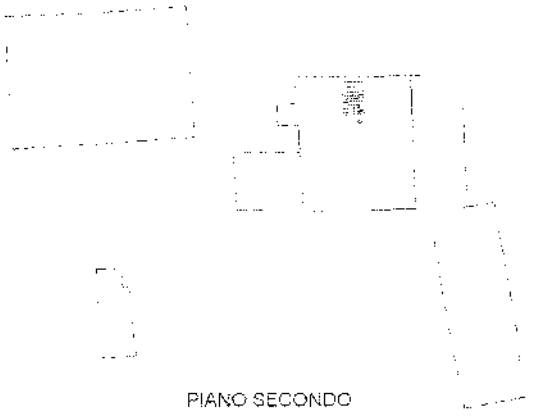
CATASTO FABBRICATI

Ufficio provinciale di Vicenza

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Bonotto Filippo		Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Vicenza N. 2139
Comune di Nara Vicentino	Sezione:	Foglio: 8	Particella: 569	Protocollo n. VI0120455 del 12/05/2010
Dimostrazione grafica dei subalterni			Tipo Mappale n. 200789 del 09/05/2009	Scala 1 : 500



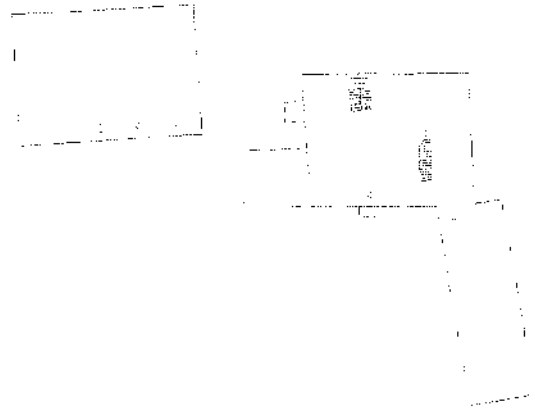
PIANO INTERRATO



PIANO SECONDO



PIANO TERRA



PIANO PRIMO

Data: 06/12/2013 - n. T61208 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) - Fattore di scala non utilizzabile
Ultima planimetria in atti

Data: 06/12/2013 - n. T61208 - Richiedente: Telematico

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **95**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARA VICENTINO — PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. — Prot. n.

ACCORDO CONVENZIONALE N. 95 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

In nome della Legge

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____

Nella Segreteria del Comune di Fara Vicentino

Avanti a me, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di Fara Vicentino e, come tale, autorizzato per legge a rogare i contratti dell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 28 del 31/12/2009, prot. n. 11102, C.F. 93004390246;
- CAROLLO Ermes, nato a Fara Vicentino il 02 giugno 1970, residente a Fara Vicentino in via Costa n. 24 C.F. CRL RMS 70H02 D496Y, proprietario dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino, in via Costa, al Fg. 6 Mappale n. 470 sub 6 – 8 e nudo proprietario per la quota di 1/1 bene personale dell'immobile catastalmente censito al Catasto Terreni Foglio 6 Mappale n. 736;
- POLETTO Margherita, nata a Fara Vicentino il 16 giugno 1939, ivi

residente in via Costa n. 23, C.F. PLT MGH 39H56 D496V, usufruttuaria per la quota di 1/1 dell'immobile catastalmente censito al Catasto Terreni Foglio 6 Mappale n. 736;

in seguito denominati Ditta.

I comparenti, della cui identità, capacità giuridica e qualifica sono personalmente certo, rinunciano, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale si premette:

- con atto Rep. n. 97 del 06/10/2011 a rogito del Segretario Comunale di Fara Vicentino, Carollo Ennes ha sottoscritto con il Comune medesimo, l'"accordo convenzionale n. 28 ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 per la trasformazione urbanistica concertata", in base al quale il Comune di Fara Vicentino concedeva l'ampliamento puntuale del fabbricato catastalmente censito al Fg. 6 mappale n. 470 sub 8, per mc. 300, sviluppando lo stesso su due piani, ottenendo dalla ditta un contributo di € 5.000,00.-, corrispondente al valore dell'intervento di installazione di due punti luce in via Costa, nell'ambito di un progetto di ampliamento della rete di pubblica illuminazione, da realizzarsi direttamente dal Comune di Fara Vicentino;

- con nota acquisita al protocollo del Comune in data 17/06/2013 al n. 4056, la Ditta, sopra identificata, ha presentato richiesta di modifica a quanto contenuto nell'accordo convenzionale n. 28, Repertorio n. 97/2011;

- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2013 sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore delle aree, oggetto del presente atto;

- a seguito di intercorse valutazioni, l'Ente:

1. ha previsto:

- la trasposizione del volume di mc. 300, relativa all'ampliamento del fabbricato Fg. 6 mappale n. 470 sub 8, nella nuova sagoma di ml. 7,50X15,00 rappresentata nella scheda N12, allegata sub A) al presente atto;

2. ha ottenuto dalla Ditta di:

- versare al Comune di Fara Vicentino, a titolo di concertazione, la somma di € 2.500,00.= per la traslazione di volume, secondo quanto espresso dalla sopraccitata deliberazione GC n. 155/2013.

La Ditta medesima sarà tenuta, in caso di mancata stipula contrattuale al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura, fissato in € 2.500,00.=; da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipula.

Appare doveroso regolare e disciplinare i rapporti tra Ente e Ditta tramite l'istituto della trasformazione urbanistica "concertata" al fine di assicurare alla Collettività di Fara Vicentino maggiori e migliori servizi pubblici mediante la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse pubblico locale.

CONSIDERATO ALTRESI'

- nel corso di formazione del Piano degli Interventi il Comune di Fara Vicentino si è orientato ad utilizzare la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo di suddette attività;

- con il presente accordo e con le prospettate modifiche dello strumento

urbanistico generale, si vuole realizzare un'equa e ragionevole composizione degli interessi pubblici e privati, ovvero a fronte di un miglioramento insediativo residenziale, il ricevimento di un valore concertativo, comunque finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, per il Comune di Fara Vicentino;

- il Comune ha approvato il P.I. n. 3 - Variante, giuste deliberazioni C.C. n. ____ del _____ e C.C. n. _____ del _____ per cui l'accordo convenzionale può trovare compiuta definizione;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, ha approvato la presente bozza di Accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene:

Articolo 1

Premesse

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 241/1990 e Decreto Legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, essendo le Parti nelle condizioni giuridiche previste da tale normativa.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la trasformazione urbanistica "concertata", realizzata tramite il P.I. n. 3 - Variante, adottato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ e approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____ da parte del Comune di Fara Vicentino, che prevede, per il privato, la trasposizione del volume di mc. 300, relativa all'ampliamento del fabbricato Fg. 6 mappale n. 470 sub 8, nella nuova sagoma di ml. 7,50X13,00, rappresentata nella scheda N12, allegata sub A) al presente atto.

Per controparte, la Ditta ha versato al Comune di Fara Vicentino la somma complessiva di € 2.500,00.=, avente natura concertativa, per le modifiche dello strumento urbanistico generale, giusto versamento a mezzo bonifico presso la banca _____, in data – CRO n. _____. Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Articolo 3

Modifiche al P.I.

Il P.I. n. 3 - Variante persegue la seguente esigenza:

- la trasposizione del volume di mc. 300, relativa all'ampliamento del fabbricato Fg. 6 mappale n. 470 sub 8, nella nuova sagoma di ml. 7,50X13,00, rappresentata nella scheda N12, allegata sub A) al presente atto.

Articolo 4

Obblighi del Convenzionato

- La Ditta si è impegnata e si impegna, in caso di mancata stipula contrattuale, al pagamento di un contributo spese tecniche di procedura quantificato in € 2.500,00.=, da pagare al Comune di Fara Vicentino entro 30 giorni dalla mancata presentazione alla stipulazione;
- La ditta si impegna, inoltre a rispettare e ritenere le clausole contenute nel presente atto come vincolanti per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Articolo 6

Durata dell'accordo

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente alla modifica.

In tal caso, nessun rimborso sarà dovuto sulle somme concertative pagate.

Articolo 7

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Articolo 8

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Ditta .

Articolo 9

Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – Scheda N12 – Nuclei Agricoli e Contrade - PI n. 3 Variante - Scala 1:1000;

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

Io Segretario rogante ricevo il presente atto che consta di sei facciate intere e quanto si legge di questa settima, dattiloscritta da persona di mia fiducia, che viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà rinunciando alla lettura degli allegati, dei quali hanno già presa visione, e che assieme a me lo sottoscrivono in segno di totale accettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

CAROLLO ERMES _____

POLETTO MARGHERITA _____

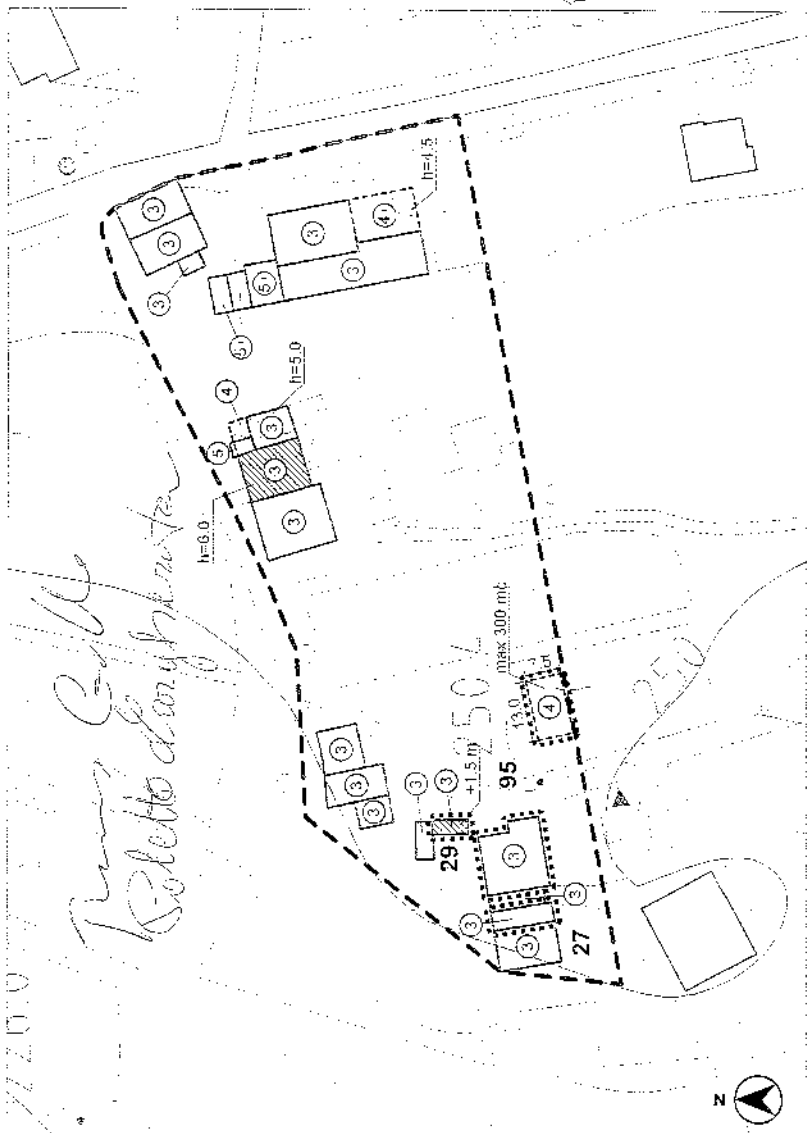
IL SEGRETARIO COMUNALE _____

COMUNE DI FARA VICENTINO

scala 1:1000

Nuclei agricoli e contrade

N12



SCHEDA VARIATA intervento 22

ex 13.6 / 21L

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **96**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. 65/2017 Prot. n. 5246

DISCIPLINARE PUBBLICO/PRIVATO N. 96

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di luglio

06/07/2017

Nella Sede del Comune di Fara Vicentino

TRA

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 10 del 27/12/2016, C.F. 93004390246;
- ABRIANI Giovanni, nato a Lusiana (VI) il 03/03/1959 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Marchesante n. 31, C.F. BRN GNN 59C03 E762M, in qualità di legale rappresentante della DITTA DOMO S.R.L. con sede a Fara Vicentino (VI) in via Marchesante, 30, P.IVA 03011070244, proprietaria per 1/1 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino Catasto Terreni al Foglio 4 Mappali n. 1087 – 1089 – 1081 – 1092,

d'ora in avanti Soggetto Promotore;

PREMESSO:

COMUNE di FARA VICENTINO (VI)

- il P.I. viene redatto in conformità agli indirizzi ed alle finalità espressi nel "Documento del Sindaco" di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 43 del 29/11/2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2016 è stato adottato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e dell'art. 42 delle Norme Tecniche del P.A.T., l'Amministrazione Comunale può concludere accordi con soggetti privati per inserire nel P.I. proposte di soggetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con avviso pubblico "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili (ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015)", prot. n. 7613 del 30/09/2015, il Comune di Fara Vicentino ha invitato la Cittadinanza, nella fattispecie, gli aventi titolo che avessero interesse, a presentare richieste per la riclassificazione di aree da edificabili a inedificabili, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso de quo;
- con avviso pubblico "Redazione variante al Piano degli Interventi vigente", prot. n. 384 del 18/01/2016, si è altresì invitato la Cittadinanza, nella fattispecie i proprietari di immobili (edifici o terreni) suscettibili di trasformazione nei prossimi cinque anni, sulla base del P.A.T.I., a presentare una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica, in base alle casistiche indicate nell'avviso

medesimo;

- che il Soggetto Promotore ha presentato, nei termini e nei sensi di cui agli avvisi pubblici sopra menzionati, apposita proposta di intervento, pervenuta al protocollo del Comune di Fara Vicentino in data 26/02/2016 al prot. n. 1418, relativa agli immobili di proprietà ubicati in Comune di Fara Vicentino, identificati in Comune di Fara Vicentino - Catasto Terreni al Foglio 4 Mappali n. 1087 – 1089 – 1092 - 1081;
- che il Soggetto Promotore si è avvalso della facoltà di proporre un accordo (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004) per una variazione della disciplina urbanistica di tali immobili secondo espresse indicazioni progettuali evidenziate;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 è stato approvato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- con delibera di Giunta Comunale n. 83/2017 è stato approvato il presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo di pianificazione.

Il Comune si impegna a recepire, con l'approvazione del Piano degli Interventi Variante n. 4, i contenuti urbanistici della proposta del Soggetto

Promotore, riconoscendo una soluzione migliorativa della funzione aziendale e di riduzione dei potenziali conflitti con il contesto residenziale. Si traccia la nuova viabilità di accesso dalla SP 91 via Marchesante come preliminarmente già assentito dalla Provincia di Vicenza. Si elimina il parcheggio pubblico di previsione e si quantifica su questo il valore della perequazione. Dovrà essere mantenuta la quinta arborea esistente a nord e la porzione impermeabile del piazzale dovrà essere contenuta entro i 1000 mq, salvo specifica diversa autorizzazione degli Enti competenti con definizione delle relative opere compensative. L'intervento ha per oggetto gli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Terreni Foglio 4 mappali n. 1087 – 1089 – 1092 – 1081, come da dettaglio contenuto nella scheda urbanistica allegata sub B) al presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, per quanto riguarda la normativa da rispettare nella singola zona, si rimanda alle indicazioni stabilite dalle N.T.O. pertinenti.

Il Soggetto Promotore, a fronte delle modifiche urbanistiche approvate, si impegna a corrispondere al Comune di Fara Vicentino l'importo di € 2.806,02.=, a titolo di perequazione, come dettagliatamente illustrato nel successivo punto 3);

Art. 3 – Perequazione

In considerazione del fatto che l'accordo prevede una soluzione migliorativa della funzione aziendale, il Soggetto Promotore si impegna a corrispondere al Comune di Fara Vicentino, a titolo di perequazione un importo, come di seguito determinato:

x [mq area parcheggio]*y [VAM/mq] = € z,00 [importo della perequazione]

e quindi, nel dettaglio:

393 [mq area parcheggio]*7,14 [VAM/mq] = € **2.806,02** [importo della perequazione].

per effetto dell'entrata in vigore della nuova previsione urbanistica.

- Il pagamento di detta somma, pari a € € **2.806,02.=** si registra in data odierna.

Art. 4 – Pagamento del contributo perequativo .

A garanzia degli adempimenti ed obblighi assunti con il presente atto, il Soggetto Promotore o l'avente causa, alla firma della presente, ha versato la somma di € 2.806,02.=, pari al 100% del valore della perequazione, come determinato nel precedente art. 3, giusto versamento a mezzo bonifico della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, effettuato in data 29/06/2017 - CRO n. 1001171801018621.

Con la presente stipula contrattuale il Comune di Fara Vicentino rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Art. 5 – Spese tecniche.

Per quanto attiene alle spese tecniche di istruttoria e formazione della variante, le medesime sono pari ad € 750,00.=, versati dalla ditta con CRO n. 1001170541015037 in data 22/02/2017;

Art. 6 – Obbligazioni di carattere generale

Il proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di

cui al presente accordo.

Il presente atto deve ritenersi vincolante, non solo per la ditta che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Dopo la definizione dell'accordo, giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004, lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Fara Vicentino.

Art. 7 – Spese

Ai fini fiscali e di repertoriazione il valore dei diritti trasferiti è stimato in € 2.806,02.=.

Tutte le spese, comprese quelle tecniche di istruttoria e formazione della variante al P.I., le imposte e le tasse, spese fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico della ditta proponente, che dichiara di assumerle.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 8 – Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Il presente atto non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente

condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Fara Vicentino, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata.

Art. 9 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 10 – Efficacia e validità dell'Accordo/Convenzione.

Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la Parte Proponente sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non si sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica.

Art. 11 - Allegati all'Accordo

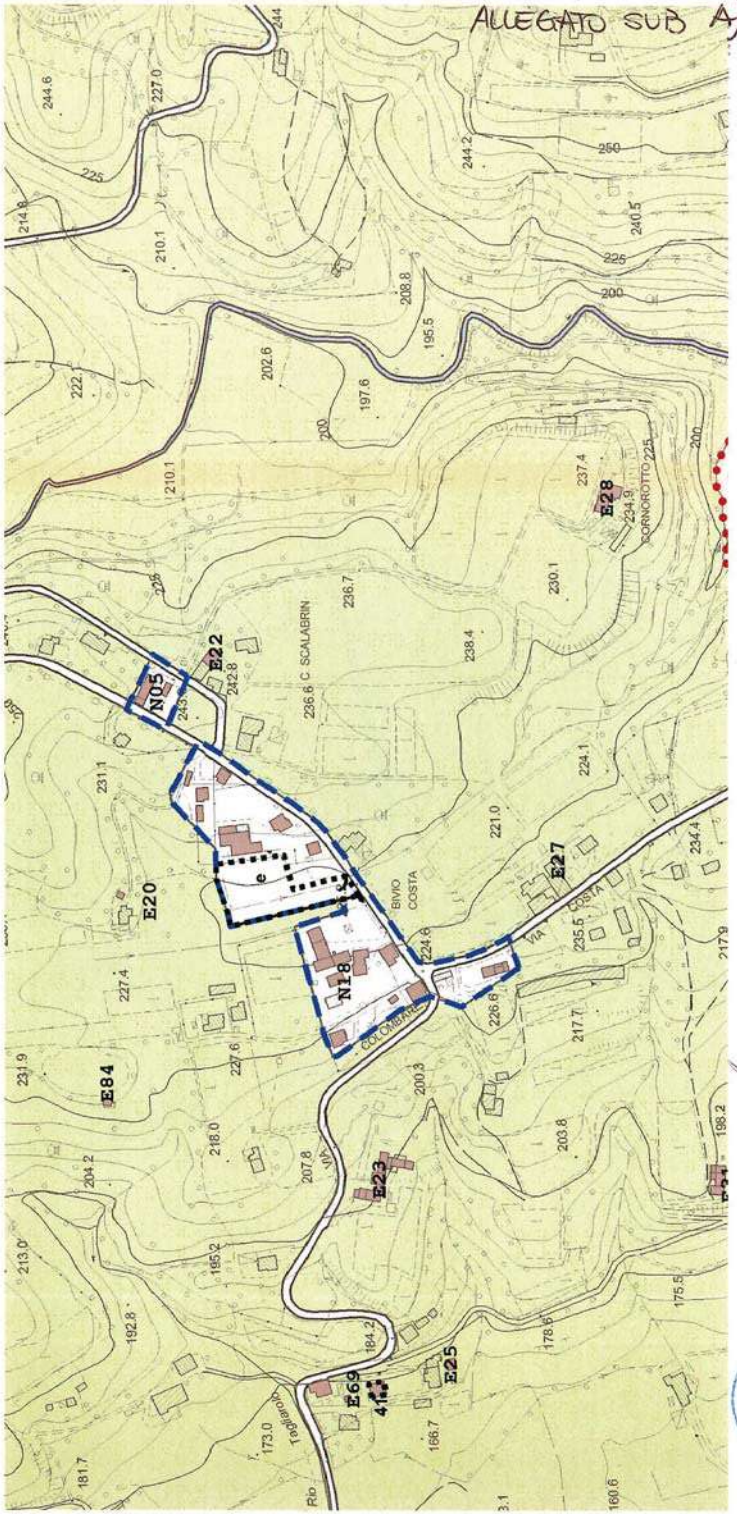
Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – estratto elaborato 1A "Zonizzazione intero territorio comunale - P.I. n. 4 Variante - Scala 1:5000;

Allegato sub B) – estratto elaborato 4 "Nuclei Agricoli e Contrade – Scheda N18"; - Scala 1:1000;

Allegato sub C) - Estratto catastale – Scala 1:2000

ALLEGATO SUB A)



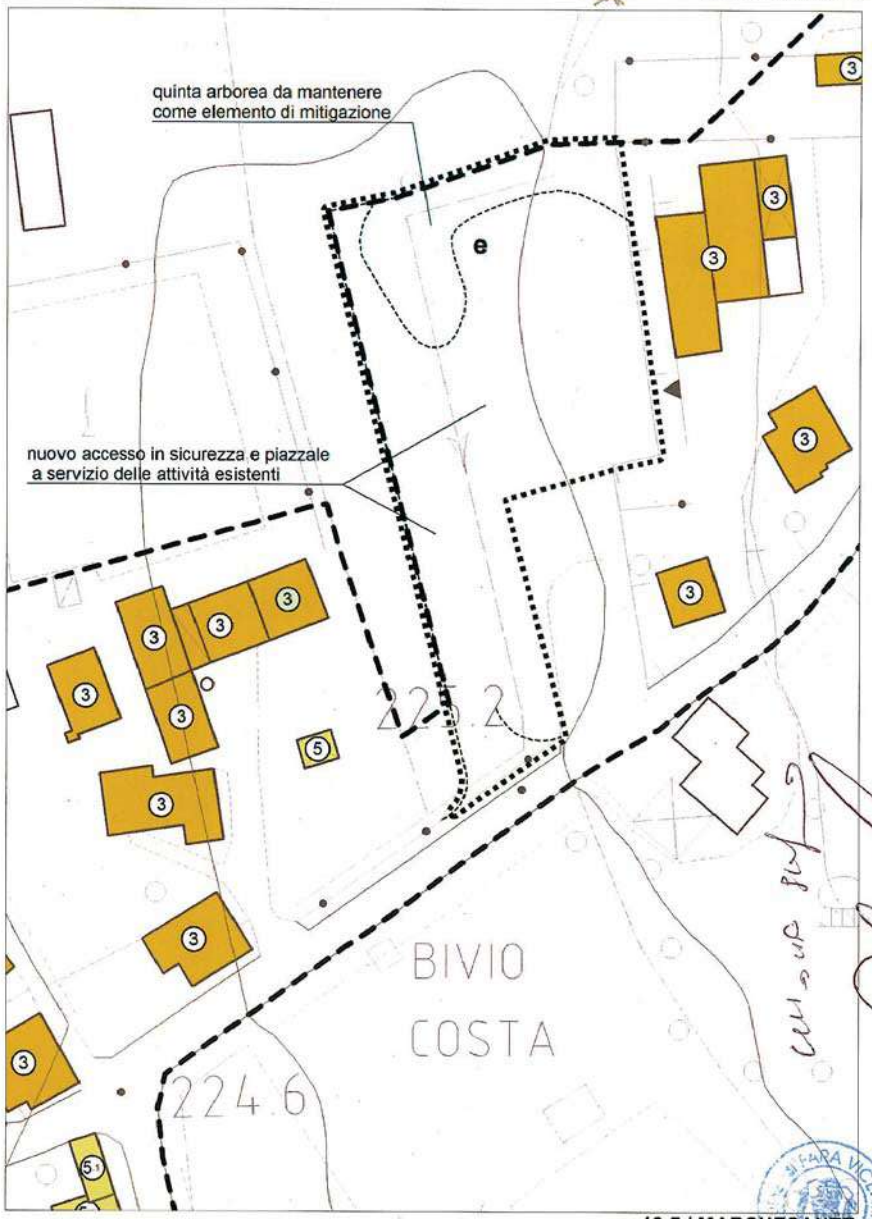
ALLEGATO SUB B)

COMUNE DI FARA VICENTINO

Nuclei agricoli e contrade

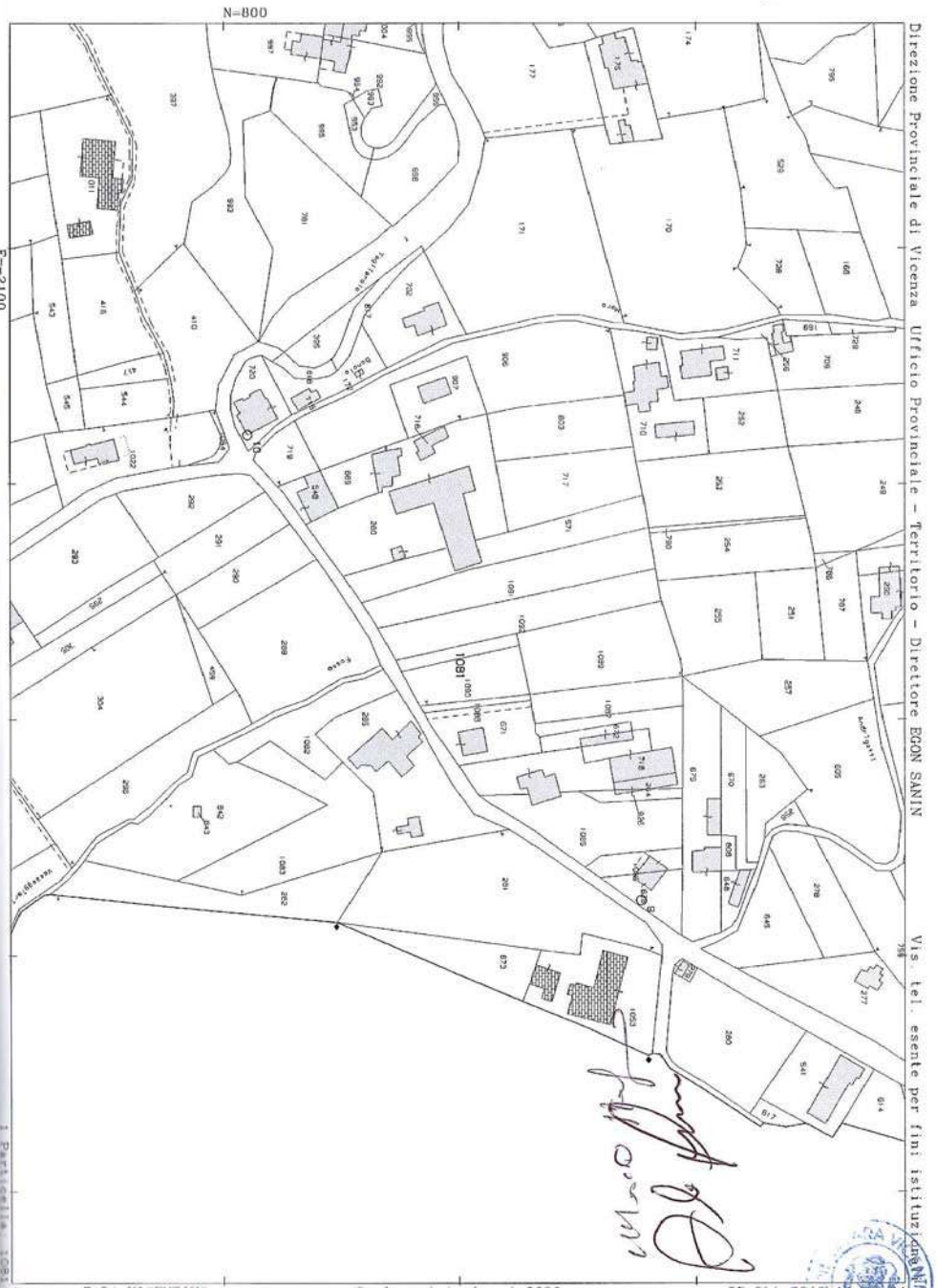
scala 1:1000

N18 Centro



ex 13.5 / MARCHESANTE

ALLEGATO SUB C)



Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore EGON SANIN

Vis. tel. esente per fini istituzionali

Comune: FARA VICENTINO
Foglio: 4

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

27-Ott-2016 10:08:24
Prot. n. T94551/2016

1 Particella 1081

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **97**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. 69/2017 Prot. n. 4862

DISCIPLINARE PUBBLICO/PRIVATO N. 97 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di ottobre

19/10/2017

Nella Sede del Comune di Fara Vicentino

tra

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 10 del 27/12/2016, C.F. 93004390246;
- DAL DOSSO Giuseppe, nato a Fara Vicentino (VI) il 02 gennaio 1945, residente a Thiene (VI) in via Mons. Pertile n. 18/2, C.F. DLD GPP45A02D496B, proprietario per 1/1 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino Catasto Fabbricati Foglio 9 Mappali n. 501 – 557 e Catasto Terreni Foglio 9 Mappale n. 225, d'ora in avanti Soggetto Promotore;

PREMESSO:

- il P.I. viene redatto in conformità agli indirizzi ed alle finalità espressi nel "Documento del Sindaco" di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 43 del 29/11/2016;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2016 è stato adottato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e dell'art. 42 delle Norme Tecniche del P.A.T., l'Amministrazione Comunale può concludere accordi con soggetti privati per inserire nel P.I. proposte di soggetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con avviso pubblico "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili (ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015)", prot. n. 7613 del 30/09/2015, il Comune di Fara Vicentino ha invitato la Cittadinanza, nella fattispecie, gli aventi titolo che avessero interesse, a presentare richieste per la riclassificazione di aree da edificabili a inedificabili, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso de quo;
- con avviso pubblico "Redazione variante al Piano degli Interventi vigente", prot. n. 384 del 18/01/2016, si è altresì invitato la Cittadinanza, nella fattispecie i proprietari di immobili (edifici o terreni) suscettibili di trasformazione nei prossimi cinque anni, sulla base del P.A.T.I., a presentare una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica, in base alle casistiche indicate nell'avviso medesimo;
- che il Soggetto Promotore ha presentato, nei termini e nei sensi di cui agli avvisi pubblici sopra menzionati, apposita proposta di intervento, pervenuta al protocollo del Comune di Fara Vicentino in

data 04/08/2015, prot. n. 5990, relativa agli immobili di proprietà ubicati in Comune di Fara Vicentino, identificati in Comune di Fara Vicentino - Catasto Fabbricati Foglio 9 Mappali n. 501 - 557;

- che il Soggetto Promotore si è avvalso della facoltà di proporre un accordo (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004) per una variazione della disciplina urbanistica di tali immobili;
- con nota prot. n. 1361 del 21/02/2017 la ditta ha presentato osservazioni in merito al P.I. n. 4 Variante adottato con CC n. 53/2016, chiedendo di inserire nella scheda del credito edilizio gli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Fabbricati Foglio 9 mappali n. 225 – 501 – 557;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 è stato approvato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- con delibera di Giunta Comunale n. 83/2017 è stato approvato il presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo di pianificazione.

Il Comune si impegna a recepire, con l'approvazione del Piano degli Interventi Variante n. 4, i contenuti urbanistici della proposta del Soggetto Promotore, riconoscendo un credito edilizio corrispondente all'esatta

volumetria degli immobili demoliti sull'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino al Catasto Fabbricati Foglio 9 Mappali n. 501 – 557 e Catasto Terreni Foglio 9 Mappale n. 225, come da dettaglio contenuto nella scheda urbanistica allegata sub A) al presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, per quanto riguarda la normativa da rispettare nella singola zona, si rimanda alle indicazioni stabilite dalle N.T.O. pertinenti.

Il Soggetto Promotore si impegna a demolire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente atto, il fabbricato accessorio esistente, catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino – Catasto Fabbricati Foglio 9 Mappali n. 501 - 557 e Catasto Terreni Foglio 9 Mappale n. 225, come dettagliatamente illustrato nel successivo punto 3);

Art. 3 – Vincolo sinallagmatico.

In considerazione del fatto che l'accordo prevede un riconoscimento di credito edilizio, il Soggetto Promotore si impegna a demolire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente atto, il fabbricato catastalmente sito in Comune di Fara Vicentino – Catasto Fabbricati Foglio 9 Mappali n. 501 - 557, già categoria di intervento 3, in zona Centro Storico e Catasto Terreni Foglio 9 Mappale n. 225 (Area rurale), previa presentazione di apposita istanza edilizia, dalla quale dovrà risultare sia la completa demolizione dell'esistente e il ripristino dello stato dei luoghi, sia l'esatta volumetria urbanistica oggetto del credito.

A comprovata demolizione, finalizzata alla eliminazione di elementi di degrado e di riordino della contrada, il Comune di Fara Vicentino riconosce al Soggetto Promotore un credito edilizio per la corrispondente volumetria

demolita.

Art. 4 – Spese tecniche.

Per quanto attiene alle spese tecniche di istruttoria e formazione della variante, le medesime sono pari ad € 750,00.=, versati dalla allo sportello di UNICREDIT S.P.A. in data 16/02/2017 - provvisorio n. 213;

Art. 5 – Obbligazioni di carattere generale

Il proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo.

Il presente atto deve ritenersi vincolante, non solo per la ditta che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

La ditta dà atto che nel caso in cui non si procedesse con la demolizione prevista, nei termini e tempi previsti, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno della destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione dell'accordo, giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004, lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Fara Vicentino.

Art. 6 – Spese

Ai fini fiscali e di repertoriazione il valore di trasformazione è stimato in € 1.843,80.=.

Tutte le spese, comprese quelle tecniche di istruttoria e formazione della variante al P.I., le imposte e le tasse, spese fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico della ditta proponente, che dichiara di assumerle.

La presente scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 7 – Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Il presente atto non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Fara Vicentino, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata.

Art. 8 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale

Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 9 – Efficacia e validità del Disciplinare.

Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la Parte Proponente sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.

Le Parti pattuiscono di comune accordo che decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni riferite alle aree in oggetto, per le quali non si sia adempiuto come da impegni di cui al precedente articolo 3. In tal caso non viene riconosciuto il credito edilizio concordato e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica.

Art. 10 - Allegati al Disciplinare.

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – estratto elaborato 3.2 Centro Storico - P.I. n. 4 Variante;

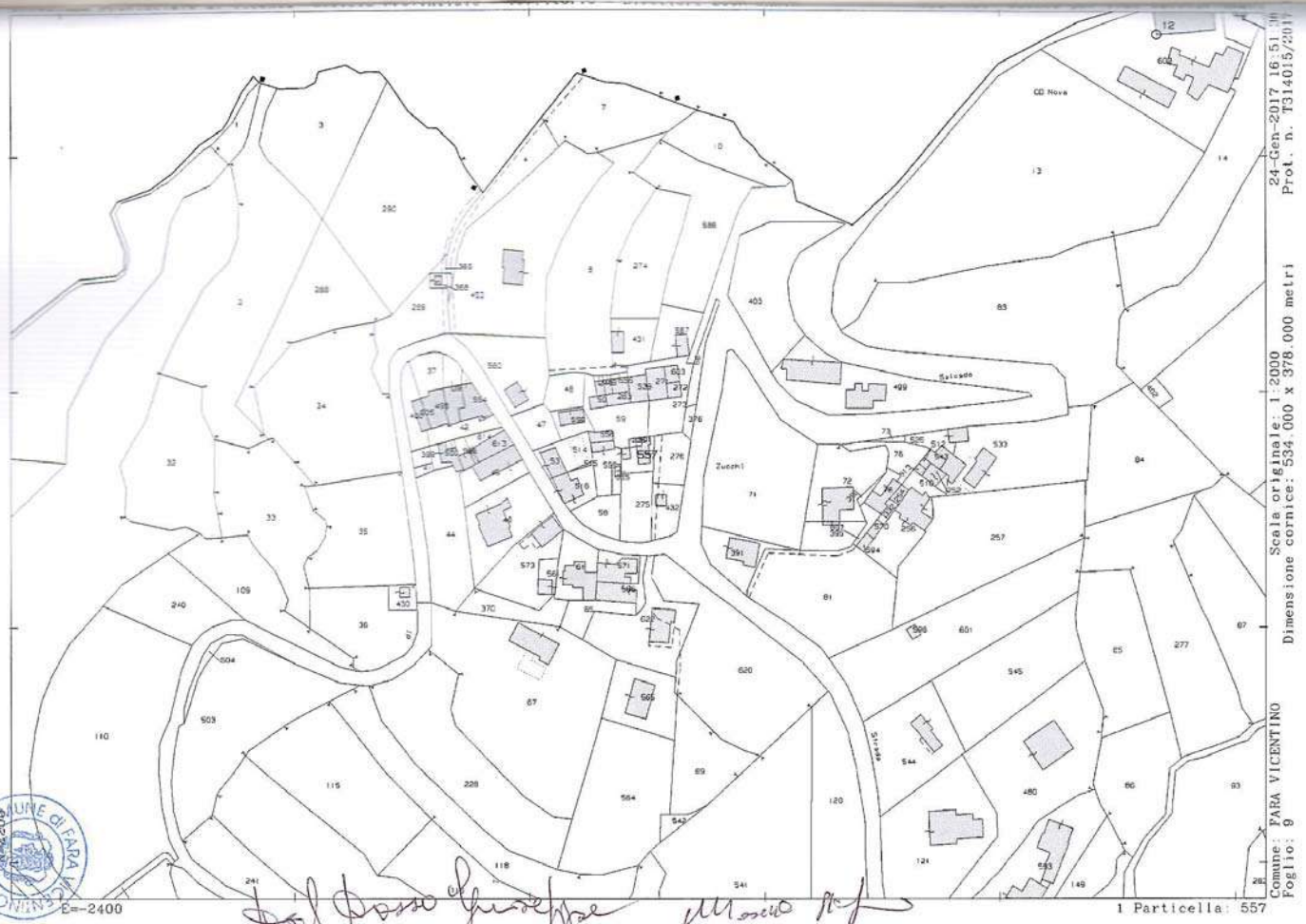
Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA DITTA



ALLEGATO SUB A)



ALLEGATO SUB B)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **98**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. 71/2017 Prot. n. 8786

DISCIPLINARE PUBBLICO/PRIVATO N. 98 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

In nome della Legge

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di novembre

16/11/2017

Nella Sede del Comune di Fara Vicentino

TRA

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 10 del 27/12/2016, C.F. 93004390246;
- GOBBO Egidio, nato a Fara Vicentino (VI) il 27 marzo 1943, residente a Fara Vicentino (VI) in via Mezzavilla n. 64/B, C.F. GBB GDE 43C27 D496B, proprietario per 1/4 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al Catasto Terreni Foglio 5 Mappali n. 138 - 862, coniugato in regime di comunione dei beni con
- SPEROTTO Loretta, nata a Fara Vicentino (VI) il 09 gennaio 1949, residente a Fara Vicentino (VI) in via Mezzavilla n. 64/B, C.F. SPR LTT 49A49 D496D, proprietario per 1/4 degli immobili

Gobbo Egidio
Sperotto Loretta
Lucia Gobbo

catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al Catasto Terreni Foglio 5 Mappali n. 138 – 862,

che pertanto hanno la proprietà di 1/2 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al Catasto Terreni Foglio 5 Mappali n. 138 – 862;

- GOBBO Lucia, nata a Thiene (VI) il 28 maggio 1968, residente a Lugo di Vicenza (VI) in via Monte Ortigara n. 26/C, C.F. GBB LCU 68E68 L157M, proprietario per 1/2 degli immobili catastalmente siti in Comune di Fara Vicentino al Catasto Terreni Foglio 5 Mappali n. 138 – 862,

d'ora in avanti Soggetto Promotore;

PREMESSO:

- il P.I. viene redatto in conformità agli indirizzi ed alle finalità espressi nel "Documento del Sindaco" di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 43 del 29/11/2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2016 è stato adottato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e dell'art. 42 delle Norme Tecniche del P.A.T., l'Amministrazione Comunale può concludere accordi con soggetti privati per inserire nel P.I. proposte di soggetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con avviso pubblico "Varianti verdi per la riclassificazione di aree

edificabili (ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015)", prot. n. 7613 del 30/09/2015, il Comune di Fara Vicentino ha invitato la Cittadinanza, nella fattispecie, gli aventi titolo che avessero interesse, a presentare richieste per la riclassificazione di aree da edificabili a inedificabili, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso de quo;

- con avviso pubblico "Redazione variante al Piano degli Interventi vigente", prot. n. 384 del 18/01/2016, si è altresì invitato la Cittadinanza, nella fattispecie i proprietari di immobili (edifici o terreni) suscettibili di trasformazione nei prossimi cinque anni, sulla base del P.A.T.I., a presentare una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica, in base alle casistiche indicate nell'avviso medesimo;
- che il Soggetto Promotore ha presentato, nei termini e nei sensi di cui agli avvisi pubblici sopra menzionati, apposita proposta di intervento, pervenuta al protocollo del Comune di Fara Vicentino in data 09/03/2016 al prot. n. 1746 e in data 20/07/2016 al n. 5162 relativa agli immobili di proprietà ubicati in Comune di Fara Vicentino, identificati in Comune di Fara Vicentino - Catasto Terreni al Foglio 5 Mappali n. 138 - 862;
- che il Soggetto Promotore si è avvalso della facoltà di proporre un convezionamento/accordo (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004) per una variazione della disciplina urbanistica di tali immobili secondo espresse indicazioni progettuali evidenziate;
- con nota prot. n. 1301 del 20/02/2017, la Ditta ha presentato apposite

osservazioni al provvedimento CC n. 53/2016, chiedendo la possibilità di poter scegliere a posteriori, per ogni lotto edificabile, se realizzare un'unica o due unità abitative;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 è stato approvato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11, accogliendo le osservazioni presentate, con la precisazione di mantenere l'organicità dell'edificio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 83/2017 è stato approvato il presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo di pianificazione.

Il Comune si impegna a recepire, con l'approvazione del Piano degli Interventi Variante n. 4, i contenuti urbanistici della proposta del Soggetto Promotore, concedendo due lotti edificabili mediante intervento edilizio diretto. La previsione urbanistica assume la forma dei tessuti R/59 e R/60 dotati di 600 mc ciascuno. All'interno di ciascun tessuto, la volumetria dovrà essere sviluppata in un unico edificio, in cui viene data la possibilità di ricavare una o due unità abitative.

La sopraccitata previsione urbanistica ricade negli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Terreni Foglio 5 mappali n.

Godfro Eg. di
Spenato Lorella
Lucia Gobbo
Ulliano Rita

COMUNE di FARA VICENTINO (VI)

138 – 862, come da dettaglio contenuto nella scheda urbanistica allegata sub A) al presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, per quanto riguarda la normativa da rispettare nella singola zona, si rimanda alle indicazioni stabilite dalle N.T.O. pertinenti;

Il Soggetto Promotore, a fronte della nuova edificazione ad uso residenziale dell'area di proprietà, si impegna a corrispondere al Comune di Fara Vicentino l'importo di € 4.500,00.=, a titolo di perequazione, come dettagliatamente illustrato nel successivo punto 3);

Art. 3 – Perequazione

In considerazione del fatto che l'accordo prevede un intervento puntuale di nuova edificazione, a destinazione residenziale, il Soggetto Promotore si impegna a corrispondere al Comune di Fara Vicentino, a titolo di perequazione un importo pari al 25% dell'incremento di valore del bene immobile per effetto dell'entrata in vigore della nuova previsione urbanistica, sussistendo tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo prevede la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti diretti);
- venga realizzata una volumetria massima di 600 mc;
- il beneficiario si impegni a non cedere l'immobile, a non affittarlo nemmeno parzialmente né a costituire sullo stesso diritti reali di godimento a favore di persone diverse da quelle indicate nella prima condizione, per un periodo di 10 anni dalla data del certificato di agibilità del fabbricato

Godfro Eg. di
Spenato Lorella
Lucia Gobbo
Ulliano Rita

COMUNE di FARA VICENTINO (VI)

- il beneficiario si impegni a trasferire la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione entro 6 mesi dalla data dell'agibilità e mantenervi la residenza per 10 anni da tale data;

Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del beneficiario, la ditta che ha sottoscritto l'accordo o i suoi aventi causa, intendessero vendere o affittare o costituire altri diritti reali di godimento a terzi sull'immobile prima dei termini sopra indicati, i medesimi soggetti dovranno comunicarlo al Comune, corrispondendo un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella condizionata, maggiorata del 50%.

L'importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo rispetto ai tempi sopra definiti alla data di richiesta dello svincolo.

Il valore perequativo da corrispondere al Comune di Fara Vicentino è così determinato:

2*600 [mc assegnati]*(75 – 60)*0,5 [aliquota del 50% da applicare sull'incremento di valore] = € 9.000,00/2= € 4.500,00.= [importo della perequazione].

Il pagamento di detta somma avverrà secondo le seguenti scadenze:

- prima rata pari al 50% dell'importo complessivo sopra determinato e quindi pari a € 2.250,00= (€ 4.500,00/2) alla stipula del presente atto;
- seconda rata, a saldo, del rimanente 50% e quindi pari a € 2.250,00.=, entro 60 giorni dalla stipula del presente atto;

Art. 4 – Pagamento del contributo perequativo

A garanzia degli adempimenti ed obblighi assunti con il presente atto, il

Soggetto Promotore o l'avente causa, alla firma della presente, ha versato la somma complessiva di € 2.250,00.=, pari al 50% del valore della perequazione, come determinato nel precedente art. 3, giusto versamento a mezzo bonifico della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, effettuato in data 13/11/2017 – transaction ID n. 0880700003206215486086060381T, per € 1.125,00.= e giusto versamento a mezzo bonifico di Unipol Banca, effettuato in data 13/11/2017 – transaction ID n. 0000028838032108486016060460IT, per € 1.125,00.=.

Art. 5 – Spese tecniche.

Per quanto attiene alle spese tecniche di istruttoria e formazione della variante, le medesime sono pari ad € 750,00.=, versati dalla ditta con CRO n. 1001170531013508 in data 21/02/2017;

Art. 6 – Obbligazioni di carattere generale

Il proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo.

Il presente atto deve ritenersi vincolante, non solo per la ditta che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

La ditta dà atto che nel caso in cui non si procedesse al pagamento del contributo perequativo come previsto, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno della destinazione

originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte, incasso della quota del 50% versata in sede di stipula).

Dopo la definizione dell'accordo, giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004, lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Fara Vicentino.

Art. 7 – Spese

Ai fini fiscali e di repertoriazione il valore dei diritti trasferiti è stimato in € 9.000,00.=.

Tutte le spese, comprese quelle tecniche di istruttoria e formazione della variante al P.I., le imposte e le tasse, spese fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico della ditta proponente, che dichiara di assumerle.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 8 – Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

In ogni caso, la presentazione del Permesso di Costruire entro i 60 giorni

dalla stipula, non accompagnato dal versamento del saldo, sarà rigettato dal Comune per inottemperanza della presente stipula.

Il presente atto non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Fara Vicentino, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata.

La cessione dell'immobile a favore di persone diverse dai famigliari oltre il II grado (figli, fratelli, nipoti diretti) è subordinata alla preventiva comunicazione al Comune e all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'indennizzo penale. Lo svincolo degli obblighi contenuti nel presente accordo avverrà con delibera di Giunta Comunale di presa d'atto del pagamento dell'indennizzo-penale.

Lo stesso indennizzo/penale sarà dovuto anche nel caso in cui chi ha usufruito dell'agevolazione non trasferisca la residenza nell'immobile oggetto dell'agevolazione entro 6 mesi dalla data dell'agibilità e non vi mantenga la residenza per 10 anni da tale data.

Qualora tale comunicazione non avvenga e il Comune lo rilevi d'ufficio, lo stesso procederà con la richiesta dell'indennizzo/penale, mediante gli opportuni provvedimenti.

Art. 9 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Accordo, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 10 – Efficacia e validità dell'Accordo/Convenzione.

Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la Parte Proponente sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non si sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica.

Art. 11 - Allegati all'Accordo

Al presente Accordo vengono allegati:

Allegato sub A) – estratto elaborato 2.1- P.I. n. 4 Variante – Zonizzazione Zone significative

Allegato sub B) – Estratto catastale – Scala 1:2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA DITTA Gotto Edi
Spinatto Loretta
Lucio Gobbo

SALDO DI € 2.250,00 effettuato come segue:
- per € 1.125,00 con sospeso n. 47/2018
- per € 1.125,00 con sospeso n. 14/2018

IL FUNZIONARIO
Gilberto Polato

COMUNE di FARA VICENTINO (VI)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **99**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

COMUNE DI FARA VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. 73/2017 Prot. n. 9750

DISCIPLINARE PUBBLICO/PRIVATO N. 99 AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di dicembre

22/12/2017

Nella Sede del Comune di Fara Vicentino

tra

- MASETTO arch. Stefano, nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015, C.F. 93004390246;
- BINOTTO FLAVIO, nato a Thiene (VI), il 12 febbraio 1961, residente a Fara Vicentino (VI), in Via Marconi n. 12/B, C.F. BNTFLV61B12L157I, proprietario per 1/3 degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino ed allibrati al Catasto Terreni al Foglio 2 Mappali ex n. 277 (ora mappali n. 1892 e n. 1893), ex n. 278 (ora mappali n. 1894 – 1895), Catasto Fabbricati Foglio 2 Mappale n. 736;
- BINOTTO FRANCESCO, nato a Fara Vicentino (VI), 26 febbraio 1956, residente a Fara Vicentino (VI), in Via Marconi n. 12/A, C.F. BNTFNC56B26D496W, proprietario per 1/3 degli immobili siti in

Comune di Fara Vicentino ed allibrati al Catasto Terreni al Foglio 2 Mappali ex n. 277 (ora mappali n. 1892 e n. 1893), ex n. 278 (ora mappali n. 1894 – 1895), Catasto Fabbricati Foglio 2 Mappale n. 736, e nudo proprietario per 1/1 degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino ed allibrati al Catasto Terreni al Foglio 2 mappali ex n. 1206 (ora mappali n. 1896 – 1897) e ex n. 1207 (ora mappali n. 1898 – 1899);

- BORGO ARMIDA, nata a Zugliano (VI) il 29 marzo 1928, residente a Fara Vicentino (VI), in Via Marconi n. 10, C.F. BRGRMD28C69M199B, proprietario per 1/3 degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino ed allibrati al Catasto Terreni al Foglio 2 Mappali ex n. 277 (ora mappali n. 1892 e n. 1893), ex n. 278 (ora mappali n. 1894 – 1895), Catasto Fabbricati Foglio 2 Mappale n. 736, usufruttuaria per 1/1 degli immobili siti in Comune di Fara Vicentino ed allibrati al Catasto Terreni al Foglio 2 mappali ex n. 1206 (ora mappali n. 1896 – 1897) e ex n. 1207 (ora mappali n. 1898 – 1899);

PREMESSO:

- il P.I. del Comune di Fara Vicentino è stato redatto in conformità agli indirizzi ed alle finalità espressi nel "Documento del Sindaco" di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2016 è stato adottato il "Piano degli Interventi n° 4 – Variante" di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e dell'art. 42 delle Norme Tecniche del P.A.T., l'Amministrazione Comunale può concludere accordi con soggetti privati, inserendo nel P.I. proposte ed iniziative di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con avviso pubblico "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili (ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015)", prot. n. 7613 del 30/09/2015, il Comune di Fara Vicentino ha invitato la cittadinanza, nella fattispecie, gli aventi titolo che avessero interesse, a presentare richieste per la riclassificazione di aree da edificabili a inedificabili, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso de quo;
- con avviso pubblico "Redazione variante al Piano degli Interventi vigente", prot. n. 384 del 18/01/2016, si è altresì invitato la cittadinanza, nella fattispecie i proprietari di immobili (edifici o terreni) suscettibili di trasformazione nei prossimi cinque anni, sulla base del P.A.T.I., a presentare una proposta di trasformazione edilizia/urbanistica, in base alle casistiche indicate nell'avviso medesimo;
- il soggetto Promotore ha ora presentato, nei termini dell'avviso in data 23.12.2016 di avvenuta adozione e deposito del "Piano degli Interventi n. 4 - Variante", apposita osservazione, pervenuta al protocollo n. 1341 del Comune di Fara Vicentino in data 20.02.2017, relativa agli immobili di proprietà ubicati in Comune di Fara Vicentino, identificati in Comune di Fara Vicentino - Catasto Terreni al Foglio 2 mappali n. 277, 278, 736, 1206, 1207;
- il Promotore intende avvalersi della facoltà di proporre un convenzionamento/accordo (ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004) per una variazione della disciplina urbanistica di tali immobili secondo espresse

indicazioni progettuali evidenziate;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 è stato approvato il Piano degli Interventi n° 4 – Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
- con tipo frazionamento di terreno, depositato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Vicenza protocollo n. VI0102931/2017 in data 26/09/2017, come pervenuto al protocollo del Comune in data 04/10/2017 l n. 7273, redatto dal geom. Martini Barbara di Thiene (VI), gli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino – Catasto Terreni Foglio 2 Mappali n. 277 – 278 -1206 – 1207 venivano frazionati, come di seguito:
  - il mappale 277 genera i mappali n. 1892 – 1893;
  - il mappale 278 genera i mappali n. 1894 – 1895;
  - il mappale n. 1206 genera i mappali n. 1896 – 1897;
  - il mappale n. 1207 genera i mappali n. 1898 – 1899
- il sopraccitato frazionamento, come convenuto tra le Parti, è interamente a carico del Soggetto Promotore;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo di pianificazione.

Il Comune si impegna a recepire, con l'approvazione del Piano degli Interventi Variante n. 4, giusta deliberazione CC n. 10/2017 i contenuti urbanistici della proposta del Promotore, riconoscendo la previsione di intervento puntuale riguardante gli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino al Catasto Terreni - Foglio 2 Mappali n. 1892 – 1893 – 1894 – 1895 – 1896 – 1897 – 1898 - 1899, come da dettaglio contenuto nella scheda urbanistica allegata sub A) al presente atto.

A) **Il Promotore si impegna:**

1) a cedere gratuitamente al Comune di Fara Vicentino l'area allibrata al Catasto Terreni al Foglio 2, mappali nr. 1893 - 1894 – 1897 – 1899, destinata dal Piano degli Interventi approvato a parcheggio pubblico e ad attrezzature di interesse comune, della superficie nominale di mq. 1656 e reale di mq. 1810 entro sei mesi dalla data di stipula del presente accordo;

2) a pagare le spese notarili relative all'atto di cui al precedente punto 1), limitatamente alle competenze professionali del notaio (parcella);

3) a consentire al Comune di Fara Vicentino di utilizzare, a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, l'area destinata dal Piano degli Interventi n. 4 a parcheggio pubblico;

4) a demolire, a propria cura e spese, contestualmente con l'inizio dei lavori del nuovo fabbricato, come indicato alla successiva lettera B punto 1), e comunque entro un anno da richiesta espressa del Comune di Fara Vicentino, da notificarsi al Promotore tramite raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente ai sensi della vigente normativa in materia, il fabbricato di proprietà comunale allibrato al Catasto Fabbricati al Foglio 2, mappale n. 569;

5) a demolire parte del fabbricato di proprietà, per circa mc. 200,

allibrato al Catasto Fabbricati al Foglio 2 mappale n 736, il cui volume verrà recuperato come credito edilizio;

B) **Il Comune riconosce alle Parti:**

1) La potenzialità edificatoria degli immobili catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino Catasto Terreni al Foglio 2 Mappali n. 1892 - 736 di un nuovo edificio articolato su due livelli oltre a quello interrato, per un volume di 1.600 metri cubi, in conformità all'unità minima d'intervento individuata nello specifico elaborato. Le destinazioni previste sono: per il piano terra, di interesse pubblico e/o ad attività commerciali e direzionali; per il piano primo per la residenza; il piano interrato per servizi delle destinazioni dei piani superiori;

C) **Il Comune s'impegna:**

1) ad approvare la presente proposta urbanistica;
2) a riconoscere al Promotore il volume complessivo di mc. 3.100 di cui:
   - mc. 1.600 utilizzabili all'interno del comparto specificato nella proposta che consente di realizzare l'edificio specificato alla lettera B punto 1);
   - la parte rimanente di mc. 1.500 (comprensiva di quella relativa alla demolizione del fabbricato di proprietà, catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino Catasto Fabbricati Foglio 2 Mappale n. 736 per mc. 200 circa) utilizzabile come credito edilizio nel territorio comunale;
3) a consentire al Promotore l'accesso ai due piani fuori terra del fabbricato e all'area di pertinenza prevista alla lettera B punto 1) attraverso il futuro parcheggio privato ad uso pubblico previsto dal Piano degli Interventi n. 4, per una fascia di ml 3 di larghezza, lungo il confine Sud-Ovest del medesimo parcheggio, ovvero lungo il confine tra i mappali n. 1894 e n. 206 del Foglio 2, fermo restando l'obbligo del Promotore di salvaguardare le opere e/o i manufatti presenti e futuri; l'accesso si intende consentito a pedoni, veicoli ed autoveicoli di massa fino ai 50 q.li;
4) a consentire al Promotore l'accesso al piano interrato del predetto fabbricato (destinato a servizio diretto delle destinazioni d'uso previste nei due piani fuori terra) direttamente dal parcheggio pubblico, con la limitazione agli autoveicoli di massa fino a 50 q.li; tale accesso sarà oggetto di definizione tra le parti in sede di richiesta del permesso di costruire relativo al fabbricato medesimo;
5) a consentire il transito provvisorio di autoveicoli ed automezzi di cantiere, durante i lavori di costruzione del predetto fabbricato di cui alla lettera B) punto 1), sull'area di sedime del fabbricato di proprietà Comunale e su Piazza Arnaldi, fermo restando l'obbligo del Promotore di garantire con adeguati accorgimenti l'incolumità pubblica e la salvaguardia delle opere e/o dei manufatti presenti; a lavori ultimati, l'accesso al nuovo fabbricato attraverso l'area di proprietà comunale identificata al Foglio 2 mappale n. 569, si intende esclusivamente pedonale;
6) a comprovata demolizione del fabbricato di proprietà del Comune di Fara Vicentino allibrato al Catasto Fabbricati - Foglio 2 mappale n. 569 e del fabbricato di proprietà del Promotore allibrato al Catasto

Fabbricati al Foglio 2 mappale n 736, finalizzata alla eliminazione di elementi di degrado della zona, il Comune di Fara Vicentino riconosce al Soggetto Promotore il credito edilizio di 1500 mc, iscrivendolo nell'apposito registro dei crediti edilizi;

7) a pagare le spese derivanti dalla stipula dell'atto di cessione di cui alla lettera A) punto 1), nella fattispecie tutte le spese di natura fiscale, imposte e tasse, a carico della parte acquirente;
8) a realizzare a proprie cura e spese, con modalità e materiali definiti a proprio insindacabile giudizio, ma che tengano conto delle caratteristiche del sito, la recinzione che delimita l'area oggetto di cessione, dall'area che rimane in proprietà;

Art. 3 – Valori

Si prende e dà atto che la nuova struttura urbanistica che si sancisce con il presente accordo è di rilevante interesse per la P.A. in quanto volta a creare una zona destinata a parcheggio e di interesse comune, ed è equamente rilevante per il Promotore che si vede riconosciuta cubatura destinata come alla precedente lettera C) del punto 2).

Le prospettate potenzialità urbanistiche, a favore del Comune di Fara Vicentino e a favore del Soggetto Promotore hanno pari valore.

Art. 4 – Obbligazioni di carattere generale

Il proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo. Nel caso, la Proponente dovrà tempestivamente comunicare al Comune qualsiasi variazione della proprietà o dei diritti reali riguardanti gli immobili oggetto del presente disciplinare.

Il presente atto deve ritenersi vincolante, non solo per la ditta che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

La ditta prende atto che nel caso in cui non si procedesse con la cessione delle aree nei termini e tempi previsti, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno della destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese di frazionamento e qualsiasi altra spesa derivante dal presente accordo).

Dopo la definizione dell'accordo, giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004, lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Fara Vicentino.

Art. 5 – Spese

Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse, spese fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico della ditta proponente, che dichiara di assumerle.

La presente scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 6 – Clausole generali

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono autorizzati dalla competente struttura comunale nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968, in materia di distanze dei fabbricati, nonché nel rispetto delle vigenti N.T.O. e, in ogni caso, fatti salvi i diritti di

terzi.

Il rilascio del Permesso di Costruire e/o variante rimane altresì subordinato all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni di eventuali altri Enti, tenuti, a seconda del caso, ad esprimersi in materia.

Il presente atto non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Fara Vicentino, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata.

Art. 7 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Disciplinare, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 8 – Efficacia e validità del Disciplinare.

Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la Parte Proponente già al momento della sottoscrizione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano e del presente accordo, decadono le previsioni stesse, riferite alle aree in oggetto, per le quali non sia stata presentata relativa istanza, e viene ripristinata la situazione urbanistica precedente la modifica.

Art. 9 - Allegati al Disciplinare

Al presente Disciplinare vengono allegati:

Allegato sub A): estratto elaborato Piano degli Interventi;

Allegato sub B): estratto con planimetria indicante l'intervento (indicativa);

Allegato sub C): estratto catastale.

BINOTTO FLAVIO _____

BINOTTO FRANCESCO _____

BORGO ARMIDA _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

ALLEGATO SUB A) AL DISCIPLINARE REP. N. 73/2017

COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza

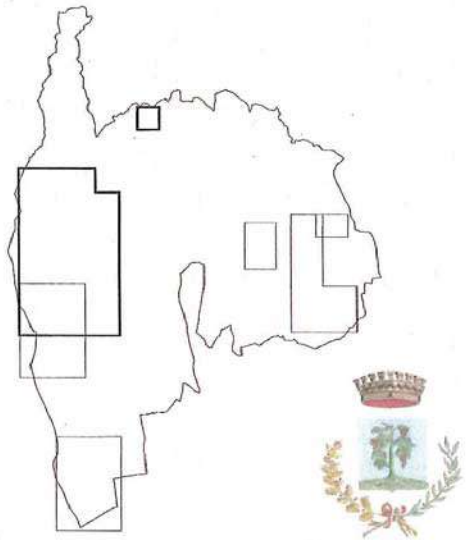
PIANO DEGLI INTERVENTI
P.I.
N. 4 - VARIANTE

Elaborato	2	1		Scala	1:2.000

Zonizzazione - Zone significative

Fara capoluogo, Zucchi

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 10 del 27/04/2017



Sindaco
Maria Teresa Sperotto

Progettista
ing. Luca Zanella

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. UDINE – Dott. Ing. LUCA ZANELLA – Sezione A – n. 1422

Realizzazione GIS con Intergraph GeoMedia
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

aprile 2017

LEGENDA N.T.O.

	Confine comunale	
	Perimetro centro storico	Art. 17
A n	Zone A - Centro storico	Art. 17
N	Zone A soggette a Strumento Urbanistico Attuativo - Centro storico	Art. 17
R n	Zone residenziali soggette ad Intervento Edilizio Diretto	Art. 18
N	Zone residenziali soggette a Strumento Urbanistico Attuativo	Art. 19
N	Zone residenziali soggette a Piano Esecutivo Confermato	Art. 35
Prod n	Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette ad Intervento Edilizio Diretto	Art. 20
N	Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette ad accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04	Art. 6
N	Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette a Strumento Urbanistico Attuativo	Art. 20
N	Zone produttive per attività industriali e artigianali soggette a Piano Esecutivo Confermato	Art. 35
	Zone agricole	Art. 21
N00	Nuclei agricoli e contrade	Art. 22
E00	Previsioni puntuali in zona agricola	Art. 24
AP00	Attività produttive in zona impropria	Art. 32
	Zone agricole di ammortizzazione e transizione	Art. 23
	Zone di contesto figurativo	Art. 8

COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)

Zone di parco fluviale — Art. 7

Aree per attrezzature di interesse comune — Art. 29

Aree per parcheggi — Art. 29

esistente (n) progetto [n]

Codice zone F (tab. 1.1 proposta modifica lettere A e F rev. 05)

2	scuola materna	52	ufficio postale
3	scuola elementare	53	telefono pubblico
4	scuola dell'obbligo	71	isole ecologiche
9	chiese	75	stazione rifornimento e servizio
15	biblioteca	83	giardino pubblico di quartiere
18	sale riunioni, mostre	84	impianti sportivi non agonistici
30	farmacia	85	impianti sportivi agonistici
31	servizio sanitario di quartiere	88	campi da tennis
37	municipio	95	area parcheggio
39	uffici pubblici in genere	99	cimiteri
40	banche, borse, sportelli bancari		

Percorso ciclopedonale — Art. 30

Viabilità di progetto — Art. 30

Sagome limite edifici e/o interventi di grande entità

Accesso obbligatorio

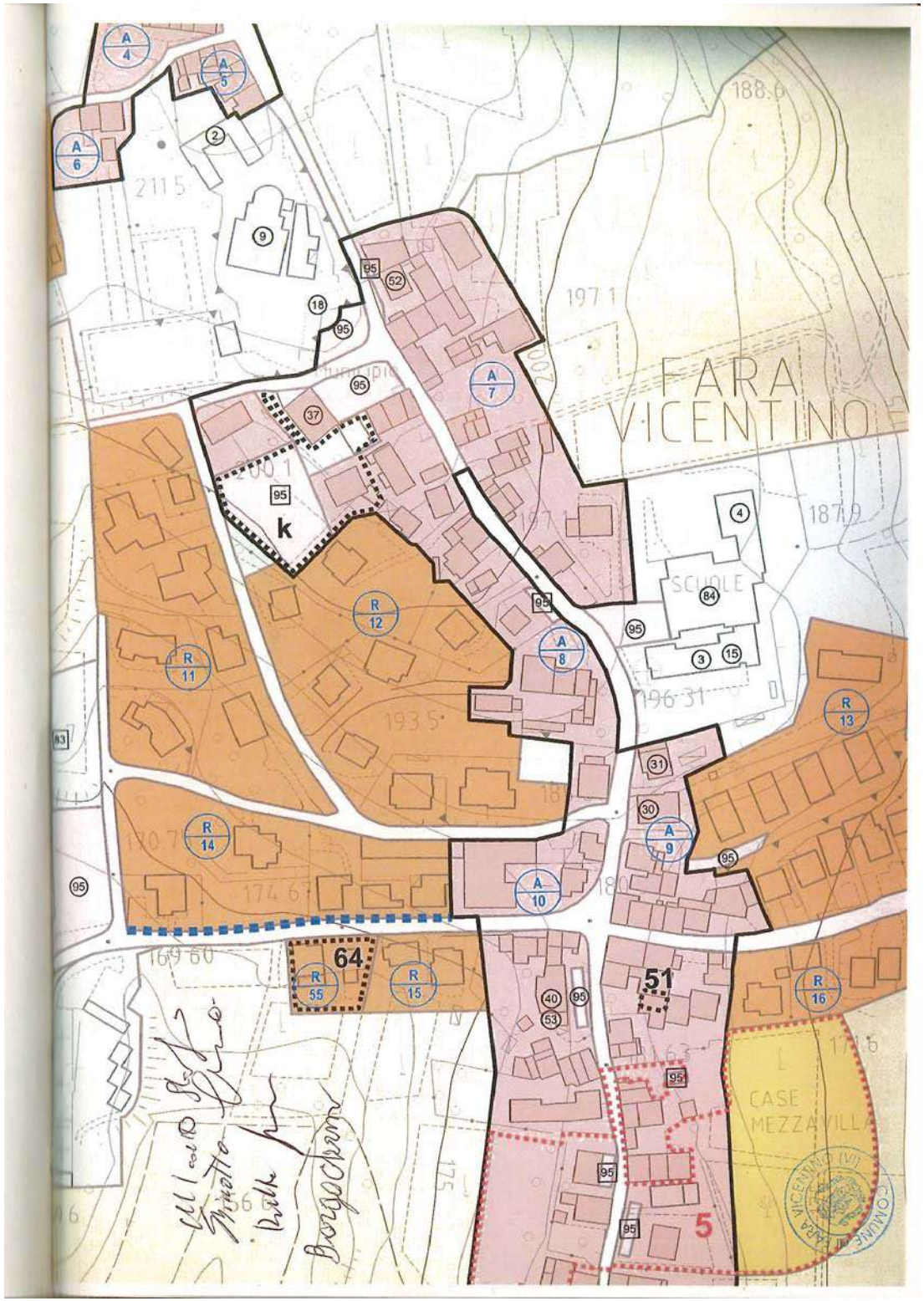
Alberature obbligatorie

Ville individuate nella pubblicazione dell'Ist. Regionale per le Ville Venete

N — Origine del credito edilizio e numero del registro allegato alle NTO — Art. 5

N/L — Ambito soggetto ad accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04 — Art. 6
numero per accordi sottoscritti / lettera per accordi con impegno in atti

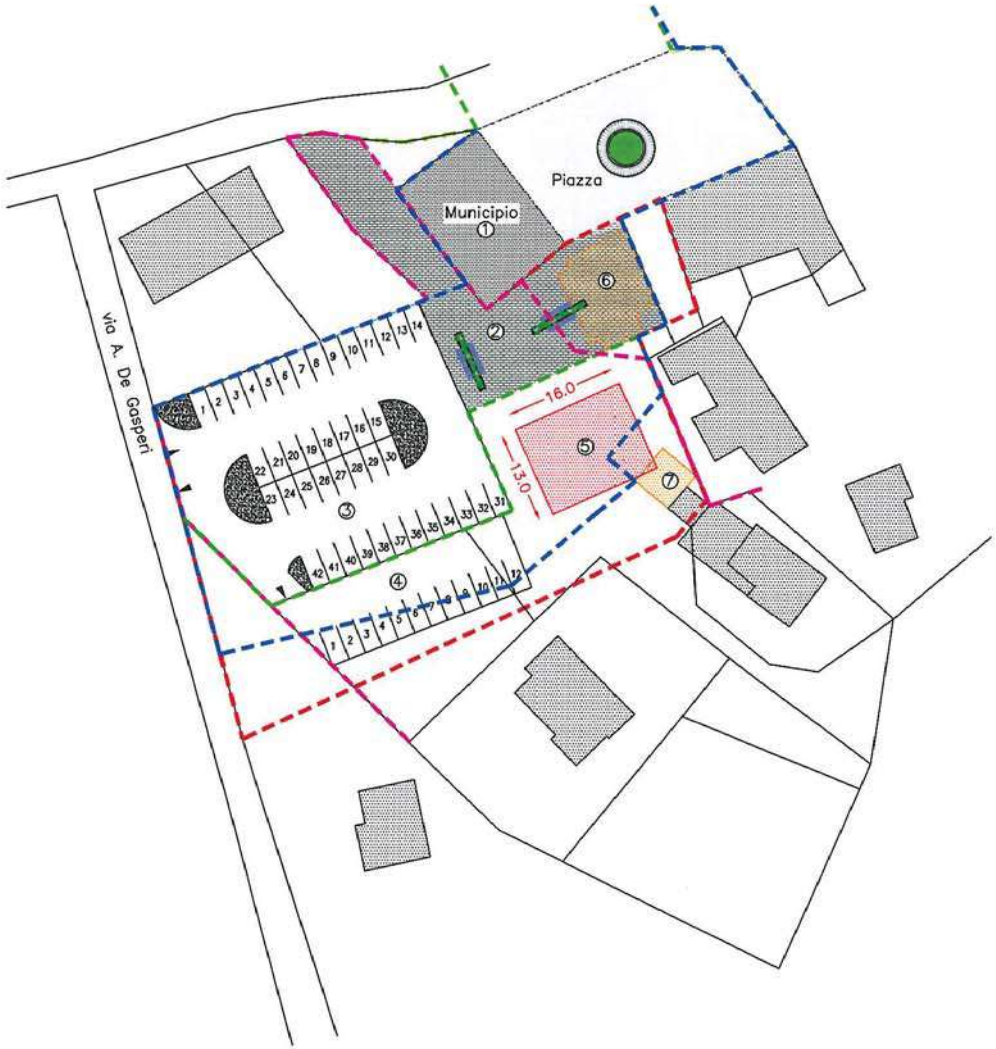
Acque superficiali



ALLEGATO SUB B) AL DISCIPLINARE
REP. N. 73/2017

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DEFINITIVO PUBBLICO–PRIVATO

COMUNE DI FARA VICENTINO
ACCORDO DEFINITIVO PUBBLICO–PRIVATO
PROPONENTI: BINOTTO F. BINOTTO F. E BORGO A.

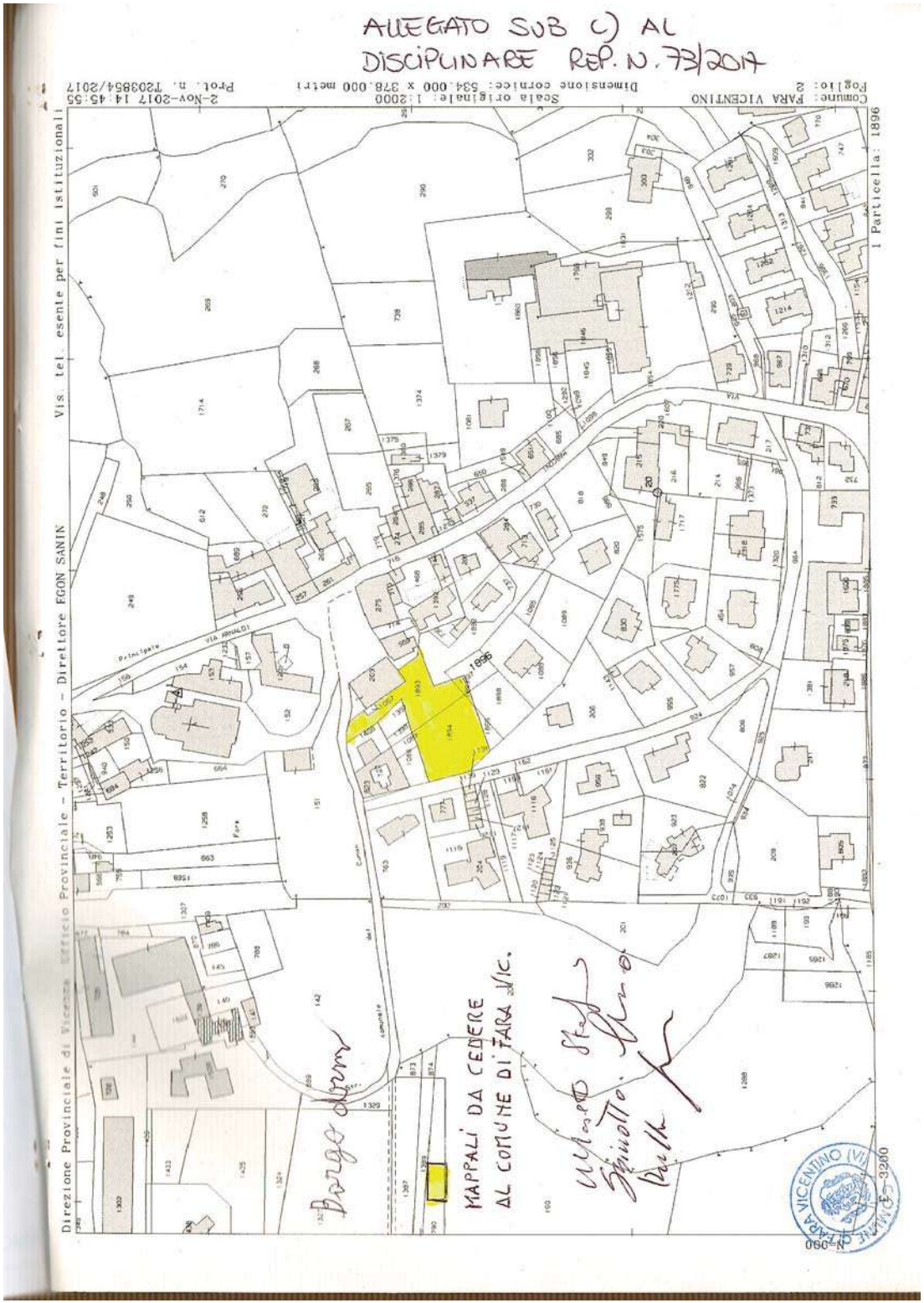


LEGENDA

- 1 MUNICIPIO
- 2 PIAZZA
- 3 PARCHEGGIO PUBBLICO MQ.1360
- 4 PARCHEGGIO PRIVATO A USO PUBBLICO MQ.350 PER ATTIVITA' COMMERCIALI/DIREZIONALI
- 5 SAGOMA NUOVO EDIFICIO VOLUME MC.1600 SU 2 PIANI
- 6 EDIFICIO DA DEMOLIRE
- 7 EDIFICIO DA DEMOLIRE – CREDITO EDILIZIO MC.200
- ACCESSI
- STALLO
- AIUOLE
- FABBRICATI ESISTENTI
- LIMITE SUA DECADUTO
- PROPOSTA
- LIMITE SUA ADOTTATO
- LIMITE DI PROPRIETA'

SCALA 1:750

COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)



Dr.Proc. MASSIMO STEFANI
N O T A I O
Bassano del Grappa (VI) Via del Cristo, 100
Tel. 0424.529744 - Fax 0424.529745
Cod.Fisc. STF MSM 63B20 L157E
Partita IVA 02388510246

REPERTORIO N. 55.967 RACCOLTA N. 24.584

INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE PUBBLICO/PRIVATO N. 99
REP. N. 73/2017, PROT. N. 9750
(AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di novembre.

(26 novembre 2024)

In Bassano del Grappa, Via del Cristo n. 100.

Avanti a me dottor MASSIMO STEFANI Notaio in Bassano del Grappa ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, sono presenti:

- **"COMUNE DI FARA VICENTINO"**, con sede in Fara Vicentino (VI), Piazza Arnaldi n. 1,
codice fiscale: 93004390246 - partita IVA: 00452380249,
in questo atto rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Architetto:
MASETTO STEFANO, nato a Schio (VI) il 2 giugno 1969, domiciliato per la carica presso la sopra indicata Casa Comunale,
a questo atto autorizzato in base:
- all'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- al Decreto del Sindaco n. 4 dell'11 giugno 2024;
- alla propria Determinazione n. 63 del 26 settembre 2024,
e che nel proseguo del presente atto verrà denominato "Comune";

- **BINOTTO FRANCESCO**, nato a Fara Vicentino (VI) il 26 febbraio 1956, residente a Fara Vicentino (VI), in Via Marconi n. 12/A,
Codice Fiscale: BNT FNC 56B26 D496W.

Detti comparenti, della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che il signor BINOTTO FRANCESCO è proprietario dei terreni così catastalmente individuati:

IN COMUNE DI FARA VICENTINO

Catasto Terreni, Foglio 2 (due):

M.N. 1895	di are	00.88	RDE 0,89	RAE 0,50
M.N. 1942	di are	02.89	RDE 2,91	RAE 1,64
TOTALE	Are	03.77	RDE 3,80	RAE 2,14

CONFINI

Le parti dichiarano che i terreni suddescritti, formanti un unico corpo, confinano con M.N. 1894, 1899, 1940, 1943 e 206, salvo i più recenti e precisi;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19 dicembre 2016 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 - Variante di cui all'art. 17 della legge regionale 23.04.2004 n. 11 e il medesimo è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27 aprile 2017;

- che, nell'ambito degli accordi urbanistici di cui all'art. 6 della L.R. 23 aprile 2004 nr. 11, contenuti nella Variante

Registrato a
Vicenza
il 2 dicembre 2024
al n. 37985 serie 1T
Euro 355,00

Trascritto a
Bassano Del Grappa
il 3 dicembre 2024
al n. 10847 R.G.
al n. 8162 R.P.

nr. 4 al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27 aprile 2017, è stato sottoscritto con atto in data 22 dicembre 2017 Repertorio n. 73/2017, Prot. n. 9750 tra il Comune di Fara Vicentino e i signori Binotto Flavio, Binotto Francesco e Borgo Armida, il Disciplinare pubblico/privato nr. 99, conseguentemente al quale il Comune di Fara Vicentino ha acquisito le aree allibrate al Foglio 2 (due), M.N. 1893, 1894, 1897 e 1899;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.07.2021, con la quale si è provveduto a:
- approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al Municipio – Ambito B Aree adiacenti al Municipio - 1° Stralcio funzionale" depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4492 del 24.06.2021 dallo studio Caretta Carlo & Depau Liliana Architetti Associati;
- adottare la conseguente Variante al vigente Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 327/2001;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25 luglio 2022 con la quale:
- relativamente alle osservazioni alla Variante urbanistica suddetta, proposte dai fratelli Binotto, ed in particolare quella cd. integrativa, acquisita al prot. n. 1123 del 28 febbraio 2022, è stato espresso il parere per ogni punto elencato e quindi accogliendo, accogliendo parzialmente o respingendo le osservazioni medesime;
- è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 4 della L.R. n. 11/2004 la Variante al vigente Piano degli Interventi adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.07.2021, avente ad oggetto: "Approvazione progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al
Municipio – Ambito B Aree adiacenti al Municipio - 1° Stralcio funzionale" ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. con adozione di variante al Piano degli Interventi vigente", come redatta dallo studio Caretta Carlo & Depau Liliana Architetti Associati, depositata agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 4492 del 24 giugno 2021;
- è stato disposto, relativamente alle osservazioni accolte, ed in particolare le osservazioni 01, 03, 05, 06, 10, che si proceda al recepimento delle medesime integrandone i rispettivi contenuti con la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al Municipio – Ambito B Aree adiacenti al Municipio - 1° Stralcio funzionale";
PRESO ATTO che, relativamente osservazioni presentate dai sig.ri Binotto inerenti la variante urbanistica adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27 luglio 2021, il progetto esecutivo dei lavori in argomento ha recepito le indicazioni espresse dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Variante urbanistica medesima – giusta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25 luglio 2022 – ed in particolare introducendo negli elaborati di progetto le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni 01, 03, 05, 06, 10;
DATO ATTO che, con specifico riferimento all'osservazione nr. 03 accolta, rimane da perfezionare l'impegno del Comune a:
- realizzare a sua cura e spese il nuovo parcheggio pubblico anche sulle porzioni di area di proprietà di Binotto Francesco catastalmente distinte ai M.N. 1895 e 1942 del Foglio 2 (due) del Catasto Terreni. Su tali porzioni saranno realizzati numero 6/7 posti auto (meglio evidenziati nello spazio in giallo nella planimetria allegata SUB "A" che resteranno di proprietà ed utilizzo esclusivi di Binotto Francesco; l'area di manovra ricadente su tali porzioni di area sarà invece ceduta gratuitamente al Comune di Fara Vicentino dopo il suo completamento e sarà oggetto di manutenzione da parte dello stesso Comune. I posti auto così individuati saranno destinati esclusivamente all'utilizzo di coloro che accedono/recedono alle attività commerciali ubicate nel costruendo fabbricato sui mappali n. 1939, 1940, 1944 negli orari di apertura delle attività medesime.
DATO ATTO altresì che il Progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al Municipio – Ambito B Aree adiacenti al Municipio - 1° Stralcio funzionale" prevede l'occupazione delle aree identificate al Foglio 2 (due), M.N. 1895 e 1942;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 23 maggio 2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al Municipio" ambito B) Aree adiacenti al Municipio. Primo stralcio," redatto dallo studio Caretta Carlo & Depau Liliana Architetti Associati, depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino al prot. n. 20 del 03 gennaio 2023 e integrazione in data 3 maggio 2023.
Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il "COMUNE DI FARA VICENTINO" e il signor BINOTTO FRANCESCO si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto.
Art. 2 – Oggetto dell'accordo di pianificazione.
Il presente accordo riguarda la realizzazione, da parte del Comune di Fara Vicentino, dei lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al Municipio – Ambito B Aree adiacenti al Municipio - 1° Stralcio funzionale, il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 23 maggio 2023, riguardanti la realizzazione di un'area a parcheggio anche sui mappali alli-

brati al Foglio 2 (due), M.N. 1895 e 1942, in proprietà del signor Binotto Francesco.
Art. 3 – Impegni da parte del Comune di Fara Vicentino
Il COMUNE DI FARA VICENTINO si impegna a:
1. realizzare, a propria cura e spese, i lavori di "Riqualificazione di Piazza Arnaldi e delle aree adiacenti al Municipio – Ambito B Aree adiacenti al Municipio - 1° Stralcio funzionale, il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 23/05/2023, riguardanti la realizzazione di un'area a parcheggio anche sui mappali allibrati al Foglio 2 (due), M.N. 1895 e 1942, in proprietà del signor BINOTTO FRANCESCO;
2. iniziare i lavori entro il 30 (trenta) giugno 2025 (duemilaventicinque) ed ultimarli entro 3 anni dal loro inizio, salvo proroghe per cause di forza maggiore, per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale o in virtù di diversi accordi intercorsi tra le parti;
3. acquisire, a propria cura e spese, la piena proprietà dell'area di manovra interna al parcheggio;
4. identificare, mediante realizzazione di idonea segnaletica a cura del Comune di Fara Vicentino, nr. 6/7 posti auto (meglio evidenziati nello spazio in giallo nella planimetria allegata SUB "A" che resteranno di proprietà ed utilizzo esclusivi del signor Binotto Francesco;
5. realizzare la tubazione di scarico delle acque nere e bianche ai margini della proprietà Binotto, catastalmente distinta al CT fg. 2 M.N. 1940 e più esattamente a portare tale tubazione nel punto all'interno della proprietà Binotto adiacente al parcheggio individuato con la lettera 13 nell'allegato sub "A";
6. scomputare le spese di demolizione (ivi comprese quelle di trasporto in discarica e di smaltimento in discarica) documentate del fabbricato giacente sul mappale 569 del Foglio 2 NCT dagli oneri di urbanizzazione primaria relativi al fabbricato erigendo in proprietà di Francesco Binotto.
Art. 4 – Impegni da parte del privato
Il signor BINOTTO FRANCESCO si impegna a:
1. acconsentire all'occupazione delle aree di sua proprietà allibrate al Foglio 2, M.N. 1895 e 1942 per tutta la durata dei lavori, e comunque non oltre tre anni dal loro inizio, salvo proroghe per cause di forza maggiore, per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale o in virtù di diversi accordi intercorsi tra le parti;
2. riconoscere al Comune di Fara Vicentino, sulla scorta dei prezzi di aggiudicazione dell'appalto pubblico e sulla scorta delle quantità indicate nella contabilità pubblica dei lavori depositata dal direttore dei lavori, i costi afferenti alla realizzazione della tubazione di scarico delle acque nere e bianche a servizio del mappale 1940 del Foglio 2;
3. al termine dei lavori, a cedere gratuitamente al Comune di Fara Vicentino la piena proprietà dell'area di manovra interna al parcheggio;
Art. 5 – Obbligazioni di carattere generale
Il signor BINOTTO FRANCESCO assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.
Qualora al signor BINOTTO FRANCESCO dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo. Nel caso, il signor BINOTTO FRANCESCO dovrà tempestivamente comunicare al Comune qualsiasi variazione della proprietà o dei diritti reali riguardanti gli immobili oggetto del presente disciplinare.
Il presente atto deve ritenersi vincolante, non solo per la ditta che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori e aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 6 – Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione, in corso o in termine del presente Disciplinare, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Art. 7 – Efficacia e validità del Disciplinare.
Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la Parte Proponente già al momento della sottoscrizione del presente accordo.
Art. 8 - Allegati al Disciplinare
Al presente Atto vengono allegati:
Allegato "A"): Planimetria indicante l'intervento con sovrapposizione progetto, con evidenziata l'area a posti auto di proprietà ed utilizzo esclusivi del signor BINOTTO FRANCESCO.
Allegato "B"): Planimetria indicante l'intervento con sovrapposizione progetto e planimetria catastale.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
Spese e imposte del presente atto a carico del COMUNE DI FARA VICENTINO.
DIRITTO DI FAMIGLIA
Ai sensi della legge sul diritto di famiglia il signor BINOTTO FRANCESCO dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni, ma che i beni oggetto del presente atto sono beni personali.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine dieci oltre la presente di tre fogli e da me letto ai comparenti che da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno pienamente approvato, e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 11,00 (undici) circa.
F.to: MASETTO STEFANO
BINOTTO FRANCESCO



PLANIMETRIA GENERALE - PROGETTO

(scala 1:200)

Allegato "A" all'atto
Rep. n. 55967
Racc.n. 24584

- EDIFICI ESISTENTI
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO MASSIMO 2 PIANI DA QUOTA PIAZZA (SCHEDA "A")
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO H. MASSIMA A 3 METRI DA QUOTA PIAZZA
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO H. MASSIMA A QUOTA PIANO PIAZZA - USO PRIVATO
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO MASSIMO A QUOTA PIANO PIAZZA - SCOPERTO QUOTA PIAZZA PROPRIETA' PRIVATA
- LIMITE INDICATIVO AMBITO D'INTERVENTO - 1° STRALCIO
- AREA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARNALDI E AREE ADIACENTI AL MUNICIPIO CON DISTANZA MINIMA DI 3 METRI TRA EDIFICI DI PROGETTO INTERNI ALL'AREA ED EDIFICI ESISTENTI ESTERNI DALL'AREA D'INTERVENTO

N
O E
S

NOTA: Essendo un elaborato a valenza urbanistica, indicazioni, note, quote e misure rappresentate sono salvo errori/refusi e comunque vanno considerate quelle degli elaborati a valenza tecnica del PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO, della documentazione ad esso allegata e quella catastale in atti informatizzati.

COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO ESECUTIVO
dei lavori di
"Riqualificazione di Piazza Arnaldi
e delle aree adiacenti al Municipio"

AMBITO B - Aree adiacenti al Municipio
PRIMO STRALCIO

Caretta + Depau
Architetti Associati
viale Bassani 129 36016 Thiene (vi)
t e l/f a x 0445/361805
carettaassociati@gmail.com

elaborati
MODIFICA URBANISTICA
STATO DI PROGETTO - INQUADRAMENTO GENERALE

committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI FARA VICENTINO
Piazza Arnaldi n.1 FARA VICENTINO VI

progetto Arch. CARLO CARETTA
Studio CARETTA+DEPAU Architetti C. Caretta, L. Depau, E. Grolo

collaboratore
Studio FERASSI E ARCHITETTURA Arch.Ph F. Ferassi, E. Storti, M. Da Ros, E. Sandoni

Data	Tavola
GIUGNO 2023	SUB 01
Scala 1:200	

Agricultural rights - Diritti d'autore riservati



Mascetto Stefano

Bivilla Franco

PLANIMETRIA GENERALE - CATASTO (SOVRAPPOSIZIONI)

(scala 1:200)

Allegato "B" all'atto
Rep. n. 55967
Racc.n. 24584

S

Legenda

- AREA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARNALDI E AREE ADIACENTI AL MUNICIPIO
- LIMITE INDICATIVO AMBITO D'INTERVENTO - 1° STRALCIO
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO MASSIMO 2 PIANI DA QUOTA PIAZZA (SCHEDA "A")
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO H. MASSIMA A 3 METRI DA QUOTA PIAZZA
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO H. MASSIMA A QUOTA PIANO PIAZZA - USO PRIVATO
- FUTURO EDIFICIO A PROGETTO - SVILUPPO MASSIMO A QUOTA PIANO PIAZZA - SCOPERTO QUOTA PIAZZA PROPRIETA' PRIVATA
- EDIFICI SOGGETTI A DEMOLIZIONE

N
O E
S

NOTA: Essendo un elaborato a valenza urbanistica, indicazioni, note, quote e misure rappresentate sono salvo errori/refusi e comunque vanno considerate quelle degli elaborati a valenza tecnica del PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO, della documentazione ad esso allegata e quella catastale in atti informatizzati.

COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO ESECUTIVO
dei lavori di
"Riqualificazione di Piazza Arnaldi
e delle aree adiacenti al Municipio"

AMBITO B - Aree adiacenti al Municipio
PRIMO STRALCIO

Caretta + Depau
Architetti Associati
viale Bassani 129 36016 thiene (vi)
t e f/fl a x 0445/381805
carettadepauassociati@gmail.com

elaborati

STATO DI PROGETTO - SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE

committente

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI FARA VICENTINO
Piazza Arnaldi n.1 FARA VICENTINO VI

progetto Arch. CARLO CARETTA
Studio CARETTA+DEPAU Architetti C. Caretta, L. Depau, E. Grubo

collaborazione
Studio EDILARCC ARCHITETTURA Arch.Ti E. Tonello, R. Berto, M. De Ant, E. Tonello

Data	Tavola
GIUGNO 2023	SUB 02
Scala 1: 200	

Rappresentazione redatta in base alle disposizioni normative

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **101**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A PRIX QUALITY SPA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 01 del mese di Luglio, il sottoscritto sig. Fosser Gian Battista, nato a Vicenza (VI) il 17/08/1960 in qualità di Legale Rappresentante della ditta Prix Quality SPA, C.F. 03195090240, con sede a Grisignano di Zocco (VI), in Via Del Lavoro nr. 3, in qualità di proprietaria dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 8, mappale 252, sub. 13-14, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 8, mappale 252, sub. 13-14;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Via Ortigara;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'intervento di trasformazione per l'ampliamento della superficie di vendita complessiva da mq 1.500 (limite massimo acconsentito dalla L.R. 50/2012 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale della Regione Veneto*") fino a mq 1.835, dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 8, mappale 252, sub. 13-14. Tale ampliamento della superficie commerciale viene proposto attraverso il cambio d'uso da artigianale a commerciale di vendita dell'unità immobiliare censita catastalmente al foglio 8, mappale 252, sub. 14, al fine di poter insediare nella suddetta unità immobiliare sub. 14 un esercizio commerciale con superficie di vendita di circa 600 mq (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Identificazione specifica di nuova zona produttiva Prod/15 – con Accordo n. 101" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 25.125,00** così calcolato:

  - *Superficie per cui è richiesta la trasformazione in superficie di vendita = mq 335*
  - *Valore di mercato della superficie post trasformazione in superficie di vendita a seguito di variante al P.I. = mq 335 x € 630/mq = € 211.050,00;*
  - *Valore di mercato della superficie (attuale destinazione artigianale/industriale) ante trasformazione in superficie di vendita = mq 335 x € 480,00/mq = € 160.800,00;*
  - *Incremento di valore dell'immobile a seguito di variante al P.I. = € 211.050,00 - € 160.800,00 = € 50.250,00;*
  - *Importo perequativo da corrispondere al Comune = € 50.250,00 x 50% = € 25.125,00.*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:

  - in un'unica soluzione per un importo di **25.125,00 euro** (**venticinquemilecantoventicinque/zerozero**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 514991030 in data 01/07/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fosser Gian Battista

Firmato digitalmente da:
Fosser Gian Battista
Data: 01/07/2026 13:43:17

_____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **102**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A CHIMINELLO IGINO / ABRIANI MARIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Giugno, i sottoscritti sig.ri:

- Chiminello Igino, nato a Marostica (VI) il 07/09/1959 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Fortelongo n. 35, C.F. CHMGNI59P07E970J;
- Abriani Maria, nata a Thiene (VI) il 22/03/1960 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Fortelongo n. 35, C.F. BRNMRA60C62L157R;

in qualità di proprietari dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 14 mappale 3, sub. 7, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 14 mappale 3 sub. 7;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Fortelongo;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire il cambio d'uso di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in fabbricato con funzione artigianale. L'attività con funzione artigianale dovrà essere compatibile con le destinazioni prevalentemente residenziali del contesto (rif. art. 16 delle NTO del P.I.). Saranno reperite le adeguate dotazioni di aree a servizi (standard) in funzione dell'attività;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in contrada N20 – con Accordo n. 102" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 28.066,50** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 130,00 €/mq (rif. attività artigianale int. diretto)
  Sup. coperta edificio esistente = 231 mq (edificio interessato da cambio d'uso)
  Sup. del lotto "convenzionale" = 462 mq (231 mq / 50% rapporto di copertura convenzionale)
  *Totale perequazione = (130,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 462,00 mc * 50% = € 28.066,50*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **28.066,50 euro** (**ventottomilasessantasei/cinquanta**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000521651 in data 22/06/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Igino Chiminello
Maria Abriani

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Igino Chiminello
- documento identità n. CA06599LO rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Maria Abriani
- documento identità n. *CA13714NX* rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 23 Giugno 2026

L'Istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **103**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A PAMPALONE STEFANO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di Giugno, il sottoscritto sig. Pampalone Stefano, nato a Trieste (TS) il 09/11/1967 e residente a Londra (Inghilterra), n° 7 Burton Mews, C.F. PMPSFN67S09L424S in qualità di proprietario dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 4 mappale 1076 sub. 8-10-13-14, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 4 mappale 1076 sub. 8-10-13-14;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Valle Zaccona;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire il cambio d'uso di parte di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo (per mc 331,00) in un fabbricato con funzioni residenziali. La porzione di fabbricato per la quale si concede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 4, mapp. 1076, sub. 13 (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in zona agricola E09 – con Accordo n. 103" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 15.143,25** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 331,00 mc (porzione di edificio esistente FNF)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 331,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 331,00 mc * 50% = € 15.143,25*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:

  X in un'unica soluzione per un importo di **15.143,25 euro (quindicimilacentoquarantatrè/venticinque)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 0100000000014876 in data 08/06/2026;

  o in forma rateizzata, presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. _____ in data _____ per un importo di **4.542,98 euro (quattromilacinquecentoquarantadue/novantotto)** corrispondenti all'importo della RATA 1 (30% dell'importo totale del contributo perequativo) e correlato deposito cauzionale rif. _____ a favore del Comune di Fara Vicentino e a copertura dell'importo di **10.600,28 euro (diecimilaseicento/ventotto)** corrispondente alla somma degli importi delle restanti RATE 2-3-4 (25%, 25% e 20% dell'importo totale del contributo perequativo);

- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stefano Pampalone



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Bruno Maccarrone - Funzionario Incaricato dal Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Stefano Pampalone
- passaporto n. *YC6291991* rilasciato da Ministero Affari esteri e Cooperazione Internazionale

Fara Vicentino, 12 Giugno 2026

Il funzionario incaricato
Ing. Bruno Maccarrone

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **104**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A CAROLLO SEBASTIAN / ROMAGNA ARIANNA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 07 del mese di Luglio, i sottoscritti sig.ri:

- Carollo Sebastian, nato a Marostica (VI) il 27/12/1991 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Torricelle, 21, C.F. CRLSST91T27E970H;
- Romagna Arianna, nata a Schio (VI) il 02/07/1994 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Torricelle, 21, C.F. RMGRNN94L42I531R;

in qualità di proprietari degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 7, mappale 87 sub. 1-2, mappale 473 sub. 1-2, mappali 475, 505, 506, 507 sub. 2 graffate, 507 sub. 1; a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 7, mappale 87 sub. 1-2, mappale 473 sub. 1-2, mappali 475, 505, 506, 507 sub. 2 graffate, 507 sub. 1;

- che l'accesso agli immobili sopra citati avviene da via Torricelle;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Commà 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire un intervento di ristrutturazione integrale e recupero del volume urbanistico del complesso degli edifici esistenti all'interno della contrada N07. Nello specifico, la proposta progettuale prevede:
  - la demolizione degli immobili esistenti per un volume pari a **2.083,75 mc** (dei quali 1.508,81 mc già residenziali e 574,94 mc quali porzioni di edifici per le quali è ammesso il cambio d'uso a residenza);
  - il cambio d'uso a residenziale dei 574,94 mc esistenti;
  - la trasposizione del volume su sagome assegnate per la realizzazione di due edifici distinti, entrambi a due piani fuori terra, entrambi a destinazione residenziale.

  L'intervento proposto è regolato da un progetto unitario, realizzabile per stralci funzionali e dovrà prevedere adeguata dotazione di opere di urbanizzazione ed aree per servizi/standard.

  Il volume di progetto (**circa 2.081,96 mc**) sarà così suddiviso:
  - Edificio 1: **864,00 mc** (superficie coperta 144,00 mq – h max. 7,40 mt);
  - Edificio 2: **1.217,96 mc** (superficie coperta 182,33 mq – h max. 7,40 mt).

  Il tutto meglio evidenziato negli elaborati grafici depositati agli atti e facenti parte integrante del presente accordo (*Tav. 2 – Stato di fatto – Planimetria Unità Immobiliari; Tav. 3 – Stato di fatto – Planimetria Superfici e Volumi esistenti; Tav. 4 – Stato di fatto – Planimetria Superfici e Volumi a destinazione residenziale e agricolo; Tav. 5 – Stato di Progetto - Planimetrie*);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in contrada N07 – con Accordo n. 104" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 26.306,25** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 575,00 mc (manufatti esistenti, demolizione e trasposizione)
  Volume perequato "cambio d'uso, dem. e trasposizione" = 575,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 575,00 mc * 50% = € 26.306,25*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in forma rateizzata, presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000522964 in data 23.06.2026 per un importo di **7.891,88 euro (settemilaottocentonovantuno/ottantotto)** corrispondenti all'importo della RATA 1 (30% dell'importo totale del contributo perequativo) e correlato deposito cauzionale rif. 056A8015 a favore del Comune di Fara Vicentino e a copertura dell'importo di **18.414,38 euro (diciottomilaquattrocentoquattordici/trentotto)** corrispondente alla somma degli importi delle restanti RATE 2-3-4 (25%, 25% e 20% dell'importo totale del contributo perequativo);
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sebastian Carollo
Arianna Romagna

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Sebastian Carollo
- documento identità n. CA99623VB rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Arianna Romagna
- documento identità n. CA34532GC rilasciato da Comune di Santorso (VI)

Fara Vicentino, 07 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **105**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A DALLA VALLE WALTER.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 06 del mese di Luglio, il sottoscritto sig. Dalla Valle Walter, nato a Thiene (VI) il 30/07/1969 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Poletti nr. 33/A, C.F. DLLWTR69L30L157K in qualità di proprietario dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 11 mappale 1221, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 11 mappale 1221;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Poletti;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire, tramite la riperimetrazione del nucleo agricolo N16, l'inserimento di una previsione puntuale per la costruzione, su sedime assegnato, di un fabbricato con funzioni residenziali di volume pari a 600,00 mc con altezza massima 5,00 m in corrispondenza del terreno catastalmente censito al foglio 11, mapp. 1221 (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in contrada N16 – con Accordo n. 105" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 27.450,00** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume perequato "previsione puntuale" = 600,00,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 600,00 mc * 50% = € 27.450,00*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in forma rateizzata, presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000520035 in data 02/07/2026 per un importo di **8.235,00 euro** (**ottomiladuecentotrentacinque/zerozero**) corrispondenti all'importo della RATA 1 (30% dell'importo totale del contributo perequativo) e correlato deposito cauzionale rif. 00404/34/51138014 a favore del Comune di Fara Vicentino e a copertura dell'importo di **19.215,00 euro** (**diciannovemiladuecentoquindici/zerozero**) corrispondente alla somma degli importi delle restanti RATE 2-3-4 (25%, 25% e 20% dell'importo totale del contributo perequativo);
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Walter Dalla Valle

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Walter Dalla Valle
- documento identità n. CA85131TC rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 06 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **106**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A SPEROTTO GIANANTONIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di Luglio, il sottoscritto sig. Sperotto Gianantonio, nato a Breganze (VI) il 07/11/1950 e residente a Camisano Vicentino (VI) in Via Cav. di Vittorio Veneto nr. 19, C.F. SPRGNT50S07B132B in qualità di proprietario degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 8 mappale 560 sub. 1-2, mappale 583 sub. 2 e mappale 634, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 8 mappale 560 sub. 1-2, mappale 583 sub. 2 e mappale 634;

- che l'accesso agli immobili sopracitati avviene da via Tretti;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'inserimento di una previsione puntuale in zona agricola attraverso la creazione della scheda E88 per la demolizione di due fabbricati e successiva ricostruzione tramite ricomposizione dei volumi esistenti, con parziale cambio d'uso, per la realizzazione di un unico fabbricato con funzioni residenziali.

  Nello specifico, la richiesta prevede:

  - la demolizione e successiva ricostruzione con ricomposizione volumetrica (fuori dalla fascia di rispetto stradale) del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino (VI) al foglio 8, mappale 560, sub. 1-2, della volumetria complessiva di 747,68 mc di cui parte ad uso già residenziale (529,11 mc) e parte ad uso agricolo (218,57 mc). Per la porzione di fabbricato ad uso agricolo, non più funzionale alla conduzione del fondo, viene concesso il cambio d'uso con funzioni residenziali;
  - la demolizione e successiva ricostruzione con ricomposizione volumetria (fuori dalla fascia di rispetto stradale) e cambio d'uso (con funzioni residenziali) del fabbricato catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 8, mappale 583, sub. 2 della volumetria complessiva di 136,62 mc.

  L'intervento, pertanto, propone la demolizione con ricomposizione volumetria (fuori dalla fascia di rispetto stradale) di fabbricati esistenti per una volumetria complessiva pari a 884.30 mc. (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in zona agricola E88 – con Accordo n. 106" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 16.249,94** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente residenziale da trasferire = 529,11 mc (edificio esistente porzione residenziale)
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 218,57 mc (porzione di edificio esistente FNF)
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 136,62 mc (porzione di edificio esistente FNF "ricovero cavalli")
  Volume complessivo in ricomposizione = 884,30 mc (ricomposizione volumi esistenti fuori fascia di rispetto stradale mediante demolizione/ricostruzione)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 335,19 mc (218,57+136,62 mc soggetti a cambio d'uso)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 335,19 mc * 50% = € 16.249,94*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:

  - in un'unica soluzione per un importo di **16.249,94 euro (sedicimiladuecentoquarantanove/novantaquattro)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 11404118242 in data 01/07/2026;

- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Gianantonio Spelotto

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Gianantonio Sperotto
- documento identità n. CA09829JB rilasciato da Comune di Camisano Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 09 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **107**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A BRAZZALE MAURIZIO / MEDA STEFANIA / BRAZZALE GIOVANNI / DAL BIANCO LUIGIA RENATA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di Giugno, i sottoscritti sig.ri:

- Brazzale Maurizio, nato a Thiene (VI) il 09/07/1965 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Astico, nr. 10, C.F. BRZMRZ65L09L157H, in qualità di nudo proprietario degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 5 mappali 1151-1154;
- Meda Stefania, nata a Thiene (VI) il 09/01/1968 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Astico, nr. 10, C.F. MDESFN68R09L157D, in qualità di nuda proprietaria degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 5 mappali 1151-1154;
- Brazzale Giovanni, nato a Fara Vicentino (VI) il 09/10/1935 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Astico, nr. 9, C.F. BRZGNN35R09D496A, in qualità di usufruttuario degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 5 mappali 1151-1154;
- Dal Bianco Luigia Renata, nata a Lugo di Vicenza (VI) il 30/10/1938 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Astico, nr. 10, C.F. DLBLRN38R70E731B, in qualità di usufruttuaria degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 5 mappali 1151-1154;

a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere nudi proprietari (sig.ri Brazzale Maurizio e Meda Stefania) e usufruttuari (sig.ri Brazzale Giovanni e Dal Bianco Luigia Renata) degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 5 mappali 1151-1154;

- che l'accesso agli immobili sopracitati avviene da via Astico;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è:
  - consentire il cambio d'uso di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali (per 297,00 mc) prevedendo la possibilità di sopraelevazione fino ad altezza massima 5,55 m. Il fabbricato per il quale si concede il cambio d'uso è catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 5, mapp. 1151-1154;
  - consentire l'ampliamento con funzione residenziale del fabbricato sopra citato per una volumetria di 336,00 mc (di cui 127,50 mc per porticato).

L'accordo prevede quindi un cambio d'uso con ampliamento per complessivi 505,50 mc (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in zona agricola E63 – con Accordo n. 107" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 23.126,63** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 297,00 mc (edificio esistente FNF)
  Volume in ampliamento (residenziale) = 208,50 mc (nuovo volume residenziale in ampliamento)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 505,50 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 505,50 mc * 50% = € 23.126,63*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **23.126,63 euro (ventitrèmilacentoventisei/sessantatré)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000522459 in data 26/06/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Maurizio Brazzale
Stefania Meda
Giovanni Brazzale
Luigia Renata Dal Bianco

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Maurizio Brazzale
- documento identità n. CA30650SX rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Stefania Meda
- documento identità n. CA41058UM rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

I sig.ri Giovanni Brazzale e Luigia Renata Dal Bianco, non potendo essere fisamente presenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale, sottoscrivono la presente dichiarazione in separata sede e vengono identificati mediante i seguenti documenti d'identità:

- nome e cognome dell'intestatario: Giovanni Brazzale
- documento identità n. CA20674DU rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Luigia Renata Dal Bianco
- documento identità n. CA22985BE rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

I sig.ri Maurizio Brazzale e Stefania Meda, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità:

- attestano l'autenticità delle firme dei sig.ri Giovanni Brazzale e Luigia Renata Dal Bianco;
- dichiarano di aver esercitato una mera funzione di coordinamento ed assistenza ai fini della sottoscrizione del presente atto nei confronti dei sig.ri Giovanni Brazzale e Luigia Renata Dal Bianco, impossibilitati a presentarsi di persona presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Maurizio Brazzale
Stefania Meda

Fara Vicentino, 30 Giugno 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **108**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A ZANIN ANNA / CARRETTA ALESSANDRO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di Giugno, i sottoscritti sig.ri:

- Zanin Anna, nata a Thiene (VI) il 12/02/1993 e residente a Zugliano (VI) in Via San Bernardino n. 37, C.F. ZNNNNA93B52L157A;
- Carretta Alessandro, nato a Schio (VI) il 19/10/1992 e residente a Zugliano (VI) in Via San Bernardino n. 37, C.F. CRRLSN92R19I531N;

in qualità di proprietari dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 5, mappale 191 sub. 7 e mappale 1325, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 5, mappale 191 sub. 7 e mappale 1325;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Astico;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire il cambio d'uso di parte di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali. La porzione di fabbricato per la quale si chiede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) al foglio 5, mappale 191, sub. 7 e mappale 1325 ed interessa una volumetria di 554,76 mc. Contestualmente si prevede la demolizione senza ricostruzione della volumetria corrispondente alla tettoia e legnaia poste sul prospetto est del fabbricato (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Nuova previsione puntuale in zona agricola E89 – con Accordo n. 108" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 13.340,00** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 555,00 mc (edificio esistente FNF)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 464,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – (5 x 8,50 €/mq)) * 464,00 mc * 50% = € 13.340,00*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **13.340,00 euro** (**tredicimilatrecentoquaranta/zerozero**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000517308 in data 25/06/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Anna Zanin
Alessandro Carretta

Anna Zanin Carretta Alessandro

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Anna Zanin
- documento identità n. CA95214RE rilasciato da Comune di Zugliano (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Alessandro Carretta
- documento identità n. CA51349AR rilasciato da Comune di Zugliano (VI)

Fara Vicentino, 25 Giugno 2026

Il funzionario incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblica ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **109**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A SPEROTTO MASSIMO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di Giugno, il sottoscritto sig. Sperotto Massimo, nato a Thiene (VI) il 22/02/1975 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via San Bortolo, n. 42/G, C.F. SPRMSM75B22L157D in qualità di proprietario dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 2, mappale 1523, sub. 1-2, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 2, mappale 1523, sub. 1-2;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via San Bortolo;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire il cambio d'uso di parte di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo (per mc 363,00) in un fabbricato con funzioni residenziali. La porzione di fabbricato per la quale si concede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 2, mapp. 1523, sub. 1-2 (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Nuova zona urbanistica R/61 con volume limitato all'esistente – con Accordo n. 109" per consentire il cambio d'uso dei vani ancora ad uso agricolo e viene descritta negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 12.069,75** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "Zona R" = 75,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 363,00 mc (porzione di edificio esistente FNF)
  Volume perequato "Zona R" = 363,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (75,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 363,00 mc * 50% = € 12.069,75*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **12.069,75 euro** (**dodicimilasessantanove/settantacinque**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000523873 in data 29.06.2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Massimo Sperotto

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Massimo Sperotto
- documento identità n. CA14228MG rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 29 Giugno 2026

Il funzionario incaricato
Geom. Sofia Panozzo

COMUNE DI FARA VICENTINO (VI)

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **110**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A BERTON GIROLAMO / SCALABRIN LORETTA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di Giugno, i sottoscritti sig.ri:

- Berton Girolamo, nato a Breganze (VI) il 27/04/1950 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Fortelongo n. 71, C.F. BRTGLM50D27B132X in qualità di proprietario dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 13, mappali 75-76;

- Scalabrin Loretta, nata a Fara Vicentino (VI) il 03/11/1952 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Fortelongo n. 71, C.F. SCLLTT52S43D496G in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 13, mappale 76;

a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietario esclusivo dei terreni ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 13 mappali 75 e 76 (Berton Girolamo per entrambi e Scalabrin Loretta per il solo mappale 76);

- che l'accesso ai terreni sopracitati avviene da via Fortelongo;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'estensione della contrada N20 per l'inserimento di una previsione puntuale per nuova edificazione residenziale ai fini della realizzazione di un fabbricato (con funzioni residenziali) della volumetria massima di 500,00 mc. L'area interessata dalla richiesta è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) al foglio 13, mappali 75-76. Il nuovo edificio dovrà essere realizzato in allineamento con la cortina di edifici presenti nel centro storico A/26 (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in contrada N20 – con Accordo n. 110" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 16.625,00** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "Zona A" = 75,00 €/mc
  Volume di nuova realizzazione = 500,00 mc (nuova edificazione residenziale)
  Volume perequato "Zona A" = 500,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (75,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 500,00 mc * 50% = € 16.625,00*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **16.625,00 euro (sedicimilaseicentoventicinque/zerozero)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000516492 in data 12.06.2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Girolamo Berton
Loretta Scalabrin

Scalabrin Loretta Berton Girolamo

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Girolamo Berton
- documento identità n. CA06078HI rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Loretta Scalabrin
- documento identità n. CA69688KS rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 26 Giugno 2026

Il funzionario incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblica ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **111**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A BERTOLLO ALEX.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di Giugno, il sottoscritto sig. Bertollo Alex, nato a Thiene (VI) il 06/10/1977 e residente a Fara Vicentino (VI) in via Costa n. 7, C.F. BRTLXA77R06L157R in qualità di proprietario degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 4 mappale 990 sub. 2-3, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 4 mappale 990 sub. 2-3;

- che l'accesso agli immobili sopracitati avviene da via Costa;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire il cambio d'uso di parte di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali. La porzione di fabbricato per la quale si concede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 4, mapp. 990, sub. 2 ed interessa una volumetria di 294,00 mc (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in zona agricola E27 – con Accordo n. 111" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 13.450,50** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 294,00 mc (porzione di edificio esistente FNF)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 294,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 294,00 mc * 50% = € 13.450,50*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **13.450,50 euro** (**tredicimilaquattrocentocinquanta/cinquanta**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000518217 in data 15/06/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alex Bertollo



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Alex Bertollo
- documento identità n. CA45530WT rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 30 Giugno 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **113**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A BELTRAME LISA / MUNARETTO LUIGINA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 01 del mese di Luglio, le sottoscritte sig.re:

- Beltrame Lisa, nata a Marostica (VI) il 30.08.1983 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Bordalucchi, n. 40, C.F. BLTLSI83M70E970H;
- Munaretto Luigina, nata a Thiene (VI) il 01/01/1962 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Farneda, n. 2, C.F. MNRLGN62A41L157D;

in qualità di proprietarie dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 11 mappale 1303, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietarie esclusive dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 11 mappale 1303;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Farneda;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'inserimento di una previsione puntuale in zona agricola per:

  - demolizione di manufatti esistenti accessori alla residenza per una volumetria di circa 75,00 mc;
  - recupero della volumetria demolita e ricomposizione della stessa in sito, su sedime assegnato;
  - previsione di lieve ampliamento di 12,00 mc in aderenza alla volumetria recuperata (all'interno del sedime assegnato)

  per la realizzazione di un immobile (di max. 87,00 mc) con funzioni accessorie alla residenza. I manufatti per i quali si chiede la demolizione / ricostruzione sono catastalmente censiti in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 11, mapp. 1303 (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Intervento puntuale in contrada N05 – con Accordo n. 113" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 3.980,25** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 75,00 mc (manufatti esistenti)
  Volume in ampliamento (accessori) = 12,00 mc (nuovo volume accessorio alla residenza)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 87,00 mc (fabbricato accessorio alla residenza)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 87,00 mc * 50% = € 3.980,25*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:

  - in un'unica soluzione per un importo di **3.980,25 euro** (**tremilanovecentottanta/venticinque**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000523065 in data 01/07/2026;

- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lisa Beltrame Beltrame Lisa
Luigina Munaretto Munaretto Luigina

_____
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Lisa Beltrame
- documento identità n. CA32878TJ rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Luigina Munaretto
- documento identità n. CA26783U rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 01 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **114**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A SIMONATO ANDREA / DONA' ANNA FIORELLA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 03 del mese di Luglio, i sottoscritti sig.ri:

- Simonato Andrea, nato a Padova (PD) il 05/04/1989 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Valle Zaccona nr. 11/B, C.F. SMNNDR89D05G224V in qualità di nudo proprietario dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 4, mappale 1002, sub. 1-2;
- Donà Anna Fiorella, nata a Zugliano (VI) il 14/02/1953 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Valle Zaccona nr. 11/B, C.F. DNONFR53B54M199Q in qualità di usufruttuaria dell'immobile catastalmente censito in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 4, mappale 1002, sub. 1-2;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità

DICHIARANO

- di essere nudo proprietario (sig. Simonato Andrea) e usufruttuaria (sig.ra Donà Anna Fiorella) dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 4, mappale 1002, sub. 1-2;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Valle Zaccona;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma **1** e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'inserimento di una previsione puntuale all'interno del nucleo agricolo N04 per ampliamento in sopraelevazione di un edificio esistente per complessivi 201,00 mc. L'area interessata dalla richiesta è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 4, mappale 1002, sub. 1-2.
  L'intervento è subordinato al rispetto dei diritti di terzi e/o acquisizione delle previste autorizzazioni, nonché al mantenimento della posizione della linea di colmo (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Intervento puntuale in contrada N04 – con Accordo n. 114" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 9.195,75** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume in ampliamento (residenziale) = 201,00 mc (ampliamento edificio residenziale)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 201,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 201,00 mc * 50% = € 9.195,75*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **9.195,75 euro (novemilacentonovantacinque/settantacinque)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000523368 in data 03/07/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Andrea Simonato
Anna Fiorella Donà

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Andrea Simonato
- documento identità n. CA58816VJ rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Anna Fiorella Donà
- documento identità n. CA89390GC rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 03 Luglio 2026

L'Istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **115**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A SIMONATO WALTER.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di Luglio, il sottoscritto sig. Simonato Walter, nato a Fara Vicentino (VI) il 12/04/1963 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Stadio, nr. 1, C.F. SMNWTR63D12D496I in qualità di proprietario degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 3 mappali 178-485, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 3 mappali 178-485;

- che l'accesso agli immobili sopra citati avviene da via Stadio;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'ampliamento della Zona Residenziale soggetta a IED "R/8" attraverso la riclassificazione di una porzione di area per attrezzature di interesse comune esistente (1.935,00 mq) in una nuova Zona Residenziale soggetta a IED "R/62" con un volume massimo assegnato di 1.100,00 mc. L'area oggetto di riclassificazione è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 3, mapp. 178-485 (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Nuova Zona Residenziale Soggetta a Intervento Edilizio Diretto R/62 – con Accordo n. 115" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 35.019,50** così calcolato:

  *Valore perequativo "aree per attrezzature" (VAM*2) = 17,00 €/mq (VAM 8,50 €/mq x 2 = 17,00 €/mq)*
  Valore perequativo "Zona R" = 75,00 €/mq
  Ampliamento Zona "R/8" = 1.935,00 mq con volumetria assegnata di 1.100,00 mc (ampliamento zona R/8 con if = 1,5 mc/mq)
  Volume di nuova realizzazione = 1.100,00 mc (ampliamento Zona R/8)
  Superficie necessaria a generare la nuova volumetria, secondo l'indice fondiario = 733,00 mq
  Volume perequato "Zona R" = 1.100,00 mc
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq x 75,00 €/mq) – (733,00 mq x 17,00 €/mq) * 50% = € 35.019,50*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **35.019,50 euro** (**trentacinquemiladiciannove/cinquanta**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000529638 in data 08/07/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

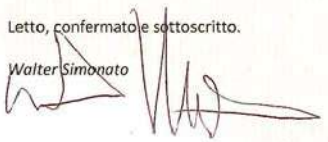
I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Walter Simonato



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo – Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Walter Simonato
- documento identità n. CA91695FW rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 09 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **116**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A BORIN LIONELLO / CAROLLO ALMA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Giugno, i sottoscritti sig.ri:

- Borin Lionello, nato a Fara Vicentino (VI) il 21/09/1954 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Astico n. 7, C.F. BRNLLL54P21D496R;
- Carollo Alma, nata a Thiene (VI) il 11/11/1955 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Astico n. 7, C.F. CRLLMA55S51L157T;

in qualità di proprietari dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 5 mappale 714 sub. 6, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 5 mappale 714 sub. 6;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Astico;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'inserimento di una nuova previsione puntuale in zona agricola all'interno della scheda E63 per l'ampliamento di un fabbricato esistente avente funzioni residenziali (fabbricato già oggetto degli accordi nr. 19-20). La porzione di fabbricato per la quale si chiede l'ampliamento è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 5, mappale 714, sub. 6. L'ampliamento richiesto con funzione residenziale (all'interno di sedime assegnato) è di 350,00 mc. L'altezza massima della nuova porzione in ampliamento non potrà superare i 6,00 m;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in zona agricola E63 – con Accordo n. 116" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 16.012,50** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume in ampliamento (residenziale) = 350,00 mc (nuovo volume residenziale in ampliamento)
  Volume perequato "previsione puntuale E63" = 350,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 350,00 mc * 50% = € 16.012,50*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinato ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **16.012,50 euro (sedicimiladodici/cinquanta)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000517813 in data 19.06.2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lionello Borin
Alma Carollo

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Lionello Borin
- documento identità n. CA04330JC rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Alma Carollo
- documento identità n. CA42372UF rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 23 Giugno 2026

L'Istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo



SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa usa nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **117**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A QUATTRO PI SNC.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di Giugno, i sottoscritti sig.ri:

- Panozzo Ennio, nato ad Asiago (VI) il 20/03/1965 e residente a Villaverla (VI) in Via Capitello, n. 6/A, C.F. PNZNNE65C20A465C;
- Panozzo Simone, nato ad Asiago (VI) il 03/11/1967 e residente a Breganze (VI) in Via Cinque Martiri, n. 23, C.F. PNZSMN67S03A465B;

in qualità di Legali Rappresentanti della ditta QUATTRO PI SNC di Panozzo Ennio & C. proprietaria dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 6, mappale 374 sub. 4, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto le proprie personali responsabilità**

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 6, mappale 374 sub. 4;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Costa;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'inserimento di una previsione puntuale nell'ambito del Nucleo Agricolo N13 per l'ampliamento di un fabbricato con funzioni ricettive. La porzione di fabbricato per la quale si chiede l'ampliamento è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) al foglio 6, mappale 374, sub. 4. L'ampliamento richiesto, con funzione ricettiva, è di 250 mc (maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in contrada agricola N13 – con Accordo n. 117" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 11.437,50** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume in ampliamento (ricettivo) = 250,00 mc (nuovo volume ricettivo in ampliamento)
  Volume perequato "previsione puntuale nucleo N13" = 250,00 mc (ampliamento ricettivo)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 250,00 mc * 50% = € 11.437,50*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **11.437,50 euro (undicimilaquattrocentotrentasette/cinquanta)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000521752 in data 25.06.2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ennio Panozzo
Simone Panozzo

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Ennio Panozzo
- documento identità n. CA56085YF rilasciato da Comune di Villaverla (VI)

- nome e cognome dell'intestatario: Simone Panozzo
- documento identità n. CA41414NH rilasciato da Comune di Breganze (VI)

Fara Vicentino, 26 Giugno 2026

Il funzionario incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **118**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02.03.2026 INTESTATO A CANAGLIA ARFEO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 07 del mese di Luglio, il sottoscritto sig. Canaglia Arfeo, nato a Fara Vicentino (VI) il 05/04/1954 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Alteo nr. 36, C.F. CNGRFA54D05D496G in qualità di proprietario dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 9 mappale 480 sub. 1 (abitazione) e 2 (annesso agricolo), a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 9 mappale 480 sub. 1-2;

- che l'accesso all'immobile sopracitato avviene da via Alteo;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state valutate positivamente tutte le proposte di accordo presentate da parte dei soggetti promotori nella forma di atti unilaterali d'obbligo, tra le quali la presente, e sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire l'inserimento di una previsione puntuale in zona agricola, tramite la modifica della scheda E64, per il cambio d'uso di parte di un fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali. La porzione di fabbricato per la quale si chiede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 9, mappale 480 sub. 2 (annesso agricolo) ed interessa una volumetria di 52,00 mc (riferita al solo ripostiglio agricolo - maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale);

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 5- variante adottato come "Previsione puntuale in zona agricola E64 – con Accordo n. 118" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 2.379,00** così calcolato:

  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = 52,00 mc (porzione di edificio esistente FNF)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 52,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 52,00 mc * 50% = € 2.379,00*

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 02.03.2026 con D.C.C. n. 2 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **2.379,00 euro** (**duemilatrecentosettantanove/zerozero**) presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000524176 in data 27/06/2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arfeo Canaglia

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

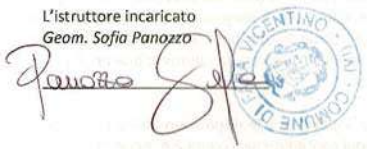
COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo – Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Arfeo Canaglia
- documento identità n. CA65756GS rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 07 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo



SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblica ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ACCORDO CONVENZIONALE

N. **120**

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONCERTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 01.07.2026 – NR. DI PROT. 5781 INTESTATO A FANCON BARBARA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno 2026, il giorno 2 del mese di Luglio, la sottoscritta sig.ra Fancon Barbara nata a Thiene (VI) il 11/03/1968 e residente a Fara Vicentino (VI) in Via Alteo, nr. 33/A, C.F. FNCBBR68C51L157L in qualità di proprietaria degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino, foglio 9 mappale 192 sub. 4-7 e mappale 445, **a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 9 mappale 192 sub. 4-7 e mappale 445;

- che l'accesso agli immobili sopracitati avviene da via Alteo;

- di essere a conoscenza che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. i Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. l'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- che il Comune di Fara Vicentino è dotato di P.A.T.I. (Piano di assetto del Territorio Intercomunale), approvato con Conferenza dei Servizi in data 12.09.2008, ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 20.09.2008 e successiva variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 approvata con D.C.C. n. 11 del 02.03.2021 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che:
  - in data 21.04.2009 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 è stato approvato il "Piano degli Interventi";
  - in data 26.04.2011 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 2 - variante";
  - in data 08.04.2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 3 - variante";
  - in data 27.04.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato approvato il "Piano degli Interventi n. 4 - variante";

  e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 27.10.2023 al nr. di prot. 7046 aveva presentato richiesta di modifica puntuale delle previsioni urbanistiche di cui alla scheda E10;

- che, a seguito dell'adozione del Piano degli Interventi n. 5 – variante con Delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 02.03.2026, in data 23.04.2026 al nr. di prot. 3595 e in data 29.04.2026 al nr. di prot. 3759 aveva presentato formali osservazioni per sottolineare il mancato recepimento di parte della richiesta di modifica delle previsioni urbanistiche di cui al prot. nr. 7046 del 27.10.2023 e che le stesse possono ritenersi accoglibili previo perfezionamento del presente atto;

- che in data 13.08.2024 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 sono stati stabiliti i criteri indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che il versamento finanziario denominato "contributo perequativo" da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che in data 20.01.2026 con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 (e successiva Delibera integrativa di Giunta Comunale nr. 55 del 26.05.2026) sono state stabilite le modalità di corresponsione del contributo perequativo di cui ai punti precedenti;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è consentire la modifica della scheda E10 per prevedere il cambio d'uso da agricolo a residenziale di alcune porzioni di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, prevedere la demolizione senza ricostruzione di una piccola porzione di fabbricato posta al piano terra e prevedere una nuova volumetria residenziale (ampliamento in sopra elevazione) sempre all'interno del contesto dei fabbricati esistenti.

  Più specificatamente, la proposta si articola come segue:

  - cambio d'uso di una porzione di fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali per **200,00 mc**. La porzione di fabbricato per la quale si chiede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 9, mappale 192, sub. 4 (piano primo);
  - cambio d'uso di una porzione di fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali per **108,00 mc**. La porzione di fabbricato per la quale si chiede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 9, mappale 192, porzione del sub. 7 (piano terra);
  - cambio d'uso di una porzione di fabbricato ad uso agricolo non più funzionale alla conduzione del fondo in un fabbricato con funzioni residenziali per **240,00 mc**. La porzione di fabbricato per la quale si chiede il cambio d'uso è catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI) foglio 9, mappale 192, sub. 4 e mappale 455 (piano terra);
  - demolizione senza ricostruzione di una piccola porzione di superfettazione catastalmente censita in Comune di Fara Vicentino (VI), foglio 9, mappale 192 porzione del sub. 4 (piano terra);
  - nuova volumetria residenziale (ampliamento in sopraelevazione) per circa 95,00 mc.

  Maggiori dettagli sono riportati negli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- che l'area di cui al presente Accordo, sarà inserita nel P.I. n. 5- variante da approvare come "Previsione puntuale in zona agricola E10 – con Accordo n. 119" e sarà descritto negli elaborati da approvare;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 29.417,25** così calcolato:

  CAMBIO D'USO
  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume esistente interessato dal cambio d'uso = (200,00 + 240,00 + 108,00) mc = 548,00 mc (porzione di edifici FNF)
  Volume perequato "previsione puntuale" = 548,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 548,00 mc * 50% =* ***€ 25.071,00***

  NUOVA VOLUMETRIA
  Valore perequativo zona "agricola" VAM = 8,50 €/mq
  Valore perequativo "previsione puntuale" = 100,00 €/mq
  Volume perequato "previsione puntuale" = 95,00 mc (fabbricato residenziale)
  *Totale perequazione = (100,00 €/mq – 8,50 €/mq) * 95,00 mc * 50% =* ***€ 4.346,25***

  Totale perequazione da corrispondere al Comune di Fara Vicentino = € 25.071,00 + € 4.346,25 = € 29.417,25

- che in ragione degli impegni sopra assunti la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

IMPEGNI DELLA DITTA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

La ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, volendo ottemperare alle disposizioni, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi verranno compiuti previo reperimento dei dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 5 - variante, gli impegni di seguito definiti. Con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta si impegna:

- a garantire la dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste nelle stesse. In particolare si impegna a riconoscere l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e si impegna a posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- a prendere atto che le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a convenire, prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale, al pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 4 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, nella seguente modalità:
  - in un'unica soluzione per un importo di **29.417,25 euro (ventinovemilaquattrocentodiciassette/venticinque)** presentando ricevuta di avvenuto pagamento nr. 01000000000527214 in data 01.07.2026;
- a osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 5- variante del Comune di Fara Vicentino.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Fara Vicentino la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

L'accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del comune, comprese le spese sostenute e già pagate dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di contributo straordinario perequativo. Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta, mentre lo sarà a seguito di avvenuta approvazione del P.I. n. 5 – variante con recepimento dello stesso per il Comune di Fara Vicentino.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Fara Vicentino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Barbara Fancon

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritta Sofia Panozzo - Istruttore Incaricato dal Sindaco e Vice-Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

- nome e cognome dell'intestatario: Barbara Fancon
- documento identità n. AY2748850 rilasciato da Comune di Fara Vicentino (VI)

Fara Vicentino, 02 Luglio 2026

L'istruttore incaricato
Geom. Sofia Panozzo

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.